Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 37 del 15 febbraio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 28

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U e 750/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1994 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1993 e delle relative istruzioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994. — *Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U e 750/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* . . . . *Pag.* 5

Istruzioni per la compilazione del modello 750 . . . . » 7

Modelli allegati:

750 . . . . » 67

750/A . . . . » 71

750/B . . . . » 75

750/C . . . . » 77

750/D . . . . » 78

750/D1 . . . . » 79

750/E . . . . » 80

750/F . . . . » 81

750/G . . . . » 82

750/H . . . . » 83

750/I . . . . » 84

750/S . . . . » 85

750/U . . . . » 86

750/W . . . . » 87

750/K . . . . » 89

Busta . . . . » 91

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994. — *Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte* . . . . *Pag.* 93

Istruzioni per la compilazione del modello 760 . . . . . » 95

Modelli allegati:

760 . . . . » 137

760/A » 141

760/C. . . . . » 145

760/D » 146

760/E. . . . . » 148

760/E1 . . . . » 149

760/F. . . . . » 150

760/G » 151

760/H » 152

760/I . . . . » 153

760/L. . . . . » 154

760/O - 760/P. . . . . » 155

760/R » 156

760/S. . . . . » 158

760/W . . . . » 160

760/K » 162

Prospetto relativo alle operazioni di fusione . . . . » 165

Prospetto relativo alle operazioni di scissione » 169

Busta. . . . . » 173

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994. — *Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis *e 770-*ter *concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1994 da parte dei sostituti di imposta.* Pag. 175

Istruzioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod. 770. . . . . » 177

Modelli allegati:

770 . . . . » 189
770/A » 193
770/B. . . . . » 197
770/B-1. . . . . » 201
770/C. . . . . » 203
770/D » 207
770/D-1 » 211
770/E. . . . . » 215
770/E-1. . . . . » 219
770/E-2. . . . . » 223
770/F. . . . . » 225
770/F-1. . . . . » 227
770/F-2. . . . . » 229
770/G » 231
770/G-1 » 235
770/H » 237
770/L aggiuntivo . . . . » 239
770-*bis* . . . . » 241
770-*ter* . . . . » 245
Busta 770 . . . . » 251
Busta 770-*bis* . . . . » 253
Busta 770-*ter* . . . . » 255

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1994. — *Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1993 e delle relative istruzioni* . . . . Pag. 257

Istruzioni per la compilazione. . . . . » 259
Modello . . . . » 267

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1994.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U e 750/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 6, terzo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale può essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo comma 4, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U e 750/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e i prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'apposita busta da utilizzare per la presentazione degli stessi. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

I termini e le modalità di presentazione nonché le caratteristiche dei predetti supporti magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Le caratteristiche dei modelli da utilizzare per la stampa anche meccanografica delle dichiarazioni e dei prospetti di cui all'art. 1 saranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1100

GUIDA ALLA COMPILAZIONE pag.

1 Novità della dichiarazione 2
2 Soggetti obbligati alla presentazione 2
3 La dichiarazione Mod. 750 2
4 Documentazione 2
5 Versamenti 2
6 Versamenti e rimborsi tramite conto fiscale 2
7 Presentazione della dichiarazione 3
8 Sanzioni 3
9 Come si compila il modello 3
10 Contributo diretto lavorativo 4
11 Istruzioni comuni ai Modd. 750/A, 750/B 8
12 Mod. 750/A - Redditi di impresa in regime ordinario 10
13 Mod. 750/B - Redditi di impresa in contabilità semplificata 17
14 Mod. 750/C - Redditi di lavoro autonomo 23
15 Mod 750/D - Redditi di terreni 26
16 Mod. 750/D1 - Redditi di allevamento di animali 26
17 Mod. 750/E - Redditi di fabbricati 27
18 Mod 750/F - Redditi di capitale 29
19 Mod. 750/G - Redditi di partecipazione in società di persone 30
20 Mod. 750/H - Redditi diversi 31
21 Mod. 750/I - Redditi soggetti a tassazione separata 31
22 Mod. 750/L - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati 32
23 Mod 750/M - Dati relativi ai singoli soci o associati 33
24 Mod. 750/O - Determinazione del reddito ai fini ILOR e calcolo dell'imposta 34
25 Mod 750/S - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese 36
26 Mod. 750/U - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (L. 25-3-1991, n. 102 39
27 Mod. 750/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari 40
28 Prospetto delle riserve e fondi formati prima della trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone 42
29 Prospetto dei redditi prodotti all'estero 43
30 Prospetto dei conferimenti agevolati 43
31 Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali 43
32 Riquadro per il visto di conformità da parte C.A.A.F. o del professionista che presta l'assistenza fiscale 44
33 Appendice 45
34 Allegati 53

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

1 NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 750/94 relativa ai redditi conseguiti nell'anno 1993 dalle società personali e comparate, presenta importanti novità:

- semplificazione delle modalità di compilazione (indicazione dei dati solo se variati rispetto all'anno precedente, eliminazione della copia per l'elaborazione meccanografica ecc.);
- modifiche alla disciplina del reddito d'impresa;
- istituzione del conto fiscale;
- esclusione dall'Ilor dei redditi dei terreni e dei fabbricati.

Altre novità riguardano la possibilità di non allegare la documentazione delle ritenute alla fonte e dei versamenti . Non sono più richiesti dati già in possesso dell'Amministrazione ed è previsto un periodo di tempo più ampio per presentare la dichiarazione e per effettuare i versamenti.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 750 le società ed associazioni residenti nel territorio dello Stato di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico (GEIE), vedere in **Appendice** alla voce "GEIE".

ATTENZIONE
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale dell'attività è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il mod. 750:

- i condominii;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi in questo caso devono presentare il Mod. 740, utilizzando i quadri specifici).

3 DICHIARAZIONE MODELLO 750

Il Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi conseguiti nell'anno 1993, al fine di determinare:

- l'Ilor dovuta dalle società;
- la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvato con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da:

- un modello fondamentale per indicare i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione, i dati relativi alla determinazione del reddito (o perdita) da imputare ai soci (quadro L) e dell'Ilor dovuta dalla società (quadro O), i dati relativi ai soci o associati (quadro M) ed infine i prospetti relativi alle riserve o fondi formati prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone, ai redditi prodotti all'estero, ai conferimenti agevolati e alle esenzioni;
- i modelli per dichiarare ciascun tipo di reddito conseguito nell'anno 1993 dalla società o associazione. Per questi ultimi vedere in **Appendice** la voce "Modelli 750".

ATTENZIONE
Nel caso d'investimenti o attività finanziarie all'estero, vedere in **Appendice** la voce "Investimenti o attività finanziarie all'estero".

Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa o da una operazione di scissione quale società beneficiaria, deve compilare, rispettivamente, il "**Prospetto relativo alle operazioni di fusione**" o "**il prospetto relativo alle operazioni di scissione**", in distribuzione presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Tale prospetto va allegato alla dichiarazione e spedito unitamente a quest'ultimo.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati gratuitamente presso gli Uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate.

Il modello si compone di due esemplari:

- una copia per il contribuente;
- l'originale per l'Ufficio.

4 DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni.

Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta spettanti o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

5 VERSAMENTI

Le imposte dovute a saldo devono essere versate nel periodo dal 1° al 31 maggio 1994 presso una qualsiasi banca autorizzata, presso un qualsiasi ufficio postale o presso il Concessionario della riscossione competente per territorio (allo sportello o in conto corrente postale).

I versamenti possono essere effettuati entro il 20 giugno, maggiorando le imposte dovute dello 0,50%.

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata dell'acconto dovuto per il 1994.

Per maggiori informazioni in merito vedere in **Appendice** la voce "Acconto".

ATTENZIONE
Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano lire 20.000.

Per i versamenti delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle associazioni tra artisti e professionisti vedere il paragrafo successivo.

6 VERSAMENTI E RIMBORSI TRAMITE CONTO FISCALE

Per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le associazioni tra artisti e professionisti, a partire dal 1° gennaio 1994 sono stati aperti d'«Ufficio» i conti fiscali.

Questi contribuenti devono effettuare i versamenti dell'Ilor e delle ritenute presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) oppure presso un azienda di credito ubicata nell'ambito territoriale del concessionario competente per territorio utilizzando appositi modelli di pagamento sui quali va indicato il numero del conto fiscale Il conto può essere utilizzato per chiedere direttamente al concessionario il rimborso di imposte risultanti dalla dichiarazione Per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** la voce "Conto fiscale"

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata tra il 1° maggio ed il 30 giugno 1994 mediante consegna all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedizione per raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, al competente Centro di servizio, ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale

In quest'ultimo caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene

In **Appendice** alla voce "Centri di Servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti

Per i contribuenti che hanno domicilio fiscale diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in **Appendice** alla voce "Domicilio fiscale"

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con Decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in **Appendice** la voce "Sanzioni"

COME SI COMPILA IL MODELLO

Nella compilazione dei modelli si consiglia di cominciare dall'esemplare riservato al contribuente, in modo da poter correggere eventuali errori, prima della compilazione dell'originale per l'ufficio

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello)

Si consiglia di conservare la «copia ad uso del contribuente» necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1994

Per semplificare la compilazione del modello, è prevista la possibilità di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quello della precedente dichiarazione

Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole

Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1 501 diventa 2 000, 1 500 diventa 1 000 I calcoli richiesti dal modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati, i risultati devono essere a loro volta arrotondati Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi

Il **frontespizio** del modello di dichiarazione comprende due riquadri il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'associazione, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante

Si precisa che se la società o associazione ha iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno 1993 (attività iniziata dopo il 1° gennaio ovvero cessata prima del 31 dicembre, liquidazione o fallimento dell'impresa), è necessario indicare nella apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione

■ RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE

In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati

Codice fiscale

Ragione sociale:
indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo, per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome

Sede legale:
deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonché il numero di telefono

Domicilio fiscale:
i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle società il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale

Codici statistici:
Stato il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

Natura giuridica il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

Situazione il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C.**

La casella "**Imprese artigiane iscritte nell'apposito albo**" deve essere barrata nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art 120, comma 2, del Tuir

Nella casella "**Eventi eccezionali**" le società o associazioni che hanno usufruito dell'esonero dal pagamento dell'acconto o del differimento dei termini per il versamento stesso, o che hanno beneficiato del differimento dei termini per gli adempimenti fiscali a seguito di richieste di natura esclusiva devono indicare uno dei codici elencati in **appendice** nella voce eventi eccezionali"

■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il codice relativo alla carica rivestita all'atto della dichiarazione, da individuare nella tabella D, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale

ATTENZIONE
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione del 1993

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, numero di codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc)

ATTENZIONE
Si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, tranne le generalità che vanno comunque indicate

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

Prima dell'indicazione della data e della sottoscrizione vanno indicati i modelli compilati, barrando le relative caselle

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art 5 comma 3, lett b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art 5, comma 3, lett b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

TABELLA D

CODICE	CARICA RIVESTITA
1	Rappresentante legale
2	Curatore fallimentare
3	Liquidatore
4	Socio amministratore

CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

■ ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C

1. Generalità

La disciplina del contributo diretto lavorativo introdotta dall'art 11-*bis* del DL 19 settembre 1992, n 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 438, è stata sostanzialmente modificata dal DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427

In linea di principio, per il 1993 resta ferma l'applicazione della disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dal citato art 11-bis , comma 1, del DL n 384 del 1992, in base alla quale tale contributo costituisce l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di una attività d'impresa o dall'esercizio di un'arte o professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente

In deroga a tale disciplina l'art 62-ter, comma 5, del predetto DL n 331 del 1993, prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo purché vengano rispettate le condizioni che verranno esaminate nel paragrafo 3

2. La disciplina prevista dall'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992

2 1 Soggetti interessati

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art 11-*bis* del decreto legge n 384 del 1992 si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi

1) delle società di persone esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del D P R n 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività,
2) delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art 19 del D P R n 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'attività prevalente In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi

Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D P R n 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18, in base alle quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni Per le cessioni di generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori

Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art 53 del Tuir e ai compensi percepiti di cui all'art 50, comma 1, del Tuir conseguiti nello stesso periodo di imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato

In base all'art 2, commi 2 e 3 del DPCM 18 dicembre 1992

- per le società di cui all'art 5 del Tuir il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno dei soci, con esclusione di quelli che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice,
- per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno degli associati,

2 2 Soggetti esclusi

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art 11-bis del decreto-legge n 384 del 1992 non si applica

a) nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al D P C M 18 dicembre 1992, nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività,
b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni,
c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale,
d) in caso di liquidazione ordinaria della società a condizione che la stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio,
e) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo

f) nei riguardi delle società esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e di quelle che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta,

g) nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfettari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall'art 29, comma 2, lett b), e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art 78 del Tuir e nell'art 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413,

h) nei riguardi di coloro che svolgono attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili,

i) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di

- distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
- distribuzione di carburanti e lubrificanti,
- rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
- affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni

Per tali attività la non applicabilità della disciplina del contributo diretto lavorativo opera a condizione che i ricavi di cui all'art 53 del Tuir derivanti dalle attività stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti

In relazione alla lettera a) si precisa che ai fini del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività

Per inizio di attività deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza

La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun contribuente Occorre, cioè, che nel periodo d'imposta interessato il socio della società di persone che non apporti esclusivamente capitali e l'associato dell'associazione tra artisti e professionisti abbiano iniziato effettivamente una nuova attività diversa da quelle esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa

L'esclusione dal contributo diretto lavorativo opera a condizione che si tratti di un inizio o di una cessazione effettiva dell'attività

Tale condizione non si verifica qualora tra la cessazione ed il successivo inizio della stessa attività sia decorso un periodo di tempo tale da lasciar presumere che l'avviamento della stessa attività non sia venuto meno

Il requisito di cui alla lettera b) si ritiene posseduto anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta

In relazione alla lettera e) si precisa che l'esclusione opera soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione previsto quale requisito indispensabile al fine di poter chiedere l'iscrizione nel relativo albo professionale Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) per tali soggetti l'attività si intende iniziata successivamente alla scadenza del detto periodo minimo, sempreché, naturalmente, il contribuente eserciti l'attività professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo

Si ricorda infine che la disciplina del contributo diretto lavorativo contenuta nell'art 11-bis del D L n 384 del 1992 non trova applicazione nei riguardi dei contribuenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art 62-ter, comma 5, del D L n 331 del 1993, di cui si dirà nel paragrafo 3

2 3 Modalità di applicazione

L'art 11-*bis*, comma 1, del D L n 384 del 1992 stabilisce che, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulta inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo determinato con riferimento alla situazione soggettiva dei singoli soci o associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale ovvero di ciascun associato dell'associazione costituita tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, gli uffici finanziari, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvedono alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione

Pertanto, in caso di mancato adeguamento spontaneo al contributo diretto lavorativo da parte del contribuente, gli uffici finanziari provvederanno alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art 36-bis del D P R n 600 del 1973 e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali e di arti o professioni dichiarato, al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo

Gli uffici finanziari provvederanno altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 6% annuo e la soprattassa del 40% relativi alle somme non versate

Si fa presente inoltre che gli uffici gli uffici finanziari provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte al ruolo qualora dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero risultano sussistere componenti negativi dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non compresi in tutto o in parte tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo

Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere già indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nel «prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi» contenuto nei **Modelli 750/A 750/B** e **750/C**, cui si rinvia per le puntuali individuazioni dei predetti componenti negativi di carattere straordinario

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio

- le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc ,
- le perdite di beni dovute o furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività,
- le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività,
- gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la effettuazione di investimenti di carattere straordinario

L'asseverazione della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, nel caso in cui nell'apposito spazio vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario, deve essere effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del D P R n 600 del 1973 dai

- soggetti abilitati ad assistere e rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario, di cui all'art 30, terzo comma, del D P R 26 ottobre 1972, n 636,
- direttori tecnici dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art 78, commi 1 e 2, della legge n 413 del 1992

L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516

Nel caso in cui uno o più associati siano ricompresi tra i soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza gli stessi potranno effettuare direttamente la prescritta asseverazione

3. La disciplina prevista dall'art. 62-ter, comma 5, del D.L.. n. 331 del 1993.

In deroga alla disciplina sopra illustrata, l'art 62-*ter*, comma 5, del D L n 331 del 1993 prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che

a) l'acconto relativo all'Ilor versato dalla società entro il mese di novembre 1993, risulti pari

a1) al 95 per cento dell'imposta relativo al 1992, ovvero, se inferiore

a2) al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993, computando il reddito d'impresa in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo

b) alla dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 1993, venga allegata apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che evidenzi l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo Le circostanze addotte dal contribuente a giustificazione del mancato adeguamento del contributo diretto lavorativo non possono coincidere con quelle di cui si tiene conto nel calcolo del contributo diretto lavorativo

Nel commisurare l'acconto all'imposta di cui alla lett *a)*, la società deve aver tenuto conto del contributo diretto lavorativo relativo all'anno 1993 risultante dall'applicazione del DPCM 18 dicembre 1992

L'idoneità delle circostanze di cui alla lett *b)* deve essere dichiarata anche in calce alla documentazione, dai

- soggetti che possono rappresentare il contribuente dinanzi gli organi del contenzioso tributario, di cui all'art 30, terzo comma, del D P R 26 ottobre 1972, n 636,
- direttori tecnici dei Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art 78, commi 1 e 2, della legge n 413 del 1992 La predetta dichiarazione può essere resa anche da uno degli associati delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni qualora rientri nel novero dei soggetti abilitati a dichiarare l'idoneità delle predette circostanze

Si ricorda che qualora vengano rese dichiarazioni manifestamente infondate si applica ai soggetti sopra indicati la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni e ai contribuenti le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art 46, del D P R 29 settembre 1973, n 600, nella misura massima, pari al doppio dell'imposta evasa

Gli uffici finanziari, nel caso in cui ritengono insufficienti le suddette giustificazioni procedono, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti, all'accertamento induttivo basato sul solo contributo diretto lavorativo disciplinato dall'art 62-ter, commi 1, 2 e 3 del citato D L n 331 del 1993

Tale accertamento induttivo può essere effettuato anche utilizzando la procedura di accertamento parziale prevista dall'art 41-bis del D P R n 600 del 1973

Si ricorda che nella eventuale successiva fase contenziosa avverso tale avviso di accertamento non potranno essere fatte valere motivazioni non addotte in sede di dichiarazione dei redditi per giustificare la produzione di un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo

In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo gli uffici dell'Amministrazione finanziaria procedono alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento

4. Istruzioni per la compilazione dello schema di calcolo

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei **Modelli 750/A, 750/B** e **750/C,** si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni nelle quali è fatto riferimento agli articoli del D P C M 18 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n 297 del 18 dicembre 1992

Per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale, o per ciascun associato dell'associazione tra artisti o professionisti ovvero per ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale va compilata una distinta colonna Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi

Al **rigo 1** deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella E riferito all'attività svolta Per gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale indicare la metà di tale importo Nel caso in cui la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato uno schema per ciascuna attività, indicando al rigo 27 la percentuale dei ricavi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo Il contributo diretto lavorativo della società è pari alla somma degli importi indicati nel rigo 28

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi delle diverse attività esercitate, il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all'attività per la quale nella Tabella E è previsto l'importo più elevato

In presenza di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nel cui ambito operano associati con diverso contributo diretto lavorativo, va compilato un unico schema di calcolo determinando, per ciascun associato il contributo diretto a lui riferibile

Si ricorda che le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D M 18 febbraio 1993 (vedere in **Appendice** alla voce CDL - Categoria V)

Al **rigo 2** deve essere indicato il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art 3, comma 1) rilevabile dalla tabella F Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate

Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini

Al **rigo 3** va indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del socio o associato (art 3, comma 2), rilevabile dalla tabella H

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi anni d'esercizio dell'attività si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo e a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art 3, comma 2

a) Attività relative alla categoria I
- esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio,
- riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta,
- riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta

b) Attività relative alla categoria II
- esclusione nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività,
- nessuna riduzione

c) Attività relative alle categorie III e IV
- esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio,
- riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente,
- riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente

d) Attività relative alla categoria V
- esclusione nel periodo d'imposta di inizio dell'attività,
- riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente,
- riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente

Al **rigo 4** va indicato il contributo diretto lavorativo «corretto» ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 1 per i coefficienti riportati ai rigo 2 ed al rigo 3

Al **rigo 5** va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Al **rigo 6** va indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione Al riguardo si precisa che
- il numero delle giornate di lavoro riferibili ai lavoratori dipendenti è quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1993,
- il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1993

– il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dai modelli DM10 relativi al 1993
Si ricorda, inoltre, che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà

Al **rigo 7** deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente rigo 6 (art 3 comma 3) Si precisa che la maggiorazione va calcolata per ogni socio o associato applicando il 5 per cento all'importo di rigo 1 adeguato in base al coefficiente di localizzazione geografica e rapportato al numero dei soci o associati In pratica occorre effettuare il seguente calcolo

rigo 7 = [rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 – rigo 5) rigo 5] x 0 05 numero dei soci o associati
Si precisa che, qualora la differenza fra rigo 6 e rigo 5 sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero

Al **rigo 8** va indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività, il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione ai periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art 1, comma 3) Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione ed attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi
Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righi da 10 a 19

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei righi 4 e 7, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicata al rigo 8 In pratica si deve effettuare il seguente calcolo [(rigo 4 + rigo 7) rigo 5] x rigo 8

Ai **righi 10,12 e 14** va indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo, una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10), ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attività produttiva di reddito agrario (rigo 14)

Ai **righi 11, 13 e 15** va indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di
a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (rigo 11),
b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente o assimilati svolta a tempo parziale (rigo 13),
c) attività produttiva di reddito agrario (rigo 15)
Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli
Al **rigo 11**
(rigo 9 rigo 8) x rigo 10 x 0,50
Al **rigo 13**
(rigo 9 rigo 8) x rigo 12 x 0,30
Al **rigo 15**
(rigo 9 rigo 8) x rigo 14 x 0,50

Al **rigo 16** va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi

Al **rigo 17** va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente

Al **rigo 18** va indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al rigo 16, tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività In pratica si deve effettuare il seguente calcolo
(rigo 9 rigo 8) x rigo 16 x 0,50

Al **rigo 19** va riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo
(rigo 17 rigo 5) x rigo 16

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti righi 11, 13, 15 e 19

Al **rigo 21** va indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9

Al **rigo 22** va riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al rigo 20 e al rigo 21

Al **rigo 23** va indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e quello di rigo 22, ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività

Al **rigo 24** qualora il socio o associato partecipi ad altre società o associazioni e/o eserciti individualmente altra attività va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità
a) proporzionalmente al numero delle attività esercitate,
b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative deve essere integralmente ripartito

Al **rigo 25** va indicato il contributo diretto lavorativo riferibile a ciascun socio o associato

Al **rigo 26** va indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma dei contributi diretti lavorativi indicati ai rigo 25

Al **rigo 27** nel caso in cui la società di persone svolga contemporaneamente più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va indicata la percentuale di ricavi riferibile all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dalla società Tale rigo non va compilato in caso di associazioni tra artisti e professionisti

Al **rigo 28** va indicato il contributo diretto lavorativo della società di persone ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 26 per la percentuale indicata al rigo 27

TABELLA E CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO		
CATEGORIA I IMPRESE SENZA DIPENDENTI		
ATTIVITA		IMPORTO
11	agricoltura (1)	21 000 000
12	produzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21 000 000
14	commercio	24 000 000
15	trasporti	27 500 000
16	altre attività	23 500 000
CATEGORIA II IMPRESE CON DIPENDENTI		
21	agricoltura (1)	25 500 000
22	produzione di beni	30 000 000
23	produzione di servizi (2)	26 000 000
24	commercio	29 000 000
25	trasporti	31 000 000
26	altre attività	28 500 000
CATEGORIA III		
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione ed altre che non richiedono titolo di studio	32 000 000
CATEGORIA IV		
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione	40 000 000
CATEGORIA V		
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50 000 000

NOTE
(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole a quelle produttive di reddito di impresa di cui all art 51 del Testo unico delle imposte sui redditi
(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992
(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1993

TABELLA F - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (*)

CODICE		COEFFICIENTE
F1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (situate in qualunque regione)	0,60
F2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni	0,70
F3	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,80
F4	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella G e attività di commercio ambulante nelle predette regioni..........................	0,80
F5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,90
F6	Per attività svolte in comuni con popolazione comprese tra 20.001 e 100.000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella G	0,90

(*) In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato.

TABELLA G - TABELLA DELLE REGIONI
– ABRUZZO
– BASILICATA
– CALABRIA
– CAMPANIA
– MOLISE
– PUGLIA
– SARDEGNA
– SICILIA
– UMBRIA

TABELLA H - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei contribuenti per le attività relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella E se esercitate con non più di un dipendente (*)

CODICE		COEFFICIENTE
H1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea) (**)	0,80
H2	Contribuente con più di 70 anni (**)	0,50
H3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0,50
H4	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque	0,70
H5	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette	0,80
H6	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei	0,70
H7	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci	0,80
H8	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro	0,70
H9	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto	0,80

(*) Nel caso in cui siano applicati due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato, cioè quello più favorevole al contribuente.
(**) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui lo stesso sia compiuto nel corso periodo di imposta.

11

ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A E 750/B

■ LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1993, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono:
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (riguardante gli interventi correttivi di finanza pubblica);
- il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 554 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti legislativi 127/91 e 87/92);
- il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (riguardante gli ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994);
- la legge 14 agosto 1993, n. 344 (riguardante la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

Le principali modifiche introdotte in materia di reddito d'impresa sono di seguito illustrate con specifico riferimento agli articoli del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Determinazione del reddito d'impresa (art. 52).

La perdita fiscale delle società, prima di essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei singoli soci, è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

2. Cessione di azioni o quote di partecipazione (art. 53)

I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, in società ed enti commerciali residenti ed in società ed enti di ogni tipo non residenti, nonché di obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa:
a) sono considerati ricavi, se i predetti beni non sono stati iscritti nel bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero se trattasi di società in regime di contabilità semplificata;
b) determinano plusvalenze se i predetti beni sono stati iscritti nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie.

3. Plusvalenze patrimoniali (art. 54)

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Per i beni costituenti immobilizzazioni finanziarie, il triennio di possesso si computa dalla loro iscrizione in bilancio come tali; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.

4. Contributi o liberalità (art. 55)

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione di quelli spettanti in base a contratto o di quelli in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge, concorrono a formare il reddito in quote costanti, per almeno due e non più di dieci esercizi compreso quello del conseguimento. Tuttavia questi proventi possono fruire, fino al limite del 50 per cento del loro ammontare, del regime di sospensione d'imposta, a condizione che siano accantonati in apposita riserva; in tal caso, detto ammontare concorre alla formazione del reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata (compresa la copertura di perdite d'esercizio) o quando i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Per i fondi costituiti in esercizi precedenti resta valida la disciplina previgente (che prevedeva l'accantonibilità dell'intero ammontare dei proventi e l'esclusione dall'imposizione in caso di utilizzo della riserva per la copertura di perdite).
Non si considerano, infine, sopravvenienze attive le rinunce dei soci ai crediti anche se gli stessi non derivano da precedenti finanziamenti fatti alla società o all'ente partecipato.

5. Contratti "pronti contro termine" (art. 56)

Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.
Tali operazioni non comportano variazioni delle rimanenze dei titoli né per il cedente né per il cessionario e non comportano altresì la movimentazione dei titoli quando costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi suddetti, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Sono fatti salvi, per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, gli effetti derivanti dall'applicazione di criteri diversi da quelli sopra descritti; ma, per le operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio, il reddito

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N. ORD.		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO				
		SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella E)	.000	.000	.000	.000	.000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella F)					
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del socio o associato (vedere tabella H)					
4	Contributo Diretto Lavorativo "corretto"	.000	.000	.000	.000	.000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività					
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti					
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	.000	.000	.000	.000	.000
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo					
9	Contributo Diretto Lavorativo al lordo delle riduzioni spettanti	.000	.000	.000	.000	.000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno					
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	.000	.000	.000	.000	.000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo parziale					
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	.000	.000	.000	.000	:000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari					
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	.000	.000	.000	.000	.000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive non soggette a Contributo Diretto Lavorativo					
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	.000	.000	.000	.000	.000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000
20	Totale riduzione da applicare al Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
23	Contributo Diretto Lavorativo netto	.000	.000	.000	.000	.000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL SOCIO O ASSOCIATO	.000	.000	.000	.000	.000
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	.000				
27	Percentuale dei ricavi dell'attività rispetto ai ricavi di tutte le attività soggette a Contributo Diretto Lavorativo	%				
28	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DELL'ATTIVITÀ	.000				

imponibile che ne deriva non deve risultare inferiore a quello determinabile in ottemperanza alla nuova disciplina normativa.

6. Valutazione delle rimanenze (art. 59)

Ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente riconosciuto dei beni in rimanenza, fermo restando la validità del criterio del LIFO a scatti, possono essere assunti anche i valori attribuiti in base ai metodi della media ponderata, del FIFO o di varianti del LIFO (oltre che in base al metodo del prezzo al dettaglio o alla valutazione a costi specifici).
E possibile svalutare i beni quando il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio - anziché dell'ultimo trimestre come stabilito dalla previgente normativa - risulti inferiore a quello unitario medio attribuibile agli stessi beni.
Il minor valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'art. 59 del Tuir, vale anche per gli esercizi successivi sempreché le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

7. Valutazione delle quote di partecipazione (art. 61)

La partecipazione in società ed enti indicati nell'art. 87, lettere a), b) e d) del Tuir, non rappresentate da titoli, non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni, sono valutate (analogamente alle azioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie) secondo la disciplina prevista dall'art. 61 del Tuir.
Ai sensi del comma 3 di tale articolo, ai fini della valutazione dei titoli in base al valore normale, il valore minimo si determina:
- per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (anziché in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre);
- per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali della società partecipata risultanti dal bilancio. Qualora la società partecipata abbia sede in uno Stato non appartenente alla CEE, la riduzione di valore è ammessa solo se alla Amministrazione Finanziaria italiana è consentito — in forza di appositi accordi in vigore — di controllare l'attendibilità delle risultanze del bilancio della società stessa;
- per gli altri titoli, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

8. Spese per prestazioni di lavoro (art. 62)

Il criterio di deducibilità per cassa viene esteso anche ai compensi corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili ad amministratori di società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

9. Interessi passivi (art. 63)

In conseguenza dell'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto italiano, ai fini della determinazione degli interessi passivi indeducibili, si tiene conto, oltre che degli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche o private acquisite a decorrere dal 28 novembre 1984, anche dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

10. Ammortamento dei beni materiali (art. 67)

Per i beni cosiddetti "di lusso", di cui al comma 8-bis dell'art. 67, l'indeducibilità riguarda anche spese di custodia e riparazione (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso").

11. Altri accantonamenti (art. 73)

La deducibilità degli accantonamenti negli appositi fondi a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e stata ridotta dal 70 al 30 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio.
Il termine entro il quale l'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito è quello del terzo esercizio successivo a quello di formazione, anziché il quarto come stabilito dalla previgente disciplina normativa.

12. Norme generali sulle valutazioni (art. 76)

Per i titoli a reddito fisso, iscritti come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio, la differenza positiva o negativa fra il costo d'acquisto ed il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swaps.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

■ **REGISTRATORI DI CASSA (Art. 3 della Legge 26 gennaio 1983, n. 18)**

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983, che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1993; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18 concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano, invece, applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

12 MOD. 750/A - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

■ **GENERALITÀ**

Il presente modello deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed i soggetti equiparati obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il modello 750/A deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.
Il **Mod. 750/A** si compone:
- del riquadro "Dati relativi all'attività";
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci".
- dal riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi"
- dei seguenti prospetti:
  - prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive
  - prospetto dei crediti
  - prospetto dei dati di bilancio
  - prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi
  - prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione.

■ **DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato la ragione sociale e il codice fiscale della società stessa.
Nei **righi da A1 ad A3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.

Se per l'anno 1992 non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo A1** vanno indicati:
- **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari; I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre l'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma.
- **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- **campo 3** il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il periodo d'imposta 1990, rilevabile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;
- **campo 4** l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3. Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, la società deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. Tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992.
  In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nel **rigo A2**, va indicato:
- **campi da 1 a 4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo;
- **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi.

Nel **rigo A3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono indicare anche le generalità o la denominazione.

Il **rigo A4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint ventures), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc..

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Il reddito d'impresa è determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A5** o **A6**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere istruzioni comuni ai Mod. 750/A e 750/B).

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2,del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".
In tal caso, occorre apportare variazioni in diminuzione, da indicare nel **rigo A39**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A7**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo A79** del predetto prospetto.

Nello stesso **rigo A7** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo A8**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b) del Tuir*, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta del numero di quote costanti in cui la parte dei proventi non accantonata nell'apposita riserva concorre a formare il reddito, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva evidenziato nel **rigo A80** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo A40** e quello della quota costante evidenziato nel **rigo A81** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo F8**.
Nel caso di partecipazione della società in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito o perdita imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo A9** (o, tra le altre variazioni in aumento), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo A41** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi A13** e **A43** vanno indicati rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo A10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. *c)* devono indicare:

- nel **rigo A10** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti,
- nel **rigo A13** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti,
- nel **rigo A43** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici riferibili all'attività compresa nei limiti (venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale)

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art 29, comma 2, lett b) del Tuir, determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfettaria, ai sensi del successivo art 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art 78 e di determinare il reddito in modo analitico

In primo caso di determinazione forfettaria devono essere inseriti

a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo A10**, il reddito agrario,
- nel **rigo A36** il reddito determinato ai sensi dell'art 78 (desunto dal modello 750/D1),
- nel **rigo A13**, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo A43**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti

a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo A10**, il reddito agrario,
- nel **rigo A13** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo A43**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge n 413 del 1991, devono indicare nel **rigo A1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare,
- nel **rigo A12** tutti i costi ad essa effettivamente connessi,
- nel **rigo A49** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività,
- nel **rigo A11** il 25 per cento dei predetti ricavi

Nel **rigo A14** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- "Ravvedimento operoso" ai fini penali.
(Art 1, 4° comma, del D L 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lett c), D L n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte,

- "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi.
(Art 55, 4° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 del D P R n 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il **rigo A14**, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito **rigo A107**

- "Adeguamento al contributo diretto lavorativo".
(Art 9 comma 9, del D L 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75)

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art 62-ter, comma 5, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, e che intende incrementare i ricavi al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il presente **rigo A14**, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio del rigo,

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base coefficienti presunti".
(Art 12 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Il contribuente utilizzando il **rigo A14**, può, senza l'applicazione di sanzione incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D P C M 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata

Nei **righi A15**, **A16** e **A17** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt 59, 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza)

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi dei conti dell'impresa

Tale documentazione che non va allegata al la dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederlo

In relazione al **rigo A18** si osserva che a norma dell'art 62, comma 3 del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo A19** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir

Nel **rigo A20** vanno indicate le imposte indeducibili (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili")

Per effetto dell'art 64, comma 2 del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art 3 del D P R n 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi Pertanto nel **rigo A21** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo A44** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo A22** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1993 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono

Nel **rigo A23** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto Si ricorda che delle spese sono deducibili per *un ammontare complessivo non superiore al 5* per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi

Nel **rigo A24** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett c-quater) del comma 2 dell'art 65 del Tuir

Nel **rigo A25** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art 66 del Tuir o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti

I **righi A26** e **A27** vanno utilizzati per indicarvi le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui rispettivamente, agli artt 67, 68 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **appendice** le voci "Immobili strumentali" e "Beni di lusso")

Nel **rigo A28** *va indicato l'ammontare delle* spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art 74 del Tuir

Nel **rigo A29** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art 67, comma 7, del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione")

Nel **rigo A32** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in *parte Si precisa al riguardo che, in alternativa* all'accantonamento per rischi di cambio, l'art 76, comma 2 del Tuir, consente di valutare la totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni • titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio in luogo del cambio del giorno in cui detti debiti e crediti sono sorti

ATTENZIONE
In ambedue i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti in relazione ai quali non sussiste un effettivo rischio di cambio perché **concretamente** coperto da contratti (come, ad es , i cc dd contratti swap con funzione di copertura)

Nel **rigo A35** deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art 75, commi 5 e 5-bis del Tuir

Nei **righi A36** e **A37** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate Si ricomprendono in tali righi, *fra l'altro, anche*

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art 53, comma 2 del Tuir),
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt *54 e 55 del Tuir, qualora non siano state* imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli tenendo conto della differenza,
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art 76, comma 5 del Tuir,
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7 *bis* dell'art 76 del Tuir (al riguardo si veda il D M 24 aprile 1992),
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124),

Nel **rigo A46** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art 58 del Tuir, non concorrano alla formazione del reddito d'impresa

Nel **rigo A47** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione che sono indeducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori delle società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili")

Nel **rigo A48** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1992 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art 13, comma 4, del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n 165 e successive modificazioni

Nei **righi A50**, **A51** e **A52** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate
Si fa presente che per effetto dell'art 75, comma 4 del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi)

Nel **rigo A55** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**righi A5 e A6**) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (**rigo A54**)
Qualora detta somma risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1, dell'art 11 bis del D L n 384 del 1992 se indica in tale rigo, in luogo della predetta somma, l'ammontare del detto contributo diretto lavorativo
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo e quello che risulta dalla citata somma aumentata degli utili spettanti ai suddetti associati
Se il predetto reddito, come sopra determinato, *risulta inferiore al contributo diretto lavorativo*, nel **rigo A55** va indicato, ai fini dell'adeguamento, l'importo del contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati
Se, invece, non risulta inferiore, nel **rigo A55** va riportata la somma algebrica sopra indicata
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato **rigo A14**
Si ricorda che, per effetto dell'art 9, del D L n 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito (anche mediante integrazione dei ricavi) al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse

Nel **rigo A56** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir ad esclusione di quelle previste dalla lett *c-quater)* dello stesso comma e all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370 L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A55**, assunto però al netto delle erogazioni stesse

Nel **rigo A57** va indicato la differenza, tra l'importo di **rigo A55** e quello di **rigo A56**

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359, devono compilare il **rigo A58** indicando il reddito di **rigo A 57** al netto del 50 per cento del reddito agevolato

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di **rigo A57** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente

Nel caso in cui nel **rigo A 57** sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo A59** deve essere indicata la perdita di **rigo A57**, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir

DETERMINAZIONE NEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett e-bis), del comma 2, dell'art 115 del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor")

Nel **rigo A60** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo A55 Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazione ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo

Tra le variazioni in aumento devono essere riportate

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il relativo reddito non e soggetto ad Ilor (**rigo A61**),
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor (**rigo A62**),
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor (**rigo A63**) Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'Ilor o solo dall' Irpef o Irpeg, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor, va ricalcolato La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel **rigo A63** o nel **rigo A70**

Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati

- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (**rigo A65**) Si veda in **appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili",
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (**rigo A66**),
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato (**rigo A67**),
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (**rigo A68**),
- l'ammontare di reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale (**rigo A69**) Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione,
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Ilor (**rigo A70**)

Nel **rigo A73** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo Al riguardo si precisa che l'art 62, comma 13, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 1993, n 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina dell'art. 11-bis del D L n 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992 Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo, il reddito stesso è escluso dall'Ilor solo per la parte corrispondente al menzionato contributo

Nel **rigo A75** va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2 del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett *c-quater)* dello stesso comma - e all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370 L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al **rigo A72**, assunto però al netto delle erogazioni stesse

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359, devono compilare il **rigo A77**, indicando il reddito di **rigo A74** al netto del 50% del reddito agevolato

Detto importo agevolato è pari alla differenza fra il reddito di **rigo A74** e il reddito d'impresa ai fini Ilor dichiarato per il periodo d'imposta precedente

PROSPETTO DEI CREDITI

Il prospetto dei crediti, che sostituisce l'allegato previsto dal comma 6 dell'art 71, del Tuir, è stato predisposto per il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali

Detta necessità è determinata dal fatto che l'art 71, anche dopo la riformulazione operata dal D L 30 dicembre 1993, n 554, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art 71 nel testo previgente Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dai decreti legislativi n 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile

Inoltre, atteso che in via transitoria, in sede di prima applicazione della norma, si deve tener conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta, nel prospetto va indicato l'ammontare del predetto fondo esistente al termine dell'esercizio precedente e come lo stesso è stato riclassificato in sede di prima applicazione

In relazione alla compilazione del prospetto si forniscono i seguenti chiarimenti

Nel **rigo A82**, colonna 1, va indicato il saldo, esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, dei fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio, e, in colonna 2, quello costituito con accantonamenti fiscalmente dedotti

Nel **rigo A83**, colonna 1, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in colonna 2, quello delle perdite deducibili ai sensi dell'art 66 del Tuir, che è comprensivo delle perdite che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art 66

Nel **rigo A84**, va indicata la differenza degli importi di **rigo A82** e **A83**

In ciascuno dei **righi A85** e **A86** va indicata la quota parte della differenza di **rigo A84** che e stata riclassificata a fronte di svaluta-

zioni dirette dei crediti e quella che è stata riclassificata in fondi per rischi su crediti

Nel **rigo A87**, colonna 1, va indicato l'importo delle svalutazioni dei crediti, in eccedenza a quelle indicate in colonna 1 del **rigo A85**, effettuate in sede di bilancio, e, in colonna 2, quello delle svalutazioni dedotte fiscalmente

Nel **rigo A88,** colonna 1, va indicato l'importo degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, e, in colonna 2, la parte di essi fiscalmente dedotti
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del **rigo A87** e del **rigo A88** non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel **rigo A91** del la medesima colonna

Nel **rigo A89** va indicato la somma degli importi di **righi A85** e **A87**

Nel **rigo A90** va indicata la somma degli importi di **righi A86** e **A88**
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del **rigo A89** e del **rigo A90** non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel **rigo A91** della medesima colonna

Nel **rigo A91**, colonna 1, va indicato il valore dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art 71 la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti

Tale valore è assunto
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi,
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art 66

I medesimi criteri per raccordare i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora
Al riguardo si precisa che il fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora non può essere riclassificato per rettificare né direttamente né indirettamente il valore dei crediti diversi da quelli per interessi di mora

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da A92 a A97 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue

Nella **colonna 1** dei **righi A92** e **A93** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo del le quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio

Nella **colonna 1** dei **righi A94** e **A95** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio e alla fine dell'esercizio

Nelle **colonne 1** e **2** del **rigo A96** va indicato rispettivamente il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali dei beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art 53 del Tuir

Nella **colonna 1** del **rigo A97** va indicato l'ammontare delle spese di beni destinati alla rivendita e alla produzione

Nella **colonna 2** del **rigo A92** vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita

Nella **colonna 2** dei **righi A93** e **A94** vanno indicati, rispettivamente gli ammortamenti ordinari e quelli anticipati effettuati nell'esercizio, secondo i criteri di cui all'art 67 del Tuir
Nella **colonna 2** del **rigo A95** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art 55, comma 3, lettera b), del Tuir

Nella **colonna 2** del **rigo A97** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art 53, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n 2 del 4 gennaio 1993 Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art 62-quater, comma 3, del D L n 331 del 1993 i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da una a dodici milioni di lire
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato, quali quelli derivanti dalle attività di
a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti,
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art 53 del Tuir derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto

Nel **rigo A98**, **colonne 1, 2** e **3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993,
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa nonché le partecipazioni agli utili

Nei **righi A99** e **A100**, **colonne 1, 2** e **3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi Inail) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite
Al riguardo si precisa che
- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993,
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1993

Alla **colonna 4** dei **righi A98**, **A99** e **A100** vanno indicati, rispettivamente
- nel **rigo A98**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività,
- nel **rigo A99**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo A98 sostenuta per l'energia elettrica,
- nel **rigo A100**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per

la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile

Nel **rigo A101**, va indicato

- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta
- nelle **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza ri spetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi

Nel **rigo A102, colonna 1**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile alla società Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del costo del venduto"

Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art 53 del Tuir esclusi quelli di cui al comma 1, lett *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali

Nel **rigo A103**, nella **colonna 1**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 del **rigo A102** al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società nonché del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti **righi A98, A99** e **A100**

Nel **rigo A103, colonna 2**, va indicato l'ammontare degli "altri costi", tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D P C M 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti le quote di ammortamento anticipato le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art 79, comma 7, del Tuir.

Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente

Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali

Le quote di ammortamento, diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo A104, colonna 1

Nella **colonna 3** va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno

Nella **colonna 4** va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente, nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare inferiori al limite indicato nell'art 18 del D P R 29 settembre 1973, n 600

Nel **rigo A104** devono essere indicati

- nella **colonna 1**, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando
  1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge,
  2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,
  3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria

  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta
- nella **colonna 2**, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività, il cui ammontare risulti dalle scritture contabili Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio
  - le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc ,
  - le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività,
  - le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività,
  - gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la effettuazione di investimenti di carattere straordinario

  Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante l'ammontare dei suddetti componenti negativi (Si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C,
- nella **colonna 3** il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni del rigo A102 colonna 2

I dati richiesti nelle colonne 2 e 3 non vanno indicati nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare superiore a quelli indicati nell'art 18 del D P R 29 settembre 1973, n 600

■ PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale e nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art 18, comma 1, del D P R n 600 del 1973

Qualora la società eserciti più attività d'impresa (con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività) per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C

Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992

Ai fini della compilazione dei **righi A105** e **A106** del prospetto si precisa quanto segue

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate

1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *f)*,
6 - per i casi di cui alla lettera *g)*,
7 - per i casi di cui alla lettera *h)*
8 - per i casi di cui alla lettera *i)*,
9 per gli altri casi

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione può non essere compilata la restante parte del prospetto

Devono invece, compilare il presente prospetto e barrare l'apposita casella posta nella seconda sezione del quadro M i soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art 62-ter del DL n 331 del 1993

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C

Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta

Nella **colonna 6** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente

Nella **colonna 7** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Le **colonne 8, 9** e **10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e **nella colonna 13** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1

Nella **colonna 15** deve indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante

- l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
- lo svolgimento di una attività limitato rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente)

MOD 750/B - REDDITI D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Generalità

Il presente modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir poiché nell'anno 1992 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore

a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività e che non hanno optato per la contabilità ordinaria

Tale modello deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1993 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata

Si ricorda che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1992 del regime ordinario di determinazione del reddito e sono passate nell'anno 1993 al regime previsto dall'art 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1993, i criteri di cui al D M 27 settembre 1989, n 352

Il **Modello 750/B** si compone

- del riquadro «Dati relativi all'attività»,
- del riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati»,
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»,
- dei seguenti prospetti
  1) prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
  2) prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi
  3) prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione,

Dati relativi all'attività

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale ed il codice fiscale della società stessa

Nei **righi B1, B2** e **B3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati

Nel **rigo B1** va indicato

- **nel campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso gli uffici finanziari,
- **nel campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche,
- **nel campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni,
- **nel campo 4**, l'eventuale subcodice, rilevabile dalla tabella I relativo al codice attività indicato nella colonna 3 Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il DPCM 23 dicembre 1992

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo B2**, va indicato

- nei **campi** da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi,

- nel **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività,

Nel **rigo B3**,, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Nei **righi** da **B4** a **B11** sono elencati i componenti positivi di reddito

Nel **rigo B4** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi B5 o B18)

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo B4, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge 730/1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del Codice Civile, singoli o associati e dai loro familiari di cui all art 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche

Tali soggetti devono indicare nel **rigo B1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alle attività di agriturismo devono altresì indicare nel **rigo B23**, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti

Nel **rigo B5** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi

Nel **rigo B6** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- **«Ravvedimento operoso» ai fini penali**
  (art. 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi, da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lett c), del D L n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte,

- **«Ravvedimento operoso» ai fini amministrativi**
  (art 55, 4° comma, del D P.R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 del D P R n 600 del 1973 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art 4, comma 4, lettera *d)*, della legge n 413/91, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il rigo B6, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito **rigo B52**

- **Adeguamento al contributo diretto lavorativo**
  (art 9, comma 9, del D L 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75)

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art 62-ter, comma 5, del D L 30 agosto 1993 n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, può incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzione al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo A tal fine può essere utilizzato il rigo B6, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo,

- **Adeguamento ai ricavi determinati in base coefficienti presuntivi**
  (art 12 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Utilizzando il rigo B6 il contribuente può anche incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzioni, per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata

Nel **rigo B7** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere istruzioni comuni ai Modd 750/A e 750/B)

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive»

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo B40**

Va inoltre indicata nello stesso rigo B7 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1993 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta

Nel **rigo B8** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all art 55, comma 1 3 e 5 del Tuir ad esclusione di

quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo B7)
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art 53, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi, ma non oltre il nono
La scelta del numero di quote costanti di cui i proventi concorrono a formare il reddito, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive»
Pertanto, nel presente rigo va indicata la quota costante evidenziata nel **rigo B42**

Nel **rigo B9** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art 56 del Tuir Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo 02**, colonna 4, del **Quadro 750/L** (vedere in **appendice** la voce "Crediti d'imposta")

Nel **rigo B10** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci e prodotti finiti (art 59, comma 1, del Tuir),
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir),
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir)
Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n 413 e che a norma dell'art 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt 62 del D P R n 597 del 1973 e 59 del Tuir, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della terza quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta La predetta quota deve essere indicata nell'apposito spazio del presente rigo B10
Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999 termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla

Nel **rigo B11** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito tra i quali
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1992 a titolo di contributi o di liberalità che sono stati accantonati in apposito fondo del passivo, ai sensi dell'art 55, comma 3, del Tuir,
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o, ai sensi dell'art 84, comma 2, del Tuir per quelli situati all'estero,
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c d «strumentali per natura»), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento,
- l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli artt 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1992, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa

Nel **rigo B12** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B4 a B11

Nei **righi** da **B13** a **B23** sono elencati i componenti negativi di reddito

Al riguardo si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art 5 della legge n 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando il **rigo B23**

Nel **rigo B13** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1993 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Nel **rigo B14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci

Nel **rigo B15** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi compresi le spese di manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art 67, comma 7, del Tuir
In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nel citato comma 7 (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione")
Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso")

Nel **rigo B16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare
- le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili,
- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta
Si ricorda che sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti nel periodo d'imposta agli amministratori delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ivi compresi quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili

Nel **rigo B17** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che non apportano esclusivamente capitale (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione")

Nel **rigo B18** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a) b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di

acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo B19** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto

Nel **rigo B20** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art 66 del Tuir

Nel **rigo B21** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso")

Nel **rigo B22** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso")

Nel **rigo B23** vanno indicate

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria, (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili")
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi

Si ricorda che ai sensi dell'art 74 del Tuir le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi mentre le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato

- l'intero ammontare e/o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda,
- la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza,
- la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi

Nel medesimo rigo va altresì indicata **la somma delle quote imputabili all'esercizio** relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti,

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art 1 del D M 13 ottobre 1979
  Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire, 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire,
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi,
- gli altri componenti negativi deducibili quali
  - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art 75 del Tuir,
  - le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c ter) e c-quater) del comma 2 dell'art 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate

Nel **rigo B24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B13 a B23

Nel **rigo B25** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo B12, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo B24

Nel **rigo B26** va riportato l'importo di rigo B25 Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art 11-bis del decreto-legge n 384 del 1992 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo

In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo B25, aumentato degli utili spettanti a detti associati.

Se il reddito di rigo B25, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, nel rigo B26 va indicato, ai fini dell'adeguamento, il contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati, se, invece, risulta non inferiore, nel rigo B26 va riportato l'importo di B25

Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo B6.

Si ricorda che, per effetto dell'art 9, comma 9, del D L n 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito - anche mediante integrazione dei ricavi - al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse

Nel **rigo B27** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater) nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370

Nel **rigo B28** va indicata la differenza tra gli importi dei righi B26 e B27

Nel **rigo B29** va indicato l'importo di rigo B28, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui la società ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B28 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini delle imposte personali per l'anno 1992

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel quadro L, rigo 2, colonna 1

Riquadro per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett e-bis) del comma 2 dell'art 115 del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor")

Nel **rigo B30** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo B26

Nel **rigo B31** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini dell'imposta personale, riportato nel rigo B30, tra i quali

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor,
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor,
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor

Nel **rigo B32** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali, riportato nel rigo B30, tra i quali

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili orga-

nizzazioni con gestione e contabilità separata

- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato,
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta e che, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi,
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art 29 del Tuir in quanto ai sensi dell'art 17, comma 4, - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo, come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili relativi all'impresa")
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor

Nel **rigo B33** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione

Nel **rigo B34** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo

Al riguardo, si precisa che l'art 62, comma 13, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al DPCM 18 dicembre 1992

Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso è escluso dall'Ilor solo per la parte di esso corrispondente al menzionato contributo

Nel **rigo B35** va indicato l'ammontare del reddito di rigo B30, aumentato dell'importo di rigo B31 e diminuito degli importi dei righi B32, B33 e B34 Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali

Nel **rigo B36** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater) nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370

Nel **rigo B37** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo B35 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo B36

Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'Ilor del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art 120 del Tuir

Possono, invece, continuare a fruire di dette deduzioni i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (vedere il par **"contributo diretto lavorativo"** nelle istruzioni comuni al Mod 750/A, 750/B e 750/C)

Nel rigo **B38** va indicato l'importo di rigo B37, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art 12 del D L 12 luglio 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B37 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini Ilor per l'anno 1992

L'importo di rigo B38 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel quadro O, rigo 15 di colonna 2

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, olte che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n 2 del 4 gennaio 1993

Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art 62-quater, comma 3, del D L n 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato, quali quelli derivanti dalle attività di

a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti,
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art 53 del T U I R derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti

In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto

Nel **rigo B43, colonne 1, 2** e **3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993,
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili

Nei **righi B44** e **B45, colonne 1, 2** e **3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite

Al riguardo si precisa che

- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1993,
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1993

Alla **colonna 4** dei **righi B43**, **B44** e **B45** vanno indicati, rispettivamente

- nel **rigo B43**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività,
- nel **rigo B44**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo B43 sostenuta per l'energia elettrica,
- nel **rigo B45**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere

anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel **rigo B46**, va indicato:
- alle **colonne 1** e **2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta;
- alle **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel **rigo B47 colonna 1**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la «consistenza media di magazzino» costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

Nella **colonna 2** va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali e impiegando materiali forniti dai committenti.

Nella **colonna 3**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo B48**, nella **colonna 1**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 3 del rigo B47 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società e del «numero normalizzato» delle unità di lavoro», calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti righi B43, B44 e B45.

Nel **rigo B48, colonna 2**, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del Tuir.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce «costo del venduto» gli altri costi vanno diminuiti del valore attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali.
Le quote di ammortamento, diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo B49, colonna 1.

Nella **colonna 3** va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nella **colonna 4** nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare inferiore a quelli indicati nell'art. 18 del DPR 29 settembre 1943, n. 600, va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente.

Nel **rigo B49** devono essere indicati:
- nella **colonna 1**, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività,il cui ammontare risulti dalle scritture contabili.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante l'ammontare dei suddetti componenti negativi. (Al riguardo si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C);
- nella **colonna 3** il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni al rigo B47 colonna 3.

I dati richiesti nelle colonne 2 e 3 del rigo B49 non vanno indicati nel caso in cui la società o associazione abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare superiore a quelli indicati nell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

■ PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione (che non apporti esclusivamente capitale) nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art. 18, comma 1, del D.P.R. n.600 del 1973.
Qualora la società eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato.
Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.
Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992.
Ai fini della compilazione dei **righi B50** e **B51** del prospetto si precisa quanto segue:

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 2 2 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *f)*,
6 per i casi di cui alla lettera *g)*,
7 per i casi di cui alla lettera *h)*,
8 per i casi di cui alla lettera *i)*,
9 per gli altri casi

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione di cui al la colonna 3, può non essere compilata la restante parte del prospetto
Il presente prospetto deve essere invece compilato per gli associati delle società che barrano l'apposita casella posta nella seconda sezione del quadro M per avvalersi delle disposizioni contenute nell'art 62-ter, comma 5, del D L n 331 del 1993

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate,, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l attività di pesca nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta

Nella **colonna 6** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente

Nella **colonna 7** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Le **colonne 8, 9** e **10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 **e nella colonna 13** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1

Nella **colonna 15** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante
- l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
- lo svolgimento di una attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente)

MOD. 750/C REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

■ GENERALITA

Il Modello 750/C deve essere utilizzato dalle società semplici o dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1993
Il modello è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista dagli artt 49 e 50 del Tuir
In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali va compilato un unico Mod 750/C, con la indicazione dei dati complessivi

Il **Modello 750/C** è suddiviso in tre riquadri, ciascuno riguardante rispettivamente i dati relativi all'attività, la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati, il prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi
Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società o associazione

Dati relativi all'attività

Questo riquadro va compilato solo se il contribuente non ha presentato per il periodo d'imposta 1992 il Mod 750/C ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente In tale ultima ipotesi vanno indicati i soli dati variati

Nel rigo C1 va indicato
- **nel campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in appositi fascicoli reperibili presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria,
- **nel campo 2** il codice di attività desumibile dalla citata classificazione attività economiche,
- **nel campo 3** il codice di attività secondo la preesistente codifica,
- **nel campo 4** l'eventuale sub-codice relativo al codice di attività indicato nel campo 3 Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più sub-codici, il contribuente deve indicare il sub-codice più idoneo ad individuare la propria attività I codici di attività da riportare nel campo 3 e l'eventuale sub-codice da riportare nel campo 4 sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle presenti "istruzioni"

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento alla attività prevalente, cioè a quella da cui deriva la maggiore entità dei compensi
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggior entità di reddito

Nel rigo C2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi e nel campo 5 va indicato il numero complessivo dei luoghi in cui è svolta l'attività

Nel rigo C3 deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Nel rigo C4 va dichiarato l'ammontare lordo complessivo
- dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'iva, derivanti da attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti a carico del soggetto che li corrisponde,

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento (vedere in **appendice** la voce "Interessi");
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da indennità permanenti o da morte, (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel rigo C5 vanno dichiarati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

«Ravvedimento operoso» ai fini penali *(art. 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultano da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultano altresì compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultano da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

«Ravvedimento operoso» ai fini amministrativi *(Art.55, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e semprechè le violazione previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/91 il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
In tal caso va utilizzato il rigo C5 e gli estremi del versamento vanno indicati **nel rigo C23**;

Adeguamento al contributo diretto lavorativo *(Art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75)*

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, può incrementare i compensi senza applicazione di sanzioni al fine di adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo. A tal fine deve essere utilizzato il **rigo C5** indicando l'ammontare dei predetti compensi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo.
Per ciò che riguarda la nuova disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni..

Adeguamento ai coefficienti presuntivi *(Art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)*

Utilizzando il **rigo C5**, il contribuente può anche incrementare senza applicazione di sanzioni, i compensi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D.C.P.M. 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui alla citata norma.

Nel rigo C6 va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi C4** e **C5**.

Nel rigo C7 vanno indicate:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di detta spesa se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29.11.74 per i beni acquistati prima dell'1.1.1989, e dal D.M. 31.12.1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente (vedere in **Appendice** la voce Ammortamento beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni e soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento del costo di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni").

Nel rigo C8 vanno indicati:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonchè l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta e quelle relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società semplice o associazione dichiarante in relazione all'esercizio della attività artistica o professionale.

Nel rigo C9 vanno indicati:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 29.11.1974 per i contratti stipulati prima dell'1.1.1989, e dal D.M. 31.12.1988 per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria o il 50 per cento dei canoni di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pub-

blico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972, n 641,
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2 500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato (vedere in **Appendice** la voce "Locazione finanziaria"

Nel rigo C10 va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione Non sono deducibili gli interessi di cui all'art 33, comma 3, del D P R 26 ottobre 1972, n 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva)

Nel rigo C11 va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo C6 Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute

Nel rigo C12 va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo C6 Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute

Nel rigo C13 va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione

Nel rigo C14 vanno indicate
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972 n 641,
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel non superiore a 2 500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato,
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio,
- le spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione,
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione o di locazione finanziaria,
- l'ammontare di ogni altra spesa, ivi inclusi i premi di assicurazioni per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenuta e debitamente documentata, tenendo presente che se trattasi di spesa afferente a beni o servizi utilizzati promiscuamente è deducibile nella misura del 50 per cento

Nel rigo C15 va riportato il totale delle spese sommando gli importi da rigo C7 a rigo C14

Nel rigo C16 va riportata la differenza tra l'importo di rigo C6 e quello di rigo C15

Nel rigo C17 va riportato l'importo del rigo C16 Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società o associazione può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art 11 bis del D L n 384 del 1992 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo
Resta comunque ferma la facoltà per la società o associazione, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo incrementando i compensi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo C5
Si ricorda che, per effetto dell'art 9, comma 9, del D L n 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito – anche mediante integrazione dei compensi – al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse
L'importo di rigo 17 va riportato nel quadro L, rigo 3, colonna 1

■ PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro dei dati relativi all'attività, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n 2 del 4 gennaio 1993
Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art 62-quater, comma 3 del D L n 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993

In caso di omessa, incompleto o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire
Al riguardo, si fa presente che, ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Nel **rigo C18** vanno indicati
- nella **colonna 1,** in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione, l'importo complessivo ottenuto sommando
  1 – il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art 50, commi 2, 3 e 3 bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti,
  2 – l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,
  3 – il valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria
Nella determinazione del valore dei beni strumentali va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare dei soci o associati vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta,
- nella **colonna 2,** va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc)

Nel **rigo C19, colonne 1, 2** e **3,** va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993,
- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario

Nel **rigo C19, colonna 4,** deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica

Nel **rigo C20, colonne 1, 2** e **3,** vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione – lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite. Si precisa che il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993.

Nel **rigo C20, colonna 4,** va indicata la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Si ricorda che le spese indicate nel rigo 18, colonna 2, e nei righi 19 e 20 colonna 4 vanno assunte a lordo dell'IVA non detraibile.

Nel **rigo C21, colonne 1,** e **2,** va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel **rigo C21, colonne 3** e **4,** va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta comprensiva dei contributi.

Nel **rigo C21, colonna 5,** va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992.
I dati richiesti nel **rigo C22**, colonne 1 e 2 non vanno indicati nel caso in cui la società o associazione abbia percepito nell'anno 1993 compensi per un ammontare superiore a lire 360.000.000; in caso contrario, va indicato nella colonna 1, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dalla società od associazione e nella colonna 2, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o attività che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione.
Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna 3,** vanno indicati il numero dei giorni di esercizio dell'attività, se iniziata o cessata nell'anno.

Nel **rigo C23,** *vanno indicati gli estremi del* versamento del 5% dei compensi non annotati nelle scritture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo.

Mod. 750/D - REDDITI DEI TERRENI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:
a) dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo. Se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, tali redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".
Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".
Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati**:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di attività commerciali da parte del possessore,
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che sono aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Per fruire della predetta agevolazione, tale circostanza deve essere denunciata all'Ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/H.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno vanno riportate direttamente nel **rigo D44**, colonne 2 e 4, gli importi indicati ai fini delle imposte personali nei righi 04 e 05 del quadro 750/L dello scorso anno.

ATTENZIONE
Si considerano variati i dati dei terreni che non corrispondono più a quelli indicati nel foglio 5 della dichiarazione dei terreni e fabbricati presentata per l'anno precedente.

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, compilare il quadro secondo le seguenti modalità, tenendo presente che per i terreni che non hanno subito variazioni è sufficiente indicare solo la quota spettante del reddito dominicale e del reddito agrario (colonne 2 e 4).
Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Nelle **colonne 1** e **3** indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno.
Nelle **colonne 2** e **4** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.
La **colonna 5** deve essere compilata per indicare taluni casi particolari:
- terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone (indicare il **codice 1**),
- mancata coltivazione (indicare il **codice 2**),
- perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto (indicare il **codice 3**).

In presenza dei casi particolari sopra descritti vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni in ordine alle modalità di compilazione delle colonne 2 e 4.

Al **rigo D44** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi da D1 a D43**.

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta da indicare al rigo 24 del quadro 750/O pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo O4,** colonna 2 del Quadro L.

MOD. 750/D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.
In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
In attuazione di tale disposizione e stato emanato il D.M. 26 gennaio 1993, nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza,
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegata al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 750/D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:

– che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
– che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 750/A oppure 750/B, senza utilizzare il quadro 750/D1.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Nella **sezione I** vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Nella **sezione II** va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, (totale B).

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella **sezione III** il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100.000, dà il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo D1 45) entro il predetto limite;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo D1 45), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo D1 45);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo D1 45) va moltiplicato per 66,66, che è la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito così determinato concorre, come componente del reddito d'impresa, nel Mod. 750/A, se la società esercita altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione di detto Mod. 750/A. Quando, invece la società fruisce del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel modello 750/L, rigo 05.

Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall' Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovrà barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor".

Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante dal **rigo D1/45** colonna 5, va indicato nel **rigo D1/46**, dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel **rigo D1/47** per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del mod. 750/fondamentale.

Nel **rigo D1/48** va indicato il reddito netto risultante dalla suddetta differenza che va riportato nel quadro O, **rigo 16** colonna 2.

MOD 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1993 e deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano; pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non devé essere compilato questo modello bensì il **mod. 750/H**.

ATTENZIONE

Le unità immobiliari di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale (quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune ed esclusi, ad esempio, i negozi), dal singolo condomino devono essere dichiarate solo se la quota di reddito di propria spettanza è di importo superiore a lire 50.000.

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate:

- le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli; al riguardo vedere in **appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **appendice** la voce "Immobili relativi alle imprese".

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, va riportato direttamente nella **colonna 7 del rigo E44** l'importo indicato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG nel rigo 7 del mod. 750/L dello scorso anno.

ATTENZIONE

I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nel corrispondente campo 9 della pagina 6 della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati (dichiarazione ICI) presentata nell'anno 1993, ad esempio in conseguenza di variazione della quota e del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenuti nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (ad es. immobili in ristrutturazione).

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, compilare il quadro secondo le modalità di seguito riportate, tenendo presente, che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7.

Nella **colonna 1** va indicato la rendita catastale tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti all'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti istruzioni.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.
In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **appendice** la voce Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2,** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3,** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4,** va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione.
Si precisa che va indicato l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).
L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **appendice** la voce **"Unità immobiliari tenute a disposizione"**;
- **2** unità immobiliare locata;
- **3** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **4** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** va evidenziato, il seguente caso particolare, riportando il codice 1: fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

Nella **colonna 7,** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata come segue.
Se la società è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabricato non è affittato o non è tenuto a disposizione, codice 4, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 1, nel campo «Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società o associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al reddito effettivo quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo E44** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da **E1** a **E44,** colonna 7.

18

MOD. 750/F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei **righi da F1 a F12**, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali.
Il quadro è stato predisposto tenendo conto anche delle modifiche normative introdotte dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, in base alle quali è stata stabilita:
- l'imponibilità degli interessi percepiti a decorrere dal 30 dicembre 1993, diversi da quelli:
  a) derivanti da rapporti di mutuo, di deposito e di conto corrente;
  b) relativi ad obbligazioni e titoli similari;
  c) derivanti da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari;
  d) aventi natura compensativa;
- una revisione della disciplina riguardante la determinazione dell'utile da partecipazione in società ed enti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione, anche concorsuale, di società.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nei **righi da F1 a F4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti — commerciali e non commerciali — aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia ed il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Germania, la Francia ed i Paesi Bassi).
Costituiscono altresì *utili* le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Per quanto concerne il *credito d'imposta* sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura dei *nove sedicesimi* (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, lett. *b)*, del Tuir, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
b) il credito compete nella misura di *un terzo* degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29-12-1990, n. 408;
d) il credito d'imposta *non compete*:
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da società estere non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;

- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Nel **rigo F1** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il *credito di imposta* nella misura di *nove sedicesimi*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo F2** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il *credito d'imposta* nella misura di *un terzo*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo F3** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, a *colonna 1* vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo F4** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali *non compete il credito d'imposta*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 3* l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo F5**, *colonna 1*, va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir il credito d'imposta sui dividenti distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta limitatamente alla parte dell'utile, indicato nel rigo F1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale. Nella *colonna 3* vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo F6** vanno indicati gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti). Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo F7** vanno indicate le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 codice civile); nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 codice civile). Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo F8** vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo F9** vanno indicati nella colonna 1, gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo **F9** vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. *2554* del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Nel **rigo F10**, colonna 1, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compreso la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo F11**, colonna 1, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, percepiti dal 30 dicembre 1993, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi vanno, infatti indicati nei quadri ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Nella colonna 3, vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo F12** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F13** vanno indicati i totali delle *colonne 1, 2* e *3* dei **righi da F1 a F12**. I totali delle *colonne 1, 2* e *3* devono essere riportati nel **rigo 7** del mod. 750/L, rispettivamente nelle *colonne 1, 4* e *2*.
Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor).
Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli utili di cui al rigo F5. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al **rigo F14**, gli utili di cui ai **righi da F1 a F4** nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di **rigo F18** deve essere riportato al **rigo 17**, *colonna 2*, del mod. 750/O.

19

MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1993 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di con-

seguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile

ATTENZIONE
Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel mod 750/A ovvero nel mod 750/B, sezione prima, come componente del reddito d'impresa

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e indirizzo) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa

Nel **secondo riquadro** va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione
– nella **colonna 9** il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita,
– nella **colonna 10**, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante,
– nella **colonna 11**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,
– nella **colonna 12**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,
– nella **colonna 13**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa,
– nella **colonna 14**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali
  – il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa,
Si ricorda che l'art 14 della legge 24 dicembre 1993, n 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993,
– il credito d'imposta spettante ai soci, ai sensi dell'art 25, comma 8 della legge n 413/91 nel caso in cui i beni rivalutati siano stati ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita,
– il credito d'imposta previsto dagli artt 4, comma 5, della legge n 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci

MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

In questo modello le società semplici ed i soggetti equiparati dichiarano i «redditi diversi», cioè quei redditi, previsti nel titolo I, capo VII del Tuir, che non rientrano in alcuna delle categorie considerate negli altri quadri del modello 750

COME SI COMPILA IL QUADRO

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti
Nel **primo riquadro**, nel **rigo H1** del modello vanno indicati i corrispettivi, percepiti nel periodo di imposta, derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi Nel **rigo H9** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo
Per quanto concerne la nozione di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'Appendice

Nel **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione Nel **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

Nel **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 29 gennaio 1991 Nel **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni cedute

Nel **rigo H4** vanno indicati, nell'intera misura percepita e senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli

Nel **rigo H5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando lo stesso ammontare netto per il quale risultano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato estero, nel corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, nel periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano
Se lo stato estero non tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, bensì li assoggetta ad imposta soltanto se producono un reddito effettivo, derivante, ad esempio, dalla locazione, il contribuente dovrà dichiarare il reddito solo se lo abbia realmente percepito

Nel **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili Nel **rigo H12** vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al rigo H6

Nel **rigo H7** vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti, indicando nel **rigo H13** le spese inerenti a detti proventi

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da H9 a H13 non possono in ogni caso superare gli ammontari corrispondenti a ciascuno dei redditi indicati nei righi da H1 a H7

Nel **rigo H15** si deve indicare il "reddito netto" che è costituito dalla differenza fra il totale dei proventi di cui al rigo H8 ed il totale dei costi e degli oneri indicati al **rigo H14**

L'importo del rigo H15 deve essere riportato al rigo 9, colonna 1, del quadro L

Il **secondo riquadro** va utilizzato per la determinazione del reddito ai fini dell'Ilor A questo scopo al **rigo H16** deve essere riportato il "reddito netto" di cui al **rigo H15** e ai **righi H17 ed H18**, rispettivamente, l'ammontare dei redditi dei beni immobili situati all'estero e l'ammontare degli altri redditi prodotti all'estero Nel rigo **rigo H20** deve essere indicata la differenza fra il "reddito netto" di cui al rigo H16 ed il totale dei redditi di fonte estera indicato al rigo H19

ATTENZIONE
Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

In questo quadro devono essere indicati i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, non tenute alla compilazione del modello 750/A, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'Irpef

Il quadro è stato predisposto tenendo conto anche delle modifiche introdotte dal D L 4 febbraio 1994, n 90, con il **quale è stato introdotta la disposizione di cui all'art. 16, comma 1, lettera n-bis)** del Tuir, ai sensi della quale sono soggette la regime di tassazione separata le somme conseguite dalle società ed associazioni che non compilano il mod 750/A a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi d'imposta
Si ricorda che in base all'art 16, comma 2, del Tuir, i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art 16, comma 3, del Tuir, possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione nei modi ordinari nel mod 740/M
Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate
a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art 82, comma 2, del Tuir;
b) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo Ricorrendo questa fattispecie, si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti i quali sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta altresì che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in "Appendice" la voce "Indennità di esproprio",
c) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita dei redditi relativi a più anni,
d) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art 5 del Tuir nei casi di recesso esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, **anche se concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso** tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni,
e) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni
Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa sezione dovrà essere indicato, nella **colonna 1** dei righi da I1 a I6 il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata; nella **colonna 2**, ove necessario, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli (limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e)), nella **colonna 3** l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza e nella **colonna 4** l'importo della ritenuta d'acconto subita.

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo (rigo I 7) o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (rigo I 8).

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. Nella **colonna 1** va indicato l'anno di insorgenza del diritto, nella **colonna 2 l'ammontare del reddito, nella colonna 3** la ritenuta d'acconto subita e nella **colonna 4** l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi

Nella **Sezione IV** vanno indicati i redditi di fonte estera — diversi dai dividendi, che vanno dichiarati nel Mod. 750/F — percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa sezione vedasi nell'Appendice la voce **«Redditi di fonte estera»**
Ciò premesso, nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto, **nella colonna 3** l'aliquota applicabile e nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato della fonte, nella **colonna 5** l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta
La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della sezione I, nella colonna 2 della sezione III, nella **colonna 4** della sezione IV e delle somme indicate nella sezione II va riportata nel quadro 750/L, rigo 12, **colonna 1**; la somma delle ritenute indicate nella **colonna 4** della sezione I, nella **colonna 3** della sezione III e nella **colonna 5** della sezione IV va riportata nel quadro 750/L, rigo 12, **colonna 2**, l'importo del credito d'imposta indicato nella **colonna 4** della sezione III, va riportato nel quadro 750/L, rigo 12, **colonna 4.**
Nel **rigo I13, colonna 1**, va indicata la somma dei redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera

QUADRO 750/L - REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro, nella **colonna 1** vanno riepilogati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da A ad I

> **ATTENZIONE**
> Si precisa che il reddito dominicale dei terreni ed il reddito agrario, determinati nel MOD 750/D, devono essere cumulativamente indicati nel **rigo 04** «REDDITO DEI TERRENI»

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
- nella **colonna 2**, le ritenute d'acconto subite dalle società o associazioni,
- nella **colonna 3**, le imposte pagate all'estero Informazioni più dettagliate in merito sono contenute in appendice alla voce "Credito per imposte pagate all'estero"
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi Maggiori chiarimenti sono contenuti in appendice sotto la voce "Credito d'imposta"

Nella **colonna 5** vanno indicati gli altri crediti di imposta, tra i quali
- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa,
- il credito d'imposta spettante ai soci, ai sensi dell'art. 25, comma 8, della legge n 413 del 1991, nel caso in cui i beni rivalutati siano stati ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita,
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi degli artt. 26, comma 5, della legge n 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci Informazioni più dettagliate sono contenute in appendice alla voce "Crediti d'imposta"

Nella **colonna 6**, la cui compilazione è riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, vanno distintamente indicati gli oneri deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 27 per cento.
In particolare, gli oneri deducibili sostenuti dalle società vanno indicati nelle prime tre caselle con il seguente ordine:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
  - le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  - i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
  - le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nella casella **TOTALE 1**.
Gli oneri di cui all'art. 13 bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società vanno indicati nelle successive due caselle con il seguente ordine:
- **oneri sostenuti direttamente dalla società:**
  - gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  - gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni;
  - le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
  - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  - le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo;
  - la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalla società semplice alla quale la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nella casella **TOTALE 2**. Per maggiori informazioni sui limiti e le condizioni di spettanza dei suddetti oneri si veda in appendice la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta".

Nel **rigo 10**, riservato alle società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggette all'Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, devono essere indicate le riserve o i fondi costituiti prima della trasformazione stessa con esclusione di quelli di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Nel **rigo 12**, riservato alle società semplici e soggetti equiparati, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel mod. 750/I che non vanno sommati agli altri redditi da assoggettare a tassazione ordinaria indicati nel rigo 11.

Nel **rigo 13** va indicato a **colonna 4** l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuito da società "figlie" residenti in un Paese della Cee, cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis del Tuir.

QUADRO 750/M - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro 750/M va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio nonché quelli relativi ai soci o associati per i quali va calcolato il contributo diretto lavorativo anche se non rivestono tale qualifica alla predetta data di chiusura dell'esercizio.
Il quadro è ripartito in due sezioni.
Nella prima sezione, che va compilata anche dai GEIE, vanno indicati, nell'ordine, il codice fiscale, le generalità dei soci, associati o membri e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel modello 750/N.

ATTENZIONE

Se i soci sono più di venti la loro indicazione dovrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i dati ed elementi richiesti nello stesso ordine sopra detto. In questo caso, nel **rigo 52** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante a quei soci, elencati nel detto foglio aggiunto, che esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente, nel **rigo 53** va indicata la quota di partecipazione agli **utili** cumulativamente spettante relativi a **quei** soci, anch'essi elencati nel detto foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va debitamente datato e sottoscritto ed allegato alla dichiarazione.

Nella **colonna 1**, con una **S** oppure con una **N** va precisato se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente. Nella **colonna 2** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1993, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1993. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Per i soci o associati che non rivestono più tale qualifica alla data del 31 dicembre 1993 indicare il valore zero.

Nella **colonna 3** indicare il numero dei mesi di esercizio dell'attività, se inferiore all'anno.

Nella **colonna 4** indicare il numero degli anni di esercizio dell'attività professionale.

La **seconda sezione** deve essere utilizzata dalla società o associazione che nell'anno 1993 abbia conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti indicati rispettivamente negli artt. 18, comma 1, e 19, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di indicare, per ciascun socio che non apporti esclusivamente capitale, i dati relativi all'attività svolta.
Per maggiori informazioni si rinvia istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C al paragrafo.
La sezione non va compilata se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analoga sezione compilata per l'anno 1992.
Qualora la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun socio.
Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E, contenuta nelle istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **prima colonna** va indicato il numero d'ordine del socio o associato al quale si riferiscono i dati, rispettando la corrispondenza con la sezione soprastante.

Nella **colonna 5** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna 6** deve essere indicato, per ciascun socio o associato, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 7** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori re-

lativi alle ipotesi di esclusione già indicate nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalla lettere di seguito riportate):

1 - per i casi di cui alla lettera a);
2 - per i casi di cui alla lettera b);
3 - per i casi di cui alla lettera c);
4 - per i casi di cui alla lettera d);
5 - per i casi di cui alla lettera e);
6 - per i casi di cui alla lettera f);
7 - per i casi di cui alla lettera g);
8 - per i casi di cui alla lettera h);
9 - per i casi di cui alla lettera i);
10 - per gli altri casi.

Per i soci o associati nei confronti dei quali trovano applicazione le predette cause di esclusione, può non essere compilata la restante parte dalla presente sezione.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C. Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo, applicati per il 1992.
Si precisa inoltre che l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini, vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante.

La **colonna 9** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40% rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 10** deve essere indicato il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno. Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero di giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 12, 13 e 14** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 13**, se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, ovvero la casella di **colonna 14** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 15** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 16** va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette al contributo diretto lavorativo diverse da quelle delle colonne da 12 a 15 e nella **colonna 17** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 18** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 5.

Nella **colonna 19** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 5.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:
- le cause di esclusione dell'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai valori (indicati nella **colonna 7**) 3, 4, 5 e 6 (limitatamente all'ipotesi di affitto o usufrutto dell'azienda);
- l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa del socio o associato superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- lo svolgimento, da parte del socio o associato, di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione e attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente);
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (al riguardo si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione dell'apposito spazio previsto nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi dei ricavi nei modelli 750/A, 750/B e 750/C).
- l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, qualora la società o associazione si sia avvalsa delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter comma 5 del D.L. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del medesimo anno.

Le società ed associazioni che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nel suddetto art. 62-ter, comma 5, devono compilare integralmente la sezione e barrare l'apposita casella.

24 QUADRO 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Nella **colonna 2** del quadro O vanno riepilogati, nei righi da 14 a 19, i redditi dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli staccati.

ATTENZIONE

I redditi fondiari (dominicali dei terreni, agrari e dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiché esclusi dall'Ilor.
Nelle **colonne 3 e 4** vanno indicate le deduzioni spettanti alla società ai sensi dell'art. 120 del Tuir.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, i redditi di impresa delle società nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
Pertanto le società che beneficiano della menzionata esclusione dall'Ilor non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del Tuir.

Nella **colonna 3** va indicata la deduzione spettante per ciascun socio o associato, così come calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.
La suddetta deduzione è fissata nella misura del 50% della quota di reddito d'impresa spettante a ciascun socio o associato ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella successiva **colonna 4** va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese:
a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;
c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

L'ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio, al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.
Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato, in quanto tale, la propria personale opera nella società e che questa sia stata tale da rappresentare la sua occupazione prevalente.

ATTENZIONE

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la società dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello, che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.

Per maggiori informazioni al riguardo si può consultare la voce «Deduzioni Ilor» in **Appendice**.

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito

Nel **rigo 20** le società derivanti dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 122, comma 4, del Tuir,

nel **rigo 21** vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del presente quadro,

nel **rigo 22**, il totale delle deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 3 e 4 di rigo 20,

nel **rigo 23**, il reddito imponibile ai fini Ilor, risultante dalla differenza tra il totale del reddito indicato nella colonna 2 del rigo 21 e il totale delle deduzioni indicate nel rigo 22,

nel **rigo 24**, l'Ilor dovuta, pari al 16,2% dell'importo di rigo 23,

nel **rigo 25** i crediti d'imposta per le imprese, risultanti nel **modello 750/S** utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno 1993 (in acconto e/o saldo),

nel **rigo 26** l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1993 (vedi rigo 34 del quadro O del Mod 750/93),

nei **righi 27 e 28** gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioè la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento

ATTENZIONE:
Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 19 giugno 1993 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dell'1 o del 3 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente

La differenza tra l'importo indicato nel rigo 24 e il totale degli importi indicati nei righi 25, 26, 27 e 28 va indicata nel **rigo 29** soltanto se positiva, in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo
Se la suddetta differenza è negativa, la stessa va indicata nel **rigo 30**, se si intende utilizzarla in diminuzione degli acconti o dell'imposta dovuta per il 1994, ovvero nel **rigo 31**, qualora se ne chieda il rimborso

ATTENZIONE
Se la società o associazione intende in parte utilizzare il credito Ilor per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e in parte richiederne il rimborso, indicare al rigo 30 l'importo da utilizzare per gli acconti e l'importo residuo al rigo 31, come imposta di cui si chiede il rimborso

Nel **rigo 29**, oltre all'importo del saldo versato, vanno indicati gli estremi di versamento (la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario) desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla presente dichiarazione non devono essere allegati alla dichiarazione stessa, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 1999 i suddetti documenti, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria

ATTENZIONE
In caso di mancata esibizione o trasmissione all'ufficio delle Imposte dirette di idonea documentazione dei versamenti suddetti è applicabile una pena pecuniaria dal 40% al 120% della maggiore imposta liquidata

Per maggiori informazioni sui versamenti consultare in **Appendice** la voce "Conto Fiscale"

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal quadro 750/L e dalla prima sezione del quadro 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio (persona fisica, società di capitali o altra società di persone) o associato un prospetto da cui risultino la propria ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane
Nel suddetto prospetto devono essere indicati

1) i dati identificativi del socio o associato,
2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo 11 del quadro L,
3) la quota di partecipazione agli utili,
4) le quote di reddito (o perdita), di ritenute d'acconto o d'imposte pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato,
5) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art 25, comma 8 e dagli artt 26, comma 5, della legge 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge 408 del 1990,
6) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art 96-bis del Tuir,

ATTENZIONE
Il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D L n 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci,

7) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art 10, comma 3, del Tuir,
8) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art 13-bis, comma 3, del Tuir,
9) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo 12 del quadro L, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod 750/I essi appartengono,

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/H** mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/M**

10) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art 52 del Tuir ovvero a norma dell'art 79 del Tuir,

ATTENZIONE
Se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir
a) al socio spetta la detrazione di cui all'art 13, comma 4, del Tuir,
b) il socio non può portare in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare della quota di perdita a lui imputabile e l'ammontare dei redditi

11) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società

ATTENZIONE
Ai sensi dell'art 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art 5 del Tuir

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

25

Mod. 750/S - CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE

Il modello 750/S contiene i prospetti relativi ai crediti di imposta concessi a favore delle imprese.

■ PROSPETTO DELL'INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE n. 317 del 1991.

Il presente prospetto, deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge n. 317 del 1991. Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; alla stessa dichiarazione dei redditi deve essere allegata, altresì, la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, della citata legge.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computato in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo S1**, colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione;

- nel **rigo S2**, colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo S3**, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo **S1**, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo S3**, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo S2, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo S4**, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo S1, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo S5**, colonna 1, la somma degli importi di rigo S3 e S4, colonna 1;

- nel **rigo S5**, colonna 2, riportare l'importo di rigo S3, colonna 2;

- nel **rigo S6**, colonna 1, la differenza tra l'ammontare di rigo S1, colonna 1 e quello di rigo S5, colonna 1, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;

- nel **rigo S6**, colonna 2, la differenza tra l'ammontare di rigo S2, colonna 2 e quello di rigo S5, colonna 2, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto.

■ PROSPETTO PER L'INDICAZIONE E L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELL'art. 8, comma 6-bis, del D.L. n. 16/1993.

Il prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con decreti — in corso di emanazione — del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto dell'ILOR locale sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Nel **rigo S7** va indicato il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta.

Nei righi **S8** e **S9** va indicato, il credito utilizzato ai fini del pagamento, rispettivamente dell'acconto e del saldo, dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo S10** va indicata la somma dei righi S8 e S9.

Nel **rigo S11** va indicata la differenza tra il rigo S7 e S10.

■ PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI.

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, dalla legge 26 giugno 1990,n. 165, e successive integrazioni e dell'utilizzo del credito stesso.
Si ricorda che l'art. 15 del D.L. 29 marzo 1993 n. 82 convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, ha previsto per l'anno 1993 la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Si ricorda che con D.L. 30 luglio 1993, n. 262 successivamente reiterato e da ultimo con D.L. 28 gennaio 1994 n. 69 è stato previsto un incremento del limite di spesa per la concessione di detto credito per l'anno 1993.A tal fine, con D.M. 23 settembre 1993 sono stati rideterminati i criteri per la concessione del credito per tale anno.
Al fine di agevolare la rideterminazione del credito d'imposta per il 1993 sulla base dei citati criteri, è stato predisposto un apposito prospetto (che non va allegato alla dichiarazione dei redditi) di cui si consiglia l'utilizzo per l'esatta determinazione del credito stesso secondo i nuovi criteri stabiliti dal menzionato D.M. 23 settembre 1993.
Per l'utilizzo del credito d'imposta, nel prospetto contenuto nel Mod. 750/S, deve essere indicato:

- nel **rigo S12** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'ILOR relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta e delle ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo;

- nel **rigo S13** la differenza tra l'ammontare del credito d'imposta relativo al 1993, così come rideterminato tenendo conto del D.M. 23 settembre 1993 e quello indicato nella precedente dichiarazione dei redditi determinato sulla base del D.M. 16 gennaio 1993.
Il credito d'imposta residuo spettante risulta, quindi dalla somma degli importi indicati nei righi S12 e S13;

- nel **rigo S14**, va indicato l'ammontare di detto credito residuo utilizzato a compensazione dell'acconto ILOR dovuta per il 1993;

- nel **rigo S15** l'ammontare del suddetto credito residuo utilizzato successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente, a compensazione dell'IVA dovuta nel 1993;

Ministero delle Finanze — **GUIDA ALLA COMPILAZIONE** — Modello 750

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 23 settembre 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD	1 Targa	2 Massa complessiva	3 Categoria	4 Periodo di possesso	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	6 Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

26	Ammontare del credito massimo spettante		2 000
27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 ..	.000	
28	Abbattimento forfettario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg.	.000	
29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfettario (sottrarre l'importo di rigo 28 dall'importo di rigo 27) ..	.000	
30	24,30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfettario		000
31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 30 e l'importo di rigo 26 ..		000

* Al riguardo, si fa presente che il citato D M 23 settembre 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali, relativamente al 1993 è attribuibile il seguente credito d'impota massimo

autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 000 chilogrammi L 650 000

autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi . . L. 1 375 000

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi .. . . . . L. 3 915 000

autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24·000 chilogrammi . . . L 6 650 000

– nel **rigo S16**, l'ammontare del suddetto credito residuo utilizzato successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente ai fini del versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei lavori autonomi;

– nel **rigo S17** la sommatoria degli importi da rigo S14 a rigo S16;

– nel **rigo S18**, va indicato il credito d'imposta residuo del 1993, risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi S12 e S13 diminuita dell'importo indicato nel rigo S17;

– nel **rigo S19**, l'ammontare del credito residuo di cui al rigo S18 da utilizzare a compensazione del saldo ILOR dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo S20** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S18 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo S21** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S18 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo S22** la sommatoria degli importi da rigo S19 a rigo S21 che rappresenta il totale del credito utilizzato;

– nel **rigo S23** la differenza tra l'importo di rigo S18 e quello di rigo S22 che rappresenta il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte nonché dei versamenti delle ritenute da effettuare fino al 31 dicembre 1994.
Si rammenta che a norma dell'art. 2 del citato D.M. 23 settembre 1993, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento dalla tassa di possesso del medesimo veicolo. Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI.

Il prospetto contenuto nel Mod. 750/S deve essere compilato dalle imprese commerciali che hanno detenuto per l'uso commerciale alla data del 1º gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita prodotti audiovisivi e cinefotoottici, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Con D.M. 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione del suindicato credito d'imposta.
Tale credito deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella presente dichiarazione dei redditi.
Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1º febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, effettuati nell'anno 1992.
Si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'ILOR e dell'IVA, effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 e concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto in esame deve essere indicato:

– nel **rigo S24** l'ammontare del credito di imposta spettante da determinare in base ai criteri stabiliti con il citato D.M. 2 febbraio 1994;

– nel **rigo S25** l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto e del saldo ILOR relativo al periodo d'imposta 1993;

– nel **rigo S26** l'ammontare del credito utilizzato ai fini dei versamenti IVA effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo S27** la sommatoria degli importi di rigo S25 e di rigo S26 che rappresenta il totale del credito utilizzato;

– nel **rigo S28** la differenza tra l'importo di rigo S24 e quello di rigo S27 che rappresenta il credito d'imposta residuo da utilizzare nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti delle imposte.
Si ricorda che gli uffici tecnici di finanza liquidano, sulla base della documentazione prodotta, il credito d'imposta spettante e provvedono a darne notizia al sistema informativo del Ministero delle finanze. I competenti uffici finanziari provvedono, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione annuale dell'IVA, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione.
In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE.

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale credito da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tenuto conto che la determinazione e l'utilizzo del credito d'imposta per l'anno 1993 sono stati effettuati in parte già nella precedente dichiarazione dei redditi, l'eventuale ulteriore eccedenza del credito d'imposta determinato per l'anno 1993 potrà essere scomputata dal versamento a saldo delle imposte sui redditi dovuto in sede di dichiarazione relativa a detto periodo d'imposta. Si fa presente che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 8 del D.L. n. 16 del 1993, come modificato dalla legge di conversione, l'eccedenza del credito d'imposta determinato annualmente, non assorbita per i versamenti relativi all'ILOR nonché dell'IVA da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata sui versamenti successivi ma non oltre il 1994.

Pertanto, nel prospetto deve essere indicato:

– nel **rigo S29** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo;

– nel **rigo S30** l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo S29 utilizzato a compensazione degli acconti dell'ILOR dovuta nel 1993 e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo S31** l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo S29 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel periodo d'imposta 1993;

– nel **rigo S32** la sommatoria degli importi di rigo S30 e di rigo S31;

– nel **rigo S33** la differenza tra l'importo di rigo S29 e quello di rigo S32;

– nel **rigo S34** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S33 utilizzato a compensazione del saldo dell'ILOR dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo S35** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S33 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dal 1º gennaio 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

– nel **rigo S36** la sommatoria degli importi di rigo S34 e di rigo S35, che rappresenta il totale del credito d'imposta utilizzato,

– nel **rigo S37** la differenza tra l'importo di rigo S33 e quello di rigo S36 che rappresenta il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte da effettuare fino al 31 dicembre 1994

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO EFIM.

Il riquadro del Mod 750/S va utilizzato dalle piccole e medie imprese come individuate al punto 2 2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati Per effetto dell'art 1 del D L 23 dicembre 1993, n 532, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, da versarsi o iscritte a ruolo
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell ammontare dei crediti vantati come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici
La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995

Pertanto i soggetti interessati devono indicare
– nel **rigo S38** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM,

– nel **rigo S39** l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,

– nel **rigo S40** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,

– nel **rigo S41** l importo dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione,

– nel **rigo S42** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione

MOD. 750/U - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine
Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato – tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti – realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale, nonché dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia) dalle società di ogni tipo, nonché dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art 3 del D L 28 gennaio 1991 n 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n 102 relative a cessioni per le quali e operante l opzione prevista dalla citata norma

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett c) del comma 1 dell'art 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento (limite, quest'ultimo, ridotto al 10% dall'art 1, comma 1, lettera l), del D L 30 dicembre 1993, n 557, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 30 dicembre 1993) del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata, ai sensi del citato art 3 del provvedimento sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predelle, costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva col colata secondo il metodo ordinario previsto dall'art 2 del provvedimento stesso

Ciò premesso, per quanto riguarda gli effetti della citata modifica (dal 15 al 10 per cento) delle quote partecipative non azionarie cedibili con applicazione dell'imposta sostitutiva in misura forfettaria, si precisa quanto segue

Nel caso in cui la società abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie nella misura massima consentita del 15 per cento ed abbia fruito del regime di tassazione forfettaria, nessuna conseguenza si produce per il semplice fatto che il legislatore ha ridotto dal 15 al 10 per cento la misura massima così cedibile con la richiamata norma, entrata in vigore il 30 dicembre 1993

Nel caso in cui la società abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie in misura inferiore al 10 per cento (che è il nuovo limite massimo fissato con decorrenza dal 30 dicembre 1993), la permanenza del regime forfettario di tassazione delle plusvalenze in questione si realizza a condizione che detta società, a partire dal 30 dicembre 1993, effettui cessioni di partecipazioni in misura tale che, sommate con quelle precedentemente fatte (sempre nel predetto periodo di riferimento di 12 mesi), non risultino nel complesso superiori al 10 per cento delle partecipazioni in parola

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e comunque non oltre il 30 giugno 1994 Ne deriva che in detto quadro non vanno dichiarate le plusvalenze di che trattasi realizzate nel 1993

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni, imposte, ecc, con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di riparazione delle riserve e altri fondi di cui all'art 44, comma 1, del Tuir

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere **adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi

Tuttavia, **limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n** 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati, per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 **del** 1991, **risultante da apposita valutazione** peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed **è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza** può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa **specie, realizzati** nei successivi **periodi di imposta ma non oltre il quinto**

Ciò premesso, per la redazione del Mod 750/U si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo **comunque presente che la società è tenuta a** compilare un apposito prospetto, indicando, **per ognuna delle operazioni** eseguite, **l'ammontare lordo** dei corrispettivi, l'ammontare **dei correlativi** costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione **del** coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato Questo prospetto deve essere conservato dal contribuente e da questi esibito, ovvero, trasmesso **all'ufficio** tributario competente **nel** caso in cui quest'ultimo ne faccia **richiesta**.

Al **rigo U1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1993, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione

Al **rigo U2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato come sopra indicato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Qualora la **società non abbia percepito nel periodo di** imposta **tutto il** corrispettivo pattuito, **conformemente** a specifiche clausole **contrattuali** che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato, come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta

Con **riferimento ai predetti** righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza **dell'opzione** esercitata ai sensi dell'art 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfettario In tal caso, infatti, il **superamento delle percentuali di cui alla** lett c) del comma 1 dell'art 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento **si** sia verificato per effetto delle cessioni **effettuate** nel corso **dei** dodici mesi **precedenti**

Nel **rigo U3** va indicato **imponibile**, che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo U1 e quello **del** rigo U2.

Nel caso in cui l'importo **del** rigo U2 sia superiore a quello **del** rigo U1, la minusvalenza **potrà essere portata in diminuzione delle** eventuali **plusvalenze delle specie realizzate** nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà **"zero"** al rigo U3 **e nel** prospetto **delle minusvalenze** non compensate **nell'anno** riporterà la somma algebrica **degli importi** indicati nei righi **precedenti**

Nel caso in cui dalla somma algebrica degli importi del rigo U1 e del rigo U2 emerga un **risultato positivo e nella** dichiarazione **dell'anno precedente** siano stati indicate minusvalense, nel rigo U4 il contribuente dovrà indicare delle **minusvalenze** (fino a concorrenza della plusvalenza, se l'importo delle minusvalenze è superiore) portandole in deduzione della plusvalenza indicata nel rigo U3 e nel rigo U5 **indicherà la differenza** di tale sottrazione se **positiva**, altrimenti indicherà zero in detto rigo.

Nel **rigo U6** va **indicata l'imposta** sostitutiva, pari al 25% dell'importo di rigo U5

Nel **rigo U7** va indicato il credito d'**imposta** pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario

Nel **rigo U8** va indicato l'ammontare dell'imposta **sostitutiva** da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito d'imposta di cui al rigo U7, è pari alla differenza tra l'importo di rigo U6 e l'importo di rigo U7

Nel **rigo U9** va indicato l'ammontare **dell'**imposta sostitutiva di cui si **chiede** il **rimborso**, che si determina quando l'importo **del** rigo U7 è inferiore a quello di rigo rigo U6

IL PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE

In questo prospetto sono evidenziati tre distinti righi **nei quali** vanno **separatamente** indicate le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 1991, 1992 e 1993, calcolate secondo quanto osservato **in** precedenza

Al riguardo si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione **per** compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei righi **suddetti** dovrà essere riportata soltanto la quota **parte** residua delle minusvalenze non compensate

MOD. 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D L 28 giugno 1990, n 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza **del processo di liberalizzazione dei movimenti** di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27 aprile 1990 (G U n 100 del 2 maggio 1990) — **prevede**, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e **dei soggetti** di **cui all'art 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi** ovvero, **in** caso di esonero dalla presentazione della **dichiarazione, su** apposito **modulo** conforme al **modello approvato con decreto del Ministro delle** Finanze, i **trasferimenti** dall'**estero**, verso l'**estero** e sull'estero di denaro, titoli e valori **mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo** dei **trasferimenti effettuati** nel corso del periodo d'**imposta** (computando, **quindi**, tutti i **trasferimenti suddetti** e cioè anche **gli eventuali disinvestimenti) abbia** superato l'**importo** di 20 milioni **di lire**; **tale** obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è **intervenuto**, rispettivamente, il **disinvestimento** o l'estinzione **dei rapporti** finanziari

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di **natura** finanziaria ma **comprende** tutte le transazioni **di** denaro, titoli o valori — **sia** in lire che in valuta — indipendentemente dalla **causale** delle stesse siccome **emerge dal** comma 2 dell'art 5 del D L n 167 **e** dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo, vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'**intervento degli** intermediari residenti, anche **quelle poste** in **essere** attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con **tale** mezzo

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera il contribuente dovrà indicarne il controvalore in lire all'uopo uti

lizzando il cambio indicato nel D M 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 36 del 14 febbraio 1994

Lo stesso D L n 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc) — e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod 750

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D L n 167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art 2, comma 1; art 4, comma 5 e art 5, comma 2)

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art 4, commi 1, 2 e 5)

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti* all'estero e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi* di cui all'art 81, comma 1 lettera *c-ter)* del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti), sempreché tali redditi

1 *siano esenti dalle imposte sui redditi* Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992,

2 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento* ai sensi dell'art 26, terzo comma, del D P R n 600 del 1973 e successive modificazioni Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art 23 del D P R n 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso la cessione dei predetti titoli con l'intervento a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art 26 del citato D P R n 600 del 1973,

3 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27, ultimo comma, del D P R n 600 del 1973 Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F,

4 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art 8 del D L 30 settembre 1983, n 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649 Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc dd «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati,

5 *siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art 2 del D L 17 settembre 1992, n 378, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono – anche se non in qualità di acquirenti – nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2

6 *Siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art 23 del D P R n 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari Trattasi dei proventi di cui all'art 41, comma 1, lett b-bis del Tuir

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D L 28 giugno 1990, n 167, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 1990, n 227, ai quali continuo ad applicarsi la disciplina di cui all'art 11-*bis* del D L n 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art 10-*ter* della legge n 77 del 1983 e successive modificazioni,
- situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art 10-*bis* della citata L n 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente allinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr art 10-ter, comma 4, L n 77/1983),
- diversi da quelli di cui ai precedenti allinea, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art 10-ter della predetta legge n 77/1983

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze, soggette alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento, derivano dalla cessione a termine delle predette valute ovvero sono conseguite attraverso altri contratti a termine che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite

Per espresso previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri – comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria – i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La **Sezione I** si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2** le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4** la tipologia dell'operazione, indicando il codice «1» oppure «2» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice», dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;
- nei **campi 7** e **8** il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice «1», «2» o «3», a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9** la causale in codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10** la data dell'operazione;
- nel **campo 11** l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1993, come dall'apposito decreto ministeriale.

La **Sezione II** si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice" dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente la causale, in chiaro ed "in codice", dell'operazione. Per l'indicazione «in codice» della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione 1.

La **Sezione III** si compone di sei campi. In esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

- nei **campi 1** e **2** della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice" dello stato estero. A quest'ultimo fine la società o associazione dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3** la tipologia dell'operazione indicando il codice "1" oppure "2", oppure "3" a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4** la causale "in codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo; la casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5** la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 6** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione 1.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare le modalità di presentazione dello stesso.

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir in relazione **ai fondi o riserve** (diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) **costituiti prima della trasformazione**, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del Tuir.
Maggiori informazioni in merito sono contenuti in **Appendice** alla voce "crediti d'imposta".

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve o fondi, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitale; qualora la riserva o fondo dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci.

Nella **colonna 3** va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. qualora la riserva o fondo, dopo la trasformazione, non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo 55** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota normale.

Nel **rigo 56** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 57** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 58** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 59** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

In questo prospetto al **rigo 60** va indicato l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero, mentre al **rigo 61** va riportato soltanto l'ammontare del reddito in relazione al quale sono state pagate imposte all'estero in via definitiva.

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e i soggetti che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nel **rigo 62** i dati riepilogativi.
Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:
- il valore da indicare in **colonna 1** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare in **colonna 2**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare in **colonna 3**, è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle **colonne 1** o **7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella I**, di seguito riportata.
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2** o **8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella**, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).

Nelle **colonne 3** o **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4** o **10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1994 relativa all'anno 1993 indicherà l'anno 1994.

Nelle **colonne 5** o **11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6** o **12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3** e **4**, o **9** e **10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stato inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE

A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE

	Mezzogiorno (T.U 6 marzo 1978, n 218 e legge 1° marzo 1986, n 64, D L. 11 luglio 1988, n 258 convertito dalla legge 5 agosto 1988, n 337),
01	Esenzione totale ILOR (art 101, 1° comma, T U 6 marzo 1978, n.218),
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T U 6 marzo 1978, n 218);
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art 30, 1° e 2° comma, D P R 29 settembre 1973, n 601, legge 1 dicembre 1986, n 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art 29 D P R 29 settembre 1973, n 601) art 4, legge 27 dicembre 1975, n 700; art.30, 2° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 601, art 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n 156; legge 29 gennaio 1986, n 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art 1, commi 8° e 9°, D L 22 dicembre 1981 n.790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n 47, art 3 terdecies D L 1° ottobre 1982, n 696, conv in legge 29 novembre 1982, n 883, art 73 del D L G S 30 marzo 1990, n 76, legge 10 maggio 1983, n 190, art 11, commi 1, 2 e 3 legge 2 maggio 1990, n.102, D.C P M 29 luglio 1993),
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
72	Esenzioni utili reinvestiti (art 8, comma 6, D L 23 gennaio 1993, n 16 conv. legge 24 marzo 1993, n 75).

RIQUADRO PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro è riservato al visto di conformità del Centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l'assistenza fiscale o professionale richiesta dal contribuente.

Acconto Ilor per la dichiarazione da presentare nel 1995

Se l'importo del rigo 24 del quadro 750/O
- non supera lire 40 000 non è dovuto acconto,
- supera lire 40 000 è dovuto l'acconto, nella misura del 98 per cento del suddetto importo

Se l'importo del rigo 24 del quadro 750/O
- è inferiore a lire 512 000 l'acconto dovuto, sempre nella misura del 98 per cento, va versato in unica soluzione nel mese di novembre 1994,
- è pari o superiore a lire 512 000 l'acconto va versato in due rate, di cui
  la *prima*, pari al 39,2 per cento, dell'importo di rigo 24, nel mese di maggio 1994,
  la seconda, pari al restante 58,8 per cento, nel mese di novembre 1994

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, potrà determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta

Ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali vanno calcolate applicando il coefficiente stabilito
- dal DM 29 novembre 1974 per i beni acquistati fino al 31 dicembre 1988,
- dal DM 31 dicembre 1988 per i beni acquistati dal 1° gennaio 1989

Per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, la quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali è deducibile nella misura del 50 per cento

Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e per le autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o a 2500 centimetri cubici se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento.

Per gli autoveicoli od autovetture di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiore a 2500 centimetri cubici, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, è stata concessa, limitatamente ad un solo automezzo, la deducibilità del 50 per cento della quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura,
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Se le *attività menzionate alle lettere* b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8 bis dell'art 67 del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto,
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art 26 del D P R 15 giugno 1959, n 393, con motore di cilindrata superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di *cilindrata superiore* a 2 500 centimetri cubici,
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli *amministratori, soci, collaboratori* o dipendenti

Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc , gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)

Categoria V. Contributo diretto lavorativo degli esercenti arti e professioni

Nella Categoria V della tabella A allegata al D P C M 18 dicembre 1992 sono compresi i contribuenti che esercitano professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura

In base al DM 18 febbraio 1993, rientrano nella V categoria devono essere ricompresi nella Categoria V sono stati individuati nei seguenti
1) gli esercenti arti e professioni che impiegano beni strumentali il cui costo complessivo e superiore a lire 300 milioni,
2) gli esercenti professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea, anche se previsto l'esame di abilitazione (Categoria IV) a condizione che
   - esercitino l'attività professionale da almeno 15 anni,
   - impieghino nel periodo d'imposta beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire,
3) gli esercenti arti e professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma, anche se previsto l'esame di abilitazione, ovvero non è richiesto alcun titolo di studio (Categoria III) a condizione che
   - svolgano l'attività da almeno 20 anni,
   - impieghino beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire,
4) i *notai, gli agenti e commissionari di borsa*, i medici che hanno conseguito specializzazioni presso Università statali e Università libere della Repubblica nonché gli esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n 409, a condizione che gli stessi abbiano iniziato l'attività ed abbiano conseguito la specializzazione da almeno 7 anni

Ai fini del computo del periodo di esercizio dell'attività o di conseguimento della specializzazione le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero

Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali utilizzati dai soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)
- va computato anche il costo dei beni di am*montare unitario* non superiore a un milione di lire,
- non deve tenersi conto dei beni immobili,
- le spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento,
- il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso,
- per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari,
- per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività,

Centri di servizio

Sono stati finora istituiti undici Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA	
(solo Comuni della prov. Milano)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

Conto fiscale

Il conto fiscale, un nuovo strumento messo a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per regolare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, è stato attivato d'ufficio, sulla base degli elementi a disposizione dell'anagrafe tributaria presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva, ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario.
Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) e alle ritenute alla fonte, ad esclusione di quelle per le quali l'art. 3, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che vengano versate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (sostanzialmente le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite, sulle accettazioni bancarie).
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari è la possibilità di chiedere tramite un apposito modello il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario.
Per gli anni 1994, 1995 e 1996 esistono dei limiti massimi oltre i quali non possono essere effettuati rimborsi (rispettivamente L. 40 milioni, L. 60 milioni e L. 80 milioni). Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi richiesti ed ottenuti nell'anno precedente.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Crediti d'imposta

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e delle modifiche recate dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta:
- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la predetta data.

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano, dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

In base all'art. 122, comma 4, del TUIR, il credito di imposta di cui art. 14 dello stesso TUIR spetta ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione ai fondi o riserve (esclusi quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del TUIR:
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del TUIR a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso TUIR (che vanno fornite nell'apposito prospetto con tenuto nella quarta pagina del modello fondamentale).
Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi:
- formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti al la fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipa-

zioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in *sede di cessione o di riscatto delle quote*, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi

Ai soci delle società di persone obbligate all'utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art 12 della legge 413 del 1991, compete *ai fini dell'imposta personale* un credito di imposta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario degli apparecchi medesimi che non ecceda lire 2 000 000

■ **Crediti per imposte pagate all'estero**
In un'apposita distinta da allegare alla dichiarazione devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero
- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero,
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva, nell'anno 1993, relative ai redditi 1993,
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1993, relative ai redditi dal 1974 al 1992,
- l'eventuale minor reddito estero del 1993 cui l'imposta si riferisce,
- la misura massima del credito d'imposta, determinato per effetto dell'articolo 15 Tuir come di seguito descritto

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito complessivo è stato diminuito da eccedenze di perdite di precedenti esercizi, queste vanno aggiunte al reddito complessivo indicato al denominatore del rapporto, in tal caso però l'imposta italiana viene indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato della eccedenza stessa (art 5 D P R 4 2 88 n 42)
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1993 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria, e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale
Può perciò accadere che nel 1993 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati oppure che non sia stata pagata alcuna imposta *In tali casi* fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare - *l'imposta estera in tutto o in parte non* pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva
Si precisa inoltre che se nel 1993 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1992 e compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere *indicati separatamente nelle anzidette distinte*
In queste, ai fini della misura del credito d'imposta, devono essere indicati il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana corrispondente, tali dati si rilevano dalla dichiarazione dell'anno in cui sono stati indicati i redditi esteri ai quali si riferisce l'imposta pagata in via definitiva nel 1993

■ **Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)**

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stesso data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art 63, *comma 3 del Tuir* fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di *investimento mobiliare di tipo chiuso*
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi *non ammessi in deduzione, anche dei men*zionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata

■ **Deduzioni Ilor**

Le deduzioni previste dall'art 120, commi 1 e 2, del TUIR competono alla società a condizione che il socio presti la propria opera *nella società stessa come occupazione pre*valente Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona
Le suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la propria opera nella società in modo prevalente

Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico *per la loro attività di amministratori* e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR
A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi relativi a società nei cui confronti non trova applicazione la disciplina di cui all'art 11-bis della legge n .438 del 1992

1° esempio società esercente attività di commercio al minuto, composta da quattro soci con quote uguali, di cui 2 soci prestano la loro opera nella società in modo prevalente
Reddito d'impresa **L. 60.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del TUIR.
(La deduzione è pari al 50 % della quota di reddito spettante a ciascun socio con un minimo di L 8 000 000)

1) *quota di reddito individuale*
L 60 000 000 4 = L 15 000 000
2) deduzione spettante per ciascun socio
50 % di L 15 000 000 = L 7 500 000 Essendo l'importo di L 7 500 000 minore di L 8 000 000 si assume quale deduzione spettante per ogni singolo socio l'importo di L 8 000 000
3) deduzione spettante alla società **L. 16.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del TUIR.
(30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al netto della deduzione di cui all'art 120 comma 2 del TUIR con un *minimo di L 2 000 000)*

quota reddito socio
L 15 000 000 8 000 000 = L 7 000 000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore
30% di L 7 000 000 = L 2 100 000
deduzione spettante alla società'
L 2 100 000 x 2 = **L 4.200.000**

Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L 60.000.000**
Deduzioni ex art 120, commi 1 e 2,	**L 20.200.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L 39.800.000**

2° esempio - società esercente attività diversa da quella di cui all'art 120, comma 2, del TUIR, composta da quattro soci con quote uguali, di cui due prestano la propria opera nella società in modo prevalente
Reddito d'impresa **L. 16.000.000**
quota di reddito individuale
L 16 000 000 4 = L 4 000 000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L 8 000 000 ed un massimo di L 16 000 000)

Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore è inferiore alla deduzione minima prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUIR, si assume, quale deduzione, l'importo di L. 4.000.000.
totale deduzione spettante ex art. 120, comma 1, del TUIR: (L. 4.000.000 x 2) = **L. 8.000.000**

Riepilogo:

Reddito d'impresa	L. 16.000.000
Deduzioni ex art. 120, comma 1	L. 8.000.000
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L. 8.000.000**

Domicilio fiscale

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 600/73, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune di cui la società, l'associazione o il GEIE ha la propria sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se il domicilio fiscale è fissato dall'Amministrazione Finanziaria d'autorità o su richiesta di parte in un Comune diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 58 citato, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato rettificato. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di Servizio o all'Ufficio postale competente secondo il suddetto provvedimento.

Esclusione dall'ILOR dei redditi degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art.17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir.
Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l'esclusione dall'ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1993.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali facenti parte dell'azienda concessi in leasing, in affitto o in usufrutto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI). Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinzione del canone.

Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1 dai contribuenti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 e il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge, 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi ai versamenti degli acconti delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuti per il 1993;
- 2 dai contribuenti interessati dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale esonerati dall'obbligo del versamento dell'acconto relativo alle imposte e al contributo dovuti per il 1993 (vedere da ultimo l'Ordinanza n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, il Decreto 31 luglio 1993 e la Circolare n. 29 del 29 ottobre 1993 del Ministero delle Finanze);
- 3 dai contribuenti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Gruppo europeo di interesse economico

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del modello 750, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).
Pertanto il Mod. 750, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro 750/O.
Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro; conseguentemente nel prospetto da rilasciare ai membri dovrà essere indicata oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.
Il GEIE non è tenuto al pagamento dell'ILOR. L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Immobili strumentali all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir;

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);

gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (c.d. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo *previste per le abitazioni della zona censuaria* nella quale il fabbricato è collocato.

Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

Imposte indeducibili (reddito d'impresa)

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva deve far si riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni *di interesse pubblico, crea i presupposti per la* emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza *divenute illegittime come avanti individuate*, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, del TUIR, ultimi due periodi.

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della ci*tata legge n. 413 del 1991.*

Interessi (associazioni tra artisti e professionisti)

L'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, integra la disposizione dell'art. 6, comma 2, del TUIR prevedendo che gli interessi moratori e che gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui detti interessi sono maturati. Tale modificazione comporta l'imponibilità, a partire dal periodo d'imposta 1993 degli interessi moratori e di quelli per dilazione di pagamento che accedono ad un credito maturato per prestazioni di lavoro autonomo.

Interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Gli interessi passivi che eccedono tale ammon*tare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2* dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Nel caso in cui la società sia socia di altra società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

Investimenti o attività finanziarie all'estero

Le società o associazioni residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenute alla presentazione del Modello 750/W, per la cui compilazione si rinvia alle apposite istruzioni.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod. 750 ad esso deve essere allegato il modulo 750/W. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Locazione finanziaria (associazioni tra artisti e professionisti)

I canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione maturati nell'anno 1993, sono deducibili a condizione che il relativo contratto non abbia durata inferiore alla metà del periodo d'ammortamento corrispondente al coefficente stabilito con apposito decreto ministeriale. In caso di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente i canoni di leasing sono deducibili nella misura dell'50 per cento.

Per la determinazione della durata del contratto di locazione finanziaria si deve tener presente il coefficente relativo al bene oggetto del contratto stabilito.

- dal DM 29 novembre 1974 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 1988,
- dal DM 31 dicembre 1988 per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1989

Per ciò che riguarda le autovetture e gli autoveicoli va ricordato che i relativi canoni di locazione finanziaria sono deducibili nella misura del 50 per cento solo se i citati beni sono di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiori a 2500 centimetri cubici Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto

Non sono, altresì, deducibili i canoni di locazione finanziaria degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione Per tali immobili, in luogo del canone di locazione finanziaria, è deducibile la rendita catastale nella intera misura, ovvero nella misura del 50 per cento se adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a) del TUIR; al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n 765, che ha sostituito i primi due commi dell'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché della circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento

Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr Consiglio di Stato, Sez V, 29 ottobre 1971, n. 951, Cassazione, 2 luglio 1977, n 2880 e 5 novembre 1975, n 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n 7/2704.

Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici

■ Mod. "750"

Le società di persone o le associazioni tra artisti e professionisti devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi, a pena di nullità, il modello fondamentale ed i seguenti modelli

— **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario,

— **Mod. 750/B** relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata,

— **Mod. 750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo,

— **Mod. 750/D** relativo ai redditi dei terreni;

— **Mod. 750/D1** relativo a redditi di allevamento di animali;

— **Mod. 750/E** relativo a redditi di fabbricati,

— **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale,

— **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone,

— **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi,

— **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF,

— **Mod. 750/K** relativo all'imposta sul patrimonio netto delle imprese,

— **Mod. 750/S** relativo ai crediti d'imposta concessi a favore delle imprese,

— **Mod. 750/U** relativo alle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (legge 25 marzo 1991, n 102),

— **Mod. 750/W** relativo ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art 10, comma 3 del TUIR, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici

a) l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti,

b) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza dell'art. 119 del D P R 361 del 1957 e all'art 1 della legge 178/1981,

c) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato,

d) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Ai sensi dell'art 13-bis del TUIR, dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 27 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati,

b) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni,

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, e del D P R 30 settembre 1963, n 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico La necessità delle spese quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio . La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,

d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato,

e) le erogazioni liberali in denaro, per importo superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgo-

no esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione e consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico e da scrittura priva registrato;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante co,presi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione non consiste nel'apporto rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli o certificati *in serie* o *di massa*, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1993, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attrobuzione delle quote di utili spettano all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi per i quali il legislatore ha disposto in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF perché trattasi di redditi che - se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta - sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella sezione III del modello 750/I.
Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'articolo 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.
Fra i redditi della specie si devono quindi ricomprendere, in quanto redditi di fonte estera:
a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
c) i proventi derivati da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuale nei confronti di non residenti;
d) i proventi - compreso la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisito - derivati dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche direttamente all'estero, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

Redditi di impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del comma 2, dell'art. 115 del TUIR, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del TUIR, organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci a condizione che il numero complessivo delle persone addette esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre.
Ai fini dell'esonero dell'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Riduzione del reddito dei terreni

- In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone e consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale. In tal caso nella colonna 5 indicare il codice 1 e nella colonna 2 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre invece tale condizione nella colonna 2 indicare la quota spettante del reddito dominicale.
- La mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.

In tal caso indicare nella colonna 5 il codice 2 e nella colonna 2 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 4.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.
- In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 2 e 4 e nella colonna 5 va indicato il codice 3.

Sanzioni

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una o due volte per infedeltà) con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.
Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 740 e annessi quadri approvati con decreto del Ministro delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal legale rappresentante; se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 750

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento, entro il termine del 31 maggio, delle imposte dovute comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate.
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa e ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, ovvero entro i tre giorni successivi al termine ultimo previsto per il pagamento delle imposte o del contributo la soprattassa è ridotta al 3%.
L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegato, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stat, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso; il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Se l'omissione o l'incompletezza riguarda l'allegazione dei documenti prescritti (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per le imprese), si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire.
Costituisce altresì reato l'infedele dichiarazione allorchè sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.
Ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie e sanzionata penalmente la falsa attestazione del contribuente in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR.

Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che la società ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora la società intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo period del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi d'imposta compresi nella durata del contratto in tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione, ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione e affidata a terzi.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Unità immobiliari a disposizioni

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo medio attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito,
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge ovvero se la denuncia e presentata dopo il detto termine dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R. delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 750

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

- A ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA — A001
- B VENDITE
  - vendita di merce "allo stato estero" — B001
  - vendita di merce che non viene esportata — B002
  - vendita diretta a turisti non residenti — B003
- C IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO — C001
- D IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
  - "a fermo" — D001
  - "in conto commissione" — D002
  - "in conto deposito" — D003
  - annullamento di contratto — D004
  - counter trade (fornitura di merce/servizi compensate per contratto) — D005
  - donazione, eredità, legati — D006
  - investimento con apporto di merce — D007
  - permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) — D008
  - prestito d'uso — D009
  - restituzione o sostituzione — D010
- E LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI — E001
- F - LEASING — F001
- G IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
  - esecuzione lavori in Italia o all'estero — G001
  - manifestazione pubblicitarie/propaganda — G002
  - partecipazione a mostre, gare, fiere — G003
- H IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
  - "traffico internazionale" in genere — H001
  - noleggio — H002
  - per tentare la vendita — H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- I ASSICURAZIONI
  - premi lordi su assicurazioni vita — 6671
  - premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni — 6672
  - risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni — 6674
  - riscatti su assicurazioni vita — 6673
  - indennizzi SACE — 6675
- J COMUNICAZIONI
  - servizi di telecomunicazioni — 6676
  - servizi postali — 6677
  - servizi vari di comunicazioni — 6678
- K INTERESSI ED UTILI
  - interessi su operazioni correnti mercantili — 0513
  - interessi su operazioni correnti non mercantili — 0514
  - redditi su valori mobiliari — 0515
  - redditi su partecipazioni — 0516
  - altri redditi — 0517
  - interessi su prestiti — 0512
- L LAVORI
  - grandi lavori ed impianti — 0108
  - lavori di costruzione e riparazione — 0107
  - altri lavori — 0109
- M REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
  - margini su futures di merci — 6800
  - margini su futures di titoli — 6801
  - margini su futures di indici azionari — 6802
  - margini su altri futures — 6803
  - premi per opzioni su titoli — 6805
  - premi per opzioni su valute — 6806
  - premi per opzioni su altri — 6807
  - premi su altre operazioni finanziarie — 6808
  - liquidazione differenze su opzioni — 6809
  - liquidazione differenze su futures — 6810
  - liquidazione per differenze su altre operazioni a termine — 6811
  - altre liquidazioni per differenza — 6812
  - altri depositi e cauzioni su contratti a termine — 6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- N SERVIZI AZIENDALI
  - ricerche di mercato — 6679
  - servizi di consulenza fiscali e contabili — 6680
  - servizi legali — 6681
  - servizi pubblicitari — 6682
  - servizi ricerca e sviluppo — 6683
  - spese per rappresentanza — 6684
  - altri servizi aziendali — 6685
- O SERVIZI CULTURALI
  - opere letterarie (diritti d'autore) — 1202
  - opere musicali (diritti d'autore) — 1201
  - altri diritti d'autore — 1203
  - sfruttamento cinematografico — 1300
  - sfruttamento televisivo — 1301
  - spese di produzione cinematografica — 1303
  - spese di produzione televisiva — 1304
  - diritti d'immagine — 1305
  - altri servizi culturali — 1306
- P SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
  - compensi di mediazione — 6632
  - compensi per contratti agenzia — 6633
  - compensi per contratti di commissione — 6634
  - compensi vari — 6631
- Q SERVIZI INFORMATICI
  - manutenzione e riparazione computers — 1113
  - servizi di data processing e data base — 1114
  - servizi vari informatici — 1115
- R SERVIZI VARI
  - assegni afferenti alla valori cambiari non onorati — 6686
  - canoni e fitti — 6630
  - contributi previdenziali — 6605
  - depositi cauzionali — 6640
  - escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili — 6665
  - escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili — 6667
  - escussione fidejussioni - operazioni finanziarie — 6668
  - espatrio o rimpatrio definitivo — 6624
  - imposte o tasse — 6636
  - indennizzi, penali, risarcimento danni — 6688
  - ingaggio e premi a sportivi — 6661
  - operazioni di transito — 6612
  - parcelle professionali — 6647
  - pensioni — 6601
  - perdite di esercizio — 6690
  - recupero crediti — 6669
  - ricerche petrolifere — 6629
  - rimborso spese — 6606
  - rimesse emigrati/immigrati — 6689
  - salari e stipendi — 6602
  - saldi operazioni di compensazione — 6647
  - scioglimento di contratto, pagamenti indebiti — 6691
  - storni - operazioni correnti mercantili — 0801
  - storni - operazioni correnti non mercantili — 0802
  - storni - operazioni finanziarie — 0803
  - successioni e donazioni — 6623
  - sussidi e regalie — 6635
  - trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali — 6692
  - servizi non classificati — 6650
- S TECNOLOGIA
  - brevetti — 1100
  - disegni — 1105
  - invenzioni — 1106
  - know-how — 1102
  - licenze su brevetti — 1101
  - licenze su know-how — 1103
  - marchi di fabbrica — 1104
  - software — 1107
  - assistenza tecnica connessa — 1108
  - formazione del personale — 1110
  - invio di tecnici ed esperti — 1109

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- studi tecnici ed engineering — 1111
- altri regolamenti tecnologia — 1112
- T TRANSAZIONI GOVERNATIVE
  - contributi ad organismi internazionali — 6620
  - spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P V S — 6617
  - spese per consolati, ambasciate, etc — 6618
  - altre transazioni governative — 6619
- U TRASPORTI
  - biglietti aerei — 0204
  - biglietti marittimi — 0202
  - biglietti terrestri — 0212
  - bunkeraggi e provviste di bordo — 0218
  - noli e noleggi aerei — 0203
  - noli e noleggi marittimi — 0201
  - noli e noleggi terrestri — 0205
  - noli e noleggi vari — 0207
  - servizi di assistenza e spese varie — 0219
  - trasporti aerei — 0213
  - trasporti altri — 0214
  - trasporti ferroviari — 0215
  - trasporti marittimi — 0216
  - trasporti stradali — 0217
- V VIAGGI ALL'ESTERO
  - buoni benzina turistici — 0318
  - trasferimenti di banconote italiane — 0302
  - regolamenti tra enti emittenti carte di credito — 0319
  - viaggi per affari — 0304
  - viaggi per cura — 0305
  - viaggi per studio — 0306
  - viaggi per turismo — 0303
  - storno viaggi affari — 0314
  - storno viaggi per cura — 0315
  - storno viaggi per studio — 0316
  - storno viaggi per turismo — 0313
  - altri servizi turistici — 0312
  - storno di altri servizi turistici — 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

- W INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
  - investimenti in azioni — 0721
  - investimenti in altri valori mobiliari — 0722
  - partecipazioni non rappresentate da titoli — 0723
  - beni e diritti immobiliari — 0724
  - altri investimenti — 0725
  - disinvestimenti di azioni — 0727
  - disinvestimenti di altri valori mobiliari — 0728
  - disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli — 0729
  - disinvestimenti di beni e diritti immobiliari — 0730
  - altri disinvestimenti — 0731
  - redditi su valori mobiliari — 0615
  - redditi su partecipazioni — 0616
  - altri redditi — 0617
- X PRESTITI
  - erogazione di prestiti — 0726
  - ammortamento di prestiti — 0732
  - interessi su prestiti — 0612
- Y CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI — 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

- Z - ALTRE OPERAZIONI
  - Altre operazioni correnti mercantili — Z001
  - Altre operazioni correnti non mercantili — Z002
  - Altre operazioni finanziarie — Z003

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	276
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYNA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	278
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 750

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento ceramica marmi gres vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, vagliatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa del lino della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa poligrafia editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi pollame conigli selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietre
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchineria
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria, parti e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grasso di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie pizzicherie salsamenterie e affini rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari apparecchi e materiali per impianti idraulici riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglierie (empori bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4238 Articoli da regalo bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari articoli medicali ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottica, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioiellerie, oreficerie, argenterie e orologerie
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo di casermaggio di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri parrucchieri istituti di bellezza ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000 8100 9000)
- 6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale sindacale politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni province regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti fisici, chimici biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate Trasformazione [1] Conservazione [2] Raccolta [3]
0210	Acque dolci Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari Pesca [1] Allevamento [2]
0500	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0600	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0650	Produzione di pane e pasticcerie [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica fustame bulloni e molle [1] Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3610	Officine Meccanici [1] - Carrozzieri [2] - Idraulici [3] Elettricisti [4] - Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili animali e vegetali [1] Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca congelati surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l industria [1] - Olii e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchineria [2]
4056	Strumenti articoli sanitari ferri chirurgici materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	*Carni fresche* [1] - *Carni congelate* [2]
4203	Salumerie pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l eventuale annessa produzione) [1] Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all asta [3]
4235	Elettrodom e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4236	Dischi nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici smalti colori terre coloranti pennelli [1] - Saponi detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria oreficeria [2] - Orologeria [3]
4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanze [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida self service fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar, torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelateria [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] *Periti industriali* [2] - *Disegnatori* [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

COMUNI CHE HANNO OTTENUTO MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE CATEGORIE IMMOBILIARI URBANE E ALLE ZONE CENSUARIE (LEGGE N. 75 DEL 1993)

A

ABANO TERME (PD)
ABBADIA LARIANA (CO)
ACERENZA (PZ)
ACQUAFORMOSA (CS)
ACQUAPPESA (CS)
ACQUASANTA TERME (AP)
ACRI (CS)
AGIRA (EN)
AGLIE' (TO)
AGNONE (IS)
AIDONE (EN)
AIELLO DEL FRIULI (UD)
ALA DI STURA (TO)
ALAGNA VALSESIA (VC)
ALASSIO (SV)
ALBA (CN)
ALBANO VERCELLESE (VC)
ALBIANO D'IVREA (TO)
ALBIDONA (CS)
ALBISOLA SUPERIORE (SV)
ALBISSOLA MARINA (SV)
ALDINO (BZ)
ALGUA (BG)
ALICE SUPERIORE (TO)
ALLEGHE (BL)
ALPIGNANO (TO)
ALSENO (PC)
ALTARE (SV)
AMALFI (SA)
AMANTEA (CS)
AMARO (UD)
AMENDOLARA (CS)
AMPEZZO (UD)
ANACAPRI (NA)
ANDORA (SV)
ANDRATE (TO)
ANDRIANO (BZ)
ANGHIARI (AR)
ANGRI (SA)
ANNONE DI BRIANZA (CO)
ANTERIVO (BZ)
ANTEY SAINT ANDRE (AO)
AOSTA (AO)
APPIANO STRADA DEL VINO (BZ)
APRIGLIANO (CS)
AQUILA D'ARROSCIA (IM)
ARDAULI (OR)
ARDEA (RM)
AREZZO (AR)
ARMO (IM)
ARNASCO (SV)
ARSIERO (VI)
ARTA TERME (UD)
ARTEGNA (UD)
ARVIER (AO)
ARZIGNANO (VI)
ASCOLI PICENO (AP)
ASIAGO (VI)
ASSISI (PG)
ASSORO (EN)
ATELLA (PZ)
ATTIMIS (UD)
AULLA (MS)
AURIGO (IM)
AVEGNO (GE)
AVELENGO (BZ)
AVIGLIANA (TO)
AVIGLIANO (PZ)
AVISE (AO)
AYAS (AO)
AYMAVILLES (AO)
AZEGLIO (TO)

B

BADALUCCO (IM)
BADIA (BZ)
BADIA CALAVENA (VR)
BADIA TEDALDA (AR)
BAGNO A RIPOLI (FI)
BAGNO DI ROMAGNA (FO)
BAGNOLO PIEMONTE (CN)
BAGOLINO (BS)
BAIARDO (IM)
BAIRO (TO)
BALDISSERO CANAVESE (TO)
BALESTRINO (SV)
BALLABIO (CO)
BANCHETTE (TO)
BARANO D'ISCHIA (NA)
BARBANIA (TO)
BARBARANO ROMANO (VT)
BARBARANO VICENTINO (VI)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
BARBIANO (BZ)
BARDINETO (SV)
BARDOLINO (VR)
BARGAGLI (GE)
BARGE (CN)
BARILE (PZ)
BARONE CANAVESE (TO)
BARRAFRANCA (EN)
BARZAGO (CO)
BARZANO' (CO)
BARZIO (CO)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BASSANO ROMANO (VT)
BEDOLLO (TN)
BEINASCO (TO)
BELFIORE (VR)
BELLAGIO (CO)
BELLARIA-IGEA MARINA (FO)
BELLUNO (BL)
BELMONTE CALABRO (CS)
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
BERCETO (PR)
BERGEGGI (SV)
BERNALDA (MT)
BERNAREGGIO (MI)
BERNEZZO (CN)
BERZO DEMO (BS)
BERZO INFERIORE (BS)
BEVERINO (SP)
BEVILACQUA (VR)
BIANZE' (VC)
BIBBIENA (AR)
BISIGNANO (CS)
BLEVIO (CO)
BOBBIO PELLICE (TO)
BOGLIASCO (GE)
BOIANO (CB)
BOISSANO (SV)
BOLANO (SP)
BOLLENGO (TO)
BOLZANO (BZ)
BONASSOLA (SP)
BONATE SOPRA (BG)
BONIFATI (CS)
BORDIGHERA (IM)
BORGHETTO D'ARROSCIA (IM)
BORGHETTO DI VARA (SP)
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
BORGHI (FO)
BORGIALLO (TO)
BORGIO VEREZZI (SV)
BORGO A MOZZANO (LU)
BORGO D'ALE (VC)
BORGO DI TERZO (BG)
BORGO SAN LORENZO (FI)
BORGO VALSUGANA (TN)
BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
BORGOMARO (IM)
BORMIDA (SV)
BORZONASCA (GE)
BOSIA (CN)
BOSISIO PARINI (CO)
BOVOLONE (VR)
BRAIES (BZ)
BRANDIZZO (TO)
BRAONE (BS)
BRENNERO (BZ)
BRESSANONE (BZ)
BRINDISI MONTAGNA (PZ)
BRIONE (BS)
BRISSOGNE (AO)
BROGLIANO (VI)
BRONZOLO (BZ)
BROSSO (TO)
BROZOLO (TO)
BRUINO (TO)
BRUNICO (BZ)
BRUSASCO (TO)
BRUSSON (AO)
BRUZOLO (TO)
BUCINE (AR)
BUIA (UD)
BULCIAGO (CO)
BUONALBERGO (BN)
BUSALLA (GE)
BUSANO (TO)
BUSCA (CN)
BUSSOLENGO (VR)
BUSSOLENO (TO)

C

CABELLA LIGURE (AL)
CAFASSE (TO)
CAGNANO VARANO (FG)
CAINES (BZ)
CAIRO MONTENOTTE (SV)
CALASCIBETTA (EN)
CALCI (PI)
CALCINAIA (PI)
CALCO (CO)
CALDARO STRADA DEL VINO (BZ)
CALENDASCO (PC)
CALICE LIGURE (SV)
CALIZZANO (SV)
CALOPEZZATI (CS)
CALOVETO (CS)
CALTANISSETTA (CL)
CALTRANO (VI)
CALVELLO (PZ)
CALVENE (VI)
CAMAIORE (LU)
CAMBIASCA (NO)
CAMERANA (CN)
CAMERINO (MC)
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
CAMPAGNA (SA)
CAMPAGNA LUPIA (VE)
CAMPERTOGNO (VC)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAMPIONE D'ITALIA (CO)
CAMPO DI TRENS (BZ)
CAMPO LIGURE (GE)
CAMPO NELL'ELBA (LI)
CAMPO TURES (BZ)
CAMPODIMELE (LT)
CAMPODOLCINO (SO)
CAMPOFORMIDO (UD)
CAMPOMARINO (CB)
CAMPOMORONE (GE)
CAMPONOGARA (VE)
CAMPORGIANO (LU)
CAMPOROSSO (IM)
CANCELLARA (PZ)
CANDIOLO (TO)
CANICATTI' (AG)
CANISCHIO (TO)
CANNETO SULL'OGLIO (MN)
CANTAGALLO (FI)
CANTARANA (AT)
CANTOIRA (TO)
CAORLE (VE)
CAPACCIO (SA)
CAPANNORI (LU)
CAPO D'ORLANDO (ME)
CAPOLIVERI (LI)
CAPOLONA (AR)
CAPRESE MICHELANGELO (AR)
CAPRI (NA)
CAPRI LEONE (ME)
CAPRIE (TO)
CARAPELLE (FG)
CARASCO (GE)
CARAVONICA (IM)
CARCARE (SV)
CARESANABLOT (VC)
CARMIGNANO (FI)
CARONIA (ME)
CAROVILLI (IS)
CARPASIO (IM)
CARPINONE (IS)
CARRARA (MS)
CARRO (SP)
CARRODANO (SP)
CASALFIUMANESE (BO)
CASAMICCIOLA TERME (NA)
CASANOVA LERRONE (SV)
CASARZA LIGURE (GE)
CASCIA (PG)
CASCIANA TERME (PI)
CASCINA (PI)
CASELLA (GE)
CASOLA IN LUNIGIANA (MS)
CASORATE PRIMO (PV)
CASSACCO (UD)
CASSANO ALLO IONIO (CS)
CASSINA DE' PECCHI (MI)
CASSOLA (VI)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
CASTEGNATO (BS)
CASTEL D'AIANO (BO)
CASTEL DEL RIO (BO)
CASTEL DI LAMA (AP)
CASTEL FOCOGNANO (AR)
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)
CASTEL SAN NICCOLO' (AR)
CASTEL SAN VINCENZO (IS)
CASTELBELLO CIARDES (BZ)
CASTELBIANCO (SV)
CASTELDELFINO (CN)
CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)
CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
CASTELLAMONTE (TO)
CASTELLI CALEPIO (BG)
CASTELLIRI (FR)
CASTELLO DI BRIANZA (CO)
CASTELLO TESINO (TN)
CASTELLUCCHIO (MN)
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)
CASTELROTTO (BZ)
CASTELVECCHIO DI ROCCA B. (SV)
CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
CASTIGLIONE GARFAGNANA (LU)
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
CASTILENTI (TE)
CASTORANO (AP)
CASTRO (BG)
CASTROCARO TERME E TERRA (FO)
CASTROLIBERO (CS)
CASTROREALE (ME)
CASTROREGIO (CS)
CASTROVILLARI (CS)
CATANZARO (CZ)
CATENANUOVA (EN)
CATTOLICA (FO)
CAVAZZO CARNICO (UD)
CAVIZZANA (TN)
CAVRIGLIA (AR)
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
CECINA (LI)
CELLE LIGURE (SV)
CENGIO (SV)
CENTOLA (SA)
CENTURIPE (EN)
CERAMI (EN)
CERANESI (GE)
CERCIVENTO (UD)
CERENZIA (CZ)
CERES (TO)
CERESOLE REALE (TO)
CERIALE (SV)
CERMES (BZ)
CERNOBBIO (CO)
CERNUSCO LOMBARDONE (CO)
CERSOSIMO (PZ)
CERVASCA (CN)
CERVO (IM)
CESANA BRIANZA (CO)
CESENATICO (FO)
CESIO (IM)
CESSALTO (TV)
CETO (BS)
CETRARO (CS)
CHALLAND SAINT ANSELME (AO)
CHALLAND SAINT VICTOR (AO)
CHAMBAVE (AO)
CHAMOIS (AO)
CHARVENSOD (AO)
CHATILLON (AO)
CHIALAMBERTO (TO)
CHIARANO (TV)
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
CHIAROMONTE (PZ)
CHIAUCI (IS)
CHIENES (BZ)
CHIESANUOVA (TO)
CHIOGGIA (VE)
CHIOPRIS VISCONE (UD)
CHITIGNANO (AR)
CHIUSA (BZ)
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
CHIUSAFORTE (UD)
CHIUSANICO (IM)
CHIUSAVECCHIA (IM)
CHIUSI DELLA VERNA (AR)
CICAGNA (GE)
CICONIO (TO)
CIGLIANO (VC)
CIMADOLMO (TV)
CINTANO (TO)
CINTE TESINO (TN)
CIPRESSA (IM)
CISANO SUL NEVA (SV)
CISTERNA DI LATINA (LT)
CIVATE (CO)
CIVENNA (CO)
CIVEZZA (IM)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CIVITAVECCHIA (RM)
CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
CLETO (CS)
COASSOLO TORINESE (TO)
CODOGNO (MI)
CODROIPO (UD)
COGNE (AO)
COGOLETO (GE)
COGORNO (GE)
COLLERE (BG)
COLICO (CO)
COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
COLLERETTO GIACOSA (TO)
COLLESALVETTI (LI)
COLLIANO (SA)
COLOGNO MONZESE (MI)
COLONNA (RM)
COLOSIMI (CS)
COMEGLIANS (UD)
COMO (CO)
CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
CONEGLIANO (TV)
CORDIGNANO (TV)
CORIGLIA LIGURE (GE)
CORIGLIANO CALABRO (CS)
CORIO (TO)
CORNEDO ALL'ISARCO (BZ)
CORNIGLIO (PR)
CORTACCIA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTE FRANCA (BS)
CORTEMAGGIORE (PC)
CORTENO GOLGI (BS)
CORTINA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTONA (AR)
CORVARA IN BADIA (BZ)
COSIO D'ARROSCIA (IM)
COSSANO CANAVESE (TO)
COSSERIA (SV)
COSTA MASNAGA (CO)
COSTA VOLPINO (BG)
COURMAYEUR (AO)
CREMELLA (CO)
CREMENO (CO)
CRESCENTINO (VC)
CROCEFIESCHI (GE)
CROTONE (CZ)
CROVA (VC)
CUCEGLIO (TO)
CUNEO (CN)
CURON VENOSTA (BZ)

D

DARFO BOARIO TERME (BS)
DASA (CZ)
DAVAGNA (GE)
DEGO (SV)
DEIVA MARINA (SP)
DERVIO (CO)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
DIAMANTE (CS)
DIANO MARINA (IM)
DIANO SAN PIETRO (IM)
DICOMANO (FI)
DIGNANO (UD)
DINAMI (CZ)
DOBBIACO (BZ)
DOGNA (UD)
DOLCEACQUA (IM)
DOLO (VE)
DOLZAGO (CO)
DONNAS (AO)
DOUES (AO)
DOZZA (BO)
DRENA (TN)
DRENCHIA (UD)
DRONERO (CN)

E

EBOLI (SA)
EGNA (BZ)
ELSO (CO)
EMARESE (AO)
EMPOLI (FI)
ENEMONZO (UD)
ENNA (EN)
ENTRATICO (BG)
ERICE (TP)
ERLI (SV)
ESINO LARIO (CO)
ETROUBLES (AO)
EXILLES (TO)

F

FABRIZIA (CZ)
FAEDIS (UD)
FAGAGNA (UD)
FALERNA (CZ)
FALZES (BZ)
FARRA D'ISONZO (GO)
FARRA DI SOLIGO (TV)
FASCIA (GE)
FAUGLIA (PI)
FAVALE DI MALVARO (GE)
FAVRIA (TO)
FELETTO (TO)
FENIS (AO)
FERMO (AP)
FIANO (TO)
FIANO ROMANO (RM)
FIE' (BZ)
FIESOLE (FI)
FILADELFIA (CZ)
FILANDARI (CZ)
FILATTIERA (MS)
FILIANO (PZ)
FILIGNANO (IS)
FINALE LIGURE (SV)
FIORANO AL SERIO (BG)
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
FIVIZZANO/Sez. FIVIZZANO (MS)
FLAIBANO (UD)
FOGLIZZO (TO)
FOIANO DELLA CHIANA (AR)
FOLGARIA (TN)
FOLLO (SP)
FOLLONICA (GR) (1)
FONTANELLE (TV)
FONTANETTO PO (VC)
FONTANIGORDA (GE)
FONZASO (BL)
FORGARIA NEL FRIULI (UD)
FORIO (NA)
FORMELLO (RM)
FORMIA (LT)
FORNACE (TN)
FORNI AVOLTRI (UD)
FORNI DI SOPRA (UD)
FORNI DI SOTTO (UD)
FORNO CANAVESE (TO)
FORTE DEI MARMI (LU)
FORTEZZA (BZ)
FOSCIANDORA (LU)
FOSDINOVO (MS)
FOSSO' (VE)
FRABOSA SOPRANA (CN)
FRANCAVILLA D'ETE (AP)
FRASCATI (RM)
FRASCINETO (CS)
FRASSINETTO (TO)
FRATTE ROSA (PS)
FRAZZANO' (ME)
FRONTONE (PS)
FUMANE (VR)
FUNES (BZ)
FURORE (SA)

G

GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
GAGLIANO DEL CAPO (LE)
GAIS (BZ)
GALATI MAMERTINO (ME)
GALATINA (LE)
GALLICANO (LU)
GAMBASSI TERME (FI)
GANDINO (BG)
GARBAGNATE MONASTERO (CO)
GARDONE RIVIERA (BS)
GARGAZZONE (BZ)
GARGNANO (BS)
GARLATE (CO)
GARLENDA (SV)
GARZIGLIANA (TO)
GASSINO TORINESE (TO)
GAVERINA TERME (BG)
GELA (CL)
GEMONA DEL FRIULI (UD)
GENOVA (GE)
GENZANO DI LUCANIA (PZ)
GERACI SICULO (PA)
GERMAGNANO (TO)
GHILARZA (OR)
GHISLARENGO (VC)
GIAGLIONE (TO)
GIARDINI-NAXOS (ME)
GIUNCUGNANO (LU)
GIUSTENICE (SV)
GIUSVALLA (SV)
GIVOLETTO (TO)
GLORENZA (BZ)
GORDONA (SO)
GORGO AL MONTICANO (TV)
GORIZIA (GO)
GORRETO (GE)
GOTTASECCA (CN)
GRADO (GO)
GRAGNANO (NA)
GRANAGLIONE (BO)
GRAVERE (TO)
GREGGIO (VC)
GRESSAN (AO)
GRESSONEY LA TRINITE (AO)
GRESSONEY SAINT JEAN (AO)
GRIMACCO (UD)
GRONE (BG)
GROSCAVALLO (TO)
GROSSO (TO)
GUARDIA PIEMONTESE (CS)
GUARDIAGRELE (CH)
GUGLIONESI (CB)

I

IMPERIA (IM)
INCISA IN VAL D'ARNO (FI)
INGRIA (TO)
INTROBIO (CO)
INTROD (AO)
INTROZZO (CO)
INVERSO PINASCA (TO)
INVORIO (NO)
ISCHIA (NA)
ISCHITELLA (FG)
ISOLA DEL CANTONE (GE)
ISOLA DEL LIRI (FR)
ISOLABELLA (TO)
ISSIGLIO (TO)
IVREA (TO)

J

JACURSO (CZ)
JOVENCAN (AO)

L

LA LOGGIA (TO)
LA MAGDELEINE (AO)
LA MORRA (CN)
LA SALLE (AO)
LA THUILE (AO)
LA VALLE (BZ)
LABICO (RM)
LACES (BZ)
LAGONEGRO (PZ)
LAGUNDO (BZ)
LAJATICO (PI)
LAIGUEGLIA (SV)
LAION (BZ)
LAIVES (BZ)
LAMEZIA TERME (CZ)
LANA (BZ)
LANZO D'INTELVI (CO)
LANZO TORINESE (TO)
LAPEDONA (AP)
LASA (BZ)
LASTRA A SIGNA (FI)
LATERINA (AR)
LATINA (LT)
LAUCO (UD)
LAURENGO (BZ)
LAURIANO (TO)
LAVAGNA (GE)
LAVELLO (PZ)
LECCO (CO)
LEIVI (GE)
LEONFORTE (EN)
LERICI (SP)
LERMA (AL)
LEVANTO (SP)
LEVONE (TO)
LIBRIZZI (ME)
LICCIANA NARDI (MS)
LIERNA (CO)
LIGNANO SABBIADORO (UD)
LIGOSULLO (UD)
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIPARI (ME)
LIVINALLONGO COL DI LANA (BL)
LIVORNO (LI)
LIVORNO FERRARIS (VC)
LOANO (SV)
LOCANA (TO)
LODI VECCHIO (MI)
LOMAGNA (CO)
LONGARONE (BL)
LORANZE' (TO)
LORO CIUFFENNA (AR)
LORSICA (GE)
LOVERE (BG)
LUCCA (LU)
LUCIGNANO (AR)
LUCINASCO (IM)
LUGNACCO (TO)
LUMARZO (GE)
LUNGRO (CS)
LUSERNETTA (TO)
LUSEVERA (UD)
LUSIGLIE' (TO)
LUSON (BZ)

M

MAGASA (BS)
MAGLIOLO (SV)
MAGLIONE (TO)
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
MAGRE' STRADA DEL VINO (BZ)
MAIERA (CS)
MAIERATO (CZ)
MAIOLATI SPONTINI (AN)
MAIORI (SA)
MAJANO (UD)
MALGRATE (CO)
MALLARE (SV)
MALLES VENOSTA (BZ)
MANDELLO DEL LARIO (CO)
MANGONE (CS)
MANSUE' (TV)
MANZANO (UD)
MARANO DI VALPOLICELLA (VR)
MARCARIA (MN)
MARCELLINA (RM)
MARCIANA (LI)
MARCIANA MARINA (LI)
MARCIANO DELLA CHIANA (AR)
MAREBBE (BZ)
MARENTINO (TO)
MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
MARIANO (CO)
MARIANO DEL FRIULI (GO)
MARLENGO (BZ)
MARTELLO (BZ)
MARTIGNACCO (UD)
MARTINA FRANCA (TA)
MARTINSICURO (TE)
MASCHITO (PZ)
MASONE (GE)
MASSA (MS)
MASSA LUBRENSE (NA)
MASSIMINO (SV)
MASULLAS (OR)
MATERA (MT)
MATHI (TO)
MATTIE (TO)
MAZZE' (TO)
MEANA DI SUSA (TO)
MEL (BL)

(1) Per territori siti nel Comune di Piombino, ma amministrati dal Comune di Follonica

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

MELDOLA (FO)
MELFI (PZ)
MELTINA (BZ)
MENDATICA (IM)
MENTANA (RM)
MERANO (BZ)
MERATE (CO)
MERCATO SARACENO (FO)
MERCENASCO (TO)
MERETO DI TOMBA (UD)
MERGO (AN)
MERGOZZO (NO)
META (NA)
MEUGLIANO (TO)
MEZZANI (PR)
MEZZENILE (TO)
MIGLIONICO (MT)
MIGNANEGO (GE)
MILANO (MI) (1)
MILETO (CZ)
MILLESIMO (SV)
MINORI (SA)
MINUCCIANO (LU)
MIOGLIA (SV)
MIRA (VE)
MIRTO (ME)
MISANO ADRIATICO (FO)
MISSAGLIA (CO)
MODIGLIANA (FO)
MOGGIO UDINESE (UD)
MOGGIO VALSASSINA (CO)
MOGLIANO VENETO (TV)
MOLAZZANA (LU)
MOLINI DI TRIORA (IM)
MOLISE (CB)
MOLLIA (VC)
MOLTENO (CO)
MOLTRASIO (CO)
MOLVENO (TN)
MOMO (NO)
MOMPANTERO (TO)
MONACILIONI (CB)
MONASTERO DI LANZO (TO)
MONCALIERI (TO)
MONCHIO DELLE CORTI (PR)
MONCLASSICO (TN)
MONDAINO (FO)
MONDOLFO (PS)
MONEGLIA (GE)
MONGIANA (CZ)
MONGUELFO (BZ)
MONNO (BS)
MONTAGANO (CB)
MONTAGNA (BZ)
MONTAGNAREALE (ME)
MONTAIONE (FI)
MONTALENGHE (TO)
MONTALTO DI CASTRO (VT)
MONTALTO LIGURE (IM)
MONTANARO (TO)
MONTAQUILA (IS)
MONTE COLOMBO (FO)
MONTE ISOLA (BS)
MONTE PORZIO (PS)
MONTE SAN GIOVANNI C. (FR)
MONTE SAN SAVINO (AR)
MONTEBELLUNA (TV)
MONTECARLO (LU)
MONTECAROTTO (AN)
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
MONTECATINI TERME (PT)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
MONTECORICE (SA)
MONTEFIORE CONCA (FO)
MONTEFLAVIO (RM)
MONTEGRIDOLFO (FO)
MONTEGROTTO TERME (PD)
MONTEIASI (TA)
MONTELIBRETTI (RM)
MONTEMIGNAIO (AR)
MONTEMILONE (PZ)
MONTEMURLO (FI)
MONTENARS (UD)
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
MONTERCHI (AR)
MONTEROTONDO (RM)
MONTESARCHIO (BN)
MONTESCAGLIOSO (MT)
MONTESCUDO (FO)
MONTEU DA PO (TO)
MONTEVAGO (AG)
MONTEVARCHI (AR)
MONTEVECCHIA (CO)
MONTICELLI D'ONGINA (PC)
MONTICELLO (CO)
MONTIGNOSO (MS)
MONTOGGIO (GE)
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
MONTORIO ROMANO (RM)
MORCIANO DI ROMAGNA (FO)
MORDANO (BO)
MORESCO (AP)
MORETTA (CN)
MORGEX (AO)
MORI (TN)
MORICONE (RM)
MORNESE (AL)
MORTEGLIANO (UD)
MOSO IN PASSIRIA (BZ)
MOTTAFOLLONE (CS)
MULAZZO (MS)
MURAVERA (CA)
MURIALDO (SV)

N

NAGO-TORBOLE (TN)
NALLES (BZ)
NAPOLI (NA)
NARDODIPACE (CZ)
NASINO (SV)
NASO (ME)
NATURNO (BZ)
NAZ SCIAVES (BZ)
NAZZANO (RM)
NEPI (VT)
NEROLA (RM)
NETTUNO (RM)
NIBIONNO (CO)
NICHELINO (TO)
NICOSIA (EN)
NIMIS (UD)
NISCEMI (CL)
NISSORIA (EN)
NOASCA (TO)
NOLE (TO)
NOLI (SV)
NOVA LEVANTE (BZ)
NOVA MILANESE (MI)
NOVA PONENTE (BZ)
NOVALEDO (TN)
NOVARA DI SICILIA (ME)
NUS (AO)

O

ODERZO (TV)
OGGIONO (CO)
OGLIANICO (TO)
OLGIATE MOLGORA (CO)
OLGINATE (CO)
OLIVETO LARIO (CO)
OME (BS)
ONO SAN PIETRO (BS)
ONZO (SV)
OPPIDO LUCANO (PZ)
ORA (BZ)
ORCO FEGLINO (SV)
ORERO (GE)
ORMELLE (TV)
ORTA DI ATELLA (CE)
ORTA NOVA (FG)
ORTE (VT)
ORTIGNANO RAGGIOLO (AR)
ORTISEI (BZ)
ORTOVERO (SV)
OSASIO (TO)
OSIGLIA (SV)
OSNAGO (CO)
OSOPPO (UD)
OSPEDALETTI (IM)
OSPEDALETTO (TN)
OULX (TO)
OVARO (UD)

P

PACE DEL MELA (ME)
PAGNACCO (UD)
PAGNONA (CO)
PAISCO LOVENO (BS)
PALATA (CB)
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
PALLARE (SV)
PALMA CAMPANIA (NA)
PALOMBARA SABINA (RM)
PALUZZA (UD)
PAOLA (CS)
PARCINES (BZ)
PARELLA (TO)
PARLASCO (CO)
PARMA (PR)
PASPARDO (BS)
PASTURO (CO)
PAULARO (UD)
PAVIA DI UDINE (UD)
PAVONE CANAVESE (TO)
PECCO (TO)
PEDACE (CS)
PERCA (BZ)
PERGINE VALDARNO (AR)
PERLEDO (CO)
PEROSA CANAVESE (TO)
PERTICA BASSA (BS)
PESCATE (CO)
PESCHE (IS)
PESCIA (PT)
PESCOLANCIANO (IS)
PESCOPENNATARO (IS)
PESSINETTO (TO)
PETACCIATO (CB)
PETRALIA SOPRANA (PA)
PETRALIA SOTTANA (PA)
PETROSINO (TP)
PETTENASCO (NO)
PEZZANA (VC)
PIAN CAMUNO (BS)
PIAN DI SCO (AR)
PIANA CRIXIA (SV)
PIANA DI MONTE VERNA (CE)
PIANEZZA (TO)
PIANIGA (VE)
PIANO DI SORRENTO (NA)
PIAZZA AL SERCHIO (LU)
PIAZZA ARMERINA (EN)
PICERNO (PZ)
PIETRA LIGURE (SV)
PIETRAPAOLA (CS)
PIETRAPERZIA (EN)
PIEVE DI TECO (IM)
PIEVE FOSCIANA (LU)
PIEVE LIGURE (GE)
PIEVE SANTO STEFANO (AR)
PIEVE TESINO (TN)
PIGNOLA (PZ)
PIGNONE (SP)
PILA (VC)
PINEROLO (TO)
PINZOLO (TN)
PIODE (VC)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PISTOIA (PT)
PIZZO (CZ)
PIZZONE (IS)
PLAUS (BZ)
PLESIO (CO)
PLODIO (SV)
POGGIO A CAIANO (FI)
POGGIO BERNI (FO)
POGGIO SAN MARCELLO (AN)
POLIA (CZ)
POLLEIN (AO)
POMARANCE (PI)
POMARETTO (TO)
PONT SAINT MARTIN (AO)
PONTBOSET (AO)
PONTE DI LEGNO (BS)
PONTE DI PIAVE (TV)
PONTE GARDENA (BZ)
PONTEDASSIO (IM)
PONTEY (AO)
PONTINVREA (SV)
PONTIROLO NUOVO (BG)
PONTREMOLI (MS)
POPPI (AR)
PORCARI (LU)
PORNASSIO (IM)
PORTO AZZURRO (LI)
PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
PORTOBUFFOLE' (TV)
PORTOCANNONE (CB)
PORTOFERRAIO (LI)
PORTOGRUARO (VE)
PORTOVENERE (SP)
POSITANO (SA)
POSTAL (BZ)
POVOLETTO (UD)
PRAIANO (SA)
PRAMOLLO (TO)
PRAROSTINO (TO)
PRASCORSANO (TO)
PRATA DI PORDENONE (PN)
PRATIGLIONE (TO)
PRATO (FI)
PRATO ALLO STELVIO (BZ)
PRATO CARNICO (UD)
PRATOVECCHIO (AR)
PRE' SAINT DIDIER (AO)
PREDAZZO (TN)
PREDOI (BZ)
PREGANZIOL (TV)
PRELA' (IM)
PREMANA (CO)
PREONE (UD)
PREPOTTO (UD)
PRIMALUNA (CO)
PROCIDA (NA)
PROVAGLIO D'ISEO (BS)
PROVES (BZ)
PRUNETTO (CN)
PULFERO (UD)
PUSIANO (CO)

Q

QUAGLIUZZO (TO)
QUART (AO)

R

RACCUJA (ME)
RACINES (BZ)
RAGOGNA (UD)
RANZO (IM)
RAPALLO (GE)
RAPOLLA (PZ)
RASSA (VC)
RASUN ANTERSELVA (BZ)
RAVASCLETTO (UD)
RAVEO (UD)
REGALBUTO (EN)
REGGIO EMILIA (RE)
REINO (BN)
REMANZACCO (UD)
RENON (BZ)
REZZO (IM)
REZZOAGLIO (GE)
RHEMES SAINT GEORGES (AO)
RIALTO (SV)
RIANO (RM)
RIBORDONE (TO)
RICADI (CZ)
RICCIA (CB)
RICCIONE (FO)
RIFIANO (BZ)
RIGOLATO (UD)
RIMINI (FO)
RIO DI PUSTERIA (BZ)
RIO NELL'ELBA (LI)
RIOMAGGIORE (SP)
RIONERO IN VULTURE (PZ)
RIPABOTTONI (CB)
RIPACANDIDA (PZ)
RIVA DEL GARDA (TN)
RIVA DI SOLTO (BG)
RIVA LIGURE (IM)
RIVA VALDOBBIA (VC)
RIVARA (TO)
RIVAROSSA (TO)
RIVE (VC)
RIVE D'ARCANO (UD)
RIVELLO (PZ)
RIVIGNANO (UD)
RIVOLI (TO)
RIVOLI VERONESE (VR)
ROBBIATE (CO)
ROCCA CANAVESE (TO)
ROCCA SAN CASCIANO (FO)
ROCCAPIEMONTE (SA)
ROCCAVIGNALE (SV)
RODENGO (BZ)
ROGENO (CO)
ROGLIANO (CS)
ROISAN (AO)
ROMBIOLO (CZ)
RONCHIS (UD)
RONCOFERRARO (MN)
RONDISSONE (TO)
RONZO-CHIENIS (TN)
ROPPOLO (VC)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
ROSOLINA (RO)
ROSSANO (CS)
ROSSIGLIONE (GE)
ROURE (TO)
ROVAGNATE (CO)
ROVEGNO (GE)
ROVERE' DELLA LUNA (TN)
ROZZANO (MI)
RUBIANA (TO)
RUEGLIO (TO)

S

SABBIONETA (MN)
SACILE (PN)
SAGRADO (GO)
SAGRON MIS (TN)
SAINT CHRISTOPHE (AO)
SAINT MARCEL (AO)
SAINT OYEN (AO)
SAINT PIERRE (AO)
SAINT RHEMY (AO)
SAINT VINCENT (AO)
SALASCO (VC)
SALASSA (TO)
SALERNO (SA)
SALGAREDA (TV)
SALI VERCELLESE (VC)
SALICETO (CN)
SALO' (BS)
SALORNO (BZ)
SALUDECIO (FO)
SALUGGIA (VC)
SALZA DI PINEROLO (TO)
SALZANO (VE)
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
SAMBUCA PISTOIESE (PT)
SAMONE (TO)
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
SAN CANDIDO (BZ)
SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
SAN CATALDO (CL)
SAN CIPIRELLO (PA)
SAN COLOMBANO BELMONTE (TO)
SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)
SAN COSMO ALBANESE (CS)
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
SAN DEMETRIO CORONE (CS)
SAN DIDERO (TO)
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
SAN GENESIO ATESINO (BZ)
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
SAN GERMANO VERCELLESE (VC)
SAN GILLIO (TO)
SAN GIORGIO ALBANESE (CS)
SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)
SAN GIOVANNI NATISONE (UD)
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
SAN GIOVANNI MARIGNANO (FO)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
SAN GIULIANO TERME (PI)
SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
SAN GODENZO (FI)
SAN GREGORIO D'IPPONA (CZ)
SAN GREGORIO MAGNO (SA)
SAN LEONARDO (UD)
SAN LEONARDO IN PASSIRIA (BZ)
SAN LORENZO AL MARE (IM)
SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SAN MARCO IN LAMIS (FG)
SAN MARTINO CANAVESE (TO)
SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
SAN MARTINO IN PASSIRIA (BZ)
SAN MICHELE TAGLIAMENTO (VE)
SAN MINIATO (PI)
SAN PANCRAZIO (BZ)
SAN PELLEGRINO TERME (BG)
SAN PIERO A SIEVE (FI)
SAN PIERO PATTI (ME)
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
SAN PIETRO AVELLANA (IS)
SAN PIETRO IN AMANTEA (CS)
SAN POLO DI PIAVE (TV)
SAN PONSO (TO)
SAN QUIRINO (PN)
SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
SAN REMO (IM)
SAN ROMANO GARFAGNANA (LU)
SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
SAN TEODORO (ME)
SAN VINCENZO (LI)
SAN VITO DI CADORE (BL)
SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
SANDIGLIANO (VC)
SANGANO (TO)
SANGINETO (CS)
SANNICANDRO GARGANICO (FG)
SANSEPOLCRO (AR)
SANT'AGNELLO (NA)
SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)
SANT'ANASTASIA (NA)
SANT'ANGELO DI BROLO (ME)
SANT'ANGELO IN VADO (PS)
SANT'ANGELO ROMANO (RM)
SANT'ANTONIO ABATE (NA)
SANT'ARCANGELO (PZ)
SANT'ELIA A PIANISI (CB)
SANT'ELPIDIO A MARE (AP)
SANT'OLCESE (GE)
SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL)
SANTA CESAREA TERME (LE)
SANTA CRISTINA VAL GARDENA (BZ)
SANTA CROCE MAGLIANO (CB)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SANTA LUCIA DEL MELA (ME)
SANTA MARGHERITA BELICE (AG)
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
SANTA MARIA A MONTE (PI)
SANTA MARIA A VICO (CE)
SANTA MARIA HOE' (CO)
SANTA MARIA LA LONGA (UD)
SANTA MARINA (SA)
SANTA SOFIA (FO)
SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)
SANTA VITTORIA D'ALBA (CN)
SANTO STEFANO BELBO (CN)
SANTO STEFANO D'AVETO (GE)
SAPRI (SA)
SARACENA (CS)
SARENTINO (BZ)
SARNICO (BG)
SARRE (AO)
SARSINA (FO)
SASSELLO (SV)
SASSETTA (LI)
SAURIS (UD)
SAVIGNONE (GE)
SAVOGNA (UD)
SAVOGNA D'ISONZO (GO)
SAVONA (SV)
SCALEA (CS)
SCENA (BZ)
SCHILPARIO (BG)
SCIACCA (AG)
SCOPA (VC)
SCOPELLO (VC)
SEDEGLIANO (UD)
SEDRINA (BG)
SEGONZANO (TN)
SELVA DEI MOLINI (BZ)
SELVA DI PROGNO (VR)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SENALE (BZ)
SENALES (BZ)
SENISE (PZ)
SERAVEZZA (LU)
SERRADIFALCO (CL)
SERRARA FONTANA (NA)
SESTINO (AR)
SESTO (BZ)
SESTRI LEVANTE (GE)
SETTIMO ROTTARO (TO)
SGONICO (TS)
SILANDRO (BZ)
SILLANO (LU)
SIMBARIO (CZ)
SIRMIONE (BS)
SIRONE (CO)
SIRTORI (CO)
SLUDERNO (BZ)
SOCCHIEVE (UD)
SOGLIANO AL RUBICONE (FO)
SOMMATINO (CL)
SONICO (BS)
SORI (GE)
SORRENTO (NA)
SOSPIROLO (BL)
SOVERE (BG)
SOVIZZO (VI)
SPADOLA (CZ)
SPERLINGA (EN)
SPILINGA (CZ)
SPORMAGGIORE (TN)
SPOTORNO (SV)
STELLA (SV)
STELVIO (BZ)
STIA (AR)
STORO (TN)
STRAMBINELLO (TO)
STREGNA (UD)
STRESA (NO)
STREVI (AL)
STROPPIANA (VC)
SUBBIANO (AR)
SUEGLIO (CO)
SUELLO (CO)
SUTRIO (UD)
SUVERETO (LI)

T

TACENO (CO)
TAGGIA (IM)
TAIPANA (UD)
TALLA (AR)
TAORMINA (ME)
TAVAGNACCO (UD)
TEMU' (BS)
TEOR (UD)
TERENTO (BZ)
TERLANO (BZ)
TERMENO STRADA DEL VINO (BZ)
TERRAGNOLO (TN)
TERRANOVA BRACCIOLINI (AR)
TERRAVECCHIA (CS)
TERRICCIOLA (PI)
TESIMO (BZ)
TESTICO (SV)
TIARNO DI SOTTO (TN)
TIGLIETO (GE)
TIRES (BZ)
TIROLO (BZ)
TIZZANO VAL PARMA (PR)
TOIRANO (SV)
TOLFA (RM)
TOLMEZZO (UD)
TOLVE (PZ)
TORANO CASTELLO (CS)
TORGNON (AO)
TORNOLO (PR)
TORRE ANNUNZIATA (NA)
TORRE CANAVESE (TO)
TORREANO (UD)
TORREMAGGIORE (FG)
TORRIANA (FO)
TORRIGLIA (GE)
TOVO SAN GIACOMO (SV)
TRAMBILENO (TN)
TRAMUTOLA (PZ)
TRASAGHIS (UD)
TRAUSELLA (TO)
TRAVERSELLA (TO)
TRAVES (TO)
TREBISACCE (CS)
TREDOZIO (FO)
TRENTA (CS)
TREPPO CARNICO (UD)
TREPPO GRANDE (UD)
TRIBOGNA (GE)
TRIORA (IM)
TRODENA (BZ)
TROINA (EN)
TUBRE (BZ)
TUENNO (TN)

U

UCRIA (ME)
UDINE (UD)
ULTIMO (BZ)
URBE (SV)
URBINO (PS)
USSEGLIO (TO)

V

VACCARIZZO ALBANESE (CS)
VADENA STRADA DEL VINO (BZ)
VADO LIGURE (SV)
VAGLI SOTTO (LU)
VAIANO (FI)
VAIE (TO)
VAJONT (PN)
VAL DI VIZZE (BZ)
VALDAORA (BZ)
VALGIOIE (TO)
VALGRISENCHE (AO)
VALGUARNERA CAROPEPE (EN)
VALLARSA (TN)
VALLE AURINA (BZ)
VALLE DI CADORE (BL)
VALLE DI CASIES (BZ)
VALLECROSIA (IM)
VALLELUNGA PRATAMENO (CL)
VALLO TORINESE (TO)
VALMADRERA (CO)
VALPRATO SOANA (TO)
VALSAVARENCHE (AO)
VALSINNI (MT)
VALTOURNENCHE (AO)
VALVESTINO (BS)
VANDOIES (BZ)
VARAZZE (SV)
VARENNA (CO)
VARISELLA (TO)
VARNA (BZ)
VASIA (IM)
VAUDA CANAVESE (TO)
VAZZANO (CZ)
VECCHIANO (PI)
VELTURNO (BZ)
VENDONE (SV)
VENEZIA (VE)
VENOSA (PZ)
VENTIMIGLIA (IM)
VENZONE (UD)
VERANO (BZ)
VERDERIO INFERIORE (CO)
VERDERIO SUPERIORE (CO)
VERGEMOLI (LU)
VERGHERETO (FO)
VERNAZZA (SP)
VERNIO (FI)
VERONA (VR)
VERRES (AO)
VERUCCHIO (FO)
VERZEGNIS (UD)
VESTONE (BS)
VESTRENO (CO)
VEZZI PORTIO (SV)
VIADANICA (BG)
VIALFRE' (TO)
VIAREGGIO (LU)
VIBO VALENTIA (CZ)
VICO CANAVESE (TO)
VICO DEL GARGANO (FG)
VICO EQUENSE (NA)
VICOPISANO (PI)
VIDRACCO (TO)
VIGNANELLO (VT)
VIGNOLA-FALESINA (TN)
VILLA COLLEMANDINA (LU)
VILLA DEL CONTE (PD)
VILLA SANTINA (UD)
VILLABASSA (BZ)
VILLALBA (CL)
VILLANDRO (BZ)
VILLANOVA CANAVESE (TO)
VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
VILLAR FOCCHIARDO (TO)
VILLAR PELLICE (TO)
VILLAR PEROSA (TO)
VILLARBASSE (TO)
VILLAREGGIA (TO)
[illegible]
VILLATA (VC)
VILLESSE (GO)
VILMINORE DI SCALVE (BG)
VINOVO (TO)
VIONE (BS)
VIPITENO (BZ)
VISCHE (TO)
VISCIANO (NA)
VISTRORIO (TO)
VITERBO (VT)
VITTORIA (RG)
VITTORIO VENETO (TV)
VIU' (TO)
VIVARO (PN)
VOBBIA (GE)
VOLTERRA (PI)

Z

ZERI (MS)
ZIANO DI FIEMME (TN)
ZIGNAGO (SP)
ZOAGLI (GE)
ZUCCARELLO (SV)
ZUGLIO (UD)

(1) Solo per i contribuenti che hanno fabbricati nelle zone censuarie II e III

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 750

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI NON SOCI (*)

N ord		CODICE FISCALE 1	COGNOME 2	NOME 3	SESSO M/F 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROV 6	DATA DI NASCITA 7
N	1							
N	2							
N	3							
N	4							
N	5							
N	6							
N	7							
N	8							
N	9							
N	10							
N	11							
N	12							
N	13							
N	14							
N	15							
N	16							
N	17							
N	18							
N	19							
N	20							
N	21							
N	22							
N	23							

(*) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

59

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/94

dichiarazione delle società di persone ed equiparate

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N ______

Presentata al Comune di ______ il ______ n ______

REDDITI 1993

SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE

CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE (1)

TELEFONO (prefisso) (numero)

SEDE LEGALE (2) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | CAP

DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | CAP

STATO VEDERE TAB A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B | IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120 comma 2 BARRARE LA CASELLA | SITUAZIONE VEDERE TAB C | INDICARE IN CASO DI FUSIONE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE E IN CASO DI SCISSIONE QUELLO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DESIGNATA | EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | CODICE CARICA ① ② ③ ④ | DATA CARICA (3) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE da compilare solo se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1993 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | TELEFONO (prefisso) (numero) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | CAP

Il sottoscritto Cognome ______ Nome ______

Codice Fiscale (4) ______ nato in (4) Comune ______ Prov ______ il (4) Data di nascita ______ 1

domiciliato in (4) Comune ______ Prov ______ Frazione, via e numero civico ______

dichiara con questo atto, in qualità di ______ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (5) A B C D D1 E F G H I L M O e dai prospetti riepilogativi

Dichiara altresì di aver compilato i modelli (5) N R S U W e il prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione ☐ dichiara altresì di aver inserito nella dichiarazione il Mod 750/K ☐

Data ______ Il dichiarante

1) La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es S n c per Società in nome collettivo)
2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno Indicare solo l anno '94 se nel 1993 non è stata presentata dichiarazione
3) Data di decorrenza della carica da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno
4) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE
5) Barrare le caselle che interessano

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 REDDITO O PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	CREDITI D'IMPOSTA 5 ALTRI CREDITI	RISERVATO ALLE SOCIETÀ SEMPLICI 6 ONERI DEDUCIBILI
01	Impresa in contabilità ordinaria	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	INVIM
02	Impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
03	Lavoro autonomo	(C)	.000	.000	.000			INVIM da partecipazione
04	Terreni	(D)	.000	.000				.000
05	Allevamento	(D1)	.000	.000				altri oneri .000
06	Fabbricati	(E)	.000					TOTALE 1
07	Capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
08	Partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	ONERI
09	Diversi	(H)	.000	.000	.000			per cui spettano le detrazioni
10	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)		.000			.000		.000
11	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	da partecip per cui spettano le detrazioni .000
12	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		TOTALE 2 .000
13	Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti da cui all'art. 96-bis del TUIR					.000		

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
14	Impresa in contabilità ordinaria	(A)	.000	.000	.000
15	Impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000
16	Allevamento	(D1)	.000	.000	
17	Capitale	(F)	.000		
18	Diversi	(H)	.000		
19	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000		
20	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)		.000		
21	TOTALI		.000	.000	.000
22	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 21)				.000
23	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 22 dal rigo 21, col. 2)				.000
24	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 23)				.000
25	Credito d'imposta per le imprese				.000
26	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				.000
27	Prima rata di acconto	data 1993	codice		.000
28	Seconda rata di acconto	data 1993	codice		.000
29	IMPOSTA versata a saldo (l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	data 1994	codice		.000
30	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'ACCONTO O DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO				.000
31	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)				.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta, con la firma apposta sul frontespizio di questo modello, che sussistono i requisiti per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nel quadro O.

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

N. ord.	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
55	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad irpeg ad aliquota ordinaria.			
	.000	.000	.000	.000
56	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59.			
	.000	.000	.000	.000
57	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59.			
	.000	.000	.000	.000
58	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000
59	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

60	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
61	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	2 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	3 Realizzo della partecipazione nell'esercizio
62	DENOMINAZIONE			
	CODICE FISCALE	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
63			19	19		.000			19	19		.000
64			19	19		.000			19	19		.000
65			19	19		.000			19	19		.000
66			19	19		.000			19	19		.000

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.		N. iscrizione all'albo
	Domicilio fiscale: Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome		Nome
	Data di nascita giorno mese anno	Comune di nascita		Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7 del D.M. 22 ottobre 1992, n. 494.

Firma (*) ____________________

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ____________________

(*) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.

Mod. 750/A
REDDITI 1993
IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL ATTIVITÀ (indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N ord				
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA (1)		
		Codice attività (2)	Codice attività secondo la preesistente codifica (3)	Subcodice (4)
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune (1) · Prov (2) · Frazione, via, numero civico, scala e interno (3) · CAP (4) · Numero luoghi di attività (5)	
A	3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili		
A	4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A · B · C	

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)

A	5	A) Utile risultante dal conto economico	.000
A	6	B) Perdita risultante dal conto economico	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	7	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali imputabile all'esercizio (art 54, comma 4 e art 55, comma 2)	.000
A	8	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art 55, comma 3, lettera *b*))	000
A	9	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	10	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	000
A	11	Redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo (art 5, L n 413 del 30-12-1991) (25% dei relativi ricavi)	000
A	12	Costi relativi all'attività di Agriturismo	.000
A	13	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A10	.000
A	14	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili **(di cui per adeguamento al C.D.L.: 000)**	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR	
A	15	*a)* relative a merci, prodotti finiti, materie prime, sussidiarie, semilavorati ed ai servizi non di durata ultrannuale (art 59)	.000
A	16	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art 60)	.000
A	17	*c)* relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art 87, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art 61)	000
A	18	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art 62, comma 3)	.000
A	19	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 63	.000
A	20	Imposte indeducibili o non pagate (art 64, comma 1)	.000
A	21	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art 64, comma 2)	.000
A	22	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art 64, comma 4	.000
A	23	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art 65, comma 1	.000
A	24	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art 65, comma 2, lettera c-quater)	.000
A	25	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell art 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	26	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt 67 e 68)	000
A	27	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art 69)	000
A	28	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art 74)	000
A	29	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art 67, comma 7	000

(*) Se dal conto economico non risultano tutti i ricavi, costi rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR, gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante

		Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	30	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'art 16 (art 70)	.000
A	31	*b)* per rischi su crediti (art 71)	.000
A	32	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	33	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	34	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art 75, comma 4)	.000
A	35	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 75, commi 5 e 5-bis	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	36		000
A	37		000
A	38	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	39	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art 54, comma 4, e art 55, comma 2)	.000
A	40	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive, da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono conseguite e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	.000
A	41	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A9, se imputati al conto economico	.000
A	42	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A9	000
A	43	Proventi degli immobili di cui al rigo A10	.000
A	44	Quota dell'INVIM decennale (art 64, comma 2)	.000
A	45	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art 75, comma 4)	.000
A	46	Proventi esenti soggetti alle ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art 58)	.000
A	47	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti ed agli associati in partecipazione (art 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art 62, comma 3)	.000
A	48	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	.000
A	49	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	50		000
A	51		.000
A	52		.000
A	53	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	000
A	54	C) Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
A	55	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (somma algebrica tra A) o B) e C)) (eventualmente incrementato per adeguamento al C D L)	.000
A	56	*a dedurre* erogazioni liberali	000
A	57	**REDDITO O PERDITA**	000
A	58	**REDDITO** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	000
A	59	**PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt 63 e 75, commi 5 e 5-*bis* (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI — Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐	
A	60	Reddito (o perdita) di cui al rigo A 55	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO DELL'IMPORTO DI RIGO A 60	
A	61	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	62	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A42 (art 115, comma 2, lettera *b)*)	.000
A	63	Altre variazioni in aumento	000
A	64	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000

		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DI RIGO A 60	
A	65	Redditi dei terreni e dei fabbricati	000
A	66	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117, comma 2)	.000
A	67	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A9 (art 115, comma 2, lettera *b)*)	.000
A	68	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art 115, comma 2, lettera *a)*)	.000
A	69	Reddito esente ai fini ILOR	.000
A	70	Altre variazioni in diminuzione	000
A	71	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	72	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI E DEL C D L (somma algebrica tra l importo di rigo A 60 e (D–E))	000
A	73	*meno* Contributo diretto lavorativo	.000
A	74	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	75	*a dedurre* erogazioni liberali	.000
A	76	**REDDITO**	.000
A	77	**REDDITO IMPONIBILE** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro O, rigo 14, colonna 2)	000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
A	78	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt 54, comma 4 e 55, comma 2	000
A	79	Quota costante dell importo di rigo A 78	000
A	80	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
A	81	Quota costante dell importo di rigo A 80	000

PROSPETTO DEI CREDITI

N ORD			CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
			VALORE DI BILANCIO 1	VALORE FISCALE 2	VALORE DI BILANCIO 3	VALORE FISCALE 4
A	82	Saldo dei fondi esistenti al termine dell'esercizio precedente	000	000	.000	.000
A	83	Perdite dell'esercizio	000	.000	000	000
A	84	Differenza	000	.000	.000	.000
A	85	Svalutazioni dirette	000	.000	.000	.000
A	86	Fondo per rischi su crediti	000	000	000	.000
A	87	Svalutazioni dirette dell'esercizio	000	000	000	000
A	88	Accantonamenti al fondo dell'esercizio	000	000	.000	.000
A	89	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette risultanti a fine esercizio	.000	000	.000	.000
A	90	Fondo per rischi su crediti	000	000	000	.000
A	91	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	000	.000	.000

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

			1		2
A	92	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	000	Altri oneri di produzione e vendita	000
A	93	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	000	Ammortamenti ordinari	.000
A	94	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000	Ammortamenti anticipati	.000
A	95	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000	Plusvalenze e sopravvenienze attive	000
A	96	Esistenze iniziali	.000	Rimanenze finali	.000
A	97	Spese di beni destinati alla rivendita e alla produzione	000	Ricavi di esercizio	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

A	98	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	energia	4 000
A	99		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica	4 .000
A	100		apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
A	101		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 .000	lavoro straordinario	numero ore	3	spese	4 000
A	102	indice di rotazione di magazzino			1	costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate					2 000
A	103	costo del venduto per addetto	1 000	altri costi	2 .000	se l'attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni		3		contributo diretto lavorativo	4 .000
A	104	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing		1 .000	componenti negativi straordinari		2 000		componenti negativi	3 .000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

N ord		Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione 3	Correttivi		Periodo attività		Lavoro dipendente			Giorni di attività agraria 11	Altri redditi		Ricavi 14	Attività di partecip % 15
					territ 4	invalid 5	normale 6	effettivo 7	giorni 8	tempo pieno 9	tempo parziale 10		giorni 12	importo 13		
A	105													000	.000	
A	106													000	.000	

A	107	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1, lettera d), L n 413 del 1991)	DATA VERSAMENTO	CODICE	000

Annotazioni ______________________________

____

____

____

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART 1 DEL D.L 30 SETTEMBRE 1992, N 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461

☐ Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art 1 del D L 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n 461 (barrare la casella)

Allegati n. _______

DATA ______________________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/B

REDDITI 1993

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N ord					
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			
B	1	Codice attività 2	Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1 / Numero luoghi di attività 5	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3 / CAP 4
B	3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili			

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

COMPONENTI POSITIVI

B	4	Ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi e altri proventi considerati ricavi (di cui per per attività di agriturismo 000)	.000
B	5	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	.000
B	6	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al C D L 000)	.000
B	7	Plusvalenze patrimoniali	.000
B	8	Sopravvenienze attive	.000
B	9	Dividendi ed interessi attivi	.000
B	10	Rimanenze finali (di cui per terza quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art 33, comma 10, L n 413/91 000)	.000
B	11	Altri componenti positivi	.000
B	12	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

COMPONENTI NEGATIVI

B	13	Esistenze iniziali	.000
B	14	Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
B	15	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
B	16	Spese per prestazioni di lavoro	.000
B	17	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che non apportano esclusivamente capitale 000)	.000
B	18	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti e altri titoli	.000
B	19	Interessi passivi	.000
B	20	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	.000
B	21	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000 (di cui per ammortamento anticipato 000) (di cui per ammortamento del valore di avviamento 000)	.000
B	22	Canoni di locazione, anche finanziaria e/o di noleggio	.000
B	23	Altri componenti negativi [di cui per attività di agriturismo (75% dei relativi ricavi 000)]	.000
B	24	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
B	25	Differenza tra componenti positivi e negativi	.000
B	26	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (Riportare l importo di rigo B 25 eventualmente aumentato per adeguamento al C D L)	.000
B	27	*a dedurre* erogazioni liberali	.000
B	28	REDDITO	.000
B	29	REDDITO al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro L, rigo 2, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐

B	30	Riportare l'importo di rigo B 26	.000
B	31	Variazioni in aumento dell'importo di rigo B 30	.000
B	32	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo B 30	.000
B	33	*meno* Reddito esente ai fini ILOR	.000
B	34	*meno* Contributo diretto lavorativo	.000
B	35	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
B	36	a *dedurre* erogazioni liberali	.000
B	37	REDDITO	.000
B	38	REDDITO IMPONIBILE al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

B	39	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
B	40	Quota costante dell'importo di rigo B 39	.000
B	41	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
B	42	Quota costante dell'importo di rigo B 41	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

B	43	PERSONALE ADDETTO ALL ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	energia	4 .000
B	44		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica	4 .000
B	45		apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		carburanti lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
B	46		collaboratori coordinati e *continuativi*	numero 1	compensi	2 .000	lavoro straordinario	numero ore	3	spese	4 .000
B	47	indice di rotazione di magazzino			1	lavorazione per conto terzi in percentuale sui ricavi		2 %		costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate	3 .000
B	48	costo del venduto per addetto	1 .000	altri costi	2 .000	se l attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni		3		contributo diretto lavorativo	4 .000
B	49	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing	1 .000	componenti negativi straordinari			2 .000		componenti negativi	3 .000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

N	ord	Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione 3	Correttivi: territ 4	Correttivi: invalid 5	Periodo attività: normale 6	Periodo attività: effettivo 7	Lavoro dipendente: giorni 8	Lavoro dipendente: tempo pieno 9	Lavoro dipendente: tempo parziale 10	Giorni di attività agraria 11	Altri redditi: giorni 12	Altri redditi: importo 13	Ricavi 14	Attività di partecip % 15
B	50													.000	.000	
B	51													.000	.000	

B	52	**Versamento del 6% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (*art 4, comma 1, lettera d), L n 413 del 1991*)	DATA VERSAMENTO	CODICE	.000

Annotazioni ____________________

Allegati n ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/C
REDDITI 1993
LAVORO AUTONOMO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N ord							
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1					
C	1	Codice attività	2	Codice attività secondo la preesistente codifica	3	Subcodice	4
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione, via numero civico scala e interno 3	C A P 4	
			Numero luoghi di attività 5				
C	3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili					

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

C	4	Compensi lordi ed altri proventi	.000
C	5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al C D L 000)	.000
C	6	TOTALE COMPENSI	000
C	7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	.000
C	8	Spese per prestazione di lavoro	.000
C	9	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	000
C	10	Interessi passivi	000
C	11	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C6)	.000
C	12	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C6)	.000
C	13	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	000
C	14	Altre spese documentate	000
C	15	TOTALE SPESE	.000
C	16	Differenza tra compensi e spese	.000
C	17	REDDITO (O PERDITA) (riportare l'importo di rigo C16 eventualmente aumentato per adeguamento al C D L) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col 1)	.000

~~PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI COMPENSI~~

C	18	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing					1 .000	CONSUMI	spese telefoniche	2 000
C	19	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000		energia elettrica	4 000
C	20		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000		carburanti lubrificanti e simili destinati all autotrazione	4 000
C	21		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 000	lavoro straordinario	numero ore 3	spese 4 .000	altri costi	5 .000
C	22	Contributo diretto lavorativo		1 000	Componenti negativi straordinari			2 000	Se l attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni		3

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
C	23	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1, lettera *d)*, legge n 413 del 1991)			000

Annotazioni ______________________________

____

____

Allegati n ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/D

Redditi 19[illegible]

TERRENI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

QUADRO N. ☐

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1993, riportare direttamente nelle rispettive colonne del rigo D44 gli importi del reddito dominicale e agrario indicati nel Quadro L della precedente dichiarazione. In caso di variazioni vedere le istruzioni.

N ord		REDDITO DOMINICALE TOTALE (1)	REDDITO DOMINICALE QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF O IRPEG (2)	REDDITO AGRARIO TOTALE (3)	REDDITO AGRARIO QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF O IRPEG (4)	CASI PARTIC (5)
D	1	.000	.000	.000	.000	
D	2	.000	.000	.000	.000	
D	3	.000	.000	.000	.000	
D	4	.000	.000	.000	.000	
D	5	.000	.000	.000	.000	
D	6	.000	.000	.000	.000	
D	7	.000	.000	.000	.000	
D	8	.000	.000	.000	.000	
D	9	.000	.000	.000	.000	
D	10	.000	.000	.000	.000	
D	11	.000	.000	.000	.000	
D	12	.000	.000	.000	.000	
D	13	.000	.000	.000	.000	
D	14	.000	.000	.000	.000	
D	15	.000	.000	.000	.000	
D	16	.000	.000	.000	.000	
D	17	.000	.000	.000	.000	
D	18	.000	.000	.000	.000	
D	19	.000	.000	.000	.000	
D	20	.000	.000	.000	.000	
D	21	.000	.000	.000	.000	
D	22	.000	.000	.000	.000	
D	23	.000	.000	.000	.000	
D	24	.000	.000	.000	.000	
D	25	.000	.000	.000	.000	
D	26	.000	.000	.000	.000	
D	27	.000	.000	.000	.000	
D	28	.000	.000	.000	.000	
D	29	.000	.000	.000	.000	
D	30	.000	.000	.000	.000	
D	31	.000	.000	.000	.000	
D	32	.000	.000	.000	.000	
D	33	.000	.000	.000	.000	
D	34	.000	.000	.000	.000	
D	35	.000	.000	.000	.000	
D	36	.000	.000	.000	.000	
D	37	.000	.000	.000	.000	
D	38	.000	.000	.000	.000	
D	39	.000	.000	.000	.000	
D	40	.000	.000	.000	.000	
D	41	.000	.000	.000	.000	
D	42	.000	.000	.000	.000	
D	43	.000	.000	.000	.000	
D	44	TOTALE	.000	TOTALE	.000	

Allegati n ______

DATA ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/D1

REDDITI 199[illegible]

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord		Fasce qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N ord		Fasce qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
D1	1	I		56,389		D1	4	IV		13,426	
D1	2	II		32,222		D1	5	V		11,934	
D1	3	III		37,593		D1	6	VI		1,000	
									TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo **D1 1** a rigo **D1 6**)		

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
D1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
D1	8	Vitelloni		1.050,000	
D1	9	Manze		600,000	
D1	10	Vitelli		250,000	
D1	11	Suini da riproduzione		700,000	
D1	12	Suinetti		20,000	
D1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
D1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
D1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
D1	16	Galline ovaiole		18,500	
D1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
D1	18	Polli da carne		2,375	
D1	19	Galletto		1,000	
D1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
D1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
D1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
D1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
D1	24	Anatre, oche, capponi		10,000	
D1	25	Faraone da riproduzione		14 500	
D1	26	Faraone		3,000	
D1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
D1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
D1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
D1	31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
D1	32	Conigli e porcellini d'India		3,375	
D1	33	Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
D1	34	Volpi		115,000	
D1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
D1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q li (3)		320,000	
D1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q li (3)		200,000	
D1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
D1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
D1	41	Equini da riproduzione		1 300,000	
D1	42	Puledri		500,000	
D1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
D1	44	Lumache consum q li (3)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo **D1 45**, col 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78 DEL TUIR

N ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 29 TOTALE A × 372,4 / 100 000 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 1 — col 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33 33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
D1	45				66,66	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐

D1	46	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo D1 45, col 5)	000
D1	47	Redditi esenti ai fini ILOR	.000
D1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo D1 47 da quello di rigo D1 46) (da riportare nel quadro O, rigo 16, col 2)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati

(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento posseduti o condotti in affitto

(3) Per le specie di pesci, lumache ed alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/E

Redditi 19

FABBRICATI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

QUADRO N ☐

Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1993, riportare direttamente nel rigo E44 l'importo del reddito dei fabbricati indicato nel Quadro L della predecente dichiarazione. In caso di variazioni vedere le istruzioni.

N ord		RENDITA [1]	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) [2]	QUOTA DI POSSESSO % [3]	REDDITO EFFETTIVO [4]	UTILIZZO [5]	CASI PARTIC [6]	IMPONIBILE [7]
E	1	.000			.000			.000
E	2	.000			.000			.000
E	3	.000			.000			.000
E	4	.000			.000			.000
E	5	.000			.000			.000
E	6	.000			.000			.000
E	7	.000			.000			.000
E	8	.000			.000			.000
E	9	.000			.000			.000
E	10	.000			.000			.000
E	11	.000			.000			.000
E	12	.000			.000			.000
E	13	.000			.000			.000
E	14	.000			.000			.000
E	15	.000			.000			.000
E	16	.000			.000			.000
E	17	.000			.000			.000
E	18	.000			.000			.000
E	19	.000			.000			.000
E	20	.000			.000			.000
E	21	.000			.000			.000
E	22	.000			.000			.000
E	23	.000			.000			.000
E	24	.000			.000			.000
E	25	.000			.000			.000
E	26	.000			.000			.000
E	27	.000			.000			.000
E	28	.000			.000			.000
E	29	.000			.000			.000
E	30	.000			.000			.000
E	31	.000			.000			.000
E	32	.000			.000			.000
E	33	.000			.000			.000
E	34	.000			.000			.000
E	35	.000			.000			.000
E	36	.000			.000			.000
E	37	.000			.000			.000
E	38	.000			.000			.000
E	39	.000			.000			.000
E	40	.000			.000			.000
E	41	.000			.000			.000
E	42	.000			.000			.000
E	43	.000			.000			.000
E	44*						TOTALE	.000

Allegati n ___

DATA ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 750/F

REDDITI 19

CAPITALE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N ord			1 Redditi	2 Credito d imposta	3 Importo delle ritenute subite
F	1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
F	2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 1/3	000	.000	000
F	3	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
F	4	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	000		.000
F	5	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	.000		.000
F	6	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	.000		.000
F	7	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
F	8	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
F	9	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
F	10	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		000
F	11	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
F	12	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
F	13	TOTALE	.000	.000	000

I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel quadro L rigo 7, rispettivamente nelle colonne 1 4 e 2

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
F	14	Ammontare dei redditi percepiti di cui al rigo F13, colonna 1	.000
		a dedurre	
F	15	Utili di cui ai righi da F 1 a F 4	.000
F	16	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F	17	TOTALE DA DEDURRE	.000
F	18	**REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo F 14 l'importo di rigo F 17) (riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 2)	.000

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1993 esclusi quelli soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

Allegati n. ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/G

REDDITI 1993 DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante

G 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 2	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 3	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 4	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 5	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 6	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 7	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 8	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord	9 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	10 QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1)	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE			
			11 REDDITO (O PERDITA)	12 RITENUTA D'ACCONTO	13 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	14 ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
G 1	.000		.000	.000	.000	.000
G 2	.000		.000	.000	.000	.000
G 3	.000		.000	.000	.000	.000
G 4	.000		.000	.000	.000	.000
G 5	.000		.000	.000	.000	.000
G 6	.000		.000	.000	.000	.000
G 7	.000		.000	.000	.000	.000
G 8	.000		.000	.000	.000	.000
G 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G8)		.000	.000	.000	.000

Riportare i totali delle colonne 11, 12, 13 e 14 nel quadro L, rigo 9, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 4 e 5

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società

Allegati n. ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/H

REDDITI 1993

DIVERSI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N ord		PROVENTI	
H	1	Corrispettivi di cui all art 81, lettera *a)* (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
H	2	Corrispettivi di cui all'art 81, lettera *b)* (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
H	3	Corrispettivi di cui all'art 81, lettera *c)* (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
H	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	6	Proventi di cui all'art 81, lettera *h)* derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
H	7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
H	8	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
H	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 1	.000
H	10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 2	.000
H	11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H 3	.000
H	12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 6	.000
H	13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 7	.000
H	14	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
H	15	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (Da riportare nel quadro L, rigo 9, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	16	Reddito netto di cui alla lettera C)	.000
		a dedurre	
H	17	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	18	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H	19	TOTALE DEDUZIONI	.000
H	20	**D) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo H 16 l'importo di rigo H 19) (riportare nel quadro O, rigo 18, colonna 2)	.000

Allegati n. _______

DATA ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/I
REDDITI 1993
A TASSAZIONE SEPARATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

SEZIONE I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere da d) ad l) ed alla lettera n), comma 1, dell'art. 16 del TUIR

N Ord		Tipo di reddito 1	Anno di insorgenza del diritto 2	Reddito o indennità 3	Ritenuta d'acconto 4	N Ord		Tipo di reddito 1	Anno di insorgenza del diritto 2	Reddito o indennità 3	Ritenuta d'acconto 4
I	1			.000	.000	I	4			.000	.000
I	2			.000	.000	I	5			.000	.000
I	3			.000	.000	I	6			.000	.000

SEZIONE II - Imposte ed oneri rimborsati da cui alla lettera n-bis, comma 1, dell'art 16 del TUIR

N Ord		DESCRIZIONE	Somme percepite
I	7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo	.000
I	8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione	.000

SEZIONE III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art 16, conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

N Ord		Anno di insorgenza del diritto 1	Reddito 2	Ritenute d acconto 3	Credito di imposta sui dividendi 4
I	9		.000	.000	.000
I	10		.000	.000	.000
I	11		.000	.000	.000

SEZIONE IV - Redditi di fonte estera

N Ord		Tipo di reddito 1	Stato estero 2	Aliquota 3	Reddito 4	Ritenute d'acconto 5
I	12				.000	.000

Sommare i redditi delle sezioni precedenti e riportare il risultato nel quadro L, rigo 12, colonna 1
Sommare le ritenute d'acconto delle sezioni precedenti e riportare il risultato nel quadro L, rigo 12, colonna 2
Sommare gli importi della colonna 4 della sezione III e riportare il risultato nel quadro L, rigo 12, colonna 4

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N Ord			Redditi 1
I	13	Sommare i redditi delle sezioni precedenti da assoggettare ad ILOR e riportare l'importo nel quadro O, rigo 19, colonna 2	.000

Allegati n. ____________

DATA ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/S
REDDITI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

N ORD			Ammontare 1	Ammontare 2
S	1	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	000	
S	2	Credito di imposta concesso nel periodo		000
S	3	Credito utilizzato ai fini ILOR	000	000
S	4	Credito utilizzato ai fini IVA	000	
S	5	Totale credito utilizzato	.000	000
S	6	Credito di imposta residuo	000	.000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis del D.L. n. 16/1993

N ORD			Ammontare 1
S	7	Credito di imposta spettante	000
S	8	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000
S	9	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	000
S	10	Totale credito utilizzato	000
S	11	Credito di imposta residuo	000

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

N ORD		ANNO 1993	Ammontare	N ORD		ANNO 1994	Ammontare
S	12	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	000	S	18	Credito di imposta residuo del 1993	.000
S	13	Credito aggiuntivo spettante per il 1993	000	S	19	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	000
S	14	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000	S	20	Credito utilizzato ai fini IVA	.000
S	15	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	S	21	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	000
S	16	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000	S	22	Totale credito utilizzato	000
S	17	Totale credito utilizzato	000	S	23	Credito di imposta residuo	000

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI

N ORD			Ammontare 1
S	24	Credito di imposta spettante	.000
S	25	Credito utilizzato ai fini ILOR	000
S	26	Credito utilizzato ai fini IVA	000
S	27	Totale credito utilizzato	000
S	28	Credito di imposta residuo	000

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE

N ORD		ANNO 1993	Ammontare	N ORD		ANNO 1994	Ammontare
S	29	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	000	S	33	Credito di imposta residuo del 1993	000
				S	34	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000
S	30	Credito utilizzato ai fini degli acconti ILOR	.000	S	35	Credito utilizzato ai fini IVA	.000
S	31	Credito utilizzato ai fini IVA	000	S	36	Totale credito utilizzato	.000
S	32	Totale credito utilizzato	000	S	37	Credito di imposta residuo	000

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO EFIM

N ORD			1
S	38	Credito vantato	000
S	39	Sospensione dei versamenti ai fini ILOR	000
S	40	Sospensione dei versamenti ai fini dell'imposta sul patrimonio	000
S	41	Sospensione dei versamenti ai fini IVA	.000
S	42	Sospensione dei versamenti per iscrizione a ruolo	.000

Annotazioni ____

Allegati n ______

DATA ________________ IL DICHIARANTE ________________________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

N ORD			1 Importo	2 Imposta Sostitutiva
U	1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	.000	
U	2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	.000	
U	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2 indicando zero se negativo)	.000	
U	4	Eccedenza di minusvalenze relativa agli anni precedenti	.000	
U	5	Differenza fra rigo U3 e U4	.000	
U	6	Imposta sostitutiva (25% dell importo di rigo U5)	.000	
U	7	Credito di imposta sulle plusvalenze	.000	
U	8	Imposta versata — data __ __ 93 — codice		.000
U	9	Imposte a rimborso		.000
		PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO		
U	10	Eccedenza relativa all'anno 1991		.000
U	11	Eccedenza relativa all'anno 1992		.000
U	12	Eccedenza relativa all'anno 1993		.000

Allegati n ________

DATA ______________ IL DICHIARANTE ________________________

RISERVATO ALL UFFICIO

Centro di Servizio di ____________
oppure
Ufficio delle imposte di ____________ } N

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n ____________

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		CAP
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		CAP

Mod. 750/W

REDDITI 1993

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare al Mod 750 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

MODULO N ☐

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N ORD	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice	9 CAUSALE	10 DATA	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L ESTERO	11 IMPORTO
01											000
02											000
03											000
04											000
05											000
06											000
07											000
08											000
09											000
10											000
11											000
12											000
13											000
14											000
15											000
16											000
17											000
18											000
19											000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31 12 1993

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE		5 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	
20	1	2	3	4 ☐	5 .000
21	1	2	3	4 ☐	5 .000
22	1	2	3	4 ☐	5 .000
23	1	2	3	4 ☐	5 .000
24	1	2	3	4 ☐	5 .000
25	1	2	3	4 ☐	5 .000
26	1	2	3	4 ☐	5 .000
27	1	2	3	4 ☐	5 .000
28	1	2	3	4 ☐	5 .000
29	1	2	3	4 ☐	5 .000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso o sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1993

N ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO	4 CAUSALE	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice				
30	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 .000

Annotazioni ______________________________

____

Il dichiarante attesta:
di aver allegato il presente modulo al MOD 750 ☐
ovvero
di essere tenuto alla presentazione del solo MOD 750/W ☐

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/K

ANNO 1993

PATRIMONIO NETTO

(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)
(da inserire nel Mod. 750)

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

SEZIONE I - SOCIETÀ A CONTABILITÀ ORDINARIA

N. ord.			
K	1	Capitale sociale	.000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	.000
K	3	Fondi di rivalutazione	.000
K	4	Altre riserve o fondi	.000
K	5	Perdite derivanti da esercizi precedenti	.000
K	6	Perdita dell'esercizio	.000
K	7	TOTALE PATRIMONIO NETTO	.000
K	8	*a dedurre* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
K	9	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	10	IMPOSTA DOVUTA	.000

SEZIONE II - SOCIETÀ A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

K	11	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del TUIR	.000
K	12	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
K	13	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	14	IMPOSTA DOVUTA	.000

SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	15	Importo versato	Data versam.		Codice		.000

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Ministero delle Finanze

MOD. 750/K
PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

Modello 750

GENERALITÀ

Il modello **750/K** va utilizzato dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 11, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Detto modello deve essere presentato unitamente al Mod. 750 fondamentale e va presentato anche se l'imposta non è dovuta, in quanto di ammontare inferiore a lire 100.000.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del DM 7 gennaio 1993 decreto di attuazione, l'imposta sul patrimonio non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del Tuir.

Il modello si compone di tre Sezioni.

SEZIONE I

La **Sezione I** va compilata dalle società sopra menzionate tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da **K1** a **K4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al rigo **K3**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il **rigo K8** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992, stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K7** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso diretto e indiretto, applicata al patrimonio netto, della società o ente partecipato — direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente — risultante dall'ultimo bilancio.

Nel **rigo K10** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille dell'importo di cui al **rigo K7** ovvero di cui al **rigo K9**, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel **rigo K7** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nei casi di liquidazione, in cui manca un bilancio, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

SEZIONE II

La **sezione II** va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione; per le quali, sulla base di quanto stabilito all'art. 2 del DL n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, – da indicare nel **rigo K11** – determinato ai sensi delle norme medesime;

b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali) determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuato ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, riportato nel **rigo K12**.

I suddetti soggetti, se tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del modello 750/A. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K10 o di rigo K14 non supera l'importo di lire centomila.

SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'Amministrazione postale o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega come approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando il seguente codice di pagamento:

codice 33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone.

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta mod. 8, fermo restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

In entrambi i casi occorre fare riferimento al seguente codice - tributo gruppo:

codice 3430 Gruppo 65 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (mod. 11) nella forma AA.AA. o nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro il termine del 31 maggio, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.

Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi, sono inferiori a quelli accertati.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI**

A B C Q DI E F G H

I K L M N O R S U W

prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione

- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA**

750 **MINISTERO DELLE FINANZE**

Dichiarazione delle Società di persone ed equiparate

MODELLO 750

AVVERTENZA:

Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.

SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

AL ______________________________

(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 15 febbraio 1994.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base al quale cón il citato decreto ministeriale puo essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo comma 4, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 760/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e i prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1994 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte, e l'apposita busta da utilizzare per la presentazione degli stessi.

Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici. I termini e le modalità di presentazione nonché le caratteristiche dei predetti supporti magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Le caratteristiche dei modelli da utilizzare per la stampa anche meccanografica delle dichiarazioni e dei prospetti di cui all'art. 1 saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1101

INDICE

ISTRUZIONI GENERALI pag.

1 Premessa 2
2 Soggetti obbligati alla compilazione del modello 2
3 Sottoscrizione della dichiarazione 4
4 Presentazione della dichiarazione, del modulo 760/W e del modello 760/K 4

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

5 Compilazione del frontespizio 5
6 Istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D 6
7 Mod. 760/A - Società di capitali ed enti commerciali 8
8 Mod. 760/C - Redditi di impresa senza contabilità separata 13
9 Mod. 760/D - Redditi di impresa in contabilità semplificata 14
10 Mod. 760/E - Redditi dei terreni 17
11 Mod. 760/E1 - Redditi di allevamento di animali 18
12 Mod. 760/F - Redditi dei fabbricati 19
13 Mod. 760/G - Redditi di capitale 20
14 Mod. 760/H - Redditi di partecipazione in società di persone 21
15 Mod. 760/I - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni 22
16 Mod. 760/L - Redditi diversi 22
17 Mod. 760/O - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva 23
18 Mod. 760/P - Redditi di fonte estera assoggettabili a tassazione separata 24
19 Mod. 760/R - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese 24
20 Mod. 760/S - Distinte 28
21 Mod. 760/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari 28
22 Mod. 760/B - Determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali e non residenti 30
23 Mod. 760/M - Calcolo delle imposte ed estremi dei versamenti delle società ed enti commerciali 31
24 Mod. 760/M-B - Calcolo delle imposte a credito, o dovute a saldo, ed estremi dei versamenti 32
25 Prospetti delle perdite 32
26 Prospetto dei redditi prodotti all'estero 32
27 Prospetto dei conferimenti agevolati 33
28 Prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali 33

APPENDICE 34

ALLEGATI 39

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI GENERALI** Modello 760

PREMESSA

La dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Il modello è costituito da una parte comune e dai modelli aggiuntivi. Nella parte comune sono compresi, oltre al frontespizio (Mod. 760), i Modd. 760/B, 760/M e 760/M-B:

- il Mod. 760/B va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti nonché dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione;
- il Mod. 760/M va compilato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione;
- il Mod. 760/M-B va compilato da tutti i contribuenti soggetti all'IRPEG.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6 e dell'art. 8, n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, devono essere versate allo sportello del concessionario del servizio della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Il soggetto intestatario di conto fiscale può effettuare il pagamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda di credito, purché sia ubicata, nello stesso ambito territoriale del concessionario del servizio della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del soggetto stesso (vedere in **appendice** la voce "conto fiscale").

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 760

Il Modello 760 deve essere presentato dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicati nell'art. 87, comma 1:

a) società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione), residenti nel territorio dello Stato;

b) enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

c) enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

d) società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Devono compilare il presente modello anche i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. In tal caso, il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del TUIR relativo agli enti non commerciali.

I predetti curatori devono pertanto compilare il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare.

Per gli specifici modelli da compilare e i documenti da allegare alla dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate.

Comune a tutti i soggetti è l'obbligo, qualora possiedano redditi di immobili siti nel territorio dello Stato (esclusi gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa), di compilare i modelli 760/E per i terreni e 760/F per i fabbricati.

■ SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77 e con quelli stabiliti dagli articoli da 96 a 107, e cioè prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei suddetti criteri.

Le società devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio approvato dallo assemblea, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e devono compilare il mod. 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEG, o quello della perdita che può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Se dal conto economico non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR, deve essere allegato un apposito prospetto, concordante con il conto economico approvato dall'assemblea.

Poiché il bilancio riflette il risultato di tutte le attività svolte, non deve essere compilato alcun altro modello, fatta eccezione per i modelli 760/E e 760/F relativamente ai redditi dei terreni e ai redditi dei fabbricati (non costituenti beni strumentali, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 comma 1, n. 1-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le società a responsabilità limitata devono indicare nominativamente i soci nell'elenco posto nel Mod. 760/R ovvero in apposito allegato specificando il periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio e la quota percentuale posseduta.

Si precisa che vanno indicate solo le variazioni delle partecipazioni dei soci nel corso dell'esercizio rispetto a quelle indicate nella precedente dichiarazione.

■ ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali; per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il reddito complessivo è costituito dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, restandone esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi alle loro attività istituzionali non commerciali (per es.: politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, ricreative, ecc.).

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4).

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce "oggetto principale" ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Con gli stessi criteri deve essere stabilito, in mancanza di un atto costitutivo, se l'attività effettivamente svolta denoti il carattere principale, nel detto senso, dell'attività commerciale. Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria ha sempre la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Enti commerciali

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi i chiarimenti forniti per dette società relativamente all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della documentazione da allegare. Alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

Enti non commmerciali

Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali determinano il reddito complessivo con le modalità previste per le seguenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi delle varie categorie in modo da determinare il reddito imponibile ai fini dell'ILOR (Sez. 1) e dell'IRPEG (Sez. 2) nonché il Mod. 760/M-B.

L'ente che ha esercitato attività commerciale, con contabilità separata, deve compilare il Mod. 760/A se l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente è stato superiore a 360 milioni di lire, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività. Il Mod. 760/A deve essere compilato anche nel caso in cui, pur non essendo stati superati i predetti limiti, sia stata esercitata l'opzione per la contabilità ordinaria. Si ricorda che i soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 760/A devono allegare il bilancio a tale modello.

Gli enti che nel periodo d'imposta non hanno superato i suddetti limiti, e non hanno esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria devono compilare il Mod. 760/D.

In mancanza di contabilità separata, il reddito va determinato nel Mod. 760/C.

Gli enti in questione devono altresì compilare, oltre ai Modd. 760/E e 760/F relativi ai redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi eventualmente posseduti, qualora non siano già compresi nella determinazione del reddito d'impresa di cui ai Modd. 760/A, 760/C e 760/D, nonché il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze non conseguite nell'ambito dell'attività di impresa, soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27.

Gli enti che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato occasionalmente attività commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione per gli altri redditi eventualmente posseduti, diversi dai redditi esenti e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

A tal fine devono compilare i Modd. 760/B e 760/M-B e indicare nei Modd. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli.

Devono inoltre compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27/1991.

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

■ SOCIETA ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti, di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati all'IRPEG soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, non soltanto le società estere per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, ma anche quelle di tipo personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di armamento; associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica; società di fatto) e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti il reddito complessivo ai fini dell'IRPEG, è costituito dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto di quelli prodotti in Italia.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo i soggetti si distinguono in:

- società di ogni tipo (tranne le società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) ed enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- enti non commerciali e società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali residenti qualora gli stessi esercitino l'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione. In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia (fondiari, di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del TUIR relative alle categorie nelle quali rientrano.

Per il secondo gruppo di soggetti, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali residenti; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa, di capitale, ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione, si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti, le «basi fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) *Le società e gli enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Le società e gli enti commerciali devono allegare alla dichiarazione il bilancio, con il conto economico, relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia.

Gli enti non commerciali devono allegare detto bilancio soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività o se hanno optato per il regime ordinario.

Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5.

Oltre al Mod. 760 ed ai modelli aggiuntivi 760/E e 760/F, devono essere compilati:

a) il Mod. 760/M, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di società (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali;

b) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se esercenti altre attività, o che hanno optato per il regime ordinario (il Mod. 760/A deve essere compilato con riferimento al conto economico relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);

c) il Mod.760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilità separata;

d) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/D, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi non superiori a lire 360 milioni se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività,

e) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/I, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa.

I soggetti indicati alle lettere b), c), d) ed e) devono inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei Modd. 760/A, 760/C, 760/D o 760/I, e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa, i Modd. 760/G, 760/H e 760/L.

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Quando sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod. 760 (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il Mod. 760/B (anche se si tratta di società), il Mod. 760/M-B, e i Modd. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H, 760/L e 760/O, relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario.

3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod. 760, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli aggiuntivi compilati.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 lire.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

L'ultimo riquadro, che interessa le sole società cooperative, è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza fiscale o di un professionista.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, DEL MODULO 760/W E DEL MODELLO 760/K

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.

I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel *Mod. 760* quali modelli sono stati compilati.

Tuttavia, qualora per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autenticate) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della Società o ente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere spedita per raccomandata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o, se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

ATTENZIONE

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa o da un'operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare il «Prospetto relativo alle operazioni di fusione» o il «Prospetto relativo alle operazioni di scissione», in distribuzione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. In tali casi, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne è controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.

Unitamente alla dichiarazione dei redditi va presentato il modulo 760/W dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione del predetto modulo 760/W si rinvia alle apposite istruzioni.

Nei casi in cui non sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, il suddetto modulo 760/W deve essere presentato autonomamente entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando una busta bianca con sopra riportata la dicitura «Modulo 760/W».

Il modello 760/K deve essere presentato, unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, dalle società di capitali e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare la relativa imposta.

Detto modello, inoltre, deve essere presentato dagli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.

Il modello di cui trattasi va altresì presentato anche quando l'imposta non è dovuta per essere inferiore a lire 100 mila; per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni.

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ENTE

Codice fiscale: è utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, in caso contrario.

Denominazione: indicare quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

Sede legale: *deve essere indicata precisando* il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica.(per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato *soltanto dalle società il cui domicilio fiscale* è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi scritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificato l'estinzione del soggetto per scissione totale

Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai contribuenti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi ai versamenti degli acconti delle imposte.

2 dai soggetti interessati dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale esonerati dall'obbligo del versamento dell'acconto relativo alle imposte dovute per il 1993 (vedere da ultimo l'ordinanza n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, il decreto 31 luglio 1993 e la Circolare n. 29 del 29 ottobre 1993 del Ministero delle finanze);

3 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

4 dai contribuenti che hanno fruito del differimento dei termini e della sospensione della riscossione prevista dal decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, recante "Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche".

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovrà barrare il codice
1 se si tratta di *rappresentante legale o di fatto;*
2 se si tratta di *curatore fallimentare;*
3 se si tratta di *liquidatore;*
4 se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero;*
5 se si tratta di *curatore di eredità giacente.*

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

ATTENZIONE

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata mai presentata.

I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata mai presentata.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi.

■ ELENCO AMMINISTRATORI E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

Nell'elenco devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente. Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di *socio amministratore;*
B se trattasi di *amministratore non socio;*
C se trattasi di *componente il collegio sindacale o altro organo di controllo* della società o dell'ente.

ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 760/A, 760/C E 760/D.

■ LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1993, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono:
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (riguardante gl interventi correttivi di finanza pubblica);
- il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 554 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti legislativi 127/91 e 87/92);
- il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (riguardante gli ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994).
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 543 (riguardante il regime fiscale delle scissioni di società nazionali);
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 (riguardante il regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi dalla CEE);
- il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136 (riguardante il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della CEE);
- la legge 14 agosto 1993, n. 344 (riguardante la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

Le principali modifiche introdotte in materia di reddito d'impresa sono di seguito illustrate con specifico riferimento agli articoli del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Riduzione delle perdite in dipendenza di proventi esenti (art. 52)

Per gli enti non commerciali, l'eventuale perdita fiscale relativa all'attività commerciale esercitata, prima di essere computata in diminuzione del reddito complessivo, è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

2. Cessione di azioni o quote di partecipazione (art. 53)

I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, in società ed enti commerciali residenti ed in società ed enti di ogni tipo non residenti, nonché di obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa:
a) sono considerati ricavi, se i predetti beni non sono stati iscritti nel bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
b) determinano plusvalenze se i predetti beni sono stati iscritti nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie.

3. Plusvalenze patrimoniali (art. 54)

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.

Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.

Per i beni costituenti immobilizzazioni finanziarie, il triennio di possesso si computa dalla loro iscrizione in bilancio come tali; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.

Le plusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni in imprese controllate o collegate — valutate in base al "metodo del patrimonio netto" — non concorrono a formare il reddito, per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte, se tale ammontare è accantonato in una riserva non distribuibile. La sospensione d'imposta permane fino al momento del realizzo delle plusvalenze stesse ovvero dell'utilizzo della riserva a qualsiasi titolo. L'importo corrispondente alla riserva utilizzato concorre alla formazione del reddito dell'esercizio e si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

4. Contributi o liberalità (art. 55)

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione di quelli spettanti in base a contratto o di quelli in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge, concorrono a formare il reddito in quote costanti, per almeno due e non più di dieci esercizi compreso quello del conseguimento. Tuttavia questi proventi possono fruire, fino al limite del 50 per cento del loro ammontare, del regime di sospensione d'imposta, a condizione che siano accantonati in apposita riserva; in tal caso, detto ammontare concorre alla formazione del reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata (compresa la copertura di perdite d'esercizio) o quando i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Per i fondi costituiti in esercizi precedenti resta valida la disciplina previgente (che prevedeva l'accantonabilità dell'intero ammontare dei proventi e l'esclusione dall'imposizione in caso di utilizzo della riserva per la copertura di perdite).

Non si considerano, infine, sopravvenienze attive le rinunce dei soci ai crediti anche se gli

stessi non derivano da precedenti finanziamenti fatti alla società o all'ente partecipato

5. Contratti "pronti contro termine"

Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto

Tali operazioni non comportano variazioni delle rimanenze dei titoli né per il cedente né per il cessionario e non comportano altresì la movimentazione dei titoli quando costituiscono immobilizzazioni finanziarie

La differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi suddetti, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio

Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari sono fatti salvi, per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, gli effetti derivanti dall'applicazione di criteri diversi da quelli sopra descritti, ma, per le operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio, il reddito imponibile che ne deriva non deve risultare inferiore a quello determinabile in ottemperanza alla nuova disciplina normativa

6. Valutazione delle rimanenze (art. 59)

Ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente riconosciuto dei beni in rimanenza, fermo restando la validità del criterio del LIFO a scatti, possono essere assunti anche i valori attribuiti in base ai metodi della media ponderata, del FIFO o di varianti del LIFO (oltre che in base al metodo del prezzo al dettaglio o alla valutazione a costi specifici)

E possibile svalutare i beni quando il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio - anziché dell'ultimo trimestre come stabilito dal la previgente normativa - risulti inferiore a quello unitario medio attribuibile agli stessi beni

Il minor valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'art 59 del Tuir, vale anche per gli esercizi successivi sempreché le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore

7. Valutazione delle quote di partecipazione (art. 61)

La partecipazione in società ed enti indicati nell'art 87, lettere a), b) e d) non rappresentate da titoli, che non sono iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni, sono valutate (analogamente alle azioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie) secondo la disciplina prevista dall'art 61

Ai sensi del comma 3 di tale articolo, ai fini della valutazione dei titoli il valore minimo si determina

- per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (anziché in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre come prevede il previgente art 61),
- per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali della società partecipata risultanti dal bilancio

Qualora la società partecipata abbia sede in uno Stato non appartenente alla CEE, la riduzione di valore è ammessa solo se alla Amministrazione Finanziaria italiana è consentito — in forza di appositi accordi in vigore — di controllare l'attendibilità delle risultanze del bilancio della società stessa,

- per gli altri titoli, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo

8. Spese per prestazioni di lavoro (artt. 62 e 95)

Il criterio di deducibilità per cassa viene esteso anche ai compensi corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili ad amministratori di società ed enti commerciali di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art 87 nonchè ai promotori ed ai soci fondatori

9. Interessi passivi (art. 63)

In conseguenza dell'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto italiano, ai fini della determinazione degli interessi passivi indeducibili si tiene conto, oltre che degli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche o private acquisite a decorrere dal 28 novembre 1984, anche dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

10. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (art. 66)

Le minusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie, rilevate a fine esercizio in applicazione di criteri civilistici, sono deducibili in misura non eccedente la differenza fra il valore fiscalmente riconosciuto ed il valore minimo determinato, in relazione ai vari tipi di titoli e partecipazioni, secondo criteri analoghi a quelli enunciati nell'art 61, comma 3, salvo il riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, anziché nell'ultimo mese, per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri

Per le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate o collegate — valutate in base al "metodo del patrimonio netto" — è indeducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto che eccede il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata, come risulta dal suo ultimo bilancio Le minusvalenze iscritte negli esercizi successivi sono deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla lettera b) del comma 3 dell'art 61

11. Ammortamento dei beni materiali (art. 67)

Per i beni cosiddetti "di lusso", di cui al comma 8 bis dell'art 67, l'indeducibilità riguarda anche spese di custodia e riparazione (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa")

12. Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (art. 71)

La disciplina delle deduzioni per rischi su crediti è stata riformulata al fine di riconoscere la deducibilità fiscale anche delle rettifiche di valore che, secondo i nuovi criteri civilistici, vanno operate a diretta riduzione dei crediti (svalutazioni) e non più mediante le rettifiche apportate tramite i fondi del passivo La svalutazione è consentita per i crediti non coperti da garanzia assicurativa ivi compresi quelli coperti da altre garanzie anche a titolo oneroso (fidejussioni, ipoteche,ecc)

E' stata mantenuta la possibilità di dedurre anche gli accantonamenti a fondi per rischi su crediti, quando consentito da norme legislative (ad es dall'art 20, comma 6, D Lgs n 87 del 1992 in materia di conti annuali degli enti creditizi e finanziari)

A tal fine è previsto che, ai fini fiscali, la somma delle svalutazioni e degli accantonamenti eventualmente operati non può superare il limite annuale dello 0,50 per cento e quello complessivo del 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio Tale valore va assunto al netto delle perdite fiscalmente dedotte ai sensi dell'art 66 del Tuir

Nell individuazione dei crediti, a fronte dei quali è riconosciuta la deduzione delle svalutazioni e degli accantonamenti, è previsto che, per gli enti creditizi possono essere ricompresi i crediti finanziari concessi a Stati e a banche centrali estere destinati al finanziamento delle esportazioni e delle attività ad esse collegate Viene altresì stabilito che, per gli enti creditizi e finanziari, è ricompresa nella base di commisurazione ai fini delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili la contropartita contabile iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale dei maggiori valori delle operazioni "fuori bilancio" di cui all'art 103

bis che costituiscono il cosiddetto "costo di sostituzione" di tali operazioni nel caso di inadempimento delle controparti.
Poiché con la nuova impostazione civilistica sorge la necessità di riconciliare i dati di bilancio con quelli fiscali, è stata prevista la allegazione alla dichiarazione dei redditi dell'apposito prospetto di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti contenuto nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, si tiene conto dei fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti con accantonamenti fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta.

13. Altri accantonamenti (art. 73)

La deducibilità degli accantonamenti negli appositi fondi a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e stata ridotta dal 70 al 30 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio.
Il termine entro il quale l'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito è quello del terzo esercizio successivo a quello di formazione, anziché il quarto come stabilito dalla previgente disciplina normativa.

14. Norme generali sulle valutazioni (art. 76)

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swaps.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

15. Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della CEE, aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione.
Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.

16. Riporto delle perdite (art. 102)

Per le società ed enti commerciali, la perdita del periodo d'imposta, che può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, è ridotta dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

17. Enti creditizi e finanziari (art. 103-bis)

Con l'art. 103-bis vengono disciplinati, per gli enti creditizi e finanziari, i criteri di concorso alla formazione del reddito delle componenti positive e negative derivanti dalla valutazione delle cosiddette operazioni fuori bilancio" e cioè quei contratti o negozi già perfezionati ma non ancora eseguiti da alcuna delle parti o che, comunque, diano luogo a diritti ed obblighi non immediatamente iscrivibili fra le attività e le passività dello stato patrimoniale . Le operazioni "fuori bilancio", alle quali si applica la disciplina fiscale contenuta nell'art. 103-bis, sono quelle derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi di interesse, o che assumono come parametri di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi di interesse.
Tale valutazione è fondata sui medesimi criteri previsti per le corrispondenti operazioni in bilancio".

18. Determinazione dei redditi degli enti non commerciali (art. 109)

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali che non tengono la contabilità separata è previsto che :
- sono integralmente deducibili le spese ed i componenti negativi che si riferiscono ad operazioni effettuate esclusivamente nell'esercizio di attività commerciali;
- le spese ed i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, si deducono per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che formano il reddito d'impresa e quello di tutti i ricavi e proventi.

La rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria, relativi agli immobili adibiti ad uso promiscuo, si deducono applicando il medesimo rapporto.

MOD. 760/A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI REDDITO D'IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Il presente modello deve essere compilato:
- dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- dagli enti non commerciali residenti, e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,che hanno esercitato attività commerciale con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata;
- dalle società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto che non esercitano attività commerciali e le associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti) e dagli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

tenendo conto di quanto di seguito specificato.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi** da **A1** ad **A4** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo A1** vanno indicati:
- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetto classificazione delle attività economiche;
- il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibile dalla tabella c).

Nel **rigo A2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e, in apposito allegato, devono essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo.

Nel **rigo A3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Il **rigo A4** interessa i soggetti
1) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti,
2) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti,
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art 2359 del codice civile Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint ventures), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare
- la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente,
- la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti,
- la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società

In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella

■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

Il prospetto dei dati di bilancio deve essere compilato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n 127

Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del codice civile, con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste

Delle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente In caso di non comparabilità le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate, nell'impossibilità dell'adattamento il dato del saldo iniziale non deve essere esposto

Si precisa che nella sezione "ALTRI DATI" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art 67 del TUIR, sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art 55, comma 3, lettera b) del TUIR

■ Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P R 22 dicembre 1986, n 917 e successive modificazioni, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A44** o **A45** le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico stesso

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A46**, si fa presente che, ai sensi dell'art 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere "**le novità della disciplina del reddito d'impresa**" contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 760/A, 760/C e 760/D)

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A74**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo A112 del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo A46, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo A113 del predetto prospetto

Nello stesso **rigo A46** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta

Con riferimento al **rigo A47**, si fa presente che ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b)*, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art 53, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio, e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata (compresa l'ipotesi di utilizzo per la copertura di perdite) o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

La scelta del numero di quote costanti in cui la parte dei proventi non accantonata nell'apposita riserva concorre a formare il reddito va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, evidenziato nel rigo A114 del predetto prospetto va indicato nel **rigo A75**, e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo A115** del prospetto stesso, va indicato nel rigo A47 (vedere "**Le novità della disciplina del reddito d'impresa**" contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 760/A, 760/C e 760/D)

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante ai sensi dell'art 5, che va indicata nel **rigo A48** (o, per la di perdita imputata dal GEIE, tra le altre variazioni in diminuzione) mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputate al conto economico va indicato nel **rigo A76** (o, tra le altre variazioni in aumento) (Vedere in **appendice** la voce "Partecipazione di società di capitali in società di persone)

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa ne beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt 34, comma 4 *bis*, e 129) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art 84, per quelli situati all'estero

Pertanto nei **righi A50** e **A77** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo A49** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate

Si ricorda che, in base alla lettera *c)* del comma 2 dell'art 51, i redditi dei terreni derivanti dalle attività agricole di cui all'art 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 87 Conseguentemente, nei confronti di tali soggetti, nonché delle società e degli enti commerciali non residenti, il reddito derivante da tali attività va determina-

to secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del TUIR, fermo restando che i terreni su cui le attività stesse vengono svolte non sono produttive di reddito dominicale, ai sensi dell'art. 24, comma 2.

◆ ***Riservato agli enti non commerciali***

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lettera c), devono indicare:
- *nel **rigo A49** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;*
- *nel **rigo A50** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;*
- *nel **rigo A77** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.*

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lettera b), determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- *nel **rigo A49**, il reddito agrario;*
- *nel **rigo A71** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760/E1);*
- *nel **rigo A50**, tutti i costi effettivi connesse all'attività di allevamento;*

b) tra le variazioni in diminuzione:
- *nel **rigo A77**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.*

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- *nel **rigo A49**, il reddito agrario;*
- *nel **rigo A50** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;*

b) tra le variazioni in diminuzione:
- *nel **rigo A77**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.*

*I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo A1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare;*
- *nel **rigo A50**, tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;*
- *nel **rigo A86** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;*
- *nel **rigo A71** il 25 per cento dei predetti ricavi.*

Nei **righi A51**, **A52** e **A53** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico, o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza) (vedere in **appendice** la voce Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale").

In relazione al **rigo A54** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo A55** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo A56** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **appendice** la voce Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo A57** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo A79** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo A58** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo A59** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lettera c-quater) del comma 2 dell'art. 65.

Nel **rigo A60** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo A67** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte (vedere "**Le novità della disciplina del reddito d'impresa**" contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 760/A, 760/C e 760/D).

Nel **rigo A70** deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nei **righi A71** e **A72** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

In detti righi vanno altresì indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cc.dd. "ravvedimenti operosi".

◆ **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
(Art. 1, 4° comma, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i cor-

rispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta, globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lettera c), D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

◆ ***"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi***
(Art. 55, 4° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano gia state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991. Il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.
*Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito **rigo A116**.*

Nel **rigo A78** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori delle società e degli enti commerciali, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza.

Nel **rigo A82** va indicato l'importo corrispondente al 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti (ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107).
Ai fini del computo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo A83** va indicato il 95 per cento degli utili distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della CEE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1.

Nel **rigo A84** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

(Vedere in **appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo A85** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato "il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali" posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione di detto prospetto.

Nei **righi A86**, **A87** e **A88** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Nel **rigo A90** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (ò la perdita) di **rigo A44** (o **A45**) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

Nel **rigo A91** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del TUIR – ad esclusione di quelle previste dalla lettera *c-quater)* dello stesso comma – e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370.
L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A90**, assunto pero al netto delle erogazioni stesse.

Nell'ipotesi in cui l'importo di rigo A90 è di segno positivo, la differenza tra il reddito di rigo A90 e le erogazioni liberali indicate nel rigo A91 va riportata nel **rigo A92**, da riportare nel rigo 11 del Mod. 760/M ovvero, per gli enti non commerciali nel rigo 17 del Mod. 760/B.

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il **rigo A93**, indicando il reddito di rigo A92 al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A92 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale nel periodo d'imposta precedente.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo A90** sia stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel **rigo A95**.
Relativamente agli enti non commerciali, la perdita da indicare va diminuita dell'importo di proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

■ **Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta locale sui redditi.**

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del TUIR relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG.

Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo A90, da indicare nel **rigo A95**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito ai fini ILOR, rispetto a quello determinato ai fini IRPEG.

Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo A95 vanno indicati, nel **rigo A100** i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo. n. 504 del 1992 (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR").

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'ILOR o solo dall'IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va ricalcolato. La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel **rigo A98** o nel **rigo A106**.

Nel **rigo A105** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR per il quale deve essere compilato il "prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali" posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso.

Nel **rigo A109** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del TUIR – ad esclusione di quelle previste dalla lettera *c-quater)* dello stesso comma – e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990,

n. 370. L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al **rigo A108**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo A110** va indicato la differenza, tra il reddito di rigo A108 e l'importo di rigo A109, da riportare nel rigo 01 del Mod. 760/D, ovvero per gli enti non commerciali, nel rigo 01 del Mod. 760/B.

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, devono compilare il **rigo A111**, indicando il reddito di rigo A110 al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A110 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR nel periodo d'imposta precedente.

PROSPETTO DEI CREDITI

Il prospetto dei crediti, che sostituisce l'allegato previsto dal comma 6 dell'art. 71, è stato predisposto per il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Detta necessità è determinata dal fatto che l'art. 71, anche dopo la riformulazione operata dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 554, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art. 71 nel testo previgente. Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dai decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Inoltre, tenuto conto che in via transitoria, in sede di prima applicazione della norma, si deve tener conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta, nel prospetto va indicato l'ammontare del predetto fondo esistente al termine dell'esercizio precedente e come lo stesso è stato riclassificato in sede di prima applicazione.
In relazione alla compilazione del prospetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

Nel **rigo 01**, va indicato in **colonna 1**, il saldo, esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, dei fondi di copertura per rischi su crediti risultante in bilancio, e, in **colonna 2**, quello costituito con accantonamenti fiscalmente dedotti.

Nel **rigo 02**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo 03**, va indicata la differenza degli importi nei righi 01 e 02.
In ciascuno dei **righi 04** e **05** va indicata la quota parte della differenza di rigo 03 che è stata riclassificata a fronte di svalutazioni dirette dei crediti e quella che è stata riclassificata in fondi per rischi su crediti.

Nel **rigo 06** va compresa l'eccedenza dell'importo di rigo 03 rispetto alla somma dei righi 04 e 05 che, per gli enti creditizi e finanziari, è stata riclassificata al fondo rischi bancari generali e al fondo rischi finanziari generali come consentito dall'art. 42 comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992.

Nel **rigo 07**, va indicato in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti, in eccedenza a quelle indicate in colonna 1 del rigo 04, effettuate in sede di bilancio, e, in **colonna 2**, quello delle svalutazioni dedotte fiscalmente.

Nel **rigo 08**, va indicato in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti e, in **colonna 2**, la parte di essi fiscalmente dedotti.
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo 07 e del rigo 08 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo 12 della medesima colonna.

Nel **rigo 09** va indicata la somma degli importi dei righi 04 e 07.

Nel **rigo 10** va indicata la somma degli importi dei righi 05 e 08.
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo 09 e del rigo 10 nonché del rigo 11 non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo 12 della medesima colonna.

Nel **rigo 12**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Tale valore è assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66.

Nello stesso **rigo 12** in **colonna 2** va altresì compresa, ai sensi dell'art. 71, comma 2, la contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti nell'art. 103-*bis*.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora. Al riguardo si precisa che il fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora non può essere riclassificato per rettificare né direttamente né indirettamente il valore dei crediti da quelli per interessi di mora.

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

Il presente prospetto, che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 87, è formato da due sezioni.

Nella prima sezione (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate:
- **rigo 01**, le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 02**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64 per cento del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 o agli utili esenti ex art. 96-bis, comma 1;
- **rigo 03**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa;
- **rigo 04**, le riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 05**, le riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte non soggetta a maggiorazione di conguaglio;
- **rigo 06**, riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte soggetta a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa.

Nella seconda sezione (entità delle riserve) nei **righi** da **07** a **11** vanno indicate, per gruppi, le riserve esistenti alla data di chiusura dell'esercizio a seconda della categoria di appartenenza.
Con riguardo agli incrementi, va tenuto presente che le riserve formate con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituite nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziate nell'anzidetta sezione seconda, nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d'imposta.

Tra gli incrementi di **rigo 07** vanno indicati anche gli importi, al netto dell'imposta sostitutiva,

delle riserve e dei fondi, di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105, che sono stati affrancati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nelle misure del 6 e del 15 per cento, provvedendo altresì a decrementare per il corrispondente ammontare, al lordo dell'imposta sostitutiva, gli importi dei **righi 09** e **08**.

Si ricorda che in conformità a quanto stabilito con circolare n. 10 del 10 aprile 1991, in caso di distribuzione delle riserve e fondi di rigo 07, si intendono distribuiti per primi quelli affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che attribuiscono al socio percettore il credito di imposta sui dividendi in misura pari al 25 per cento.

Si fa presente che nel **rigo 07-*bis***, di nuova istituzione, vanno indicate le riserve o altri fondi che si considerano formati con gli utili generati da dividendi cc.dd. "comunitari" distribuiti, da società cc. dd. "figlie" residenti nella CEE di cui *all'art. 96-bis*.
Con riguardo a tali utili, si fa presente che:
- il loro importo va determinato tenendo conto che essi concorrono alla formazione dell'utile civilistico per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-*bis*;
- essi si devono considerare distribuiti, qualora la società non disponga di utili assoggettati all'IRPEG e, in ogni caso, prima della distribuzione degli utili assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio.

Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 105 si precisa che le riserve formate con i dividendi "comunitari" di cui al rigo 07-bis si presumono distribuite dopo le riserve formate con gli utili già assoggettati ad IRPEG (di cui al rigo 07).

Si ricorda che, poiché l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 96-*bis* dispone che le regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-*bis*, le regole medesime devono essere osservate anche dalle società che hanno percepito utili dalle società cc.dd. "madri" o da società a loro volta socie di queste.

Con riferimento al **rigo 12**, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:
- in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;
- ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto;
- solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito. Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

8 MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Il presente modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che, per effetto dell'art. 109, comma 2, del TUIR, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili, se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Nei **righi C1, C2** e **C3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo C1** vanno indicati:

- la descrizione dell'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, contenuta in apposito fascicolo disponibile presso gli uffici finanziari;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- il codice di attività in vigore fino al periodo d'imposta 1990, desumibile dalla tabella C).

Nel **rigo C2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività e svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e, in apposito allegato, devono essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo.
Nel **rigo C3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se sono conservate presso terzi occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Nel **rigo C4** va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti e quelli relativi all'attività istituzionale) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo C5** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR), relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali o di altre attività, nonché la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili adibiti promiscuamente.

I **righi** da **C6** a **C8** vanno utilizzati per determinare il reddito di impresa agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Nel **rigo C6** vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e le rimanenze finali.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** nelle istruzioni al Mod. 760/A, 760/C e 760/D).

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b*), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono

a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono conseguiti e nei successivi, ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata, anche per la copertura di perdite d'esercizio, o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La scelta del numero di quote costanti in cui la parte dei proventi non accantonata nell'apposita riserva concorre a formare il reddito va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Pertanto tra i componenti del rigo C6 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **righi C17** e **C19** del "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo C7** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio - compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali - che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo C8** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4.

Il reddito netto (o la perdita) di **rigo C10** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale di **rigo C9**.

Il reddito ai fini dell'ILOR va computato tenendo presente quanto precisato con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'IRPEG assumendo al riguardo gli elementi reddituali che hanno rilevanza ai fini ILOR.

Nel **rigo C15** va indicata la differenza tra l'ammontare di **rigo C11** e il totale di **rigo C14**: qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG che dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinato alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Per effetto del comma 4-*bis* dell'art. 109, per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti. Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

9

MOD. 760/D - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata.

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Tale modello deve essere altresì compilato dai predetti soggetti, che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente esercizio e per detto esercizio hanno tenuto la contabilità semplificata.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Nel riquadro in alto a destra vanno indicati la denominazione ed il codice fiscale dell'ente.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi D1**, **D2** e **D3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel precedente periodo d'imposta non è stato presentato il presente modello, tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo D1** va indicato:

- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;

- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- **campo 3** il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella C).

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo D2** da **campo 1** a **campo 4**, va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi.

Nel **rigo D3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Nei **righi** da **D4** a **D11** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo D4** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi D5 o D18).

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo D4, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla citata legge n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (colti-

vazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo D23**, esclusivamente il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo D5** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel **rigo D6** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini penali***
  (Art. 1, 4° comma, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

  Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
  Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
  Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
  Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lettera c), D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi***
  (Art. 55, 4° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

  Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.
  *Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito **rigo D42**.*

Nel **rigo D7** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere **"le novità della disciplina del reddito dell'impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D).

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo d'imposta e/o la quota costante evidenziata nel **rigo D39** relativa a quelle, da indicare nel **rigo D38**, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso **rigo D7** la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo D8** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art.55, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo D7).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi, ma non oltre il nono.

La scelta del numero di quote costanti in cui i proventi concorrono a formare il reddito, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi conseguiti nel periodo d'imposta, da evidenziare nel **rigo D40**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo D41** la quota costante.

Nel **rigo D9** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel Mod. 760/B (vedere in **appendice** la voce Crediti d'imposta").

Nel **rigo D10** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5);
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60).

Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che a norma dell'art.33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del TUIR, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della terza quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta.

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dell'ente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo D11** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo d'imposta, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposito fondo del passivo, ai sensi dell'art. 55, comma 3;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (cc.dd. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari accantonati nei fondi di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo D12** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D4 a D11.

Nei **righi** da **D13** a **D23** sono elencati i componenti negativi di reddito.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo D23**.

Nel **rigo D13** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio del periodo d'imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo D14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel **rigo D15** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo D16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le e spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili;
- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta.

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel **rigo D17** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo D18** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo D19** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo D20** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66.

Nel **rigo D21** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento.

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo D22** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio.

Nel **rigo D23** vanno indicate:

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi, mentre le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi;
- gli altri componenti negativi deducibili quali:
  - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi compu-

tabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75;

- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

Nel **rigo D24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D13 a D23.

Nel **rigo D25** va indicato la differenza tra il totale dei componenti positivi, di rigo D12 ed il totale dei componenti negativi di rigo D24.

Nel **rigo D26** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (escluse quelle previste dalla lettera c-quater)) nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370.

Nel **rigo D27** va indicato la differenza tra il reddito di rigo D25 e l'importo di rigo D26.

Nel **rigo D28** va riportato il reddito di rigo D27.

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il rigo D28, indicandovi il reddito di rigo D27 al netto del 50 per cento del reddito agevolato.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo D27 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEG nel periodo di imposta precedente.

Nel caso in cui nel rigo D25 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti nel rigo D29 deve essere riportata la perdita di rigo D25, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Nel **rigo D30** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o della perdita) evidenziato nel rigo D25.

Nel **rigo D31** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D30, tra i quali:

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo D32** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D30, tra i quali:

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo D33** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

L'ammontare del reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base.

Nel **rigo D34** va indicato l'ammontare del reddito di rigo D30, aumentato dell'importo di rigo D31 e diminuito degli importi dei righi D32 e D33. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo D35** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art.65, comma 2, (escluse quelle previste dalla lettera c-quater)) nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370.

Nel **rigo D36** va indicato il totale del reddito d'impresa imponibile ai fini ILOR, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo D34 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo D35.

Nel **rigo D37** va indicato l'importo di rigo D36, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'ente ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo D36 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR nel periodo d'imposta precedente.

10

MOD. 760/E - REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'IRPEG, che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita, ovvero che siano affittuari dei fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario) salvo quanto in prosieguo chiarito per le società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87.

L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Mod. 760/L.

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I redditi dominicale ed agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali qualora invece non corrisponda, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra ricordate deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecni-

co Erariale sia stato presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1 e 31, comma 3, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica *una pena pecuniaria da lire cinquecentomila* a lire cinque milioni. Se il terreno è dato in affito per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate agricole le attività indicate nel comma 2 dell'art. 29.

Qualora le attività menzionate alle lettere *b)* e *c)* di detta norma eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.

Si fa tuttavia presente che in base alla lett. *c)* del comma 2 dell'art. 51, i redditi derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi di impresa, ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87. Tale disposizione si applica anche alle società e agli enti commerciali non residenti.

Conseguentemente i soggetti sopraindicati non devono compilare né la sezione relativa al reddito agrario, il quale va determinato in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR, compilando il Mod. 760/A, ne quella relativa al reddito dominicale.

Ai fini della compilazione del presente modello, si precisa che se i redditi dominicale ed agrario dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" relativa al precedente periodo d'imposta, va compilato unicamente il **rigo E44** indicando, nelle **colonne 2** e **4**, rispettivamente i redditi dominicali e agrari dichiarati ai fini IRPEG nella predetta dichiarazione, la cui somma risulta indicata nel rigo 23 del Mod. 760/B/93.

Se invece i suddetti redditi sono variati, il modello va compilato indicando:

- nelle **colonne 1** e **3**, rispettivamente i redditi dominicale e agrario di ciascun terreno;
- nelle **colonne 2** e **4**, le quote spettanti dei suddetti redditi sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Si precisa che per quei terreni i cui redditi sono rimasti invariati, è sufficiente indicare la quota di reddito spettante nelle colonne 2 e 4.

La **colonna 5** deve essere utilizzata per segnalare (indicando i relativi codici) i seguenti casi particolari:

- terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone (codice 1); in tal caso il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella colonna 5 il codice 1 e nella colonna 2 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre tale condizione nella colonna 2 va indicata la quota spettante del reddito dominicale;
- la mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione del 30 per cento del reddito dominicale determinato ai fini IRPEG e alla esclusione del reddito agrario dalla stessa imposta. Rientrano in questa ipotesi, altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.

  In tal caso va indicato nella colonna 5 il codice 2 e nella colonna 2 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, mentre nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 4;
- in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 2 e 4 e nella colonna 5 va indicato il codice 3.

11 MOD. 760/E1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti nel territorio dello Stato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78.

In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 26 gennaio 1993, nel quale sono stabiliti:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 760/E1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle, al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (*ordinario o semplificato*), purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari

di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 760/A oppure 760/D, senza utilizzare il quadro 760/E1.
In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.
Nella **sezione I** vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
Nella **sezione II** va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni e altri volatili (totale B).
Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella **sezione III** il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie preso a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100.000, dà il numero di capi allevabili (**colonna 2** del **rigo E1 45**) entro il predetto limite;
b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo E1 45), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unità base di allevamento (**colonna 3** del **rigo E1 45**);
c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 45) va moltiplicato per 66,66, che è la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito così determinato concorre, come componente del reddito d'impresa, nel Mod. 760/A, se l'ente non commerciale esercita altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione di detto Mod. 760/A (le istruzioni sono contenute nel Mod. 760/A), altrimenti il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel modello 760/B, rigo 20.
Gli enti non commerciali, che non compilano il Mod. 760/A, devono provvedere a determinare il reddito di allevamento ai fini ILOR. Pertanto nel **rigo E1 46** va riportato il reddito quale risulta dalla Sezione III, rigo E1 45, colonna 5, dal quale si deduce il reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali, posto nella quarta pagina del modello base. Il reddito di **rigo E1 48** va riportato al rigo 04 del Mod. 760/B.
Si ricorda che per, effetto dell'art. 51, comma 2, lettera c), i redditi dei terreni, derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività di allevamento.
Conseguentemente nei confronti di tali soggetti, il reddito derivante da allevamento di animali, anche se con mangimi ottenibili per più di un quarto dal terreno, va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del TUIR e quindi non va utilizzato il presente modello 760/E1.

12 MOD. 760/F - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello deve essere compilato dalle società e dagli enti soggetti all'IRPEG che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano.
In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il Mod. 760/L.
Le unità immobiliari, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuito o attribuibile una autonoma rendita catastale (quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune ed esclusi ad esempio i negozi), vanno dichiarati se il reddito catastale relativo alla quota condominiale è di importo superiore a lire 50.000.

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate:

- le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi agricoli di cui all'art. 9, commi da 3 a 9, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (vedere in **appendice** la voce *"Costruzioni rurali"*);
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata (come previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 33 del TUIR, aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 4 febbraio 1994, n. 90);
- gli immobili completamente adibiti o sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Ai fini della compilazione del presente modello, si precisa che, se il reddito dei fabbricati non è variato rispetto a quello indicato nella "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" relativa al precedente periodo d'imposta, va compilato unicamente il **rigo F44**, indicando il reddito ai fini IRPEG risultante dalla predetta dichiarazione e riportato nel rigo 24 del Mod. 760/B/93.
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nel corrispondente campo della predetta "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati", ad esempio in conseguenza di variazione della quota o del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenute nel corso periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni.
Se invece si sono verificate variazioni, il modello va compilato secondo le modalità di seguito riportate, tenendo presente che per i fabbricati i cui redditi sono rimasti invariati è sufficiente indicare la quota spettante di reddito imponibile nella **colonna 7**.
Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti all'esito favorevole dei ricorsi presentati dai comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti istruzioni. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

Nella **colonna 2** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno va indicata la percentuale media di possesso.

La **colonna 4** va compilata se il fabbricato è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone.
L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e si-

mili, se sono comprese nel canone) e va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

1 – unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le cooperative a proprietà indivisa);
2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo *(vedere in **appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione")*;
3 – unità immobiliare locata;
4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

1 – fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
2 – fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo *(vedere in **appendice** la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale")*.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni:

Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta nella colonna 7 va indicato:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1 e 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo " di colonna 5).

Se la società o l'ente non è proprietario al 100% o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, va rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al reddito effettivo quest'ultimo rapportato alla percentuale di possesso.

Nel **rigo F44** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da F1 a F43.
Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.

3 MOD. 760/G - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonchè dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui e sorto il diritto a percepirli.
Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.
Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art. 15, che va indicato nel rigo 40 del Mod. 760/B.
Nei **righi** da **G1** a **G4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitale e dagli enti - commerciali e non commerciali - aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo, ivi inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia ed il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Germania, la Francia ed i Paesi Bassi).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR.
Ai fini della compilazione dei righi da G1 a G4 occorre consultare in **appendice** la voce "Crediti di imposta".
Nel **rigo G1** devono essere indicati, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta sui dividendi nella misura di 9/16. Pertanto nella **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta; nella **colonna 3** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.
Nel **rigo G2** devono essere indicati, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta sui dividendi nella misura di un terzo. Pertanto, nella **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta; nella **colonna 3** l'imposta delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.
Nel **rigo G3** devono essere indicati, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento.
Pertanto, nella **colonna 1** vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3** l'importo delle ritenute d'acconto effettuate dal sostituto d'imposta.
Nel **rigo G4** devono essere indicati, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta sui dividendi.
Pertanto, in **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute subite; in **colonna 3** l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.
Nel **rigo G5, colonna 1**, va indicato la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta; in **colonna 3** vanno indicate le ritenute d'acconto subite.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, il credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 spetta limitatamente alla parte degli utili, da indicare nel **rigo G1**, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azio-

ni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale.
Nel **rigo G6, colonna 1**, vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; in **colonna 3** va indicato l'importo delle ritenute subite.
Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
Nel **rigo G7** vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione; percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso, compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito. L'importo delle ritenute, da indicare nella **colonna 3**, afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, diversi da quelli emessi da soggetti non residenti, è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Nel **rigo G8** vanno indicati i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett. *b-bis* inserita nel comma 1 dell'art. 41 del TUIR, dall'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992 n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437.
Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine.
Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Da detto corrispettivo si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo G7.
Nel **rigo G9** vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 codice civile); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 codice civile).
Nel **rigo G10** vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi.
Nel **rigo G11** vanno indicati gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante.
Nello stesso **rigo G11** vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a **colonna 3**.
Nel **rigo G12** vano indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.
Nel **rigo G13** vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, percepiti dal 30 dicembre 1993, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.
Nel **rigo G14** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nel **rigo G15** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, di cui ai righi P1 e P2 del Mod. 760/P, al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi.
Nel **rigo G16** vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da G1 a G15. L'importo di **colonna 1** va riportato nel rigo 23 del Mod. 760/B, quello di **colonna 2** nel rigo 29 e quello di **colonna 3** nel rigo 42 dello stesso Mod. 760/B.
Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'ILOR.
Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia. Sono tuttavia esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche se residenti in Italia.
La determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo G17, gli utili di cui ai righi da G1 a G4 nonché i redditi prodotti all'estero indicati nel rigo G19 (e cioè i redditi di capitali corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).
L'importo di **rigo G20** deve essere riportato nel rigo 05 del Mod. 760/B.

14

MOD. 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e dalle società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione in Italia, per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore del conferimento dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ciascuno dei soci, se soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare neel Mod. 760/A o Mod. 760/C o Mod. 760/D, come componente del reddito d'impresa.
Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o ai GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa, indicando il codice fiscale, la ragione sociale, il codice attività, il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.
In questo riquadro è inserita una apposita casella che va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone in contabilità ordinaria.

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società:
- nella **colonna 9**, il reddito totale della società partecipata, preceduto dal segno "–" in caso di perdita;
- nella **colonna 10**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;
- nella **colonna 11**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi, percepiti dalla società partecipata, che deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta sui dividendi da indicare nel rigo 29 e nel rigo 39 del Mod. 760/B;
- nella **colonna 12**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo delle ritenute d'acconto da indicare nel rigo 42 del Mod. 760/B.'

Si precisa che nel **rigo H9** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria eventualmente indicata nei righi da H1 a H8. Tale ammontare assume rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi della differenza (non compensata nell'anno 1993) tra le perdite di impresa in regime ordinario e i redditi di detto anno.

La **colonna 13** è riservata ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabili ai fini ILOR.

I5

MOD. 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760/L.

Nei **righi I1**, **I2** e **I3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati.

Nei **righi I1** e **I2** vanno indicati: l'attività esercitata (descrizione e relativo codice), il luogo di esercizio dell'attività stessa con l'indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc.) in Italia. Se l'attività è svolta in più comuni va indicato il principale.

In merito al **rigo I3** si rileva che se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

La determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche va effettuata secondo le disposizioni dell'art. 50, come modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1993, n. 537

L6

MOD. 760/L - REDDITI DIVERSI

Questo modello oltre che dagli enti non commerciali residenti e non residenti, deve essere compilato dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale, dalle associazioni tra artisti e professioni non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel **rigo L1** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonchè degli edifici costruiti sui terreni stessi.

Nel **rigo L13** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per quanto concerne la nozione tecnica di «lottizzazione» si rinvia alla corrispondente voce nell'**appendice**.

Nel **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonchè quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Nel **rigo L14** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, va indicato il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

Nel **rigo L3** vanno indicate le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria.

In tal caso la ritenuta a titolo di imposta operata dall'ente erogante all'atto della corresponsione delle predette somme pari al 20 per cento si considera effettuata a titolo d'acconto e va scomputata indicandola al rigo 42 del mod. 760/B.

A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo L15** va indicato il costo dei terreni di cui al rigo L3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

Nel **rigo L4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Nel **rigo L5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, nel caso di difformità di pe-

riodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Nel **rigo L6** vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

Nel **rigo L7** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Nel **rigo L16** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L7.

Nel **rigo L8** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende. Nel **rigo L17** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L8.

Nel **rigo L9** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta al netto degli oneri accessori di diretta imputazione derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto. Nel **rigo L18** va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda.

Nel **rigo L10** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo L19** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L10.

Nel **rigo L11** vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Nel **rigo L20** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L11.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **L13** a **L 20** non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei righi da L1 a L11.

Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L21 da quello di rigo L12. Detto reddito va riportato nel rigo 26 del Mod. 760/B.

Il reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall'importo di rigo L24 gli importi dei righi L25 e L26. Detto reddito va riportato nel rigo 07 del Mod. 760/B.

17
MOD. 760/O - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti - realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale nonché dalle società ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), dalle società di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento (limite, quest'ultimo, ridotto al 10 per cento dall'art. 1, comma 1, lettera l) del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 30 dicembre 1993) del capitale della società, a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata, ai sensi del citato art. 3 del provvedimento, anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Nel caso in cui l'ente abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie nella misura massima consentita del 15 per cento ed abbia fruito del regime di tassazione forfetaria, nessuna conseguenza si produce per effetto della riduzione della misura massima così cedibile con la richiamata norma, entrata in vigore il 30 dicembre 1993.

Nel caso in cui l'ente abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie in misura inferiore al 10 per cento (che è il nuovo limite fissato con decorrenza dal 30 dicembre 1993) la permanenza del regime forfetario di tassazione delle plusvalenze in questione si realizza a condizione che detto ente, a partire dal 30 dicembre 1993, effettui cessioni di partecipazioni in misura tale che, sommate a quelle precedentemente fatte (sempre nel predetto periodo di riferimento di 12 mesi), non risultino nel complesso superiori al 10 per cento della partecipazione in parola.

Per la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito dei medesimi valori rivelati nell'anno.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base ad un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rivelati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano; o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell'interessato il valore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalen-

ze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.
Ciò premesso, per la compilazione del Modello 760/O, si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risutato del calcolo effettuato.Questo prospetto deve essere conservato dal contribuente e da questo esibito o trasmesso all'ufficio tributario nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.
Nel **rigo O1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.
Nel **rigo O2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rilvalutazione del costo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo deve essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi devono essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, comporta l'attrazione di tali operazioni al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Nel **rigo O3** va indicata la differenza tra l'importo del rigo O1 e quello del rigo O2. Nel caso in cui l'importo di rigo O2 è superiore a quello di rigo O1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente deve indicare «zero» nel rigo O3 e nel «Prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno» deve riportare la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi.
Nel **rigo O4** va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo O3, l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta.
Nel **rigo O6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di rigo O5, se il risultato ivi indicato è di segno positivo.
Nel **rigo O7** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario relativamente alle cessioni indicate nel presente modello, per le quali è stato superato il limite percentuale sopraindicato.
Nel **rigo O8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare e gli estremi del versamento.
Nel **rigo O9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l'importo di rigo O7 è superiore a quello di rigo O6.

18 MOD. 760/P - REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati alcuni redditi di fonte estera diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc.) percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione delle ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.
Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** il soggetto che ha erogato il reddito; nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella **colonna 5** l'aliquota applicabile.
Il **rigo P1** va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera, compresi gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero dal 10 settembre 1992 e quelli delle obbligazioni medesime, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti nonché le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Per detti redditi può essere esercitata, barrando l'apposita casella nella **colonna 6**, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 167/1990. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod. 760/A o 760/C o 760/D, ovvero nel rigo G15 del Mod. 760/G e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.
Il **rigo P2** va utilizzato per dichiarare i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime; derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote sono collocate all'estero o comunque i relativi proventi sono conseguiti senza applicazione della ritenuta del 15,50 per cento.
Anche per detti proventi può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso va barrata l'apposita casella, secondo i chiarimenti forniti in relazione ai redditi da indicare nel rigo P1.

19 MOD. 760/R

■ PROSPETTO DELL'INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE n. 317 del 1991

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo R 1, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo delle precedenti dichiarazioni;
- nel **rigo R 2, colonna 3**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 3, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 1, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 3, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 1, colonna 2, utiliz-

zato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 3**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 2, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 4, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 1, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 4, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 1, colonna 2, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 4, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 2, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;- nel **rigo R 5, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 1, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 5, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 1, colonna 2, utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 6, colonna 1**, la somma degli importi da rigo R 3 a R 5, colonna 1;
- nel **rigo R 6, colonna 2**, la somma degli importi da rigo R 3 a R 5, colonna 2;
- nel **rigo R 6, colonna 3**, la somma degli importi di rigo R 3 e R 4, colonna 3;
- nel **rigo R 7, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare di rigo R 1, colonna 1 e quello di rigo R 6, colonna 1, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo;
- nel **rigo R 7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare di rigo R 1, colonna 2 e quello di rigo R 6, colonna 2, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;
- nel **rigo R 7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di rigo R 2, colonna 3 e quello di rigo R 6, colonna 3, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto.

PROSPETTO PER L'INDICAZIONE E L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELL'art. 8, comma 6-bis, del D.L. n. 16/1993

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con decreti — in corso di emanazione — del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.
Nel **rigo R 8** va indicato il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta.
Nei **righi R 9** e **R 10** vanno indicati, rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IRPEG, relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Nel **rigo R 11** la somma degli importi dei righi R 9 e R 10.
Nel **rigo R 12** la differenza tra l'ammontare di rigo R 8 e quello di R 11.

PROSPETTO DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni.
Si ricorda che con il D.L. 30 luglio 1993, n. 262, reiterato, da ultimo, dal D.L. 28 gennaio 1994, n. 69, è stato incrementato il limite di spesa previsto per l'anno 1993 e che, conseguentemente, con il D.M. 23 settembre 1993 sono stati rideterminati i criteri per la concessione del credito d'imposta per tale anno.
Per agevolare la rideterminazione del credito d'imposta relativo al 1993 sulla base dei citati criteri è stato predisposto, nell'ambito delle presenti istruzioni, un apposito prospetto, che non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Nel prospetto per l'utilizzo del credito d'imposta deve essere indicato:
- nel **rigo R 13** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEG e dell'ILOR relative al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta nonchè delle ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo;
- nel **rigo R 14** la differenza tra l'ammontare del credito d'imposta relativo al 1993, così come rideterminato tenendo conto del D.M. 23 settembre 1993 e quello indicato nella precedente dichiarazione dei redditi determinato sulla base del D.M. 27 aprile 1993;
- nel **rigo R 15** la somma degli importi di rigo R 13 e di rigo R 14;
- nel **rigo R 16** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 15 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1993 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 17** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 15 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1993 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 18** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 15 utilizzato successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente, a compensazione dell'IVA dovuta nel 1993;
- nel **rigo R 19** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 15 utilizzato successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente ai fini del versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei lavoratori autonomi;
- nel **rigo R 20** la somma degli importi da rigo R 16 a rigo R 19;
- nel **rigo R 21** la differenza tra l'importo di rigo R 15 e quello di rigo R 20;
- nel **rigo R 22** l'ammontare del credito residuo di cui al rigo R 21 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 23** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 21 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 24** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 21 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R 25** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 21 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R 26** la somma degli importi da rigo R 22 a rigo R 25 che rappresenta il totale del credito utilizzato;
- nel **rigo R 27** la differenza tra l'importo di rigo R 21 e quello di rigo R 26 che rappresenta il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte nonché dei versamenti delle ritenute da effettuare fino al 31 dicembre 1994.

Ministero delle Finanze **GUIDA ALLA COMPILAZIONE** Modello 760

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 23 settembre 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD.	1 Targa	2 Massa complessiva	3 Categoria	4 Periodo di possesso	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	6 Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

26	Ammontare del credito massimo spettante		2 000
27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	.000	
28	Abbattimento forfettario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000	
29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfettario (sottrarre l'importo di rigo 28 dall'importo di rigo 27)	.000	
30	24,30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfettario		000
31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 30 e l'importo di rigo 26		000

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M 23 settembre 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali, relativamente al 1993 è attribuibile il seguente credito d'imposta massimo

- autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 000 chilogrammi L 650 000
- autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi .... L. 1.375.000
- autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi .... L. 3.915.000
- autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi........ L 6.650.000

Si rammenta che a norma dell'art. 2 del citato D.M. 23 settembre 1993, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo. Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ PROSPETTO DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.

Si fa presente che con D.M. 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nella presente dichiarazione dei redditi.

Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza, anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici effettuati nell'anno 1992.

Si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA, effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 e concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto in esame deve essere indicato:

- nel **rigo R 28** l'ammontare di credito di imposta spettante, da determinare in base ai criteri stabiliti con il citato D.M. 2 febbraio 1994.
- nel **rigo R 29** l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto e del saldo ILOR relativo al periodo d'imposta 1993;
- nel **rigo R 30** l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto e del saldo IRPEG relativo al periodo d'imposta 1993;
- nel **rigo R 31** l'ammontare del credito utilizzato ai fini dei versamenti IVA effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R 32** la sommatoria degli importi da rigo R 29 a rigo R 31 che rappresenta il totale del credito utilizzato;
- nel **rigo R 33** la differenza tra l'importo di rigo R 28 e quello di rigo R 32 che rappresenta il credito d'imposta residuo da utilizzare nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti delle imposte.

Si ricorda che gli uffici tecnici di finanza liquidano, sulla base della documentazione prodotta, il credito d'imposta spettante e provvedono a darne notizia al sistema informativo del Ministero delle finanze. I competenti uffici finanziari provvedono, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione annuale dell'IVA, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione.

In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

■ PROSPETTO DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75.

Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Si ricorda che la determinazione del credito d'imposta spettante per l'anno 1993 è stata effettuata sulla base del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 31 marzo 1993, pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1993, nella precedente dichiarazione dei redditi.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:

- nel **rigo R 34** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEG e dell'ILOR relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo.
- nel **rigo R 35** il credito d'imposta di cui al rigo R34 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1993 e relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo R 36** il credito d'imposta di cui al rigo R34 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1993 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo R 37** il credito d'imposta di cui al rigo R34 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel periodo d'imposta 1993.
- nel **rigo R 38** la sommatoria degli importi da rigo R35 a rigo R 37;
- nel **rigo R 39** la differenza tra l'importo di rigo R34 e quello di rigo R 38;
- nel **rigo R 40** il credito d'imposta di cui al rigo R39 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 41** il credito d'imposta di cui a rigo R39 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1994 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R 42** il credito d'imposta di cui al rigo R39 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dal 1° gennaio 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R 43** la sommatoria degli importi da rigo R40 a rigo R 42, che rappresenta il totale del credito d'imposta utilizzato;
- nel **rigo R 44** la differenza tra l'importo di rigo R39 e quello di rigo R 43 che rappresenta il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA da effettuare fino al 31 dicembre 1994, come previsto dal comma 3 del D.L. n. 16 del 1993 convertito dalla Legge n. 75 del 1993.

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO EFIM

Il presente riquadro va utilizzato dalle piccole e medie imprese individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee adottata in data 20 maggio 1992 creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992 n. 487 convertito dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati. Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993 n. 532, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto da versarsi o iscritte a ruolo.

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1 del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33 e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.

Pertanto i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo R 45** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM;
- nel **rigo R 46** l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la pre-

sente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;

- nel **rigo R 47** l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R 48** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R 49** l'importo dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R 50** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione.

PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI

Il prospetto in calce al Mod. 760/R è riservato agli enti non commerciali e agli enti non residenti per l'indicazione della tipologia degli oneri deducibili dal reddito complessivo (Sez. I) e degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di importo del 27 per cento (vedere in **appendice** le voci "Oneri deducibili" e "Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta").

20

MOD. 760/S - DISTINTE

Il Mod. 760/S contiene:

- la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto;
- la distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto;
- la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 760/94.

21

MOD. 760/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina – resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale 27 aprile 1990 (G.U. n. 100 del 2 maggio 1990) – prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il citato meccanismo di rilevazione concerne non solo le operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori - sia in lire che in valuta - indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel D.M. 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno – prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) – sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo della dichiarazione in esame sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi sono state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti testé precisati.

Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del mod. 760, il modulo 760/W deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari – sia istituzionali che professionali - residenti, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i predetti investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2).

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, per espressa previsione legislativa, - per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria, produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti) sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, ai sensi della disposizione di cui all'art.26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art.23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia

per il tramite dei citati sostituti Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art 26 del D P R n 600 del 1973,

3 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27 ultimo comma del D P R n 600 del 1973 Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod 760/G,

4 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art 8 del D L 30 settembre 1983, n 512, convertito, dalla legge 25 novembre 1983, n 649 Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc dd "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati,

5 *siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento,* a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art 2 del D L 17 settembre 1992, n 378, convertito, dalla legge 14 novembre 1992, n 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono — anche se non in qualità di acquirenti — nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2,

6 *siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art 23 del D P R n 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari Trattasi dei proventi di cui all art 41, comma 1, lettera b-bis) del TUIR

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero che siano

i) già autorizzati al collocamento in Italia, prima dell'entrata in vigore del D L 28 giugno 1990, n 167, convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all art 11 bis del D L n 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art 10-ter della legge n 77 del 1983 e successive modificazioni,

ii) situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art 10-bis della citata legge n 77 del 1983 (diversi da quelli di cui alla precedente lettera i) i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12 50 per cento che deve essere operata ai sensi dell art 10-ter comma 1 della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr art 10-ter, comma 4, legge n 77 del 1983),

iii) diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i) e ii), sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art 10-ter della predetta legge n 77 del 1983

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine delle valute scontino la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d imposta di cui all'art 3 del citato D L n 378 del 1992

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art 1 del D L n 167

Vanno altresì comprese fra i predetti investimenti esteri *le obbligazioni ed i titoli similari* di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art 6 del D L n 167, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta

Il presente modulo si compone di 3 sezioni nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria, nel la sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta, nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria

La **Sezione I** si compone di 11 campi in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento i seguenti dati

nei **campi 1** e **2** le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche denominazione se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l operazione

nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente,

- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall estero verso l'Italia o viceversa,

- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni,

- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es denaro, assegno bancario, ecc) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3 a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro assegni bancari o altri mezzi

nel **campo 9** la causale in codice dell operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l estero, riportata nelle istruzioni,

nel **campo 10** la data dell'operazione,

nel **campo 11** l'importo dell operazione Al riguardo *si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera,* il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1993, come da apposito decreto ministeriale

La **Sezione II** si compone di 5 campi In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta In particolare si dovrà indicare

nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni,

nei **campi 3** e **4**, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell operazione Per l'indicazione in codice della causale si dovrà *utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l estero,* riportata nelle istruzioni La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,

nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I

La **Sezione III** si compone di 6 campi In essi, gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro titoli e valori mobiliari da, verso e sull estero i dati qui di seguito elencati

nei **campi 1** e **2** rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello Stato estero e l indicazione in codice dello stesso desumendolo dall elenco dei Paesi esteri riportato nelle istruzioni

nel **campo 3** la tipologia dell operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda rispettivamente che l operazione abbia comportato un trasferimento dall estero verso l Italia dall Italia verso l estero o dall'estero sull'estero

nel **campo 4** la causale in codice dell operazione desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l estero, riportata

nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 6**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

22

MOD. 760/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÈ DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello deve essere utilizzato:

- dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- dalle società semplici, dalle società di fatto che non esercitano attività commerciali e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- dalle società commerciali e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

tenendo conto di quanto di seguito specificato.

■ SEZIONE 1 - ILOR

Nei **righi** da **01** a **07** vanno riportati i redditi soggetti ad ILOR, desunti dai modelli aggiuntivi.

Nel **rigo 09** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 10** quello soggetto ad aliquota ridotta.
Nel **rigo 12** va indicato l'ammontare del credito ILOR e/o IRPEG, risultante dalla precedente dichiarazione — del quale il contribuente ha chiesto la compensazione nella stessa precedente dichiarazione — che viene utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR.

Nel **rigo 15** o nel **rigo 16** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di **rigo 11** e la somma dei **righi** da **12** a **14**.

Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

■ SEZIONE 2 - IRPEG

Nei **righi** da **17** a **26** vanno riportati i redditi soggetti ad IRPEG, desunti dai modelli aggiuntivi.

Nel **rigo 27** va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento degli acconti o dei saldi.

Nel **rigo 29** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalla società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
In tale rigo va indicato anche il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 30** va indicata l'eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria di precedenti periodi di imposta, fino a concorrenza del reddito di rigo 28 aumentato dei crediti di imposta di rigo 29.

Nel **rigo 31** vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi da 28 a 30 e compilando la Sez. I dell'apposita distinta posta nel mod. 760/R, gli oneri deducibili dal reddito complessivo che sono stati sostenuti nel periodo di imposta nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei due precedenti periodi di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").

Nel **rigo 33** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 36 per cento, e nel **rigo 34** quello soggetto ad aliquota agevolata.

Nel **rigo 36** va indicato l'importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso si sia fruito di una detrazione d'imposta.

Nel **rigo 38** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo 37 aumentata dell'importo di rigo 38 e compilando la Sez. II dell'apposita distinta posta nel Mod. 760/R il 27 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").

Nel **rigo 39** va indicato l'importo di rigo 29. I soggetti che hanno percepito utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo 40** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 41** vanno indicati:

- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5 della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai partecipanti;
- il credito di imposta previsto dall'art. 25, comma 8, della legge n. 413 del 1991, nel caso i cui beni rivalutati, ai sensi di detta legge, siano ceduti, assegnati ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;
- il credito di imposta per i registratori di cassa nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nel **rigo 45** va indicato l'ammontare del credito ILOR e/o IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione — del quale il contribuente ha chiesto la compensazione nella stessa precedente dichiarazione — che viene utilizzato ai fini del pagamento dell'IRPEG.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei **righi 12** e **44** deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG risultanti dalla precedente dichiarazione, dei quali il contribuente ha chiesto la compensazione nella stessa precedente dichiarazione.

Nel **rigo 48** o nel **rigo 49** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito corrispondente alla differenza fra l'importo di **rigo 44** e la somma dei **righi** da **45** a **47**.

Con riguardo al **rigo 49**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cc.dd. "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui dividendi cc.dd. "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 39, con l'imposta di rigo 37 diminuita delle detrazioni di rigo 38.

Se l'imposta, come sopra diminuita, è superiore al credito di imposta sui dividendi cc.dd. comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 49; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 49 dell'eccedenza medesima.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

23

MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

Questo modello deve essere compilato:
- dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- dalle società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto che non esercitano attività commerciali e le associazioni *tra artisti e professionisti*) e *dagli enti commerciali* non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

tenendo conto di quanto di seguito specificato.

■ SEZIONE 1 - ILOR

Nel **rigo 01** va indicato il reddito di rigo A111 del Mod. 760/A.
Nel **rigo 02** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 03** quello soggetto ad aliquota agevolata.
Nel **rigo 05** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di **rigo 04**, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta ove spettanti:
- *credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;*
- credito d'imposta per le imprese distributrici di carburanti;
- credito d'imposta, per le piccole e medie imprese;
- *credito d'imposta per le imprese rivenditrici* di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta, per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 06** va indicato l'ammontare del credito ILOR e/o IRPEG, risultante dalla precedente dichiarazione — del quale il contribuente ha chiesto la compensazione nella stessa precedente dichiarazione — che viene utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR.
Nel **rigo 09** o nel **rigo 10** va indicato l'importo dell'ILOR dovuto o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 04 e la somma dei righi da 05 a 08.
Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod. 760/M-B.

■ SEZIONE 2 - IRPEG

Nel **rigo 11** o **12** va indicato il reddito o la perdita di rigo A93 o A94.

Nel **rigo 13** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalle società o dagli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 14** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 15** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei righi da 11 a 14. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'im*posta corrispondente al reddito imponibile ri*sulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo 16** va indicato il reddito imponibile o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo 11 o di rigo 12 e gli importi dei righi da 13 a 15.
Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo 17** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 36 per cento e nel **rigo 18** quello soggetto ad aliquota agevolata. Si ricorda che l'aliquota è ridotta al 27 per cento per i soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Nel **rigo 20** va indicato l'importo di rigo 13.
I soggetti che hanno percepito utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo 21** va indicato l'importo di rigo 14.

Nel **rigo 22** *va indicato il credito per le imposte* pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dal GEIE cui esso partecipa (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 23** vanno indicati:
- il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito di imposta previsto dall'art. 25, comma 8, della legge n. 413 del 1991, nel caso i cui i beni rivalutati, ai sensi della legge, siano ceduti, assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.
- il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti dall'art. 14, comma 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nel **rigo 27** va indicata la maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105. Detta maggiorazione è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:
- nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi ed aumentato del 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 16 aumentato delle perdite di rigo 15 e degli utili indicati nel rigo A44 del mod. 760/A);
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, *e dall'esercizio in corso al* 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite *prelevate da riserve o altri fon*di (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso;
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dalle quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 o dalle società operanti nelle province di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui *all'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218* o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà.
Si fa presente che se la società c.d. "madre" ha percepito utili di cui all'art. 96-bis, comma 1, che non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, la stessa, a norma del successivo comma 3, può distribuire detti utili, nel medesimo ammontare del 95 per cento senza applicazione della maggiorazione di conguaglio; nell'ipotesi che la maggiorazione venga applicata,

non si rendono applicabili le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 96-*bis*.

In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 28.

Nel **rigo 30** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 29 l'ammontare dei seguenti crediti di imposta ove spettanti:
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- credito d'imposta per le imprese distributrici di carburanti;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 31** va indicato l'ammontare del credito ILOR e/o IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione — del quale il contribuente ha chiesto la compensazione nella stessa precedente dichiarazione — che viene utilizzato ai fini del pagamento dell'IRPEG.

Si precisa che la somma degli importi indicati nei **righi 06** e **31** deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG risultanti dalla precedente dichiarazione, dei quali il contribuente ha chiesto la compensazione nella stessa precedente dichiarazione.

Nel **rigo 34** o nel **rigo 35** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 29 e la somma dei righi da 30 a 33.

Con riguardo al **rigo 35**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cc.dd. "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-*bis*, comma 4, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cc.dd. "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 20, con l'ammontare dell'imposta di rigo 19.
Se l'imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 35; se l'imposta di rigo 19 è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 35 dell'eccedenza medesima.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod. 760/M-B.

24

MOD. 760/M-B - CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO, O DOVUTE A SALDO, ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello va utilizzato per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo sia dai soggetti che hanno compilato il Mod. 760/M sia da quelli che hanno compilato il Mod. 760/B.
Si ricorda che per effetto dell'art. 2 del D.L. n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente può operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.
I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare:
- per l'ILOR dovuta, il **rigo 02**, indicando l'importo di rigo 09 del Mod.760/M o l'importo di rigo 15 del Mod. 760/B;
  per l'ILOR a credito, il **rigo 03**, per la parte di detto credito — indicato nel rigo 10 del Mod. 760/M o nel rigo 16 del Mod. 760/B — da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo e il **rigo 04**, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- per l'IRPEG dovuta, il **rigo 05**, indicando l'importo di rigo 34 del Mod. 760/M o l'importo di rigo 48 del Mod. 760/B;
- per l'IRPEG a credito, il **rigo 06**, per la parte di detto credito — indicato nel rigo 35 del Mod. 760/M o nel rigo 49 del Mod. 760/B — da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo e il **rigo 07**, per la parte di cui si chiede il rimborso.

I soggetti che ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta o tra l'ILOR dovuta e l'IRPEG a credito, devono indicare, nel **rigo 01**, l'importo delle imposte compensate, costituito dal minor importo (in valore assoluto) tra l'ILOR a credito o dovuta e l'IRPEG dovuta o a credito.
La compensazione, una volta effettuata, può determinare l'ILOR dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

25

PROSPETTI DELLE PERDITE

Il prospetto delle perdite collocato in terza pagina del modello base, in calce al modello 760/M, è riservato alle società e agli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Vanno indicate, nelle **colonne** da **1** a **5**, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo 15 del Mod. 760/M con l'intero importo della somma algebrica, se positiva, dei righi da 11 a 14.
Detta compensazione può essere tuttavia effettuata in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.
Il prospetto collocato in calce alla seconda pagina del modello base è riservato agli enti non commerciali residenti e a quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e/o in quelli precedenti hanno subito perdite, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel modello 760/A) o derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone in contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società equiparate), eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni.
Nell'ipotesi in cui sia la somma algebrica dei righi 28 e 29 del Mod. 760/B che la somma della perdita indicata nel rigo 17 del Mod. 760/B e di quella indicata nel rigo H10 del Mod. 760/H sono negative, va indicato, in **colonna 1** l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, eccedenti l'ammontare complessivo dei redditi, riportando il minor importo in valore assoluto (es. fra —500.000 e —30.000 bisogna considerare —30.000) tra le due somme.
Nelle **colonne** da **2** a **6** va indicata la differenza negativa tra le perdite di impresa in contabilità ordinaria relative a ciascuno dei cinque esercizi precedenti e l'ammontare degli altri redditi prodotti nel corrispondente esercizio, che non è stata compensata con il reddito dei periodi successivi a quello cui si riferisce la perdita.

26

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Nel prospetto dei redditi prodotti all'stero deve essere indicato nel **rigo 01** l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero; nel **rigo 02** l'ammontare del reddito estero per cui compete il credito per le imposte assolte all'estero, ai sensi dell'art. 15 del TUIR.

Per le modalità di calcolo di detto credito si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei Mod. 760/B e 760/M.

27 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e i soggetti che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nel **rigo 01, colonne 1, 2** e **3**, i dati riepilogativi.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

- il valore da indicare in **colonna 1** è quello *riferibile alla quota posseduta alla data di* chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione *d'imposta), acquisito a tassazione in prece*denti esercizi;
- il valore da indicare in **colonna 2**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare in **colonna 3** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

28 PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** o **7** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella E.

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** o **8** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** o **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** o **10** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1994.

Nella **colonna 5** o **11** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** o **12** va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9** o **10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviato, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente «Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina», in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

TABELLA E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizio; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
	Altri territori (art. 1, 8° e 9° comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, 1° e 2° comma, legge 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993)
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEG 50% utili reinvestiti
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
71	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti (art. 40, ultimo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75).

TABELLA F) - Stato dell'agevolazione

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza.
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Agevolazione negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria

Per i beni concessi in locazione finanziaria, le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art 67, non sono deducibili, semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto,
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2 500 centimetri cubici,
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc , gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)

Conto fiscale

Il conto fiscale è un nuovo strumento messo a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per regolare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria.

Il conto fiscale, attivato d'ufficio, sulla base degli elementi a disposizione dell'anagrafe tributaria, è stato aperto presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente Si fa presente che il numero di codice per accedere al proprio conto è il risultato dell'unione del numero di codice della concessione e del codice fiscale del soggetto intestatario

Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'IVA, ai quali il contribuente deve rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario

Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (c d ravvedimento operoso ex art 14 della legge 29 dicembre 1990, n 408) e alle ritenute alla fonte, ad esclusione di quelle per le quali l'art 3, secondo comma, del D P R 29 settembre 1973, n 602, prevede che vengano versate alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato (sostanzialmente le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite, sulle accettazioni bancarie)

L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente

Un'apposita modulistica è stata predisposta per eseguire i versamenti da annotare sul conto fiscale.

Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente al proprio concessionario

Premesso che la domanda di rimborso va sempre presentata all'ufficio tributario, secondo la modalità prevista dalla normativa vigente, la richiesta di rimborso al concessionario costituisce uno strumento per accelerare il pagamento del rimborso stesso ed è alternativo alla modalità del rimborso che viene effettuato dall'ufficio

La richiesta di rimborso, per la quale è stato predisposto un apposito modello, disponibile presso i concessionari, può essere presentata per tutte le imposte che vengono annotate sul conto e la richiesta stessa va consegnata ad un qualunque sportello del concessionario competente.

Si fa presente che per gli anni 1994, 1995 e 1996 esistono dei limiti oltre i quali non possono essere effettuati rimborsi (rispettivamente lire 40 milioni, lire 60 milioni e lire 80 milioni), e che il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio

Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto a partire dal 1° gennaio 1994, mentre se supera tale limite è dovuta — per la parte eccedente — una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni

La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda e richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso e stata presentata

Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente, utilizzando lo stampato allegato alla comunicazione ricevuta dal concessionario circa l'avvenuta apertura del conto

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate, in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre

1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3 000 metri quadrati,
2) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Se il dichiarante e un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare

Nel caso in cui più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che, per ciascuna unità, sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo

Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali La mancata utilizzazione deve essere comprovata, con apposita autocertificazione con la firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti L'autocertificazione deve accertare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas

Le unità immobiliari, che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali, devono essere dichiarate nel Mod 760/F, utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso.
Se il fabbricato non possiede i requisiti per essere considerato rurale, la società o l'ente è inoltre obbligato a richiedere la iscrizione al catasto fabbricati, entro il 31 dicembre 1995. In tal caso non si fa luogo al recupero delle relative imposte dirette per i periodi d'imposta anteriori al primo gennaio 1993.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e delle modifiche recate dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta:
- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata addottata entro la predetta data.

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale. Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

4) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte nelle quali vanno riportati gli elementi necessari per la sua quantificazione.
Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero}}{\text{Reddito complessivo}} \times \text{Imposta italiana}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, queste vanno aggiunte al reddito complessivo indicato al denominatore del rapporto; in tal caso però l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42).
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente può chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art. 24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art. 23 paragrafo 3 con il Brasile).

■ Deducibilità degli interessi passivi

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione — ai sensi dell'art. 63, comma 3 — fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui la società o l'ente siano soci di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con D.M. 28 gennaio 1985.

Deduzione per il piano energetico nazionale

(per gli enti non commerciali)
La deduzione delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici spetta, nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile.
La deduzione è proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non puo essere superiore al reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, senza tener conto della maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 38 e della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-*quater*. La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla istallazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.
Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel D.M. 15 febbraio 1992; emanato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze.
Tra questi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coimbentazione, la sostituzione di scalda-acqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc. Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale.
L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non è concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

Esclusione dall'ILOR

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR.
Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l'esclusione dall'ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio non coincide con l'anno solare, per quelli del primo periodo d'imposta successivo alla predetta data.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing e per quelli facenti parte dell'azienda concessa in affitto o in usufrutto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1, del TUIR.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo e escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15% per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per gli immobili strumentali per destinazione, posseduti dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR, relativi alle attività aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale, per i quali non sia stata esercitata l'opzione ai sensi dell'art. 62, comma 23, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l'esclusione di detti beni dal patrimonio dell'impresa entro il 18 dicembre 1993; continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del TUIR, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Sono altresì indeducibili, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992; n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta

comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504

Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art 81, comma 1, lettera a) del TUIR, al riguardo si sottolinea che la nozione tecnico di lottizzazione e desumibile dall'art 8 della legge 6 agosto 1967, n 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, nonché dalla circolare n 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento

Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr Consiglio di Stato, Sez V, 29 ottobre 1971, n 951, Cassazione, 2 luglio 1977, n 2880 e 5 novembre 1975, n 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n 7/2704

La norma del TUIR è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art 76 del D P R n 597 del 1973, dal momento che è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a "terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione" Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri

- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati,
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art 28 della legge 26 febbraio 1987, n 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a tal fine il reddito da assumere è quello di rigo 28 del Mod 760/B,
- l'INVIM decennale di cui all'art 3 del D P R 26 ottobre 1972, n 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati,
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 - o, nei casi e alle condizioni di cui all'art 7 della legge 22 aprile 1982, n 168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 nel limite di lire 4 milioni,
- le spese sostenute dai soggetti obbligati al la manutenzione, protezione o restauro del le cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, e del D P R 30 settembre 1963, n 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e nel D P R 30 settembre 1963, n 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato,
- le erogazioni liberali in denaro, per importo superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art 60 e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art 60 stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G U del 18 ottobre 1982 n 287

Per effetto del combinato disposto dell'art 60 comma 5, del TUIR e dell'art 9 del D P R n 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata) La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data

di presentazione o di spedizione dell'istanza
Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concesso) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio
Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art 60, comma 5 si è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

■ Partecipazione di società di capitali in società di persone

Si rammenta che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative
Si osserva che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di società di capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione, nel modo sopraindicato, il reddito rivenienie dalla partecipazione

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc , diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili)
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni ospedali, enti di culto associazioni di categoria, ecc) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc) Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

TABELLA C)

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi.
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderia di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e delle calze
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e fornitura ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
- 6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli).
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province; regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8800 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

COMUNI CHE HANNO OTTENUTO MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE CATEGORIE IMMOBILIARI URBANE E ALLE ZONE CENSUARIE (LEGGE N. 75 DEL 1993)

A

ABANO TERME (PD)
ABBADIA LARIANA (CO)
ACERENZA (PZ)
ACQUAFORMOSA (CS)
ACQUAPPESA (CS)
ACQUASANTA TERME (AP)
ACRI (CS)
AGIRA (EN)
AGLIE' (TO)
AGNONE (IS)
AIDONE (EN)
AIELLO DEL FRIULI (UD)
ALA DI STURA (TO)
ALAGNA VALSESIA (VC)
ALASSIO (SV)
ALBA (CN)
ALBANO VERCELLESE (VC)
ALBIANO D'IVREA (TO)
ALBIDONA (CS)
ALBISOLA SUPERIORE (SV)
ALBISSOLA MARINA (SV)
ALDINO (BZ)
ALGUA (BG)
ALICE SUPERIORE (TO)
ALLEGHE (BL)
ALPIGNANO (TO)
ALSENO (PC)
ALTARE (SV)
AMALFI (SA)
AMANTEA (CS)
AMARO (UD)
AMENDOLARA (CS)
AMPEZZO (UD)
ANACAPRI (NA)
ANDORA (SV)
ANDRATE (TO)
ANDRIANO (BZ)
ANGHIARI (AR)
ANGRI (SA)
ANNONE DI BRIANZA (CO)
ANTERIVO (BZ)
ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
AOSTA (AO)
APPIANO STRADA DEL VINO (BZ)
APRIGLIANO (CS)
AQUILA D'ARROSCIA (IM)
ARDAULI (OR)
ARDEA (RM)
AREZZO (AR)
ARMO (IM)
ARNASCO (SV)
ARSIERO (VI)
ARTA TERME (UD)
ARTEGNA (UD)
ARVIER (AO)
ARZIGNANO (VI)
ASCOLI PICENO (AP)
ASIAGO (VI)
ASSISI (PG)
ASSORO (EN)
ATELLA (PZ)
ATTIMIS (UD)
AULLA (MS)
AURIGO (IM)
AVEGNO (GE)
AVELENGO (BZ)
AVIGLIANA (TO)
AVIGLIANO (PZ)
AVISE (AO)
AYAS (AO)
AYMAVILLES (AO)
AZEGLIO (TO)

B

BADALUCCO (IM)
BADIA (BZ)
BADIA CALAVENA (VR)
BADIA TEDALDA (AR)
BAGNO A RIPOLI (FI)
BAGNO DI ROMAGNA (FO)
BAGNOLO PIEMONTE (CN)
BAGOLINO (BS)
BAIARDO (IM)
BAIRO (TO)
BALDISSERO CANAVESE (TO)
BALESTRINO (SV)
BALLABIO (CO)
BANCHETTE (TO)
BARANO D'ISCHIA (NA)
BARBANIA (TO)
BARBARANO ROMANO (VT)
BARBARANO VICENTINO (VI)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
BARBIANO (BZ)
BARDINETTO (SV)
BARDOLINO (VR)
BARGAGLI (GE)
BARGE (CN)
BARILE (PZ)
BARONE CANAVESE (TO)
BARRAFRANCA (EN)
BARZAGO (CO)
BARZANO' (CO)
BARZIO (CO)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BASSANO ROMANO (VT)
BEDOLLO (TN)
BEINASCO (TO)
BELFIORE (VR)
BELLAGIO (CO)
BELLARIA-IGEA MARINA (FO)
BELLUNO (BL)
BELMONTE CALABRO (CS)
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
BERCETO (PR)
BERGEGGI (SV)
BERNALDA (MT)
BERNAREGGIO (MI)
BERNEZZO (CN)
BERZO DEMO (BS)
BERZO INFERIORE (BS)
BEVERINO (SP)
BEVILACQUA (VR)
BIANZE' (VC)
BIBBIENA (AR)
BISIGNANO (CS)
BLEVIO (CO)
BOBBIO PELLICE (TO)
BOGLIASCO (GE)
BOIANO (CB)
BOISSANO (SV)
BOLANO (SP)
BOLLENGO (TO)
BOLZANO (BZ)
BONASSOLA (SP)
BONATE SOPRA (BG)
BONIFATI (CS)
BORDIGHERA (IM)
BORGHETTO D'ARROSCIA (IM)
BORGHETTO DI VARA (SP)
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
BORGHI (FO)
BORGIALLO (TO)
BORGIO-VEREZZI (SV)
BORGO A MOZZANO (LU)
BORGO D'ALE (VC)
BORGO DI TERZO (BG)
BORGO SAN LORENZO (FI)
BORGO VALSUGANA (TN)
BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
BORGOMARO (IM)
BORMIDA (SV)
BORZONASCA (GE)
BOSIA (CN)
BOSISIO PARINI (CO)
BOVOLONE (VR)
BRAIES (BZ)
BRANDIZZO (TO)
BRAONE (BS)
BRENNERO (BZ)
BRESSANONE (BZ)
BRINDISI MONTAGNA (PZ)
BRIONE (BS)
BRISSOGNE (AO)
BROGLIANO (VI)
BRONZOLO (BZ)
BROSSO (TO)
BROZOLO (TO)
BRUINO (TO)
BRUNICO (BZ)
BRUSASCO (TO)
BRUSSON (AO)
BRUZOLO (TO)
BUCINE (AR)
BUIA (UD)
BULCIAGO (CO)
BUONALBERGO (BN)
BUSALLA (GE)
BUSANO (TO)
BUSCA (CN)
BUSSOLENGO (VR)
BUSSOLENO (TO)

C

CABELLA LIGURE (AL)
CAFASSE (TO)
CAGNANO VARANO (FG)
CAINES (BZ)
CAIRO MONTENOTTE (SV)
CALASCIBETTA (EN)
CALCI (PI)
CALCINAIA (PI)
CALCO (CO)
CALDARO STRADA DEL VINO (BZ)
CALENDASCO (PC)
CALICE LIGURE (SV)
CALIZZANO (SV)
CALOPEZZATI (CS)
CALOVETO (CS)
CALTANISSETTA (CL)
CALTRANO (VI)
CALVELLO (PZ)
CALVENE (VI)
CAMAIORE (LU)
CAMBIASCA (NO)
CAMERANA (CN)
CAMERINO (MC)
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
CAMPAGNA (SA)
CAMPAGNA LUPIA (VE)
CAMPERTOGNO (VC)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAMPIONE D'ITALIA (CO)
CAMPO DI TRENS (BZ)
CAMPO LIGURE (GE)
CAMPO NELL'ELBA (LI)
CAMPO TURES (BZ)
CAMPODIPIETRA (CB)
CAMPODOLCINO (SO)
CAMPOFORMIDO (UD)
CAMPOMARINO (CB)
CAMPOMORONE (GE)
CAMPONOGARA (VE)
CAMPORGIANO (LU)
CAMPOROSSO (IM)
CANCELLARA (PZ)
CANDIOLO (TO)
CANICATTI' (AG)
CANISCHIO (TO)
CANNETO SULL'OGLIO (MN)
CANTAGALLO (FI)
CANTARANA (AT)
CANTOIRA (TO)
CAORLE (VE)
CAPACCIO (SA)
CAPANNORI (LU)
CAPO D'ORLANDO (ME)
CAPOLIVERI (LI)
CAPOLONA (AR)
CAPRESE MICHELANGELO (AR)
CAPRI (NA)
CAPRI LEONE (ME)
CAPRIE (TO)
CARAPELLE (FG)
CARASCO (GE)
CARAVONICA (IM)
CARCARE (SV)
CARESANABLOT (VC)
CARMIGNANO (FI)
CARONIA (ME)
CAROVILLI (IS)
CARPASIO (IM)
CARPINONE (IS)
CARRARA (MS)
CARRO (SP)
CARRODANO (SP)
CASALFIUMANESE (BO)
CASAMICCIOLA TERME (NA)
CASANOVA LERRONE (SV)
CASARZA LIGURE (GE)
CASCIA (PG)
CASCIANA TERME (PI)
CASCINA (PI)
CASELLA (GE)
CASOLA IN LUNIGIANA (MS)
CASORATE PRIMO (PV)
CASSACCO (UD)
CASSANO ALLO IONIO (CS)
CASSINA DE' PECCHI (MI)
CASSOLA (VI)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
CASTEGNATO (BS)
CASTEL D'AIANO (BO)
CASTEL DEL RIO (BO)
CASTEL DI LAMA (AP)
CASTEL FOCOGNANO (AR)
CASTEL GUELFO BOLOGNA (BO)
CASTEL SAN NICCOLO (AR)
CASTEL SAN VINCENZO (IS)
CASTELBELLO CIARDES (BZ)
CASTELBIANCO (SV)
CASTELDELFINO (CN)
CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)
CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
CASTELLAMONTE (TO)
CASTELLI CALEPIO (BG)
CASTELLURI (FE)
CASTELLO DI BRIANZA (CO)
CASTELLO TESINO (TN)
CASTELLUCCHIO (MN)
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)
CASTELROTTO (BZ)
CASTELVECCHIO ROCCA B. (SV)
CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
CASTIGLIONE GARFAGNANA (LU)
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
CASTILENTI (TE)
CASTORANO (AP)
CASTRO (BG)
CASTROCARO TERME E TERRA (FO)
CASTROLIBERO (CS)
CASTROREALE (ME)
CASTROREGIO (CS)
CASTROVILLARI (CS)
CATANZARO (CZ)
CATENANUOVA (EN)
CATTOLICA (FO)
CAVAZZO CARNICO (UD)
CAVIZZANA (TN)
CAVRIGLIA (AR)
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
CECINA (LI)
CELLE LIGURE (SV)
CENGIO (SV)
CENTOLA (SA)
CENTURIPE (EN)
CERAMI (EN)
CERANESI (GE)
CERCIVENTO (UD)
CERENZIA (CZ)
CERES (TO)
CERESOLE REALE (TO)
CERIALE (SV)
CERMES (BZ)
CERNOBBIO (CO)
CERNUSCO LOMBARDONE (CO)
CERSOSIMO (PZ)
CERVASCA (CN)
CERVO (IM)
CESANA BRIANZA (CO)
CESENATICO (FO)
CESIO (IM)
CESSALTO (TV)
CETO (BS)
CETRARO (CS)
CHALLAND SAINT ANSELME (AO)
CHALLAND SAINT VICTOR (AO)
CHAMBAVE (AO)
CHAMOIS (AO)
CHARVENSOD (AO)
CHATILLON (AO)
CHIALAMBERTO (TO)
CHIARANO (TV)
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
CHIAROMONTE (PZ)
CHIAUCI (IS)
CHIENES (BZ)
CHIESANUOVA (TO)
CHIOGGIA (VE)
CHIOPRIS VISCONE (UD)
CHITIGNANO (AR)
CHIUSA (BZ)
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
CHIUSAFORTE (UD)
CHIUSANICO (IM)
CHIUSAVECCHIA (IM)
CHIUSI DELLA VERNA (AR)
CICAGNA (GE)
CICONIO (TO)
CIGLIANO (VC)
CIMADOLMO (TV)
CINTANO (TO)
CINTE TESINO (TN)
CIPRESSA (IM)
CISANO SUL NEVA (SV)
CISTERNA DI LATINA (LT)
CIVATE (CO)
CIVENNA (CO)
CIVEZZA (IM)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CIVITAVECCHIA (RM)
CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
CLETO (CS)
COASSOLO TORINESE (TO)
CODOGNO (MI)
CODROIPO (UD)
COGNE (AO)
COGOLETO (GE)
COGORNO (GE)
COLERE (BG)
COLICO (CO)
COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
COLLERETTO GIACOSA (TO)
COLLESALVETTI (LI)
COLLIANO (SA)
COLOGNO MONZESE (MI)
COLONNA (RM)
COLOSIMI (CS)
COMEGLIANS (UD)
COMO (CO)
CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
CONEGLIANO (TV)
CORDIGNANO (TV)
COREGLIA LIGURE (GE)
CORIGLIANO CALABRO (CS)
CORIO (TO)
CORNEDO ALL'ISARCO (BZ)
CORNIGLIO (PR)
CORTACCIA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTE FRANCA (BS)
CORTEMAGGIORE (PC)
CORTENO GOLGI (BS)
CORTINA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTONA (AR)
CORVARA IN BADIA (BZ)
COSIO D'ARROSCIA (IM)
COSSANO CANAVESE (TO)
COSSERIA (SV)
COSTA MASNAGA (CO)
COSTA VOLPINO (BG)
COURMAYEUR (AO)
CREMELLA (CO)
CREMENO (CO)
CRESCENTINO (VC)
CROCEFIESCHI (GE)
CROTONE (CZ)
CROVA (VC)
CUCEGLIO (TO)
CUNEO (CN)
CURON VENOSTA (BZ)

D

DARFO BOARIO TERME (BS)
DASA' (CZ)
DAVAGNA (GE)
DEGO (SV)
DEIVA MARINA (SP)
DERVIO (CO)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
DIAMANTE (CS)
DIANO MARINA (IM)
DIANO SAN PIETRO (IM)
DICOMANO (FI)
DIGNANO (UD)
DINAMI (CZ)
DOBBIACO (BZ)
DOGNA (UD)
DOLCEACQUA (IM)
DOLO (VE)
DOLZAGO (CO)
DONNAS (AO)
DOUES (AO)
DOZZA (BO)
DRENA (TN)
DRENCHIA (UD)
DRONERO (CN)

E

EBOLI (SA)
EGNA (BZ)
ELLO (CO)
EMARESE (AO)
EMPOLI (FI)
ENEMONZO (UD)
ENNA (EN)
ENTRATICO (BG)
ERICE (TP)
ERLI (SV)
ESINO LARIO (CO)
ETROUBLES (AO)
EXILLES (TO)

F

FABRIZIA (CZ)
FAEDIS (UD)
FAGAGNA (UD)
FALERNA (CZ)
FALZES (BZ)
FARRA D'ISONZO (GO)
FARRA DI SOLIGO (TV)
FASCIA (GE)
FAUGLIA (PI)
FAVALE DI MALVARO (GE)
FAVRIA (TO)
FELETTO (TO)
FENIS (AO)
FERMO (AP)
FIANO (TO)
FIANO ROMANO (RM)
FIE' (BZ)
FIESOLE (FI)
FILADELFIA (CZ)
FILANDARI (CZ)
FILATTIERA (MS)
FILIANO (PZ)
FILIGNANO (IS)
FINALE LIGURE (SV)
FIORANO AL SERIO (BG)
FIRMO (CS)
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
FIVIZZANO/Sez. FIVIZZANO (MS)
FLAIBANO (UD)
FOGLIZZO (TO)
FOIANO DELLA CHIANA (AR)
FOLGARIA (TN)
FOLLO (SP)
FOLLONICA (GR) (1)
FONTANELLE (TV)
FONTANETTO PO (VC)
FONTANIGORDA (GE)
FONZASO (BL)
FORGARIA NEL FRIULI (UD)
FORIO (NA)
FORMELLO (RM)
FORMIA (LT)
FORNACE (TN)
FORNI AVOLTRI (UD)
FORNI DI SOPRA (UD)
FORNI DI SOTTO (UD)
FORNO CANAVESE (TO)
FORTE DEI MARMI (LU)
FORTEZZA (BZ)
FOSCIANDORA (LU)
FOSDINOVO (MS)
FOSSO' (VE)
FRABOSA SOPRANA (CN)
FRANCAVILLA D'ETE (AP)
FRASCATI (RM)
FRASCINETO (CS)
FRASSINETTO (TO)
FRATTE ROSA (PS)
FRAZZANO (ME)
FRONTONE (PS)
FUMANE (VR)
FUNES (BZ)
FURORE (SA)

G

GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
GAGLIANO DEL CAPO (LE)
GAIS (BZ)
GALATI MAMERTINO (ME)
GALATINA (LE)
GALLICANO (LU)
GAMBASSI TERME (FI)
GANDINO (BG)
GARBAGNATE MONASTERO (CO)
GARDONE RIVIERA (BS)
GARGAZZONE (BZ)
GARGNANO (BS)
GARLATE (CO)
GARLENDA (SV)
GARZIGLIANA (TO)
GASSINO TORINESE (TO)
GAVERINA TERME (BG)
GELA (CL)
GEMONA DEL FRIULI (UD)
GENOVA (GE)
GENZANO DI LUCANIA (PZ)
GERACI SICULO (PA)
GERMAGNANO (TO)
GHILARZA (OR)
GHISLARENGO (VC)
GIAGLIONE (TO)
GIARDINI-NAXOS (ME)
GIUNCUGNANO (LU)
GIUSTENICE (SV)
GIUSVALLA (SV)
GIVOLETTO (TO)
GLORENZA (BZ)
GORDONA (SO)
GORGO AL MONTICANO (TV)
GORIZIA (GO)
GORRETO (GE)
GOTTASECCA (CN)
GRADO (GO)
GRAGNANO (NA)
GRANAGLIONE (BO)
GRAVERE (TO)
GREGGIO (VC)
GRESSAN (AO)
GRESSONEY LA TRINITE' (AO)
GRESSONEY SAINT JEAN (AO)
GRIMACCO (UD)
GRONE (BG)
GROSCAVALLO (TO)
GROSSO (TO)
GUARDIA PIEMONTESE (CS)
GUARDIAGRELE (CH)
GUGLIONESI (CB)

I

IMPERIA (IM)
INCISA IN VAL D'ARNO (FI)
INGRIA (TO)
INTROBIO (CO)
INTROD (AO)
INTROZZO (CO)
INVERSO PINASCA (TO)
INVORIO (NO)
ISCHIA (NA)
ISCHITELLA (FG)
ISOLA DEL CANTONE (GE)
ISOLA DEL LIRI (FR)
ISOLABELLA (TO)
ISSIGLIO (TO)
IVREA (TO)

J

JACURSO (CZ)
JOVENCAN (AO)

L

LA LOGGIA (TO)
LA MAGDELEINE (AO)
LA MORRA (CN)
LA SALLE (AO)
LA THUILE (AO)
LA VALLE (BZ)
LABICO (RM)
LACES (BZ)
LAGONEGRO (PZ)
LAGUNDO (BZ)
LAJATICO (PI)
LAIGUEGLIA (SV)
LAION (BZ)
LAIVES (BZ)
LAMEZIA TERME (CZ)
LANA (BZ)
LANZO D'INTELVI (CO)
LANZO TORINESE (TO)
LAPEDONA (AP)
LASA (BZ)
LASTRA A SIGNA (FI)
LATERINA (AR)
LATINA (LT)
LAUCO (UD)
LAURENGO (BZ)
LAURIANO (TO)
LAVAGNA (GE)
LAVELLO (PZ)
LECCO (CO)
LEIVI (GE)
LEONFORTE (EN)
LERICI (SP)
LERMA (AL)
LEVANTO (SP)
LEVONE (TO)
LIBRIZZI (ME)
LICCIANA NARDI (MS)
LIERNA (CO)
LIGNANO SABBIADORO (UD)
LIGOSULLO (UD)
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIPARI (ME)
LIVINALLONGO COL DI LANA (BL)
LIVORNO (LI)
LIVORNO FERRARIS (VC)
LOANO (SV)
LOCANA (TO)
LODI VECCHIO (MI)
LOMAGNA (CO)
LONGARONE (BL)
LORANZE' (TO)
LORO CIUFFENNA (AR)
LORSICA (GE)
LOVERE (BG)
LUCCA (LU)
LUCIGNANO (AR)
LUCINASCO (IM)
LUGNACCO (TO)
LUMARZO (GE)
LUNGRO (CS)
LUSERNETTA (TO)
LUSEVERA (UD)
LUSIGLIE' (TO)
LUSON (BZ)

M

MAGASA (BS)
MAGLIOLO (SV)
MAGLIONE (TO)
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
MAGRE' STRADA DEL VINO (BZ)
MAIERA' (CS)
MAIERATO (CZ)
MAIOLATI SPONTINI (AN)
MAIORI (SA)
MAJANO (UD)
MALGRATE (CO)
MALLARE (SV)
MALLES VENOSTA (BZ)
MANDELLO DEL LARIO (CO)
MANGONE (CS)
MANSUE' (TV)
MANZANO (UD)
MARANO DI VALPOLICELLA (VR)
MARCARIA (MN)
MARCELLINA (RM)
MARCIANA (LI)
MARCIANA MARINA (LI)
MARCIANO DELLA CHIANA (AR)
MAREBBE (BZ)
MARENTINO (TO)
MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
MARGNO (CO)
MARIANO DEL FRIULI (GO)
MARLENGO (BZ)
MARTELLO (BZ)
MARTIGNACCO (UD)
MARTINA FRANCA (TA)
MARTINSICURO (TE)
MASCHITO (PZ)
MASONE (GE)
MASSA (MS)
MASSA LUBRENSE (NA)
MASSIMINO (SV)
MASULLAS (OR)
MATERA (MT)
MATHI (TO)
MATTIE (TO)
MAZZE' (TO)
MEANA DI SUSA (TO)
MEL (BL)

(1) Per i territori già nel Comune di Piombino, ora amministrati dal Comune di Follonica;

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

MELDOLA (FO)
MELFI (PZ)
MELTINA (BZ)
MENDATICA (IM)
MENTANA (RM)
MERANO (BZ)
MERATE (CO)
MERCATO SARACENO (FO)
MERCENASCO (TO)
MERETO DI TOMBA (UD)
MERGO (AN)
MERGOZZO (NO)
META (NA)
MEUGLIANO (TO)
MEZZANI (PR)
MEZZENILE (TO)
MIGLIONICO (MT)
MIGNANEGO (GE)
MILANO (MI) (1)
MILETO (CZ)
MILLESIMO (SV)
MINORI (SA)
MINUCCIANO (LU)
MIOGLIA (SV)
MIRA (VE)
MIRTO (ME)
MISANO ADRIATICO (FO)
MISSAGLIA (CO)
MODIGLIANA (FO)
MOGGIO UDINESE (UD)
MOGGIO VALSASSINA (CO)
MOGLIANO VENETO (TV)
MOLAZZANA (LU)
MOLINI DI TRIORA (IM)
MOLISE (CB)
MOLLIA (VC)
MOLTENO (CO)
MOLTRASIO (CO)
MOLVENO (TN)
MOMO (NO)
MOMPANTERO (TO)
MONACILIONI (CB)
MONASTERO DI LANZO (TO)
MONCALIERI (TO)
MONCHIO DELLE CORTI (PR)
MONCLASSICO (TN)
MONDAINO (FO)
MONDOLFO (PS)
MONEGLIA (GE)
MONGIANA (CZ)
MONGUELFO (BZ)
MONNO (BS)
MONTAGANO (CB)
MONTAGNA (BZ)
MONTAGNAREALE (ME)
MONTAIONE (FI)
MONTALENGHE (TO)
MONTALTO DI CASTRO (VT)
MONTALTO LIGURE (IM)
MONTANARO (TO)
MONTAQUILA (IS)
MONTE COLOMBO (FO)
MONTE ISOLA (BS)
MONTE PORZIO (PS)
MONTE SAN GIOVANNI C. (FR)
MONTE SAN SAVINO (AR)
MONTEBELLUNA (TV)
MONTECARLO (LU)
MONTECAROTTO (AN)
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
MONTECATINI-TERME (PT)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
MONTECORICE (SA)
MONTEFIORE CONCA (FO)
MONTEFLAVIO (RM)
MONTEGRIDOLFO (FO)
MONTEGROTTO TERME (PD)
MONTEIASI (TA)
MONTELIBRETTI (RM)
MONTEMIGNAIO (AR)
MONTEMILONE (PZ)
MONTEMURLO (FI)
MONTENARS (UD)
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
MONTERCHI (AR)
MONTEROTONDO (RM)
MONTESARCHIO (BN)
MONTESCAGLIOSO (MT)
MONTESCUDO (FO)
MONTEU DA PO (TO)
MONTEVAGO (AG)
MONTEVARCHI (AR)
MONTEVECCHIA (CO)
MONTICELLI D'ONGINA (PC)
MONTICELLO (CO)
MONTIGNOSO (MS)
MONTOGGIO (GE)
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
MONTORIO ROMANO (RM)
MORCIANO DI ROMAGNA (FO)
MORDANO (BO)
MORESCO (AP)
MORETTA (CN)
MORGEX (AO)
MORI (TN)
MORICONE (RM)
MORNESE (AL)
MORTEGLIANO (UD)
MOSO IN PASSIRIA (BZ)
MOTTAFOLLONE (CS)
MULAZZO (MS)
MURAVERA (CA)
MURIALDO (SV)

N

NAGO-TORBOLE (TN)
NALLES (BZ)
NAPOLI (NA)
NARDODIPACE (CZ)
NASINO (SV)
NASO (ME)
NATURNO (BZ)
NAZ SCIAVES (BZ)
NAZZANO (RM)
NEPI (VT)
NEROLA (RM)
NETTUNO (RM)
NIBIONNO (CO)
NICHELINO (TO)
NICOSIA (EN)
NIMIS (UD)
NISCEMI (CL)
NISSORIA (EN)
NOASCA (TO)
NOLE (TO)
NOLI (SV)
NOVA LEVANTE (BZ)
NOVA MILANESE (MI)
NOVA PONENTE (BZ)
NOVALEDO (TN)
NOVARA DI SICILIA (ME)
NUS (AO)

O

ODERZO (TV)
OGGIONO (CO)
OGLIANICO (TO)
OLGIATE MOLGORA (CO)
OLGINATE (CO)
OLIVETO LARIO (CO)
OME (BS)
ONO SAN PIETRO (BS)
ONZO (SV)
OPPIDO LUCANO (PZ)
ORA (BZ)
ORCO FEGLINO (SV)
ORERO (GE)
ORMELLE (TV)
ORTA DI ATELLA (CE)
ORTA NOVA (FG)
ORTE (VT)
ORTIGNANO RAGGIOLO (AR)
ORTISEI (BZ)
ORTOVERO (SV)
OSASIO (TO)
OSIGLIA (SV)
OSNAGO (CO)
OSOPPO (UD)
OSPEDALETTI (IM)
OSPEDALETTO (TN)
OULX (TO)
OVARO (UD)

P

PACE DEL MELA (ME)
PAGNACCO (UD)
PAGNONA (CO)
PAISCO LOVENO (BS)
PALATA (CB)
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
PALLARE (SV)
PALMA CAMPANIA (NA)
PALOMBARA SABINA (RM)
PALUZZA (UD)
PAOLA (CS)
PARCINES (BZ)
PARELLA (TO)
PARLASCO (CO)
PARMA (PR)
PASPARDO (BS)
PASTURO (CO)
PAULARO (UD)
PAVIA DI UDINE (UD)
PAVONE CANAVESE (TO)
PECCO (TO)
PEDACE (CS)
PERCA (BZ)
PERGINE VALDARNO (AR)
PERLEDO (CO)
PEROSA CANAVESE (TO)
PERTICA BASSA (BS)
PESCATE (CO)
PESCHE (IS)
PESCIA (PT)
PESCOLANCIANO (IS)
PESCOPENNATARO (IS)
PESSINETTO (TO)
PETACCIATO (CB)
PETRALIA SOPRANA (PA)
PETRALIA SOTTANA (PA)
PETROSINO (TP)
PETTENASCO (NO)
PEZZANA (VC)
PIAN CAMUNO (BS)
PIAN DI SCO' (AR)
PIANA CRIXIA (SV)
PIANA DI MONTE VERNA (CE)
PIANEZZA (TO)
PIANIGA (VE)
PIANO DI SORRENTO (NA)
PIAZZA AL SERCHIO (LU)
PIAZZA ARMERINA (EN)
PICERNO (PZ)
PIETRA LIGURE (SV)
PIETRAPAOLA (CS)
PIETRAPERZIA (EN)
PIEVE DI TECO (IM)
PIEVE FOSCIANA (LU)
PIEVE LIGURE (GE)
PIEVE SANTO STEFANO (AR)
PIEVE TESINO (TN)
PIGNOLA (PZ)
PIGNONE (SP)
PILA (VC)
PINEROLO (TO)
PINZOLO (TN)
PIODE (VC)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PISTOIA (PT)
PIZZO (CZ)
PIZZONE (IS)
PLAUS (BZ)
PLESIO (CO)
PLODIO (SV)
POGGIO A CAIANO (FI)
POGGIO BERNI (FO)
POGGIO SAN MARCELLO (AN)
POLIA (CZ)
POLLEIN (AO)
POMARANCE (PI)
POMARETTO (TO)
PONT SAINT MARTIN (AO)
PONTBOSET (AO)
PONTE DI LEGNO (BS)
PONTE DI PIAVE (TV)
PONTE GARDENA (BZ)
PONTEDASSIO (IM)
PONTEY (AO)
PONTINVREA (SV)
PONTIROLO NUOVO (BG)
PONTREMOLI (MS)
POPPI (AR)
PORCARI (LU)
PORNASSIO (IM)
PORTO AZZURRO (LI)
PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
PORTOBUFFOLE' (TV)
PORTOCANNONE (CB)
PORTOFERRAIO (LI)
PORTOGRUARO (VE)
PORTOVENERE (SP)
POSITANO (SA)
POSTAL (BZ)
POVOLETTO (UD)
PRAIANO (SA)
PRAMOLLO (TO)
PRAROSTINO (TO)
PRASCORSANO (TO)
PRATA DI PORDENONE (PN)
PRATIGLIONE (TO)
PRATO (FI)
PRATO ALLO STELVIO (BZ)
PRATO CARNICO (UD)
PRATOVECCHIO (AR)
PRE' SAINT DIDIER (AO)
PREDAZZO (TN)
PREDOI (BZ)
PREGANZIOL (TV)
PRELA' (IM)
PREMANA (CO)
PREONE (UD)
PREPOTTO (UD)
PRIMALUNA (CO)
PROCIDA (NA)
PROVAGLIO D'ISEO (BS)
PROVES (BZ)
PRUNETTO (CN)
PULFERO (UD)
PUSIANO (CO)

Q

QUAGLIUZZO (TO)
QUART (AO)

R

RACCUIA (ME)
RACINES (BZ)
RAGOGNA (UD)
RANZO (IM)
RAPALLO (GE)
RAPOLLA (PZ)
RASSA (VC)
RASUN ANTERSELVA (BZ)
RAVASCLETTO (UD)
RAVEO (UD)
REGALBUTO (EN)
REGGIO EMILIA (RE)
REINO (BN)
REMANZACCO (UD)
RENON (BZ)
REZZO (IM)
REZZOAGLIO (GE)
RHEMES SAINT GEORGES (AO)
RIALTO (SV)
RIANO (RM)
RIBORDONE (TO)
RICADI (CZ)
RICCIA (CB)
RICCIONE (FO)
RIFIANO (BZ)
RIGOLATO (UD)
RIMINI (FO)
RIO DI PUSTERIA (BZ)
RIO NELL'ELBA (LI)
RIOMAGGIORE (SP)
RIONERO IN VULTURE (PZ)
RIPABOTTONI (CB)
RIPACANDIDA (PZ)
RIVA DEL GARDA (TN)
RIVA DI SOLTO (BG)
RIVA LIGURE (IM)
RIVA VALDOBBIA (VC)
RIVARA (TO)
RIVAROSSA (TO)
RIVE (VC)
RIVE D'ARCANO (UD)
RIVELLO (PZ)
RIVIGNANO (UD)
RIVOLI (TO)
RIVOLI VERONESE (VR)
ROBBIATE (CO)
ROCCA CANAVESE (TO)
ROCCA SAN CASCIANO (FO)
ROCCAPIEMONTE (SA)
ROCCAVIGNALE (SV)
RODENGO (BZ)
ROGENO (CO)
ROGLIANO (CS)
ROISAN (AO)
ROMBIOLO (CZ)
RONCHIS (UD)
RONCOFERRARO (MN)
RONDISSONE (TO)
RONZO - CHIENIS (TN)
ROPPOLO (VC)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
ROSOLINA (RO)
ROSSANO (CS)
ROSSIGLIONE (GE)
ROURE (TO)
ROVAGNATE (CO)
ROVEGNO (GE)
ROVERE' DELLA LUNA (TN)
ROZZANO (MI)
RUBIANA (TO)
RUEGLIO (TO)

S

SABBIONETA (MN)
SACILE (PN)
SAGRADO (GO)
SAGRON MIS (TN)
SAINT CHRISTOPHE (AO)
SAINT MARCEL (AO)
SAINT OYEN (AO)
SAINT PIERRE (AO)
SAINT RHEMY (AO)
SAINT VINCENT (AO)
SALASCO (VC)
SALASSA (TO)
SALERNO (SA)
SALGAREDA (TV)
SALI VERCELLESE (VC)
SALICETO (CN)
SALO' (BS)
SALORNO (BZ)
SALUDECIO (FO)
SALUGGIA (VC)
SALZA DI PINEROLO (TO)
SALZANO (VE)
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
SAMBUCA PISTOIESE (PT)
SAMONE (TO)
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
SAN CANDIDO (BZ)
SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
SAN CATALDO (CL)
SAN CIPIRELLO (PA)
SAN COLOMBANO BELMONTE (TO)
SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)
SAN COSMO ALBANESE (CS)
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
SAN DEMETRIO CORONE (CS)
SAN DIDERO (TO)
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
SAN GENESIO ATESINO (BZ)
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
SAN GERMANO VERCELLESE (VC)
SAN GILLIO (TO)
SAN GIORGIO ALBANESE (CS)
SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)
SAN GIOVANNI NATISONE (UD)
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
SAN GIOVANNI MARIGNANO (FO)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
SAN GIULIANO TERME (PI)
SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
SAN GODENZO (FI)
SAN GREGORIO D'IPPONA (CZ)
SAN GREGORIO MAGNO (SA)
SAN LEONARDO (UD)
SAN LEONARDO IN PASSIRIA (BZ)
SAN LORENZO AL MARE (IM)
SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SAN MARCO IN LAMIS (FG)
SAN MARTINO CANAVESE (TO)
SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
SAN MARTINO IN PASSIRIA (BZ)
SAN MICHELE TAGLIAMENTO (VE)
SAN MINIATO (PI)
SAN PANCRAZIO (BZ)
SAN PELLEGRINO TERME (BG)
SAN PIERO A SIEVE (FI)
SAN PIERO PATTI (ME)
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
SAN PIETRO AVELLANA (IS)
SAN PIETRO IN AMANTEA (CS)
SAN POLO DI PIAVE (TV)
SAN PONSO (TO)
SAN QUIRINO (PN)
SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
SAN REMO (IM)
SAN ROMANO GARFAGNANA (LU)
SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
SAN TEODORO (ME)
SAN VINCENZO (LI)
SAN VITO DI CADORE (BL)
SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
SANDIGLIANO (VC)
SANGANO (TO)
SANGINETO (CS)
SANNICANDRO GARGANICO (FG)
SANSEPOLCRO (AR)
SANT'AGNELLO (NA)
SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)
SANT'ANASTASIA (NA)
SANT'ANGELO DI BROLO (ME)
SANT'ANGELO IN VADO (PS)
SANT'ANGELO ROMANO (RM)
SANT'ANTONIO ABATE (NA)
SANT'ARCANGELO (PZ)
SANT'ELIA A PIANISI (CB)
SANT'ELPIDIO A MARE (AP)
SANT'OLCESE (GE)
SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL)
SANTA CESAREA TERME (LE)
SANTA CRISTINA VAL GARDENA (BZ)
SANTA CROCE MAGLIANO (CB)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SANTA LUCIA DEL MELA (ME)
SANTA MARGHERITA BELICE (AG)
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
SANTA MARIA A MONTE (PI)
SANTA MARIA A VICO (CE)
SANTA MARIA HOE' (CO)
SANTA MARIA LA LONGA (UD)
SANTA MARINA (SA)
SANTA SOFIA (FO)
SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)
SANTA VITTORIA D'ALBA (CN)
SANTO STEFANO BELBO (CN)
SANTO STEFANO D'AVETO (GE)
SAPRI (SA)
SARACENA (CS)
SARENTINO (BZ)
SARNICO (BG)
SARRE (AO)
SARSINA (FO)
SASSELLO (SV)
SASSETTA (LI)
SAURIS (UD)
SAVIGNONE (GE)
SAVOGNA (UD)
SAVOGNA D'ISONZO (GO)
SAVONA (SV)
SCALEA (CS)
SCENA (BZ)
SCHILPARIO (BG)
SCIACCA (AG)
SCOPA (VC)
SCOPELLO (VC)
SEDEGLIANO (UD)
SEDRINA (BG)
SEGONZANO (TN)
SELVA DEI MOLINI (BZ)
SELVA DI PROGNO (VR)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SENALE (BZ)
SENALES (BZ)
SENISE (PZ)
SERAVEZZA (LU)
SERRADIFALCO (CL)
SERRARA FONTANA (NA)
SESTINO (AR)
SESTO (BZ)
SESTRI LEVANTE (GE)
SETTIMO ROTTARO (TO)
SGONICO (TS)
SILANDRO (BZ)
SILLANO (LU)
SIMBARIO (CZ)
SIRMIONE (BS)
SIRONE (CO)
SIRTORI (CO)
SLUDERNO (BZ)
SOCCHIEVE (UD)
SOGLIANO AL RUBICONE (FO)
SOMMATINO (CL)
SONICO (BS)
SORI (GE)
SORRENTO (NA)
SOSPIROLO (BL)
SOVERE (BG)
SOVIZZO (VI)
SPADOLA (CZ)
SPERLINGA (EN)
SPILINGA (CZ)
SPORMAGGIORE (TN)
SPOTORNO (SV)
STELLA (SV)
STELVIO (BZ)
STIA (AR)
STORO (TN)
STRAMBINELLO (TO)
STREGNA (UD)
STRESA (NO)
STREVI (AL)
STROPPIANA (VC)
SUBBIANO (AR)
SUEGLIO (CO)
SUELLO (CO)
SUTRIO (UD)
SUVERETO (LI)

T

TACENO (CO)
TAGGIA (IM)
TAIPANA (UD)
TALLA (AR)
TAORMINA (ME)
TAVAGNACCO (UD)
TEMU' (BS)
TEOR (UD)
TERENTO (BZ)
TERLANO (BZ)
TERMENO STRADA DEL VINO (BZ)
TERRAGNOLO (TN)
TERRANOVA BRACCIOLINI (AR)
TERRAVECCHIA (CS)
TERRICCIOLA (PI)
TESIMO (BZ)
TESTICO (SV)
TIARNO DI SOTTO (TN)
TIGLIETO (GE)
TIRES (BZ)
TIROLO (BZ)
TIZZANO VAL PARMA (PR)
TOIRANO (SV)
TOLFA (RM)
TOLMEZZO (UD)
TOLVE (PZ)
TORANO CASTELLO (CS)
TORGNON (AO)
TORNOLO (PR)
TORRE ANNUNZIATA (NA)
TORRE CANAVESE (TO)
TORREANO (UD)
TORREMAGGIORE (FG)
TORRIANA (FO)
TORRIGLIA (GE)
TOVO SAN GIACOMO (SV)
TRAMBILENO (TN)
TRAMUTOLA (PZ)
TRASAGHIS (UD)
TRAUSELLA (TO)
TRAVERSELLA (TO)
TRAVES (TO)
TREBISACCE (CS)
TREDOZIO (FO)
TRENTA (CS)
TREPPO CARNICO (UD)
TREPPO GRANDE (UD)
TRIBOGNA (GE)
TRIORA (IM)
TRODENA (BZ)
TROINA (EN)
TUBRE (BZ)
TUENNO (TN)

U

UCRIA (ME)
UDINE (UD)
ULTIMO (BZ)
URBE (SV)
URBINO (PS)
USSEGLIO (TO)

V

VACCARIZZO ALBANESE (CS)
VADENA STRADA DEL VINO (BZ)
VADO LIGURE (SV)
VAGLI SOTTO (LU)
VAIANO (FI)
VAIE (TO)
VAJONT (PN)
VAL DI VIZZE (BZ)
VALDAORA (BZ)
VALGIOIE (TO)
VALGRISENCHE (AO)
VALGUARNERA CAROPEPE (EN)
VALLARSA (TN)
VALLE AURINA (BZ)
VALLE DI CADORE (BL)
VALLE DI CASIES (BZ)
VALLECROSIA (IM)
VALLELUNGA PRATAMENO (CL)
VALLO TORINESE (TO)
VALMADRERA (CO)
VALPRATO SOANA (TO)
VALSAVARENCHE (AO)
VALSINNI (MT)
VALTOURNENCHE (AO)
VALVESTINO (BS)
VANDOIES (BZ)
VARAZZE (SV)
VARENNA (CO)
VARISELLA (TO)
VARNA (BZ)
VASIA (IM)
VAUDA CANAVESE (TO)
VAZZANO (CZ)
VECCHIANO (PI)
VELTURNO (BZ)
VENDONE (SV)
VENEZIA (VE)
VENOSA (PZ)
VENTIMIGLIA (IM)
VENZONE (UD)
VERANO (BZ)
VERDERIO INFERIORE (CO)
VERDERIO SUPERIORE (CO)
VERGEMOLI (LU)
VERGHERETO (FO)
VERNAZZA (SP)
VERNIO (FI)
VERONA (VR)
VERRES (AO)
VERUCCHIO (FO)
VERZEGNIS (UD)
VESTONE (BS)
VESTRENO (CO)
VEZZI PORTIO (SV)
VIADANICA (BG)
VIALFRE' (TO)
VIAREGGIO (LU)
VIBO VALENTIA (CZ)
VICO CANAVESE (TO)
VICO DEL GARGANO (FG)
VICO EQUENSE (NA)
VICOPISANO (PI)
VIDRACCO (TO)
VIGNANELLO (VT)
VIGNOLA-FALESINA (TN)
VILLA COLLEMANDINA (LU)
VILLA DEL CONTE (PD)
VILLA SANTINA (UD)
VILLABASSA (BZ)
VILLALBA (CL)
VILLANDRO (BZ)
VILLANOVA CANAVESE (TO)
VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
VILLAR FOCCHIARDO (TO)
VILLAR PELLICE (TO)
VILLAR PEROSA (TO)
VILLARBASSE (TO)
VILLAREGGIA (TO)
VILLAROSA (EN)
VILLATA (VC)
VILLESSE (GO)
VILMINORE DI SCALVE (BG)
VINOVO (TO)
VIONE (BS)
VIPITENO (BZ)
VISCHE (TO)
VISCIANO (NA)
VISTRORIO (TO)
VITERBO (VT)
VITTORIA (RG)
VITTORIO VENETO (TV)
VIU' (TO)
VIVARO (PN)
VOBBIA (GE)
VOLTERRA (PI)

Z

ZERI (MS)
ZIANO DI FIEMME (TN)
ZIGNAGO (SP)
ZOAGLI (GE)
ZUCCARELLO (SV)
ZUGLIO (UD)

(1) Solo per i contribuenti che hanno fabbricati nelle zone censuarie II e III.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6571
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6572
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6574
• risarcimenti su assicurazioni vita	6573
• indennizzi SACE	6575
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6576
• servizi postali	6577
• servizi vari di comunicazioni	6578
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0106
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• premi per opzioni su titoli	6805
• premi per opzioni su valuta	6806
• premi per opzioni su altri	6807
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio o premi a sportivi	6561
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi o regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110
• invio di tecnici ed esperti	1109

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• studi tecnici od engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti aerei	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cure	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cure	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	086
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYNA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	259
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

42

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/94

dichiarazione delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N ______

Presentata al Comune di ______ il ______ n ______

REDDITI 1993 OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1)

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE (2)

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE (3)
TELEFONO (prefisso e numero)	

STATO ESTERO DI RESIDENZA (4)	CODICE PAESE ESTERO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO (giorno mese anno)	TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO (giorno mese anno)

SEDE LEGALE (5) (mese anno)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP
DOMICILIO FISCALE (5) (se diverso dalla sede legale) (mese anno)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP

STATO (VEDERE TAB A)	NATURA GIURIDICA (VEDERE TAB B)	SITUAZIONE (VEDERE TAB D)	INDICARE IN CASO DI FUSIONE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE E IN CASO DI SCISSIONE QUELLO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DESIGNATA	EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	CODICE CARICA ① ② ③ ④ ⑤	DATA CARICA (6) (giorno mese anno)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE da compilare solo se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1993	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		CAP

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (7)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N ord	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata
(3) La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es S p A per Società per Azioni)
(4) Riservato alle società o enti non residenti Il «Codice Paese Estero» va desunto dall elenco riportato nelle istruzioni Il «Codice di identificazione Fiscale Estero» è quello rilasciato dagli uffici fiscali del Paese Estero
(5) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione, indicare solo l anno "94" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d imposta precedente
(6) Data di decorrenza della carica da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta
(7) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR	Dal Mod.	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
03	IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
04	ALLEVAMENTO	E1	.000	
05	CAPITALE	G	.000	
06	PARTECIPAZIONE in GEIE	H	.000	
07	REDDITI DIVERSI	L	.000	
08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 07)		.000	
09	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 1 6 , 2 0 %			.000
10	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %			.000
11	ILOR DOVUTA (somma dei righi 09 e 10)			.000
12	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
13	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione			.000
14	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione			.000
15	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
16	IMPOSTA A CREDITO			.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	Dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
17	IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
18	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
19	IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
20	ALLEVAMENTO	E1	.000	
21	TERRENI	E	.000	
22	FABBRICATI	F	.000	
23	CAPITALE	G	.000	
24	PARTECIPAZIONE	H	.000	
25	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	
26	REDDITI DIVERSI	L	.000	
27	RIMBORSO DI ONERI DEDOTTI IN PRECEDENTI ESERCIZI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D		.000	
28	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 17 a 27)		.000	
29	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
30	ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI		.000	
31	ONERI DEDUCIBILI		.000	
32	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG		.000	
33	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 3 6 , 0 0 %			.000
34	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %			.000
35	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 33 e 34)			.000
36	27% DEGLI ONERI RIMBORSATI PER I QUALI SI È FRUITO DI DETRAZIONI DI IMPOSTA			.000
37	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi 35 e 36)			.000
38	DETRAZIONE DI IMPOSTA (fino a concorrenza del rigo 37)			.000
39	CREDITI E RITENUTE: CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI di cui .000 riferibile agli utili ex art. 96-bis			.000
40	CREDITI E RITENUTE: CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			.000
41	CREDITI E RITENUTE: ALTRI CREDITI DI IMPOSTA			.000
42	CREDITI E RITENUTE: RITENUTE D'ACCONTO			.000
43	CREDITI E RITENUTE: TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 39 a 42)			.000
44	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 43 dalla differenza fra rigo 37 e rigo 38)			.000
45	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
46	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione			.000
47	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione			.000
48	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
49	IMPOSTA A CREDITO			.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

		1 Periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	2 1° Periodo di imposta precedente	3 2° Periodo di imposta precedente	4 3° periodo di imposta precedente	5 4° periodo di imposta precedente	6 5° periodo di imposta precedente
01	Eccedenza delle perdite di impresa in contabilità ordinaria	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITO	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	.000	
02	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %		.000
03	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %		.000
04	ILOR DOVUTA (somma dei righi 02 e 03)		.000
05	CREDITI DI IMPOSTA		.000
06	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
07	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione		.000
08	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione		.000
09	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
10	IMPOSTA A CREDITO		.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
11	REDDITO	.000	
12	PERDITA	.000	
13	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000	
14	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	.000	
15	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI	.000	
16	REDDITO IMPONIBILE (o PERDITA al netto di .000 per proventi esenti)	.000	
17	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 36,00 %		.000
18	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %		.000
19	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 17 e 18)		.000
20	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI di cui .000 riferibile agli utili ex art. 96-bis		.000
21	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 14)		.000
22	CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		.000
23	ALTRI CREDITI DI IMPOSTA		.000
24	RITENUTE D'ACCONTO		.000
25	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 20 a 24)		.000
26	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 25 dal rigo 19)		.000
27	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)		.000
28	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		.000
29	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 28 dalla somma algebrica dei righi 26 e 27)		.000
30	CREDITI DI IMPOSTA		.000
31	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
32	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione		.000
33	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Codice concessione		.000
34	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
35	IMPOSTA A CREDITO		.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

		1 1° Periodo di imposta precedente	2 2° Periodo di imposta precedente	3 3° Periodo di imposta precedente	4 4° Periodo di imposta precedente	5 5° Periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

Mod. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO O DOVUTE A SALDO ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

01	COMPENSAZIONE ILOR-IRPEG		.000
02	ILOR	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data vers. Codice concessione	.000
03	ILOR	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
04	ILOR	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000
05	IRPEG	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data vers. Codice concessione	.000
06	IRPEG	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
07	IRPEG	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (1)

01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	2 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	3 Realizzo della partecipazione nell'esercizio
01	DENOMINAZIONE CODICE FISCALE	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (1)

N. ord.	AI FINI ILOR 1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	AI FINI IRPEG 7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01			19	19		.000			19	19		.000
02			19	19		.000			19	19		.000
03			19	19		.000			19	19		.000
04			19	19		.000			19	19		.000
05			19	19		.000			19	19		.000

Il sottoscritto Cognome ___ Nome ___

Codice Fiscale (2) ___ nato in (2) Comune ___ Prov. ___ il (2) Data di nascita ___ 1 ___

domiciliato in (2) Comune ___ Prov. ___ Frazione, via e numero civico ___

dichiara, con questo atto, in qualità di ___ i redditi della suindicata società o del suindicato ente quali risultano dai modelli (3) A B C D E E1 F G H I L M P e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (3) O R S W, il prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione ☐, e di aver inserito il mod. 760/K ☐

Data ___

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

Il dichiarante

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

INTERESSA LE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI

C.A.A.F.: Codice fiscale | Denominazione del C.A.A.F. | N. iscrizione all'albo
Domicilio fiscale: Comune | Provincia | Frazione, via e numero civico | C.A.P.

Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista: Codice fiscale | Cognome | Nome
Data di nascita giorno mese anno | Comune di nascita | Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7 del D.M. 22 ottobre 1992, n. 494.

Firma (4) ___

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ___

(1) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e la misura per la quale si chiede il credito di imposta.
(2) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
(3) Barrare le caselle che interessano.
(4) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.

Mod. 760/A/94

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N. ord.					
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA		1 Codice attività	2 Codice secondo la preesistente codifica 3
A	1				
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1 / Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	CAP 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI			
A	4	IMPRESE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE SONO CONTROLLATE (vedere istruzioni)			[A] [B] [C]

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE	2 SALDO FINALE
A	5	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	.000	000
A	6	Immobilizzazioni immateriali	.000	000
A	7	Immobilizzazioni materiali	000	000
A	8	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	000	000
A	9	Altre immobilizzazioni finanziarie	.000	000
A	10	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	000	000
A	11	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	000	000
A	12	Rimanenze di prodotti finiti e merci	000	000
A	13	Altre voci costituenti rimanenze	000	000
A	14	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	000	000
A	15	Altri crediti compresi nell'attivo circolante	.000	000
A	16	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	000	000
A	17	Disponibilità liquide	.000	.000
A	18	Ratei e risconti attivi	000	.000
A	19	Capitale	.000	000
A	20	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	000	.000
A	21	Riserve di rivalutazione	000	.000
A	22	Altre riserve del patrimonio netto	000	000
A	23	Utili (perdite) portati a nuovo	000	000
A	24	Fondi per rischi ed oneri	000	.000
A	25	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	000	000
A	26	Debiti verso banche	000	.000
A	27	Debiti verso fornitori	000	000
A	28	Altri debiti	000	000
A	29	Ratei e risconti passivi	000	000

		CONTO ECONOMICO	1		2
A	30	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	000	Accantonamenti per rischi	000
A	31	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	.000	Altri accantonamenti	.000
A	32	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	000	Oneri diversi di gestione	000
A	33	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	000	Proventi finanziari	000
A	34	Altri ricavi e proventi della produzione	000	Oneri finanziari	000
A	35	Costi della produzione per materie prime sussidiarie e di consumo	000	Rettifiche di valore di attività finanziarie	000
A	36	Costi della produzione per merci	000	Proventi straordinari	000
A	37	Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	.000	Oneri straordinari	000
A	38	Variazioni delle rimanenze di merci	000	Imposte sul reddito dell'esercizio	000
A	39	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi	000	Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	.000
A	40	Costi della produzione per il personale	000	Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie	.000
A	41	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	000	Utile dell'esercizio	.000
A	42	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	000	Perdita dell'esercizio	000

		ALTRI DATI	1		2
A	43	Ammortamenti anticipati	.000	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	
A	44	A) Utile risultante dal conto economico	000
A	45	B) Perdita risultante dal conto economico	000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	46	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art 54, comma 4 e art 55 comma 2)	.000
A	47	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all esercizio (art 55, comma 3 lettera *b*))	.000
A	48	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art 5, determinati a norma dello stesso articolo	000
A	49	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell ente	000
A	50	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A49	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR	
A	51	*a)* relative a merci, prodotti finiti, materie prime, sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (art 59)	000
A	52	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art 60)	000
A	53	*c)* relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art 87 obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art 61)	.000
A	54	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art 62, comma 3)	.000
A	55	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell art 63	.000
A	56	Imposte indeducibili o non pagate (art 64, comma 1)	000
A	57	INVIM decennale pagata nell esercizio (art 64, comma 2)	000
A	58	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all art 65 comma 1	000
A	59	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art 65, comma 2, lettera *c-quater)*	000
A	60	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	61	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt 67 e 68)	.000
A	62	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art 69)	000
A	63	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art 74)	.000
A	64	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art 67 comma 7	.000
		Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	65	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *i)* del comma 1 dell art 16 (art 70)	.000
A	66	*b)* per rischi su crediti (art 71)	.000
A	67	*c)* per rischi di cambio (art 72)	.000
A	68	*d)* per altre finalità (art 73)	.000
A	69	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art 75, comma 4)	000
A	70	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 75, commi 5 e 5 *bis*	000
		Altre variazioni in aumento	
A	71		000
A	72		000
A	73	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	74	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate o conseguite e nei successivi (art 54 comma 4 e art 55, comma 2)	.000
A	75	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono conseguite e nei successivi (art 55, comma 3 lettera *b)*)	.000
A	76	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A48, se imputati al conto economico	000
A	77	Proventi degli immobili di cui al rigo A49	000
A	78	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione (art 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art 62, comma 3)	000
A	79	Quota dell'INVIM decennale (art 64, comma 2)	000
A	80	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art 75, comma 4)	000

A	81	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
A	82	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
A	83	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della CEE, di cui all'art. 96-bis	.000
A	84	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
A	85	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	86		.000
A	87		.000
A	88		.000
A	89	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	90	E) Reddito al lordo delle erogazioni liberali (o perdita) [somma algebrica tra A o B e (C - D)]	.000
A	91	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
A	92	**REDDITO**	.000
A	93	**REDDITO** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel rigo 11 del Mod. 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, nel rigo 17 del Mod. 760/B)	.000
A	94	**PERDITA** (da riportare nel rigo 12 del Mod. 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, nel rigo 17 del Mod. 760/B)	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	
A	95	Reddito (o perdita) di cui al rigo A 90	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO DELL'IMPORTO DI RIGO A 95	
A	96	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata (art. 117, comma 2)	.000
A	97	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A85)	.000
A	98	Altre variazioni in aumento, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A	99	F) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DI RIGO A 95	
A	100	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
A	101	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	102	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicato al rigo A48 (art. 115, comma 2, lettera *b)*)	.000
A	103	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lettera *a)*)	.000
A	104	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto nel rigo A82)	.000
A	105	Reddito esente ai fini ILOR	.000
A	106	Altre variazioni in diminuzione	.000
A	107	G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	108	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (somma algebrica tra l'importo di rigo A95 e (F - G)) (indicare zero se l'importo è negativo)	.000
A	109	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
A	110	**REDDITO**	.000
A	111	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel rigo 01 del Mod. 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, nel rigo 01 del Mod. 760/B)	.000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
A	112	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
A	113	Quota costante dell'importo di rigo A112	.000
A	114	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*	.000
A	115	Quota costante dell'importo di rigo A114	.000

A	116	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lettera *d)*, L. n. 413 del 1991)	Data versam.		Codice concess.		.000

PROSPETTO DEI CREDITI

N. ord.		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		VALORE DI BILANCIO [1]	VALORE FISCALE [2]	VALORE DI BILANCIO [3]	VALORE FISCALE [4]
01	Saldo dei fondi esistenti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
02	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
03	Differenza	.000	.000	.000	.000
04	Svalutazioni dirette	.000	.000	.000	.000
05	Fondo per rischi su crediti	.000	.000	.000	.000
06	Altri fondi (per gli enti creditizi e finanziari)	.000	.000	.000	.000
07	Svalutazioni dirette dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
08	Accantonamenti al fondo dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
09	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
10	Fondo per rischi su crediti	.000	.000	.000	.000
11	Altri fondi (per gli enti creditizi e finanziari)	.000	.000	.000	.000
12	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N. ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio				[1] SOMME DISTRIBUITE	[2] CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di	L	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato			.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata			.000	
		c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64 del 1986 e ex art. 96-bis			.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa				.000	.000
04	Riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto di L.		.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione				.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa				.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare nel rigo 27 del mod. 760/M)					.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.	Descrizione	[1] Saldo iniziale	[2] Incrementi deliberati	[3] Altri incrementi	[4] Decrementi per distrib.	[5] Altri decrementi	[6] Saldo finale
07	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*), assoggettati ad Irpeg ad aliquota ordinaria	.000	.000	.000	.000	.000	.000
07 bis	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 1992, da società "figlie" residenti in Paesi della CEE di cui all'art. 96-bis	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio	.000		.000		.000	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461

– si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/C/94

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N	ord				
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Codice secondo la preesistente codifica 3	
C	1				
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ — Comune 1	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3	C A P 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI			

C	4	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	.000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	6	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	000
C	8	Spese e altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art. 109, comma 2	.000
C	9	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000
C	10	**REDDITO (O PERDITA) AI FINI IRPEG** (differenza tra rigo C6 e rigo C9) (da riportare nel rigo 18 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C	11	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	12	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	.000
C	13	Spese e altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art. 109, comma 2	000
C	14	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000
C	15	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (differenza tra rigo C 11 e rigo C 14) (indicare zero se negativo) (da riportare nel rigo 02 del Mod. 760/B)	000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

C	16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54 comma 4 e 55, comma 2	000
C	17	Quota costante dell'importo di rigo C 16	000
C	18	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*	.000
C	19	Quota costante dell'importo di rigo C18	.000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/D/94

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N. ord.						
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Codice secondo la preesistente codifica 3		
D	1					
D	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

		COMPONENTI POSITIVI	
D	4	Ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi e altri proventi considerati ricavi (di cui per attività di agriturismo L. [.000])	.000
D	5	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti e altri titoli	.000
D	6	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili	.000
D	7	Plusvalenze patrimoniali	.000
D	8	Sopravvenienze attive	.000
D	9	Dividendi ed interessi attivi	.000
D	10	Rimanenze finali	.000
D	11	Altri componenti positivi	.000
D	12	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
D	13	Esistenze iniziali	.000
D	14	Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D	15	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
D	16	Spese per prestazioni di lavoro	.000
D	17	Utili spettanti agli associati in partecipazione	.000
D	18	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti e altri titoli	.000
D	19	Interessi passivi	.000
D	20	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	.000
D	21	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento anticipato L. [.000]) (di cui per ammortamento del valore di avviamento L. [.000])	.000
D	22	Canoni di locazione, anche finanziaria e/o di noleggio	.000
D	23	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo (75% dei relativi ricavi L. [.000]))	.000
D	24	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	25	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (O PERDITA) (differenza tra rigo D12 e rigo D24)	.000
D	26	*a dedurre*: Erogazioni liberali	.000
D	27	REDDITO	.000
D	28	REDDITO al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel rigo 19 del Mod. 760/B)	.000
D	29	PERDITA al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis (da riportare nel rigo 19 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI			
D	30	Riportare l'importo di rigo D25	000
D	31	Variazioni in aumento dell'importo di rigo D30	000
D	32	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo D30	000
D	33	*a dedurre* Reddito esente ai fini ILOR	000
D	34	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (indicare zero se l'importo è negativo)	000
D	35	*a dedurre* Erogazioni liberali	000
D	36	REDDITO	000
D	37	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel rigo 03 del Mod 760/B)	000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
D	38	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt 54, comma 4 e 55, comma 2	000
D	39	Quota costante dell'importo di rigo D38	.000
D	40	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
D	41	Quota costante dell importo di rigo D40	.000

D	42	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1 lettera *d)*, L n 413 del 1991)	Data versam		Codice concess		.000

ANNOTAZIONI ____

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/E/94

REDDITI DEI TERRENI

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

QUADRO N ☐

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati» relativa al precedente periodo d'imposta, riportare direttamente nelle rispettive colonne del rigo E44 gli importi del reddito dominicale e agrario indicati ai fini IRPEG nella dichiarazione suddetta. In caso di variazioni vedere le istruzioni.

N ord		REDDITO DOMINICALE		REDDITO AGRARIO		5
		1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEG	3 TOTALE	4 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEG	CASI PARTIC
E	1	.000	.000	.000	.000	
E	2	.000	.000	.000	.000	
E	3	.000	.000	.000	.000	
E	4	.000	.000	.000	.000	
E	5	.000	.000	.000	.000	
E	6	.000	.000	.000	.000	
E	7	.000	.000	.000	.000	
E	8	.000	.000	.000	.000	
E	9	.000	.000	.000	.000	
E	10	.000	.000	.000	.000	
E	11	.000	.000	.000	.000	
E	12	.000	.000	.000	.000	
E	13	.000	.000	.000	.000	
E	14	.000	.000	.000	.000	
E	15	.000	.000	.000	.000	
E	16	.000	.000	.000	.000	
E	17	.000	.000	.000	.000	
E	18	.000	.000	.000	.000	
E	19	.000	.000	.000	.000	
E	20	.000	.000	.000	.000	
E	21	.000	.000	.000	.000	
E	22	.000	.000	.000	.000	
E	23	.000	.000	.000	.000	
E	24	.000	.000	.000	.000	
E	25	.000	.000	.000	.000	
E	26	.000	.000	.000	.000	
E	27	.000	.000	.000	.000	
E	28	.000	.000	.000	.000	
E	29	.000	.000	.000	.000	
E	30	.000	.000	.000	.000	
E	31	.000	.000	.000	.000	
E	32	.000	.000	.000	.000	
E	33	.000	.000	.000	.000	
E	34	.000	.000	.000	.000	
E	35	.000	.000	.000	.000	
E	36	.000	.000	.000	.000	
E	37	.000	.000	.000	.000	
E	38	.000	.000	.000	.000	
E	39	.000	.000	.000	.000	
E	40	.000	.000	.000	.000	
E	41	.000	.000	.000	.000	
E	42	.000	.000	.000	.000	
E	43	.000	.000	.000	.000	
E	44	TOTALE	.000	TOTALE	.000	

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/E1/94

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord.		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
E1	1	I		56,389		E1	4	IV		13,426	
E1	2	II		32,222		E1	5	V		11,934	
E1	3	III		37,593		E1	6	VI		1,000	
										TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo **E1 1** a rigo **E1 6**)	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
E1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1 750,000	
E1	8	Vitelloni		1 050,000	
E1	9	Manze		600,000	
E1	10	Vitelli		250,000	
E1	11	Suini da riproduzione		700,000	
E1	12	Suinetti		20,000	
E1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
E1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
E1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
E1	16	Galline ovaiole		18,500	
E1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
E1	18	Polli da carne		2,375	
E1	19	Galletto		1,000	
E1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
E1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
E1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
E1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
E1	24	Anatre oche, capponi		10,000	
E1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
E1	26	*Faraone*		3,000	
E1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
E1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
E1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1	31	*Conigli e porcellini d India da riproduzione*		21,500	
E1	32	Conigli e porcellini d India		3,375	
E1	33	Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
E1	34	Volpi		115,000	
E1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1	36	*Agnelloni e caprini da carne*		36,500	
E1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q li (3)		320,000	
E1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q li (3)		200,000	
E1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
E1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1	41	Equini da riproduzione		*1 300,000*	
E1	42	Puledri		500,000	
E1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
E1	44	Lumache consum q li (3)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo **E1 45**, col 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78 DEL TUIR

N ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 29 TOTALE A × 372 4 / 100 000 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 1 — col 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33 33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
E1	45				66,66	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

E1	46	Reddito di allevamento (riportare l importo di rigo E1 45, col 5)	.000
E1	47	Redditi esenti ai fini ILOR	.000
E1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo E1 47 da quello di rigo E1 46) (da riportare nel rigo 04 del Mod 760/B)	000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l allevamento posseduti o condotti in affitto
(3) Per le specie di pesci lumache ed alveari l unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/F/94

REDDITI DEI FABBRICATI

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

QUADRO N. ☐

Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati» relativa al precedente periodo d'imposta, riportare direttamente nel rigo F44 l'importo del reddito dei fabbricati indicato ai fini IRPEG nella dichiarazione suddetta. In caso di variazioni vedere le istruzioni.

N. ord		RENDITA 1	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) 2	QUOTA DI POSSESSO % 3	REDDITO EFFETTIVO 4	UTILIZZO 5	CASI PARTIC. 6	IMPONIBILE 7
F	1	.000			.000			.000
F	2	.000			.000			.000
F	3	.000			.000			.000
F	4	.000			.000			.000
F	5	.000			.000			.000
F	6	.000			.000			.000
F	7	.000			.000			.000
F	8	.000			.000			.000
F	9	.000			.000			.000
F	10	.000			.000			.000
F	11	.000			.000			.000
F	12	.000			.000			.000
F	13	.000			.000			.000
F	14	.000			.000			.000
F	15	.000			.000			.000
F	16	.000			.000			.000
F	17	.000			.000			.000
F	18	.000			.000			.000
F	19	.000			.000			.000
F	20	.000			.000			.000
F	21	.000			.000			.000
F	22	.000			.000			.000
F	23	.000			.000			.000
F	24	.000			.000			.000
F	25	.000			.000			.000
F	26	.000			.000			.000
F	27	.000			.000			.000
F	28	.000			.000			.000
F	29	.000			.000			.000
F	30	.000			.000			.000
F	31	.000			.000			.000
F	32	.000			.000			.000
F	33	.000			.000			.000
F	34	.000			.000			.000
F	35	.000			.000			.000
F	36	.000			.000			.000
F	37	.000			.000			.000
F	38	.000			.000			.000
F	39	.000			.000			.000
F	40	.000			.000			.000
F	41	.000			.000			.000
F	42	.000			.000			.000
F	43	.000			.000			.000
F	44						TOTALE	.000

Data ____________ ____ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/G/94

REDDITI DI CAPITALE

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N ord			1 Redditi	2 Credito d imposta	3 Importo delle ritenute subite
G	1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	000	000	000
G	2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 1/3	000	000	000
G	3	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	000	.000
G	4	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
G	5	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	000		000
G	6	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	000		000
G	7	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	000		000
G	8	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	000		
G	9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	000		000
G	10	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	000		.000
G	11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell art 2554 del codice civile, se l apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G	12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		000
G	13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	000		.000
G	14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	000		.000
G	15	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	000		
G	16	**TOTALI** (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 15)	000	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
G	17	Redditi percepiti di cui al rigo G 16, col 1	000
G	18	Utili di cui ai righi da G 1 a G 4	000
G	19	Redditi di capitale prodotti all estero	000
G	20	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo G 17 gli importi dei righi G 18 e G 19) (da riportare nel rigo 05 del Mod 760/B)	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/H/94

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	1	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	2	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	3	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	4	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	5	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	6	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	7	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
		1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 contabilità ordinaria	4 codice attività
H	8	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente)

N. ord.		9 REDDITO (o perdita) DELLA SOCIETÀ	IRPEG – Quote imputabili al socio dichiarante: 10 del reddito (o perdita)	11 del credito d'imposta sui dividendi	12 delle ritenute d'acconto	ILOR (soltanto per i soggetti partecipanti a GEIE): 13 Quote di reddito
H	1	.000	.000	.000	.000	.000
H	2	.000	.000	.000	.000	.000
H	3	.000	.000	.000	.000	.000
H	4	.000	.000	.000	.000	.000
H	5	.000	.000	.000	.000	.000
H	6	.000	.000	.000	.000	.000
H	7	.000	.000	.000	.000	.000
H	8	.000	.000	.000	.000	.000
H	9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)	.000	.000	.000	.000
H	10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000			

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/I/94

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA (indicare solo i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N	ord				
I	1	DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Codice attività 2
I	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3 / CAP 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI			

I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	.000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 42 del Mod 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	6	Compensi lordi in denaro e in natura compresi quelli di cui all art 49 comma 2 lettera a) ed altri proventi	000
I	7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	000
I	8	A) TOTALE COMPENSI	000
I	9	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	000
I	10	Spese per prestazioni di lavoro	000
I	11	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	12	Interessi passivi	000
I	13	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I 8)	000
I	14	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L 000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I 8)	.000
I	15	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	000
I	16	Altre spese documentate	000
I	17	B) TOTALE SPESE (sommare gli importi da rigo I 9 a rigo I 16)	000
I	18	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (totale A - totale B) (da riportare al rigo 25 del Mod 760/B)	000

I	19	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1, lettera d), L n 413 del 1991)	Data versam		Codice concessione		000

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D 6

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N ord		PROVENTI	
L	1	Corrispettivi di cui all'art 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
L	2	Corrispettivi di cui all'art 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	.000
L	3	Indennità di esproprio e altre somme ex art 11, commi 5, 6 e 7, legge n 413 del 1991	.000
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L	6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc , non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L	7	Proventi di cui all'art 81, lettera h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L	8	Proventi di cui all'art 81, lettera h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L	9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L	10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L	11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L	12	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
L	13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L	14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L	15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo L 3	.000
L	16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L	17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	.000
L	18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L	19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	.000
L	20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L	21	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
L	22	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (riportare nel rigo 26 del Mod. 760/B)	.000
L	23	**Ritenute d'acconto subite** (riportare nel rigo 42 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

L	24	Reddito di cui alla lettera C)	.000
L	25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	.000
L	26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L	27	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26) (da riportare nel rigo 07 del Mod 760/B)	.000

Data ________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/O/94

ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

N ORD			1 IMPORTO	2 IMPOSTA SOSTITUTIVA
O	1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	000	
O	2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	000	
O	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo O1 e O2, indicando zero se negativo)	000	
O	4	Eccedenza di minusvalenze relative agli anni precedenti	000	
O	5	Differenza tra rigo O3 e rigo O4	.000	
O	6	Imposta relativa alle plusvalenze di cui al rigo O5		000
O	7	Credito di imposta sulle plusvalenze		.000
O	8	Imposta versata — Data vers — Codice concessione		000
O	9	Imposta a rimborso		.000
MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO				
O	10	Eccedenza relativa all'anno 1991		.000
O	11	Eccedenza relativa all'anno 1992		000
O	12	Eccedenza relativa all'anno 1993		000

Mod. 760/P/94

REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

N Ord		1 TIPO REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P	1				000	%	☐
P	2				.000	%	☐

Annotazioni ______________________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/R/94

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

N. ORD.			Ammontare [1]	Ammontare [2]	Ammontare [3]
R	1	Credito di imposta residuo delle precedenti dichiarazioni	.000	.000	
R	2	Credito di imposta concesso nel periodo			.000
R	3	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000	.000
R	4	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	.000	.000
R	5	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	.000	
R	6	Totale credito utilizzato	.000	.000	.000
R	7	Credito di imposta residuo	.000	.000	.000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis del D.L. n. 16/1993

N. ORD.			Ammontare [1]
R	8	Credito di imposta spettante	.000
R	9	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	10	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	11	Totale credito utilizzato	.000
R	12	Credito di imposta residuo	.000

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

N. ORD.				Ammontare [1]
R	13	1993	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
R	14		Credito aggiuntivo spettante per il 1993	.000
R	15		Totale credito di imposta residuo spettante (rigo R13 più rigo R14)	.000
R	16		Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	17		Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	18		Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R	19		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R	20		Totale credito utilizzato	.000
R	21		Credito di imposta residuo	.000
R	22	1994	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	23		Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	24		Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R	25		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R	26		Totale credito utilizzato	.000
R	27		Credito di imposta residuo	.000

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI

N. ORD.			Ammontare [1]
R	28	Credito di imposta spettante	.000
R	29	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	30	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	31	Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R	32	Totale credito utilizzato	.000
R	33	Credito di imposta residuo	.000

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE				
N ORD				Ammontare
R	34	1993	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	000
R	35		Credito utilizzato ai fini ILOR	000
R	36		Credito utilizzato ai fini IRPEG	000
R	37		Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	38		Totale credito utilizzato	000
R	39		Credito di imposta residuo	000
R	40	1994	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	41		Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	42		Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	43		Totale credito utilizzato	000
R	44		Credito di imposta residuo	000

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO EFIM			
N ORD			Ammontare
R	45	Credito vantato	.000
R	46	Sospensione dei versamenti ai fini ILOR	000
R	47	Sospensione dei versamenti ai fini IRPEG	000
R	48	Sospensione dei versamenti ai fini dell imposta sul patrimonio	000
R	49	Sospensione dei versamenti ai fini IVA	000
R	50	Sospensione dei versamenti per iscrizione a ruolo	000

PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI			
		SEZ. I - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO	
R	51	INVIM	000
R	52	Altri oneri	000
R	53	TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000
		SEZ. II - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 27%	
R	54	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili	000
R	55	Interessi passivi per mutui agrari	.000
R	56	Altri oneri	000
R	57	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	000

ANNOTAZIONI ______________________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/S/94

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI COMPRESE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N. ord.		SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (1)	Ritenute d'acconto (2)
			Quantità	Valori		
S	1			.000		
S	2			.000		
S	3			.000		
S	4			.000		
S	5			.000		
S	6			.000		
S	7			.000		
S	8			.000		
S	9			.000		
S	10			.000		
S	11			.000		
S	12			.000		
S	13			.000		
S	14	TOTALI				

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N. ord.		CAUSALE	Redditi maturati	Ritenute d'acconto (2)
S	15	Depositi e conti correnti postali		
S	16	Depositi e conti correnti bancari		
S	17	TOTALI		

(1) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.
(2) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.

RISERVATO ALL UFFICIO

Centro di Servizio di ________________ }
oppure } N
Ufficio delle imposte di ________________ }

Presentata al Comune di ________________

il ________________ n ________________

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P

Mod. 760/W/94

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1993)

(da allegare al Mod 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO — 1 cognome o denominazione	2 nome		3 Paese estero di residenza			4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO
	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO — 5 descrizione	6 codice	MEZZO DI PAGAMENTO — 7 descrizione	8 codice	9 CAUSALE (1)	10 DATA	11 IMPORTO
01	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
02	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
03	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
04	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
05	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
06	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
07	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
08	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
09	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
10	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
11	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
12	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
13	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
14	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
15	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
16	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
17	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
18	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000
19	1	2		3			4
	5	6	7	8	9	10	11 000

SEZIONE II - Investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1993

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE (1)		IMPORTO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	5
20	1	2	3	4 ☐	5 .000
21	1	2	3	4 ☐	5 .000
22	1	2	3	4 ☐	5 .000
23	1	2	3	4 ☐	5 .000
24	1	2	3	4 ☐	5 .000
25	1	2	3	4 ☐	5 .000
26	1	2	3	4 ☐	5 .000
27	1	2	3	4 ☐	5 .000
28	1	2	3	4 ☐	5 .000
29	1	2	3	4 ☐	5 .000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1993

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL ESTERO	4 CAUSALE (1)	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice				
30	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 .000

(1) Vedere istruzioni

Annotazioni ____

____

Il dichiarante attesta
di aver allegato il presente modulo al mod 760 ☐

ovvero

di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 760/W ☐

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/K/94

PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

(da inserire nel Mod. 760)

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEZIONE I - SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N. ord			
K	1	Capitale sociale sottoscritto, ancorchè non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale	.000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	.000
K	3	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio	.000
K	4	Fondi di rivalutazione	.000
K	5	Riserva legale	.000
K	6	Riserva statutaria	.000
K	7	Altre riserve o fondi	.000
K	8	Avanzo di fusione	.000
K	9	Utili di precedenti esercizi riportati a nuovo	.000
K	10	Perdite di precedenti esercizi riportate a nuovo	.000
K	11	Perdita dell'esercizio	.000
K	12	TOTALE PATRIMONIO NETTO	.000
K	13	*a dedurre* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
K	14	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	15	IMPOSTA DOVUTA	.000

SEZIONE II - ENTI NON COMMERCIALI

K	16	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del TUIR	.000
K	17	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
K	18	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	19	IMPOSTA DOVUTA	.000

SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	20	Importo versato	Data vers		Codice concessione		.000

Data ________________ IL DICHIARANTE ________________________________

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 760/K

Modello 760

Il modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 11, del D.L. 30 agosto 1993, n. 31, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Detto modello, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 7 gennaio 1993, concernente le *modalità di attuazione delle disposizioni* recate dal citato D.L., deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale pertanto va inserito.

Il modello si compone di tre Sezioni.

La sezione I va compilata dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di *società ed enti non residenti*, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394 deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei **righi** da **K1** a **K11** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al **rigo K7**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il rigo **K13** va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono *da almeno tre* mesi direttamente o indirettamente e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni *possedute da almeno tre* mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o *indirettamente tramite soggetto* non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K12** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote possedute e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della *società o ente partecipato* direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nel **rigo K15** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K12 ovvero di rigo K14, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo K12, senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nei casi di liquidazione, fusione, trasformazione o *scissione*, in cui manca un bilancio approvato, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive per i quali, sulla base di *quanto stabilito dall'art.* 2 del D.L. n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sul valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60, da indicare nel **rigo K16**, determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel **rigo K17**.

I suddetti enti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data comunicazione nella *dichiarazione* dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima *facciata del Mod. 760/A. In tal caso devono* utilizzare la sezione I del presente modello.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità *ordinaria*.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K15 o di rigo K19 non supera l'importo di lire centomila.

Nella **sezione III** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394, deve essere versata *con le medesime modalità* previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, le società e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre far riferimento al seguente codice-tributo gruppo:

codice 2415 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta *nella forma AA.AA.* Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute *due volte; nel caso di esercizio sociale non* coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre dei due anni.

Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 6 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute *negli artt. 46 e seguenti del titolo V* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE		
DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA [5] SUBCODICE [6]

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI FUSIONE

TIPO OPERAZIONE — FUSIONE PROPRIA [1] — INCORPORAZIONE [2] — NUMERI SOGGETTI FUSI O INCORPORATI [3] — DATA ATTO DI FUSIONE (giorno mese anno) [4]

PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE

N. ord.		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 giorno mese anno
01				
02	Patrimonio netto	.000	.000	.000

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

N. ord.					
03	AMMONTARE		[1] .000		
04	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000	[2]	[3]
05			.000		
06			.000		
07			.000		
08			.000		
09			.000		
10			.000		
11			.000		
12	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	[4]	

DISAVANZO DA CONCAMBIO

N. ord.					
03	AMMONTARE		[5] .000		
04	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000	[6]	[7]
05			.000		
06			.000		
07			.000		
08			.000		
09			.000		
10			.000		
11			.000		
12	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	[8]	

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N. ord.	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE			N. ord.	ALTRI		
13	NON RICOSTITUITI		[1] .000	13	NON RICOSTITUITI		[2] .000
14	RICOSTITUITI NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE		.000	14	RICOSTITUITI NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE		.000
15			.000	15			.000
16			.000	16			.000
17			.000	17			.000
18			.000	18			.000
19			.000	19			.000
20			.000	20			.000

ALTRI DATI

N. ord.	Avanzo da annullamento	Avanzo da concambio	Aumento capitale per concambio	PARTECIPAZIONE AL NUOVO CAPITALE DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE	Nuovo capitale sociale	Partecipazione dei soci della società dichiarante
21	[1] .000	[2] .000	[3] .000		[4] .000	[5] %

PERDITE FISCALI

N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
22	[1]	[2] .000	[3] .000	25	[1]	[2] .000	[3] .000
23		.000	.000	26		.000	.000
24		.000	.000	27	TOTALE	.000	.000

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA [5] SUBCODICE [6]

DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI giorno mese anno

POSTE DI PATRIMONIO NETTO

N. ord.		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	.000	.000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000
04	Riserve	.000	.000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione d'imposta	.000	.000
07	Altre voci di patrimonio netto	.000	.000
08	Utile di esercizio	.000	.000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	.000
10	Perdita di esercizio	.000	.000
11	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000
12	Patrimonio netto	.000	.000
	RISERVE DI UTILI		
13	Riserve di utili distribuite nel corso dell'esercizio in cui è avvenuta la fusione e in quello precedente		.000

N. ord.	DISAVANZO		N. ord.	AVANZO	
14	DA ANNULLAMENTO	1 .000	14	DA ANNULLAMENTO	2 .000
15	DA CONCAMBIO	.000	15	DA CONCAMBIO	.000

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N. ord.	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE		ALTRI	
16	RICOSTITUITI	1 .000	RICOSTITUITI	2 .000
17	NON RICOSTITUITI	.000	NON RICOSTITUITI	.000

ALTRI DATI

N. ord.	PARTECIPAZIONI ANNULLATE		QUOTA		COSTO		MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE DEL DICHIARANTE SU ATTIVITÀ PROVENIENTI DALLA SOCIETÀ FUSA O INCORPORATA	
18		POSSESSO INCORPORANTE		1 %		2 .000		
19		POSSESSO ALTRE		%		.000		3 .000

PERDITE FISCALI

N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
20	1	2 .000	3 .000	23	1	2 .000	3 .000
21		.000	.000	24		.000	.000
22		.000	.000	25	TOTALE	.000	.000

SOCIETA INCORPORATA O FUSA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA [5] SUBCODICE [6]

DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI giorno mese anno

POSTE DI PATRIMONIO NETTO

N ord.		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	.000	000
03	Fondo sovrapprezzo	000	.000
04	Riserve	.000	.000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione d'imposta	.000	000
07	Altre voci di patrimonio netto	000	.000
08	Utile di esercizio	000	.000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	.000
10	Perdita di esercizio	.000	.000
11	Perdite di esercizi precedenti	000	.000
12	Patrimonio netto	000	.000
	RISERVE DI UTILI		
13	Riserve di utili distribuite nel corso dell'esercizio in cui è avvenuta la fusione e in quello precedente		000

N ord.	DISAVANZO		N ord.	AVANZO	
14	DA ANNULLAMENTO	1 000	14	DA ANNULLAMENTO	2 000
15	DA CONCAMBIO	000	15	DA CONCAMBIO	.000

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N ord	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE		ALTRI	
16	RICOSTITUITI	1 000	RICOSTITUITI	2 000
17	NON RICOSTITUITI	.000	NON RICOSTITUITI	000

ALTRI DATI

N ord								
18	PARTECIPAZIONI ANNULLATE	POSSESSO INCORPORANTE	QUOTA	1 %	COSTO	2 .000	MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE DEL DICHIARANTE SU ATTIVITÀ PROVENIENTI DALLA SOCIETÀ FUSA O INCORPORATA	
19		POSSESSO ALTRE		%		.000		3 000

PERDITE FISCALI

N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
20	1	2 000	3 000	23	1	2 000	3 000
21		.000	000	24		000	000
22		000	000	25	TOTALE	.000	000

Data ____________ Il dichiarante ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per ciascuna operazione il soggetto incorporante o risultante dalla fusione deve compilare il presente prospetto e presentarlo insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo in cui l'operazione è stata compiuta. Se nello stesso periodo di imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato e presentato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La prima pagina del prospetto è riservata ai dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione, le successive pagine successive ai dati relativi a ciascuna società incorporata o fusa (se le società fuse o incorporate sono più di due, occorre compilare un altro prospetto utilizzando solo le pagine successive alla prima).

1ª Pagina

Al rigo 01, colonne 1, 2 e 3 vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta. Al rigo 02 vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Al rigo 03, colonne 1 e 5, va indicato rispettivamente l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) del disavanzo da annullamento e di quello da concambio e nei righi da 4 a 11 la loro imputazione alle voci patrimoniali della società incorporante o risultante dalla fusione, al rigo 12, colonne 1 e 5, va indicata la parte di disavanzo da annullamento o da concambio che è stata imputata al conto economico.

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 7 e 8 va indicata, nel seguente modo la rilevanza fiscale attribuita alle imputazioni suddette: per gli importi dei righi da 04 a 11 considerati quali plusvalenze non imponibili sarà barrata la corrispondente casella di col. 2 e/o 6, per quelli di tali importi che siano stati considerati ammortizzabili sarà barrata la corrispondente casella di col. 3 e/o 7, nel caso in cui alla stessa voce, ad es. "immobili", sia riferibile un importo per il quale si debbano barrare entrambe le caselle delle col. 2 e 3 (e/o 6 e 7), le due rispettive parti saranno indicate su righi distinti, le caselle 4 e/o 8 del rigo 12 saranno barrate qualora il disavanzo abbia avuto rilevanza fiscale diretta.

Al rigo 13, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente, l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) delle riserve o fondi in sospensione di imposta "tassabili solo in caso di distribuzione" e quello degli "altri" che non sono stati ricostituiti, e ai righi da 14 a 20 le poste di patrimonio netto della societ' incorporante o risultante dalla fusione utilizzate per le riserve o fondi in sospensione di imposta che sono stati ricostituiti.

Al rigo 21, colonne 1 e 2, va indicato rispettivamente l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio e a colonna 3 va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio, a colonna 4 va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e a colonna 5 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporante.

Nei righi da 22 a 26, colonna 2, vanno indicate secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante e nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del TUIR.

2ª e 3ª pagina

Al rigo 01, colonne 1 e 2, vanno indicate rispettivamente la data di chiusura dell'esercizio precedente a quello della fusione e la data di unificazione dei conti patrimoniali. Ai successivi righi da 02 a 11 vanno indicate le corrispondenti poste del patrimonio netto.

Al rigo 13 va indicato l'importo complessivo delle riserve di utili distribuite nell'esercizio della fusione e/o in quello precedente.

Ai righi 14 e 15, colonna 1, vanno indicati rispettivamente l'importo del disavanzo da annullamento e di quello da concambio, e a colonna 2, rispettivamente l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Ai righi 16 e 17, colonne 1 e 2, vanno indicati i dati relativi ai fondi di sospensione di imposta della società incorporata o fusa, come ivi specificato.

Ai righi 18 e 19 vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata annullate per effetto della fusione, specificandone quota (col. 1) e costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo 18) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo 19). Alla col. 3 del rigo 19 sarà poi indicato l'importo complessivo di minusvalenze sopravvenienze passive e perdite fatte valere fiscalmente dal dichiarante, relative ad attività provenienti dalla società fusa o incorporata.

Ai righi da 20 a 24, colonna 2, vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali e nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili.

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE			
DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	CAP	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA [1]					
CODICE ATTIVITÀ	[2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO	[3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ	[4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA	[5]	[6] SUBCODICE

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI SCISSIONE

N ord					
01	TIPO DI SCISSIONE	TOTALE [1] ☐	PARZIALE [2] ☐	NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI [3]	DATA ATTO DI SCISSIONE [4] giorno mese anno
02	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria				, %
03	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa				, %
04	BENI ACQUISITI (barrare le caselle)	Aziende o complessi aziendali			☐
05		Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali			☐
06		Altri beni			☐
07	SOCI CONCAMBIANTI	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione			SI NO

PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA DICHIARANTE

N ord		[1] giorno mese anno	[2] giorno mese anno	[3] giorno mese anno
08				
09	Patrimonio netto	.000	.000	.000

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

N ord			[1]	[2]	[3]
10	AMMONTARE		.000		
11	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000		
12			.000		
13			.000		
14			.000		
15			.000		
16			.000		
17			.000		
18			.000		
19	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	[4]	

DISAVANZO DA CONCAMBIO

N ord			[5]	[6]	[7]
10	AMMONTARE		.000		
11	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000		
12			.000		
13			.000		
14			.000		
15			.000		
16			.000		
17			.000		
18			.000		
19	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	[8]	

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N ord	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE	[1]	N ord	ALTRI	[2]
20	DA RICOSTITUIRE	.000	20	DA RICOSTITUIRE	.000
21	RICOSTITUITI PRO-QUOTA	.000	21	RICOSTITUITI PRO-QUOTA	.000
22	RICOSTITUITI PER INTERO	.000	22	RICOSTITUITI PER INTERO	.000
23	NON RICOSTITUITI	.000	23	NON RICOSTITUITI	.000

ALTRI DATI

N ord	Avanzo da annullamento	Avanzo da concambio	Aumento capitale per concambio	Nuovo capitale sociale	Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su attività provenienti dalla società scissa
24	[1] .000	[2] .000	[3] .000	[4] .000	[5] .000

PERDITE FISCALI

N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
25	[1]	[2] .000	[3] .000	28	[1]	[2] .000	[3] .000
26		.000	.000	29		.000	.000
27		.000	.000	30	TOTALE	.000	.000

SOCIETA SCISSA

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | C A P

DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA [5] SUBCODICE [6]

DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI giorno mese anno

N ord		
01	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	, %
02	Riserve di utili distribuite nel corso dell'esercizio in cui è avvenuta la scissione e in quello precedente	000
03	PERDITE FISCALI [1] 000 [2] 000 [3] .000 [4] .000 [5]	000

N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
04	1	2 000	3 000	07	1	2 000	3 000
05		.000	.000	08		.000	000
06		.000	.000	09	TOTALE	.000	000

ALTRE SOCIETA BENEFICIARIE

N ord		
10	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
11	DOMICILIO FISCALE: COMUNE	PROVINCIA (sigla)
12	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C A P
13	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	
14	CODICE ATTIVITÀ [1] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [2] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [3] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA [4] SUBCODICE [5]	
15	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	, %
16	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
17	DOMICILIO FISCALE: COMUNE	PROVINCIA (sigla)
18	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C A P
19	DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA	
20	CODICE ATTIVITÀ [1] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [2] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [3] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA [4] SUBCODICE [5]	
21	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	, %
22	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
23	DOMICILIO FISCALE: COMUNE	PROVINCIA (sigla)
24	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C A P
25	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	
26	CODICE ATTIVITÀ [1] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [2] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [3] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA [4] SUBCODICE [5]	
27	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	, %

Data ____________ Il dichiarante ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il prospetto deve essere compilato da ciascuna delle società beneficiarie della scissione e va presentato insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui l'operazione e stata compiuta. Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare e presentare più prospetti.

La prima pagina del prospetto è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la seconda ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime società sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su pagine aggiunte.

1ª pagina

Nel rigo 02 va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla dichiarante. Nel rigo 03 va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnata dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nei righi 04, 05 e 06 vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione. Nel rigo 07 va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel rigo 08, colonne 1, 2 e 3 vanno indicate con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione e avvenuta. Nel rigo 09 vanno *indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.*

Nel rigo 10, colonne 1 e 5, vanno indicati rispettivamente gli importi del disavanzo da annullamento e di quello da concambio; nei righi da 11 a 18 la loro imputazione alle voci patrimoniali della società beneficiaria; nel rigo 19, colonne 1 e 5, la parte di disavanzo da annullamento o da concambio che è stata imputata al conto economico e non recuperata mediante variazione in aumento.

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 7 e 8 va indicata nel seguente modo la rilevanza fiscale attribuita alle imputazioni suddette: per gli importi dei righi da 11 a 18, considerati quali plusvalenze non imponibili, va barrata la corrispondente casella di colonna 2 e/o 6; per quelli di tali importi che siano stati considerati ammortizzabili va barrata la corrispondente casella di col. 3 e/o 7; nel caso in cui alla stessa voce, ad es. "immobili", sia riferibile un importo per il quale si debbano barrare entrambe le caselle delle colonne 2 e 3 (e/o 6 e 7), le due rispettive parti saranno indicate su righi distinti; le caselle 4 e/o 8 del rigo 19 vanno barrate qualora il disavanzo abbia avuto rilevanza fiscale nel modo suddetto.

Nel rigo 20, colonne 1 e 2, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve o fondi in sospensione di imposta risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del TUIR) e distinguendo quelli "imponibili solo in caso di distribuzione" (col. 1) dagli "altri" (col. 2). Nei righi 21, 22 e 23 vanno indicate per importi complessivi, rispettivamente, le *poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota, quelle ricostituite per intero e quelle non ricostituite.* Nel rigo 24, colonne 1 e 2, va indicato rispettivamente l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio. In colonna 3 va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e in colonna 4 il nuovo capitale sociale.

Nel rigo 25 vanno indicate le minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite della società beneficiaria su attività provenienti dalla società scissa. Nei righi da 26 a 30, colonna 2, vanno indicate secondo il periodo di formazione, *a partire da quello più recente*, le perdite fiscali della società beneficiaria e nella colonna 3 quelle riportabili.

2ª pagina

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale (rigo 01); dell'importo complessivo delle riserve di utili distribuite nell'esercizio della scissione e in quello precedente (rigo 02); delle perdite fiscali (rigo da 04 a 08, da compilare con criteri analoghi a quelli già detti per le perdite fiscali della beneficiaria).

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le altre società beneficiarie della scissione.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI** A B C D E E1 F G

  H I K L M O P R S W Prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione

- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA**

- **IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA**

760 MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione delle Società ed Enti soggetti all'IRPEG

MODELLO 760

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 15 febbraio 1994

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1994 da parte dei sostituti di imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 5, 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 78, comma 4, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo comma 4, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, modello aggiuntivo del quadro L e modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1994 da parte dei sostituti di imposta, e la busta da utilizzare per la presentazione degli stessi.

Art. 2.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*bis* concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1994 quali sostituti di imposta, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

Art. 3.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1994, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1993 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1993 dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

Art. 4.

I sostituti d'imposta i quali nell'anno 1993 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità, devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici e, altresì, su supporto cartaceo il modello base munito di sottoscrizione e dell'eventuale visto di conformità.

I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche e le modalià di consegna saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 5.

I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporto magnetico.

I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 6.

Le caratteristiche dei modelli da utilizzare per la stampa anche meccanografica delle dichiarazioni saranno stabilite con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1102

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

1 Composizione del modello 2
2 Dichiarazione su supporto magnetico 2
3 Troncamento 2
4 Presentazione della dichiarazione 2
5 Frontespizio 2
6 Quadro I - Dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate 4
7 Prospetto riservato ai datori di lavoro 6
8 Quadro L - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti 6
9 Assistenza fiscale - Quadri N, P, Q, R, S e T 6
10 Quadri concernenti elenchi nominativi di percettori 7
11 Mod. 770/H - Contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai prestatori di lavoro dipendente 9
APPENDICE 10

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta — **modello 770** — si compone di un modello base e di modelli staccati contenenti i quadri relativi alle somme e ai valori corrisposti.

Il **modello base**, che in ogni caso deve essere presentato, è composto dalle seguenti facciate:

— prima facciata contenente i dati relativi al sostituto d'imposta;

— seconda facciata contenente il quadro I riguardante i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate nonché il "Prospetto riservato ai datori di lavoro";

— terza facciata contenente il quadro L relativo alle ritenute alla fonte operate e ai relativi versamenti;

— quarta facciata contenente i quadri N, P, Q relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1993 e i quadri R, S, T relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1994.
Nella stessa quarta facciata sotto lo spazio riservato alle sottoscrizioni è presente il riquadro per l'apposizione del visto di conformità.

Qualora i righi del quadro L e dei quadri relativi all'assistenza fiscale non siano sufficienti devono essere utilizzati i corrispondenti quadri aggiuntivi.

I **modelli staccati** contengono rispettivamente i seguenti quadri:

Mod. 770/A relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati;

Mod. 770/B relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

Mod. 770/B-1 relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;

Mod. 770/C relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Mod. 770/D relativo ai redditi di lavoro autonomo;

Mod. 770/D-1 relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;

Mod. 770/E relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici;

Mod. 770/E-1 relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla ritenuta in caso di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

Mod. 770/E-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta d'acconto;

Mod. 770/F relativo a interessi ed altri redditi di capitale nonché a proventi delle accettazioni bancarie, e dei proventi derivanti dalla cessione a termine di titoli obbligazionari da dichiarare senza elencazione nominativa dei percipienti;

Mod. 770/F-1 relativo alle plusvalenze di cui all'art. 81, lettere b) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi;

Mod. 770/F-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;

Mod. 770/G relativo a utili distribuiti;

Mod. 770/G-1 relativo a utili dei titoli esteri;

Mod. 770/H relativo all'indicazione dei contributi obbligatori.

I sostituti devono compilare, oltre al modello base, i soli quadri relativi alle somme o valori corrisposti.

DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità, debbono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto; possono comunque inviarla su supporto magnetico anche i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti.

I sostituti che inviano i supporti magnetici devono comunque sempre presentare, in unico esemplare, il modello base (e gli eventuali quadri aggiuntivi) su supporto cartaceo, munito di sottoscrizione e dell'eventuale visto di conformità.

TRONCAMENTO

Tutti gli importi da indicare nel modello 770, compresi i totali indicati nei quadri del modello base, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione, unica per tutti i percettori, deve essere presentata entro il prescritto termine all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di
Lazio	Roma
Lombardia: (solo Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Liguria	Genova
Emilia Romagna	Bologna
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino
Trentino-Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione deve essere utilizzata l'apposita busta approvata unitamente alla dichiarazione. La busta va compilata in ogni sua parte.

I supporti magnetici devono essere consegnati secondo le modalità che saranno precisate nel decreto di approvazione delle specifiche tecniche dei supporti stessi.

FRONTESPIZIO

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, in alternativa, due riquadri, il primo destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.). I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE.

■ CODICE FISCALE

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette negli altri casi.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

■ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

■ SEDE LEGALE

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La casella (□) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

■ DOMICILIO FISCALE

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella (□) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

■ ALTRE SEDI

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione. Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto.

■ CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella F.

■ REGIONI A STATUTO SPECIALE (R.S.S.)

Il riquadro Regioni a Statuto Speciale deve essere compilato, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati all'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 1, lettera *d)* della legge 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e all'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

◆ Valle D'Aosta

La casella [VA] è riservata ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella [VA] dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il versamento di tali ritenute, effettuato separatamente, deve essere contraddistinto nel quadro L con la dicitura VA da apporre nella colonna R.S.S.. Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui al citato art. 6, e che pertanto devono barrare la casella [VA] riportata nel frontespizio, dovranno indicare nel quadro F - prospetto A - l'ammontare annuo degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel corso del periodo d'imposta, di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta, nonché la corrispondente ritenuta operata.

Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 19 rigo I4 e alla casella 7 rigo I17.

◆ Sardegna

La casella [SA] dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, dal mese di maggio 1993 con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, dal mese di maggio 1993 con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 20 rigo I4 e alla casella 12 rigo I6.

I relativi versamenti devono essere contraddistinti nel quadro L indicando SA nella colonna R.S.S..

◆ Sicilia

La casella [SI] dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, dal mese di maggio 1993 con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, dal mese di maggio 1993 con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 21 rigo I4 e alla casella 13 rigo I7.

I versamenti relativi devono essere contraddistinti nel quadro L con la dicitura SI da apporre nella colonna R.S.S..

■ EVENTI ECCEZIONALI

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:

– i soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale con le modalità di cui al decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527;

– i sostituti d'imposta che hanno fruito dei benefici previsti dal decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito senza modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, recante «Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche»;

– i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella: si dovrà indicare **1** se si tratta di *rappresentante legale* o *di fatto*, **2** se *curatore fallimentare*, **3** se *liquidatore*, **4** se si tratta di *rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero*, **5** se *erede*, **6** se si tratta di *curatore di eredità giacente*.

Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.

La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

■ LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il *numero di telefono; se le scritture sono conservate* presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

■ DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI, AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.

Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Nel presente quadro vanno indicati i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, *riferiti ai diversi quadri staccati del modello* di dichiarazione.
Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro, tenendo presente che, in generale, gli importi vanno desunti dalla riga "TOTALI" dell'ultimo foglio dei singoli quadri.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-4).*

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percettori.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A con esclusione degli eredi; conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte (come ad esempio dipendenti provenienti da altro datore di lavoro, rettifiche di conguaglio da assistenza fiscale).

Nel punto 3 riportare l'importo indicato al punto 21.

Nei punti 4 e 5 riportare rispettivamente gli importi relativi ai punti 22 e 23.

Nel punto 6 va indicato l'importo relativo al punto 26.

Nel punto 7 indicare la somma degli importi dei punti 27 e 28.

Nei punti 8, 9, 10, 11, 12 e 13 riportare rispettivamente gli importi dei punti 29, 30, 37, 38, 39 e 40.

Nei punti 14, 15, 16 e 17 riportare rispettivamente gli importi dei punti 45, 46, 47 e 48.

Nel punto 18 va indicata la parte dell'importo dei punti 19 e 20 del mod. 770/A, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel punto 19 vanno indicate le ritenute che ai sensi dell'art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti di imposta che hanno barrato la casella [VA] del frontespizio.

Nel punto 20 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SA] del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Nel punto 21 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SI] del frontespizio, *rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R.* n. 1074 del 1965.

Nel punto 22 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel punto 23 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali è stata prestata *completa assistenza fiscale dal datore di lavoro* nell'anno 1994 (mod. 730/94).

Nel punto 24 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F. nell'anno 1994 (mod. 730/94).

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro B (righe da I-5 a I-7).*

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percettori.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B con esclusione degli eredi (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportare rispettivamente i totali dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37 e 43.

Nel punto 11 va indicata la parte dell'importo del precedente punto 4, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel punto 12 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SA] del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Nel punto 13 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SI] del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Nel punto 14 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dai quadri B-1* (riga I-8).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B-1.

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 11, 12 e 18 del quadro o dei quadri B-1.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro C* (riga I-9).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 16.

Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro D* (riga I-10).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti, 17, 18, 21, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 68.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro D-1* (riga I-11).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D-1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel punto 3 riportare i totali relativi al punto 12, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 4 indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel punto 5 riportare i totali relativi al punto 17, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E* (riga I-12).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei punti 3, 4, 5, riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 16, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-1* (righe da I-13 a I-14).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-1.

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 15.

Nei punti 6, 7 e 8 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1, 2 e 3 del «Prospetto capitali corrisposti».

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-2* (riga I-15).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-2.

Nei punti 3 e 4 riportare rispettivamente i totali dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F* (righe da I-16 a I-17).

Nei punti 1, 2 e 3 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3, 4 e 5 del prospetto A.

Nel punto 4 riportare l'importo di rigo A1 del prospetto A.

Nel punto 5 riportare l'importo di rigo A2 del prospetto A.

Nel punto 6 riportare l'importo di rigo A3 del prospetto A.

Nel punto 7 riportare l'importo di rigo A4 del prospetto A.

Nel punto 8 riportare i totali della colonna 3 dei prospetti B, C, D, F e il totale della colonna 2 del prospetto E.

Nel punto 9 riportare i totali della colonna 4 dei prospetti B, C, D, E, F.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-1* (riga I-18).

Nel punto 1 riportare il totale relativo al punto 1 del prospetto A e il totale della colonna 3 del prospetto B.

Nel punto 2 riportare il totale relativo al punto 2 del prospetto A e il totale della colonna 4 del prospetto B.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-2* (riga I-19).

Nei punti 1 e 2 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3 e 4.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro G* (righe da I-20 a I-22).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel punto 2 riportare il totale del numero di azioni o quote relativo alla colonna 5 del prospetto n. 1.

Nel punto 3 riportare il totale della colonna 6 della sezione I del prospetto n. 1.

Nel punto 4 riportare il totale della colonna 2 della sezione II del prospetto n. 1.

Nel punto 5 riportare il totale relativo alla colonna 2 del prospetto n. 2.

Nei punti 6, 7, 8 e 9 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3, 5, 6 e 7 del prospetto n. 3.

Nel punto 10 indicare il numero complessivo dei percipienti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti ai soci nel quadro o nei quadri G.

Nei punti 11, 12 e 13 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13 e 14 della distinta degli utili spettanti ai soci, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro G-1* (riga I-23).

Nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 riportare rispettivamente i totali delle colonne 2, 3, 5, 6, 7, del "Prospetto degli utili e delle ritenute operate".

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro H* (riga I-24).

Nel punto 1 riportare il totale relativo alla colonna 2.

Nel punto 2 riportare il totale relativo alla colonna 3.

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

I sostituti d'imposta che sono datori di lavoro devono barrare una delle tre caselle ad essi riservate al fine di individuare il termine di versamento delle ritenute d'acconto effettuate sulle retribuzioni.

Il decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984 — di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — ha previsto, con effetto dal 1° giugno 1985 e limitatamente ai versamenti afferenti i quadri A (escluso il codice 1010) e B, la unificazione entro il 20 di ogni mese dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali da parte dei **datori di lavoro non agricoli**.

Resta pertanto fermo il termine del 15 di ogni mese per i versamenti delle ritenute da eseguirsi da parte dei **datori di lavoro agricoli**.

Tuttavia, ove i datori di lavoro non agricoli abbiano dipendenti agricoli, ovvero i datori di lavoro agricoli abbiano dipendenti non agricoli, i versamenti delle ritenute dovranno essere effettuati tenuto conto della categoria di appartenenza dei dipendenti, e quindi entro il termine del 15 se trattasi di lavoratori agricoli, ed entro il termine del 20 se trattasi di lavoratori non agricoli.

In relazione a tale regime i datori di lavoro agricoli dovranno barrare solo la casella 1 se hanno esclusivamente dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati allo SCAU (lavoratori agricoli).

I datori di lavoro non agricoli dovranno barrare solo la casella [2] se hanno esclusivamente dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati all'INPS o ad altro ente previdenziale diverso dallo SCAU (lavoratori non agricoli).

I datori di lavoro (agricoli e non agricoli) che hanno avuto sia dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati allo SCAU (agricoli) e sia dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati all'INPS o ad altro ente previdenziale diverso dallo SCAU (non agricoli) dovranno invece barrare solo la casella [3] e dovranno indicare A o B nella colonna 10 del quadro L, così come precisato nelle istruzioni dello stesso quadro L. Detti sostituti, nell'ipotesi di un unico versamento effettuato per dipendenti agricoli e non agricoli, indicheranno A nella colonna 10 del quadro L.

Per quanto concerne la compilazione del rigo M2 deve essere ivi indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1992, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1993. Tale importo di rigo M2 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1993 non versate perchè utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.

Parimenti nel rigo M3 deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1993 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1994.

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nella colonna 1 è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento della ritenuta entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. In caso di versamento al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.

Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel **quadro L (aggiuntivo)**.

Nel caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 6 il codice tributo utilizzato per il versamento stesso.

Nel caso di versamento effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare nella stessa colonna 6 il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel caso di versamento tramite azienda di credito riportare nella colonna 8 il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

Per la compilazione della colonna 10 "Note" dovrà essere utilizzata la seguente codificazione:

— A, se il datore di lavoro ha barrato la casella [3] del rigo M1 del "PROSPETTO riservato ai datori di lavoro" e il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti agricoli;

— B, se il datore di lavoro ha barrato la casella [3] del rigo M1 del "PROSPETTO riservato ai datori di lavoro" e il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;

— C, se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, secondo le indicazioni riportate nel quadro N;

— D, se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68;

— E, se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito dei benefici previsti dal D.L. n. 471 del 1992;

— F, se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito dei benefici di cui al D.L. n. 186 del 1993;

— G, se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-*bis* del D.L. n. 382 del 1993.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico.

Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1993. Pertanto, in via generale, i primi importi da riportare nel presente quadro sono quelli relativi alle somme erogate nel mese di gennaio le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1993.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1993 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1994, nella colonna 2 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso (qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito del dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo M3 del «Prospetto riservato ai datori di lavoro»); in tal caso va indicato il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, 3° comma D.P.R. 600/73 effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo).

ASSISTENZA FISCALE - QUADRI N, P, Q, R, S e T

I quadri N, P e Q si riferiscono alle operazioni di conguaglio relative all'intera assistenza fiscale prestata nell'anno 1993 comprendendo, quindi, anche i dati parziali forniti nella precedente dichiarazione dei sostituti d'imposta. Nei quadri R, S e T devono essere riportati i dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni mod. 730/94, indicando le operazioni effettuate fino al mese di luglio (compresi quindi i corrispondenti versamenti effettuati ad agosto).

I criteri che devono essere seguiti per la compilazione dei dati relativi ai versamenti richiesti nei quadri P e S sono gli stessi indicati nelle istruzioni del quadro L. Per quanto riguarda l'indicazione del codice della regione alla quale è affluito il contributo, richiesta nei quadri Q e T, va utilizzata la tabella L.

Nella colonna 2 del quadro S va indicato il totale del punto 58 del mod. 770/A. Nella successiva colonna 3 va indicato l'importo degli eventuali interessi a carico del datore di lavoro in caso di tardivo versamento delle imposte trattenute dalle retribuzioni dei dipendenti (indicate nella colonna 1).

Qualora i righi dei quadri N, P, Q, R, S e T non siano sufficienti, continuare nei rispettivi quadri aggiuntivi.

QUADRI CONTENENTI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI

Ciascun quadro contenente elenchi nominativi di percettori deve essere numerato. Se il quadro non è sufficiente a contenere i dati di tutti i percettori, l'elencazione deve essere continuata utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente; i totali degli importi relativi a tutti i percettori vanno indicati negli appositi campi dell'ultimo dei quadri utilizzati. Per quanto riguarda i totali del quadro A, nella relativa operazione di totalizzazione non si deve tenere conto:

1) dei dati indicati nel primo numero d'ordine, in caso di passaggio di dipendenti da altro datore di lavoro;

2) dei dati indicati nel secondo numero d'ordine, nel caso di rettifica dei conguagli relativi all'assistenza fiscale.

I dati in corrispondenza di ciascun numero d'ordine devono essere riportati negli spazi preordinati secondo le diciture indicate nella testata del relativo quadro.

Ai fini dell'indicazione del codice fiscale dei percettori, a completamento di quanto chiarito nelle istruzioni relative al frontespizio del modello base, si riporta di seguito il testo del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".

L'elencazione dei percettori deve essere riportata in ordine alfabetico.

MOD. 770/A - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione di taluni punti del presente quadro.

Nel punto 11 va indicato uno dei codici di cui alla tabella C - Qualifica.

Nel punto 12 deve essere indicato, se conosciuto, il titolo di studio posseduto dal lavoratore dipendente, utilizzando il corrispondente codice della tabella D - Titolo di studio.

Nel punto 13 va indicato, se conosciuto, lo stato civile del lavoratore dipendente, ricavandolo dalla tabella E - Stato civile.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno (lavoratori stagionali, ecc...), nel caso in cui il lavoratore ha intrattenuto più rapporti di lavoro nello stesso periodo d'imposta con lo stesso datore di lavoro, indicare l'inizio del primo rapporto di lavoro e la fine dell'ultimo rapporto di lavoro. In tale ipotesi il numero totale dei giorni compresi nei periodi relativi ai vari rapporti di lavoro, va riportato al punto 16.

I compensi lordi vanno indicati al netto degli importi degli assegni familiari non assoggettati a ritenuta ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447; detti importi non vanno riportati al punto 49.

Nel punto 20 vanno indicati i compensi corrisposti in natura, valutati al costo specifico.

Nel punto 21 vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente di cui all'art. 48, lett. a), del T.U.I.R., ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 45 e di quelli già considerati al punto 25; nello stesso punto 21 vanno ricomprese le eventuali quote di pensione riversate all'INPS oggetto di separata indicazione nel mod. 101 (punto 6-*bis*).

Al punto 23 vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati a ritenuta, il cui importo è stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nei punti 24, 25 e 26 vanno indicate le indennità di trasferta, le indennità di navigazione e di volo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero con riferimento, rispettivamente, all'ammontare lordo corrisposto, ai contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente e all'ammontare imponibile (eccedenza rispetto ai limiti giornalieri di L. 60.000 e L. 100.000 per le trasferte o relativi importi ridotti; 40 per cento dell'importo percepito per le altre indennità).

Ai punti 27 e 28 vanno indicati le indennità ed i compensi di cui all'art. 47, lettera b), del T.U.I.R., rispettivamente, assoggettate e non assoggettate al contributo per il S.S.N..

Al punto 36 va riportata la detrazione relativa agli importi indicati nei successivi punti 42, 43 e 44.

Nell'ammontare delle ritenute di cui al punto 39 vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1993 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1992.

Nel punto 40 vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1993 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1994. Nel punto 41 vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno, indicate al punto 17 del Mod 101 e/o del Mod 201 del lavoratore dipendente o pensionato.

Al punto 49 va riportata ogni somma o valore su cui, per qualsiasi motivo, non sia stata di fatto eseguita la ritenuta, compresi i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani nonché le erogazioni liberali di cui all'art. 48, lettera *f*), del T.U.I.R..

Al punto 50 deve essere riportato l'ammontare imponibile al fine del contributo per il S.S.N. indicato nelle "annotazioni" del modello 101.

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del T.U.I.R., di compensi agli eredi del dipendente deceduto, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 17) e i dati contabili relativi all'erede stesso.

◆ Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro *senza interruzione del rapporto di lavoro*, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

a) effettuare le ritenute d'acconto tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro;

b) effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;

c) rilasciare le certificazioni previste dall'art.7-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

Relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta, qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente ad una operazione di fusione, il soggetto risultante dalla fusione deve indicare nel proprio mod. 770 tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso le società estinte), con riguardo anche al periodo anteriore alla fusione, secondo le modalità più avanti illustrate.

In tutti gli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, *senza interruzione del rapporto di lavoro* (es.: cessione dell'azienda o del

ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria ecc.), *il nuovo datore di lavoro*, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno ed al rilascio delle cennate certificazioni, in sede di redazione della dichiarazione di sostituto d'imposta *deve procedere ad una distinta esposizione dei dati* riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod. 770/A.

Nel primo numero d'ordine devono essere indicati i dati riguardanti gli emolumenti corrisposti e le ritenute effettuate dal precedente datore di lavoro, compreso *il codice fiscale di quest'ultimo (da indicare* al punto 17). Nello stesso numero d'ordine, al punto 18 deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all'altro, *contenuto nella tabella M.*

Gli stessi dati, riguardanti l'intero periodo d'imposta (quindi comprensivi anche dei dati indicati nel numero d'ordine precedente) devono essere *riportati in* corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel proprio mod. 770 gli emolumenti da esso corrisposti *e le ritenute operate* con riferimento ai dipendenti passati in forza all'altro datore di lavoro.

Procedimento analogo a quello sopra illustrato deve essere adottato dalla società risultante dalla fusione per quanto concerne la distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso *il precedente datore. In questo caso,* nel punto 17 del primo dei due numeri d'ordine interessati dovrà essere indicato il numero di codice fiscale della società estinta.

Analoga indicazione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della *facoltà, prevista dal* settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto delle analoghe operazioni *effettuate nel precedente rapporto di* lavoro.

◆ Assistenza fiscale

Se il lavoratore dipendente ha fruito dell'assistenza *fiscale da parte del proprio datore di lavoro,* quest'ultimo dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della relativa dichiarazione modello 730 e del corrispondente prospetto di liquidazione, *modello* 730-3. Alla *presente dichiarazione* devono essere altresì allegate le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, mod. 730-1.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei *predetti modelli* 730 e 730-3 utilizzando le specifiche tecniche che verranno stabilite con *apposito decreto ministeriale. Lo stesso decreto* preciserà le modalità per la consegna delle buste mod. 730-1.

Nel presente quadro il sostituto d'imposta dovrà fornire i dati relativi ai versamenti ed ai rimborsi conseguenti all'assistenza fiscale, utilizzando i campi da 51 a 67.

I punti 51, 52, 53, 54 sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi al modello 730/93. Negli importi da indicare nei punti 51 e 52 non devono essere ricompresi quelli già riportati per lo stesso soggetto nel quadro A del mod. 770/93. Pertanto nel punto 51 va esposto il totale delle somme versate, per imposte e per contributo S.S.N., e non indicate nel mod. 770/93; nel punto 52 va esposto il totale delle somme rimborsate, per imposte e per contributo S.S.N., e non indicate nel mod. 770/93.

I punti da 55 a 67 sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni mod. 730/94, riportando le operazioni effettuate fino al mese di luglio, compresi quindi i corrispondenti *versamenti effettuati ad agosto.*

Nei punti 58 e 63 vanno riportati gli interessi trattenuti sulle retribuzioni del dipendente e dovuti *dallo stesso nei casi di pagamento* dell'imposta e/o del contributo nel mese successivo a quello prescritto in quanto la retribuzione corrisposta nel mese di giugno è di importo inferiore alle somme da conguagliare per imposta e per contributo.

Nei successivi punti 59 e 64 vanno riportate le soprattasse dovute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, i cui dati sono risultati errati.

Nel punto 65 barrare la casella se i versamenti devono essere effettuati a cura del contribuente e non del datore di lavoro (ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro, decesso, ecc.).

Al punto 66 riportare il codice corrispondente alla causa di non liquidabilità del mod. 730/94 riscontrata dal datore di lavoro, ricavandolo dalla tabella G.

Se la dichiarazione modello 730/94 è stata presentata ad un C.A.A.F., nei punti 68, 69 e 70 dovranno essere riportati i dati identificativi del C.A.A.F. stesso.

Nei casi di rettifica da parte dei sostituti d'imposta o del C.A.A.F. degli importi da conguagliare indicati nei modelli 730-3 e 730-4 già consegnati entro il 15 maggio, *i dati relativi ai due conguagli vanno esposti* utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod. 770/A, osservando le seguenti indicazioni:

1) *nel primo numero d'ordine nei punti da 55 a 64* vanno riportati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo avvenute, rispettivamente, nei mesi di giugno e di luglio; nel punto 67 va indicato il codice A;

2) in corrispondenza del numero d'ordine *immediatamente successivo* vanno *riportati esclusivamente* i seguenti dati:

a) nel punto 1 il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato;

b) nei punti da 51 a 58, i dati desunti dal modello 730-3 o 730-4 consegnato agli interessati entro il 15 maggio (ovvero nel mod. 730-4 relativo ai pensionati, consegnato entro il 5 maggio), nel seguente ordine:

- importo da versare / importo da trattenere IRPEF;
- importo da rimborsare IRPEF;
- 1ª rata di acconto IRPEF per il 1994;
- 2ª rata di acconto IRPEF per il 1994;
- importo da versare / importo da trattenere C.S.S.N.;
- importo da rimborsare C.S.S.N.;
- 1ª rata di acconto C.S.S.N. per il 1994;
- 2ª rata di acconto C.S.S.N. per il 1994;

c) nel punto 67 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice B.

■ MOD. 770/B - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi *dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali* corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:

- i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42 e 43;
- per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 41, 42 e 43.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai punti 18 e 22, indicare «A» se si tratta di anticipazione, «B» se si tratta di saldo, «C» se si tratta di acconto.

Nel punto 19 *va indicata la percentuale* di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 17, comma 1, del T.U.I.R., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154/1988.

Nel punto 23 va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.I.R., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154 del 1988, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito) (ved. dichiarazione in calce al modello).

Il punto 36 va compilato solo se nel periodo 1988-1992 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o una anticipazione.

Nel punto 44 indicare l'importo complessivo del totale emolumenti assoggettati al contributo S.S.N. e del relativo contributo presenti nelle annotazioni del mod. 102.

■ MOD. 770/C - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod. 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):

— i compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

— le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso.

Nei casi di corresponsione dei compensi ed emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del T.U.I.R. che sono stati comunicati ai fini del conguaglio di fine anno al datore di lavoro del percettore del compenso stesso, deve essere barrata la casella C.T. presente nel punto 12.

Nel punto 14, per quanto riguarda le borse di studio, gli assegni, premi o sussidi di cui alla lettera c) dell'art. 47 del T.U.I.R. va indicato l'importo non assoggettato a ritenuta.

■ MOD. 770/D - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI

Per ciascun percipiente persona fisica ovvero società od associazione costituita fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (queste ultime vanno indicate nella quarta facciata del presente quadro) devono essere indicati globalmente i compensi assoggettati alla stessa aliquota di ritenuta e separatamente quelli assoggettati ad aliquota diversa.

Indicare in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere c), d), e) ed f) art. 16 del T.U.I.R.). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 49 del T.U.I.R., le relative indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tal caso dovrà essere barrata la casella I.C. presente nel punto 11. Quando non si verifica la predetta condizione le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.

Nel presente quadro vanno inoltre indicati i redditi già di lavoro autonomo che, ai sensi dell'art. 81 lettere g) ed m) del T.U.I.R., sono ora classificati fra i redditi diversi.

Nel quadro vanno indicati anche i soggetti non residenti per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dei commi secondo e quarto dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Per detti soggetti dopo aver barrato la casella del punto 12 (punto 6 per i percipienti diversi dalle persone fisiche) va indicato lo Stato estero di residenza riportando nel punto successivo anche il relativo codice ricavandolo dalla tabella H. Per gli stessi soggetti va inoltre riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza.

Nel punto 18 vanno indicati anche i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

■ MOD. 770/D-1 - PROVVIGIONI

In questo quadro vanno indicate anche le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i percettori di tali provvigioni va utilizzato un quadro Mod. 770/D-1 distinto da quello ove vengono indicati i percettori delle provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto, barrando sempre la relativa casella, a seconda che trattasi di provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto o a titolo d'imposta. In tali casi la numerazione di tutti i fogli utilizzati deve essere progressiva.

Nel punto 13 vanno indicate le quote delle provvigioni non soggette a ritenuta (50% o 80%); nel punto 14 vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

MOD. 770/H - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro si riferisce all'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti corrisposti ai prestatori di lavoro dipendente nell'anno 1993, indicati nei quadri A e B. L'indicazione dei contributi deve essere riportata per ciascun ente percettore.

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 770

TABELLA A): STATO DELLA SOCIETA O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	09	Graduati e truppa
02	Operai e assimilati (1)	10	Sottufficiali
03	Impiegati	11	Ufficiali
04	Impiegati direttivi, Quadri	12	Magistrati
05	Dirigenti	13	Eredi
06	Insegnanti universitari (2)	14	Ministri del culto
07	Insegnanti e Presidi di scuola media		
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna		

(1) Inclusi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti.
(2) Docenti, incaricati, ricercatori e assimilati.

TABELLA D): TITOLO DI STUDIO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA E): STATO CIVILE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a legalmente	8	Figlio/a minore

TABELLA F): SITUAZIONE DELLA SOCIETA O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta.
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale.

TABELLA G): CAUSE DI NON LIQUIDABILITA DEL MOD. 730 94

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/94 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/94 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/94 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/94 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/94 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/94 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/94 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/94 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/94 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/94 del coniuge

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 770

TABELLA H): ELENCO DEI PAESI ESTERI

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice
ABU DHABI	238	CROAZIA	261	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
AFGHANISTAN	002	CUBA	020	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AJMAN	239	DANIMARCA	021	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE, ISOLE	191
ALBANIA	087	DOMINICA	192	MACAO	059	SALVADOR	064
ALGERIA	003	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MADAGASCAR	104	SAMOA	131
AMERICAN SAMOA	148	DUBAI	240	MADEIRA	235	SAN MARINO	037
ANDORRA	004	ECUADOR	024	MALAWI	056	SANT'ELENA	254
ANGOLA	133	EGITTO	023	MALAYSIA	106	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANGUILLA	209	ERITREA	277	MALDIVE	127	SENEGAL	152
ANTIGUA E BARBUDA	197	ESTONIA	257	MALI	149	SEYCHELLES	189
ANTILLE OLANDESI	251	ETIOPIA	026	MALTA	105	SHARJAH	243
ARABIA SAUDITA	005	FALKLAND	190	MAN, ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
ARGENTINA	006	FAR OER, ISOLE	204	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SINGAPORE	147
ARMENIA	266	FIJI, ISOLE	161	MAROCCO	107	SIRIA	065
ARUBA	212	FILIPPINE	027	MARSHALL, ISOLE	217	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
ASCENSION	227	FINLANDIA	028	MARTINICA	213	SLOVENIA	260
AUSTRALIA	007	FRANCIA	029	MAURITANIA	141	SOMALIA	066
AUSTRIA	008	FUIJAYRAH	241	MAURIZIO, ISOLA	128	SPAGNA	067
AZERBAIGIAN	268	GABON	157	MAYOTTE	226	SRI LANKA	085
AZZORRE, ISOLE	234	GAMBIA	164	MELILLA	231	ST KITTS E NEVIS	195
BAHAMA	160	GEORGIA	267	MESSICO	046	ST PIERRE E MIQUELON	248
BAHREIN	169	GERMANIA	094	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	ST VINCENT E GRENADINE	196
BANGLADESH	130	GHANA	112	MIDWAY, ISLANDS	177	STATI UNITI D'AMERICA	069
BARBADOS	118	GIAMAICA	082	MOLDAVIA	265	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BELGIO	009	GIAPPONE	088	MONGOLIA	110	SUDAN	070
BELIZE	198	GIBILTERRA	102	MONTSERRAT	208	SURINAME	124
BENIN	158	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BERMUDA	207	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVIZZERA	071
BHUTAN	097	GOUGH	228	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BIELORUSSIA	264	GRECIA	032	NAURU	109	TAGIKISTAN	272
BOLIVIA	010	GRENADA	156	NEPAL	115	TAIWAN	022
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BOTSWANA	098	GUADALUPA	214	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRASILE	011	GUAM	154	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BRUNEI	125	GUATEMALA	033	NIUE	205	TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
BULGARIA	012	GUAYNA FRANCESE	123	NORVEGIA	048	THAILANDIA	072
BURKINA FASO	142	GUERNSEY	201	NUOVA CALEDONIA	253	TOGO	155
BURUNDI	025	GUINEA	137	NUOVA ZELANDA	049	TOKELAU	236
CAMERUN	119	GUINEA BISSAU	185	OLANDA	050	TONGA	162
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANADA	013	GUYANA	159	PAKISTAN	036	TRISTAN DA CUNHA	229
CANARIE, ISOLE	100	HAITI	034	PALAU, REPUBBLICA	216	TUNISIA	075
CAPO VERDE	188	HONDURAS	035	PANAMA	051	TURCHIA	076
CAROLINE, ISOLE	256	HONG KONG	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKMENISTAN	273
CAYMAN ISLANDS	211	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TURKS E CAICOS	210
CECA, REPUBBLICA	275	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	TUVALU	193
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	UCRAINA	263
CEUTA	246	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UGANDA	132
CHAFARINAS	230	IRLANDA	040	PERU	053	UMM AL QAIWAIN	244
CHAGOS, ISOLE	255	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UNGHERIA	077
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	URUGUAY	080
CILE	015	ISRAELE	182	POLONIA	054	UZBEKISTAN	271
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	JERSEY	202	PORTOGALLO	055	VANUATU	121
CIPRO	101	JUGOSLAVIA	043	PORTORICO	220	VENEZUELA	081
CITTÀ DEL VATICANO	093	KAMPUCHEA	135	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
CLIPPERTON	223	KAZAKISTAN	269	QATAR	168	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COLOMBIA	017	KENYA	116	RAS EL KHAIMAH	242	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KIRGHIZISTAN	270	REGNO UNITO	031	WAKE, ISLAND	178
CONGO	145	KIRIBATI	194	REUNION	247	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	KUWAIT	126	ROMANIA	061	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LAOS	136	RUSSIA	262	ZAIRE	018
COREA DEL SUD	084	LESOTHO	089	RWANDA	151	ZAMBIA	058
COSTA D'AVORIO	146	LETTONIA	258	SAHARA OCCIDENTALE	166	ZIMBABWE	073
COSTARICA	019	LIBANO	095				
		LIBERIA	044				
		LIBIA	045				

TABELLA L): ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo
B	Basilicata
C	Bolzano
D	Calabria
E	Campania
F	Emilia Romagna
G	Friuli Venezia Giulia
H	Lazio
K	Liguria
L	Lombardia
M	Marche
N	Molise
P	Piemonte
Q	Puglia
R	Sardegna
S	Sicilia
T	Toscana
U	Trento
V	Umbria
W	Valle d'Aosta
Z	Veneto

TABELLA M): PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Fusione (anche per incorporazione)
2	Scissione
3	Conferimento o cessione a titolo oneroso
4	Esercizio della facoltà prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73
5	Altro

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle imposte di ______
oppure
Centro di Servizio di ______ N. ______

Presentata al Comune di ______
il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/94

dichiarazione dei sostituti d'imposta

che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1993

PERSONE FISICHE
imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

CODICE FISCALE			CODICE ATTIVITÀ	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			REGIONI A STATUTO SPECIALE VA SA SI	
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)		DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	CAP
Compilare solo in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1993	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO (prefisso e numero)	

ALTRI SOGGETTI
artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

CODICE FISCALE		CODICE ATTIVITÀ		REGIONI A STATUTO SPECIALE VA SA SI
DENOMINAZIONE				
SEDE LEGALE	COMUNE			PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO			CAP
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE			PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO			CAP
Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		
STATO VEDERE TAB A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B	SITUAZIONE VEDERE TAB F	EVENTI ECCEZIONALI	TELEFONO (prefisso e numero)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME (senza abbreviazione)
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	CODICE CARICA
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
Compilare solo in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1993	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO			CAP

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP	TELEFONO (prefisso e numero)
SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI				

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	CODICE QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Rigo	Sezione						
I_1	A	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. DIPENDENTI	3 CONTR. OBBLIGATORI	4 COMPENSI NETTI	5 ASSEGNI ENTI PREV.	6 IND. TRASF. IMPON.
I_2	A	7 COMPENSI DA TERZI	8 TOTALE IMPONIBILE	9 IMPOSTA LORDA	10 TOTALE DETRAZIONI	11 RITENUTE DA TERZI	12 RITEN. DATORE LAVORO
I_3	A	13 ECCEDENZA RITENUTE	14 CONTRIBUTI ARRETRATI	15 AMMONTARE ARRETRATI	16 DETRAZIONI ARRETRATI	17 RITENUTE ARRETRATI	18 COMPENSI AI FINI CONTRIBUTIVI INPS
I_4	A	19 RITENUTE OPERATE "VA"	20 RITENUTE OPERATE "SA"	21 RITENUTE OPERATE "SI"	22 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO	23 NUM. ASSISTITI DAL DATORE DI LAVORO	24 NUM. ASSISTITI DAI C.A.A.F.
I_5	B	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. DIPENDENTI	3 T.F.R. CORRISPOSTO NEL 1993	4 ALTRE INDENNITÀ NEL 1993	5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL LAVORATORE	6 T.F.R. EROGATO DAL 1974 AL 1992
I_6	B	7 ALTRE INDENNITÀ EROGATE DAL 1974 AL 1992	8 IMPONIBILE DELL'ANNO	9 TOTALE IMPONIBILE	10 RITENUTE OPERATE	11 ALTRE INDENNITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI INPS	12 RITENUTE OPERATE «SA»
I_7	B	13 RITENUTE OPERATE «SI»	14 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO				
I_8	B-1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOTALE INDENNITÀ	4 TOTALE IMP. R.M.	5 TOTALE IMP. COMPL.	
I_9	C	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. ASSIMILATI	3 AMM. CORRISP. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 RITENUTE OPERATE	6 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
I_{10}	D	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. AUTONOMI	3 AMM. CORRISP. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 RITENUTE OPERATE	6 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
I_{11}	D-1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 AMM. CORRISP. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 RITENUTE OPERATE	
I_{12}	E	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 AMMONTARE IMPONIBILE	4 RITENUTE OPERATE	5 SOMME NON SOGG. RIT.	
I_{13}	E-1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 SOMME CORRISPOSTE	4 BASE DI COMMISURAZIONE	5 RITENUTE OPERATE	6 AMMONT. COMPLESSIVO
I_{14}	E-1	7 BASE DI COMMISURAZIONE	8 RITENUTE OPERATE				
I_{15}	E-2	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 SOMME SOGG. RIT.	4 RITENUTE OPERATE		
I_{16}	F	1 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A)	3 TOTALE ACCONTI (Prosp. A)	4 ECCEDENZA IN DIMINUZIONE DEGLI ACCONTI (Prosp. A)	5 ECCEDENZA A RIMBORSO (Prosp. A)	6 SOMME SOGG. "VA" (Prosp. A)
I_{17}	F	7 RITENUTE OPERATE "VA" (Prosp. A)	8 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. B, C, D, E, F)	9 RITENUTE OPERATE (Prosp. B, C, D, E, F)			
I_{18}	F-1	1 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. A, B)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A, B)				
I_{19}	F-2	1 SOMME SOGG. RIT.	2 RITENUTE OPERATE				
I_{20}	G	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. AZIONI O QUOTE (Prosp. 1)	3 UTILI IN DENARO (Prosp. 1)	4 UTILI IN NATURA (Prosp. 1)	5 IMPORTO UTILI (Prosp. 2)	6 UTILI SOGG. RIT. (Prosp. 3)
I_{21}	G	7 RITENUTA D'ACCONTO (Prosp. 3)	8 RITENUTA D'IMPOSTA (Prosp. 3)	9 UTILI NON SOGG. RIT. (Prosp. 3)	10 NUM. PERCIPIENTI	11 UTILI SPETTANTI	12 UTILI PAGATI
I_{22}	G	13 RITENUTE OPERATE					
I_{23}	G-1	1 UTILI CORRISPOSTI	2 UTILI SOGG. RIT.	3 RITENUTA D'ACCONTO	4 RITENUTA D'IMPOSTA	5 UTILI NON SOGG. RIT.	
I_{24}	H	1 CONTR. OBBL. A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 CONTR. OBBL. A CARICO LAVORATORI DIPENDENTI				

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

M1	DIPENDENTI AGRICOLI 1	DIPENDENTI NON AGRICOLI 2	DIPENDENTI AGRICOLI E NON 3
M2	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1992 compensate nell'anno 1993		
M3	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1993 da compensare nell'anno 1994		

ATTENZIONE. GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Codice concessione

Codice tesoreria

N ord	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 RITENUTE EFFETTUATE	3 IMPORTO VERSATO	MODALITÀ VERSAM 4 (2)	5 (3)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 6 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	8 SERIE N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE	9 RSS	10 NOTE (1)
L1										
L2										
L3										
L4										
L5										
L6										
L7										
L8										
L9										
L10										
L11										
L12										
L13										
L14										
L15										
L16										
L17										
L18										
L19										
L20										
L21										
L22										
L23										
L24										
L25										
L26	TOTALI									

(1) Vedere istruzioni quadro L
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione T se effettuato in Tesoreria
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta C per il versamento in c/c postale B per il versamento in banca

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1993

QUADRO N - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE / ANNO	2 IMPOSTE RIMBORSATE	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE / ANNO	2 IMPOSTE RIMBORSATE	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA
N1				N5			
N2				N6			
N3				N7			
N4				N8			

QUADRO P - PROSPETTO DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

N. ord.	1 IMPOSTE VERSATE	2 MODALITÀ VERS. (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI: 3 CODICE TRIBUTO	4 DATA DI VERSAMENTO GIORNO / MESE / ANNO	5 SERIE - N°. QUIETANZA O N°. BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					
P6					
P7					

QUADRO Q - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S

N. ord.	1 IMPORTO	2 CODICE REGIONE	N. ord.	1 IMPORTO	2 CODICE REGIONE	N. ord.	1 IMPORTO	2 CODICE REGIONE
Q1			Q2			Q3		

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994

QUADRO R - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE / ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE / ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA
R1				R2			

QUADRO S - PROSPETTO DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA

N. ord.	1 IMPOSTA O SOPRATTASSA VERSATA	2 INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE	3 INTERESSI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	4 MODALITÀ VERS. (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI: 5 CODICE TRIBUTO	6 DATA DI VERSAMENTO GIORNO / MESE / ANNO	7 SERIE - N°. QUIETANZA O N°. BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
S1							
S2							
S3							
S4							

QUADRO T - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S

N. ord.	1 IMPORTO	2 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	3 CODICE REGIONE	N. ord.	1 IMPORTO	2 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	3 CODICE REGIONE
T1				T3			
T2				T4			

(1) Vedere istruzioni del quadro L.

(2) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per il versamento in c/c postale; B per il versamento in banca.

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1993 le somme e i valori e di aver effettuato le relative ritenute indicati nei quadri [A] [B] [B1] [C] [D] [D1] [E] [E1] [E2] [F] [F1] [F2] [G] [G1] [H] [I]. Inoltre dichiara di aver effettuato i conguagli conseguenti all'assistenza fiscale indicati nel quadro A e nei quadri [N] [P] [Q] [R] [S] [T]. Dichiara altresì di aver eseguito i versamenti risultanti dai quadri L, P, Q, S, T e da n. ______ quadri aggiuntivi.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato la dichiarazione mediante n. ______ supporti magnetici.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

IL DICHIARANTE

Data ______________________ ______________________ ______________________

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale al sostituto d'imposta)

C.A.A.F.				
Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.			N. iscrizione all'albo
Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.

Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista		
Codice fiscale	Cognome	Nome
Data di nascita gg mm aa	Comune di nascita	Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______________________

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______________________

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1993 E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1993 E NELL'ANNO 1994

(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 78, comma 15 e 21, della legge 31 dicembre 1991, n. 413)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	
6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO			
11 QUALIFICA	12 TITOLO DI STUDIO	13 STATO CIVILE	RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO: 14 Data inizio rapporto Giorno mese anno 1993	15 Data fine rapporto Giorno mese anno 1993	16 Tempo determinato	17 CODICE FISCALE PRECEDENTE DATORE DI LAVORO	18 CAUSA
COMPENSI LORDI, STIPENDI, PENSIONI ECC.: 19 In denaro	20 In natura	21 Contributi obbligatori a carico del dipendente	22 Compensi netti (19 + 20 − 21)	23 Assegni e indennità erogati da enti previdenziali	INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, C. 4 E 5, T.U.I.R.: 24 Ammontare lordo	25 Contributi obbligatori a carico del dipendente	26 Totale imponibile
COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI: 27 Ammontare assoggettato a contribuzione	28 Ammontare non assoggettato a contribuzione	29 Totale imponibile	30 Imposta corrispondente al totale imponibile	31 Detrazione per coniuge a carico	32 Detrazione per figli a carico	33 Detrazione per altri familiari a carico	34 Detrazione per lavoro dipendente
35 Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	36 Detrazione per erogazione e premi di assicurazione	37 Totale detrazioni	38 Ammontare delle ritenute operate da terzi	39 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro	40 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	41 Ammontare delle ritenute dovute	42 Erogazioni per spese sanitarie
43 Erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa	44 Premi di assicurazione vita e infortuni	ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI: 45 Contributi obbligatori a carico del dipendente	46 Ammontare imponibile	47 Detrazioni d'imposta	48 Ritenuta eseguita	49 Somme e valori non assoggettati a ritenuta	50 Ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N.

VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA PRESTATA NEL 1993: 51 Somme versate	52 Somme rimborsate	53 Seconda rata di acconto IRPEF per il 1993 versata	54 Seconda rata di acconto C.S.S.N. per il 1993 versata	55 Imposta IRPEF versata	56 Imposta IRPEF rimborsata	57 Prima rata di acconto IRPEF per il 1994 versata	58 Interessi IRPEF
59 Soprattasse IRPEF	60 Contributo S.S.N. versato	61 Contributo S.S.N. a rimborso	62 Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1994 versata	63 Interessi C.S.S.N.	64 Soprattasse C.S.S.N.	65 Versamenti a cura contribuente / 66 Dichiarazione non liquidabile	67 Rettifica conguaglio

DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA

68 CODICE FISCALE	69 DENOMINAZIONE	70 N.ro d'iscrizione all'albo

1

1	2		3		4	5	
6	7	8	9	10			
11	12	13	14 1993	15 1993	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58
59	60	61	62	63	64	65 / 66	67
68	69						70

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Mod. 770/B

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1993
(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	13 PERIODO DI COMMISURAZIONE anni mesi	14 PERIODO CONVENZIONALE anni mesi	15 TEMPO PARZIALE anni mesi %	16 Quota eccedente	T.F.R. O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1993: 17 Mese erogaz.	18 Titolo erogaz.	19 % abbattimento	20 Ammontare netto

ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1993: 21 Mese erogaz.	22 Titolo erogaz.	23 Abbattimento	24 Ammontare netto	25 Contributi obbligatori a carico del lavoratore	ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1992: 26 T.F.R. o indennità equipollente	27 Altre indennità	28 Totale indennità (20 + 24 — 25 + 26 + 27)	29 Totale riduzioni

30 T.F.R. o ind. equipollente per reddito di riferimento	31 Aliquota	ART. 4, 3° COMMA L. 482/1985: 32 Retribuzione media biennio precedente	33 Aliquota	34 Imponibile T.F.R.	35 Imponibile altre indennità	36 Imponibile dell'anno	37 Totale reddito imponibile	38 Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1992

39 Imposta dovuta	40 Ritenute fiscali operate in eccedenza	ART. 2122 COD. CIV.: 41 Quota spettante	42 Indennità spettante	43 Ritenute operate	44 Imponibile C.S.S.N.

1

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43
44				

2

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43
44				

3

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43
44				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

14	1 · 2 · 3 · 4 · 5
	6 · 7 · 8 · 9 · 10
	11 (19) · 12 (19) · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29
	30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38
	39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44
15	1 · 2 · 3 · 4 · 5
	6 · 7 · 8 · 9 · 10
	11 (19) · 12 (19) · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29
	30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38
	39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44
16	1 · 2 · 3 · 4 · 5
	6 · 7 · 8 · 9 · 10
	11 (19) · 12 (19) · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29
	30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38
	39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44
TOTALI	18 · 20
	23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29
	30 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38
	39 · 40 · 42 · 43 · 44

Nel caso di corresponsione di altre indennità alla cui determinazione hanno concorso contributi a carico del lavoratore dipendente, il sottoscritto dichiara che nel punto 23 è indicato l'ammontare complessivo dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro; dichiara inoltre che nello statuto del fondo o cassa di previdenza, tenuto alla prestazione, non sono previste clausole che, anche indirettamente, consentono l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.

Data ____________________ Firma del dichiarante ______________________________

Mod. 770/B-1

INDENNITÀ RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI, CORRISPOSTE NELL'ANNO 1993

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Numero d'ordine	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Numero d'ordine	11	IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE						IMPOSTA COMPLEMENTARE		
	11 Ammontare delle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e delle altre indennità di fine rapporto	12 Ammontare imponibile (I)	13 Imponibile al 4%	14 Imponibile all'8% (II)	15 Imponibile al 10%	16 Imponibile al 12%	17 Imponibile al 15%	18 Ammontare imponibile (al netto anche delle ritenute di ricchezza mobile)	19 Imponibile all'1,5%	20 Imponibile al 4%
1										
2										
3										
4										
5										
6										

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

La riscossione delle ritenute operate sulle somme imponibili dichiarate nel presente quadro sarà effettuata mediante l'emissione di appositi ruoli da parte del competente Ufficio delle Imposte, in base alla disciplina tributaria vigente fino al 31 dicembre 1973. Pertanto nessun versamento diretto in concessione di tali ritenute deve essere effettuato da parte del sostituto d'imposta.

(I) Al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente e della detrazione di L. 50.000 per ogni anno (o frazione di anno) di servizio.

(II) Al fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria prevista dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, scindere il totale imponibile all'8% in due parti e cioè: nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 10% e nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 15%.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Data ____________________ Firma del dichiarante ______________________________

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1993
(Art. 24, 1°, 2° e ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 CAUSALE	12 C.T.	AMMONTARE CORRISPOSTO: 13 TOTALE	14 Somme non soggette a ritenuta	15 Imponibile (13 — 14)	16 Ritenute operate	17 Netto corrisposto (15 — 16)
1	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
2	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
3	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
4	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
5	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
6	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
7	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mod. 770/D

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1993
(Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)		
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	11 I.C.	
	12 R.E.	13 STATO ESTERO DI RESIDENZA	14 CODICE STATO ESTERO	15 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO			
	16 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 17 Totale	18 Somme non soggette a ritenuta	19 Imponibile (17 — 18)	RITENUTE OPERATE: 20 Aliquota	21 Importo	22 Netto corrisposto (19 — 21)
1	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11 ☐	
	12 ☐	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22
2	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11 ☐	
	12 ☐	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22
3	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11 ☐	
	12 ☐	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22
4	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11 ☐	
	12 ☐	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22
5	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11 ☐	
	12 ☐	13	14	15			
	16	17	18	19	20	21	22

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

6

7

8

9

10

11

12

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (art. 5, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi)

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALF | 2 DENOMINAZIONE

3 COMUNE | 4 PROVINCIA (sigla) | 5 VIA E NUMERO CIVICO

6 NR | 7 STATO ESTERO DI RESIDENZA | 8 CODICE STATO ESTERO | 9 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

16 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO			RITENUTE OPERATE		22 Netto corrisposto (19 — 21)
	17 Totale	18 Somme non soggette a ritenuta	19 Imponibile (17 — 18)	20 Aliquota	21 Importo	

1 — 1 | 2 — 3 | 4 | 5 — 6 ☐ | 7 | 8 | 9 — 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

2 — 1 | 2 — 3 | 4 | 5 — 6 ☐ | 7 | 8 | 9 — 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

3 — 1 | 2 — 3 | 4 | 5 — 6 ☐ | 7 | 8 | 9 — 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

4 — 1 | 2 — 3 | 4 | 5 — 6 ☐ | 7 | 8 | 9 — 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

5 — 1 | 2 — 3 | 4 | 5 — 6 ☐ | 7 | 8 | 9 — 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

6 — 1 | 2 — 3 | 4 | 5 — 6 ☐ | 7 | 8 | 9 — 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Totali | 17 | 18 | 19 | 21 | 22

Data________________ Firma del dichiarante________________________

PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI CORRISPOSTE NELL'ANNO 1993
(Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ☐
— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ☐

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

Numero d'ordine	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 12 Totale	Somme non soggette a ritenuta: 13 Quota provvigioni	Somme non soggette a ritenuta: 14 Spese anticipate	15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	RITENUTE OPERATE: 16 Aliquota	RITENUTE OPERATE: 17 Importo	18 Netto corrisposto (15 — 17)
1	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11	12	13	14	15	16	17	18
3	11	12	13	14	15	16	17	18
4	11	12	13	14	15	16	17	18
5	11	12	13	14	15	16	17	18
6	11	12	13	14	15	16	17	18

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Totali

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine								
	1 CODICE FISCALE		2 DENOMINAZIONE					
	3 COMUNE			4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO			
	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO				RITENUTE OPERATE		18 Netto corrisposto (15 — 17)
		12 Totale	Somme non soggette a ritenuta		15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	16 Aliquota	17 Importo	
			13 Quota provvigioni	14 Spese anticipate				
1	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
8	1		2					
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
Totali		12	13	14	15		17	18

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

Mod. 770/E

REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI (*), COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1993
(Art. 26, ultimo comma, art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

FOGLIO N.

Numero d'ordine						
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE: 13 Aliquota	14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
1	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
2	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
3	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
4	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
5	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
6	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(*) Compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito, art. 41, comma 1, lettera a) del T.U.I.R.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Totali

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE				
	3 COMUNE		4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE 13 Aliquota	14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
1	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
2	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
3	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
4	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
5	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
6	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
7	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
8	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
Totali		12		14	15	16

Data ____________________ Firma del dichiarante ______________________________________

SOMME SULLE QUALI È STATA COMMISURATA LA RITENUTA ALLA FONTE IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IL CUI IMPORTO È STATO PAGATO NELL'ANNO 1993 NONCHÉ CAPITALI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1993 IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

(Art. 13 bis, comma 1, lett. g) del testo unico delle imposte sui redditi e art. 6 della L. 26 sett. 1985, n. 482)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA				
CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME RELATIVE AL RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA ASSOGGETTATE A RITENUTA DI ACCONTO FOGLIO N.

Numero d'ordine						
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	
	11 Causale	12 Somme corrisposte (I)	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	RITENUTE OPERATE 14 Aliquota	15 Importo	16 Netto corrisposto (12 — 15)
1	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
2	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
3	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
4	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
5	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
6	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZA

(I) Per le somme corrisposte, a titolo di capitale, eccedenti l'importo dei premi, va effettuata la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482/1985.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

CAUSALE	1 AMMONTARE COMPLESSIVO (1)	2 AMMONTARE DELLE SOMME SULLE QUALI LE RITENUTE SONO STATE COMMISURATE (2)	3 RITENUTA OPERATA
TOTALI			

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

AVVERTENZE

(1) L'importo da indicare è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato.

(2) Va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. La riduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell'importo da indicare in questa colonna.

Mod. 770/E-2

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO, COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1993 DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE E COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO (articolo 10-ter, commi 1, 3 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE / 3 COMUNE (domicilio fiscale) / 11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	2 DENOMINAZIONE / 4 PROVINCIA (sigla) / 12 Aliquota applicata	5 VIA E NUMERO CIVICO / 13 Somme soggette a ritenuta (1)	14 Ritenute operate
1	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
2	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
3	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
4	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
5	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
6	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
7	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
8	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
9	1 / 3 / 11	2 / 4 / 12	5 / 13	14
Totali			13	14

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O.I.C.V.M. nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	12 Aliquota applicata	13 Somme soggette a ritenuta (1)	14 Ritenute operate
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
Totali													13	14

Data ______________________ Firma del dichiarante ______________________

1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O.I.C.V.M. nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE NONCHÉ PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, CORRISPOSTI NEL 1993 DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PERCIPIENTI

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA							
CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME		SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO				C.A.P.

PROSPETTO A — **RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4) (1)
		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

A1	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
A2	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

A3	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta	
A4	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(*) Il prospetto deve essere compilato dalle sole aziende di credito individuali o costituite in forma di società di persone le quali debbono indicare gli interessi, premi ed altri frutti maturati nell'anno 1993 sui depositi e conti correnti. Nel quadro L dei versamenti del modello base dovrà essere indicato, in luogo del mese di pagamento, il mese di chiusura del periodo d'imposta (che coincide con l'anno solare).

(1) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo A1, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo A1 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1994. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo A2.

AVVERTENZE
I prospetti A, B, C, D ed F non devono essere compilati dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - Art. 41, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R.

PROSPETTO C

ALTRI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - Art. 41, comma 1, lett. a) del T.U.I.R.

PROSPETTO D

PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

PROSPETTO E

PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI DI CUI ALL'ART. 10 BIS DELLA TARIFFA ALLEGATO A, ANNESSA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 (art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692)

1 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE CAMBIALI	2 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA	3 Aliquota	4 RITENUTA OPERATA

PROSPETTO F

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 192, n. 437, e successive modificazioni)

1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette (*) a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili, nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta.

(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti nei confronti di soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

Mod. 770/F-1

PLUSVALENZE
(Art. 81, lettere *b)* e *c-ter)*, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

PROSPETTO A

PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE OVVERO CONSEGUITE ATTRAVERSO CONTRATTI CHE ASSUMONO, ANCHE IN MODO IMPLICITO, VALORI A TERMINE DELLE VALUTE COME RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PLUSVALENZE IMPONIBILI	2 RITENUTA OPERATA

PROSPETTO B

PLUSVALENZE CONSEGUENTI ALLA PERCEZIONE DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O DI SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI CESSIONI VOLONTARIE NEL CORSO DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, O PER EFFETTO DI ACQUISIZIONE COATTIVA CONSEGUENTE AD OCCUPAZIONI D'URGENZA, COMPRESE LE SOMME PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA, RISARCIMENTO DANNI, RIVALUTAZIONE ED INTERESSI (art. 11, comma 5, 6 e 7, legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni)

N. ORD.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenute operate
		TOTALI		

Firma del dichiarante ____________

Data ____________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Mod. 770/F-2

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO, CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE, COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1993 DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI, DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PARTECIPANTI (articolo 10-ter, commi 1, e 3, legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

Numero d'ordine	1 Denominazione del fondo	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenute operate
		TOTALI		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O.I.C.V.M. nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1993

(art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216; D.L. 10 ottobre 1976, n. 694, convertito nella legge 6 dicembre 1976, n. 788; legge 16 dicembre 1977, n. 904; art. 44 testo unico delle imposte sui redditi; art. 33, comma 6, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 29 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE — COMUNE		PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

PROSPETTO N. 1 — **DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI UTILI DEI QUALI È STATA DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 1993**

I — UTILI IN DENARO

1 Data della deliberazione	2 Titolo della distribuzione (1)	3 Data in cui gli utili sono stati messi in pagamento	4 Ammontare spettante a ciascuna azione o quota (2)	5 Numero azioni e quote	6 AMMONTARE COMPLESSIVO
			A) TOTALI		

II — UTILI IN NATURA

DELIBERA DEL ______________________ DATA DELLA DISTRIBUZIONE ______________________

1 DESCRIZIONE DEI BENI DISTRIBUITI	2 VALORE ULTIMO BILANCIO	
	DATA	
	DATA	
	DATA	
	B) TOTALE UTILI IN NATURA	
	IMPORTO IMPUTABILE A CIASCUNA AZIONE O QUOTA (2)	

PROSPETTO N. 2 — **PROSPETTO UTILI PAGATI**

DISTRIBUZIONE		3	4	5	6
1 Delibera	2 Importo	Utili corrisposti fino al 31-12-1992	Utili da corrispondere al 31-12-1992	Utili corrisposti nel 1993	Utili da corrispondere al 31-12-1993
1-1-1976/31-12-1993					
9-4-1974/31-12-1975					
1-1-1974/8-4-1974					
24-2-1964/31-12-1973					
1-1-1963/23-2-1964					
TOTALI					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata nei casi di opzione del regime della ritenuta d'acconto manifestata ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili di qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione.

Le società a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni devono allegare una distinta degli utili spettanti a ciascun socio, con la specificazione del cognome, nome ed indirizzo del socio, del domicilio fiscale, del codice fiscale, del numero delle quote e dell'ammontare degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto. A tal fine si dovrà utilizzare l'apposita distinta predisposta nel presente quadro.

(1) Dividendo, acconto dividendo, saldo dividendo, riparto straordinario, rimborso del capitale ai soci effettuato prima di cinque anni dalla data di delibera di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale con assegnazione di azioni gratuite o con aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote (art. 4, legge 16 dicembre 1977, numero 904).

(2) In deroga al criterio generale del troncamento, l'importo riferibile a ciascuna azione o quota va espresso in lire.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO N. 3 — PROSPETTO DELLE RITENUTE

1 DELIBERA	2 Utili corrisposti nell'anno 1993	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA — 3 Importo	4 Aliq. %	Ritenute — 5 Di acconto	Ritenute — 6 Di imposta	7 Utili non assoggettati a ritenuta (1)
1-1-1976/31-12-1993 (2)			10			
			15			
			30			
			32,4			
			50			
9-4-1974/31-12-1975 (2)			10			
			15			
			30			
1-1-1974/8-4-1974			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964 (3)			8			
			15			
TOTALI						

Se sulla base delle convenzioni internazionali gli utili sono stati pagati con aliquote diverse da quelle sopra indicate, il prospetto dovrà essere opportunamente adattato anche mediante aggiunta di allegati.

(1) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.
(2) La ritenuta del 15% riguarda le azioni di risparmio e gli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative.
(3) La ritenuta dell'8% riguarda le azioni al portatore.

PROSPETTO N. 4 — PROSPETTO DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

1 CAUSALE DEI VERSAMENTI	2 IMPORTO VERSATO
1) Ritenute 10% sugli utili in denaro del quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno 1993 (lett. A, prospetto n. 1)	
2) Ritenute 10%, 15%, 30%, 32,4% o 50% su utili in natura, su azioni di risparmio, sugli utili distribuiti da banche popolari cooperative e su distribuzione di azioni o quote gratuite o su aumento gratuito del valore nominale	
a) effettuate nel primo semestre 1993	
b) effettuate nel secondo semestre 1993	
3) Versamento di conguaglio su utili in denaro (2):	
a) nel primo semestre 1993	
meno recuperi (3)	
b) nel secondo semestre 1993	
meno recuperi (3)	
4) Ritenuta 10% sugli utili corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche (4):	
a) effettuate nel primo semestre 1993	
b) effettuate nel secondo semestre 1993	
TOTALE	

(1) Le distribuzioni di azioni o quote gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o quote sono soltanto quelli deliberati anteriormente al 18 dicembre 1977.

(2) Comprendere anche eventuali versamenti di conguaglio su utili in natura e su azioni o quote gratuite e su aumento del valore nominale delle azioni o quote, deliberate anteriormente al 1° gennaio 1974.

(3) I recuperi sono ammessi nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenuta da parte dei soggetti indicati nell'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nonché nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenuta in misura diversa da quella istituzionalmente prevista per effetto di norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Le società che hanno proceduto ai recuperi devono allegare un dettaglio esplicativo comprendente: *a)* le generalità dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta; *b)* la causale della esenzione o riduzione; *c)* gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione e delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione; *d)* l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili ed a quella del 1° marzo dell'anno successivo, e l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza degli eseguiti recuperi.

(4) Riguarda le società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nell'art. 20, comma 7 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

DISTINTA DEGLI UTILI SPETTANTI A CIASCUN SOCIO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE LE CUI QUOTE NON SONO RAPPRESENTATE DA AZIONI

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

NUMERO D'ORDINE					
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME		
	4 DATA DI NASCITA	5 SESSO (M o F)	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	
	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	11 NUMERO QUOTE	
	12 UTILI SPETTANTI (1)	13 UTILI PAGATI (2)	14 RITENUTE OPERATE (3)		
1	1	2	3		
	4	5	6	7	
	8	9	10	11	
	12	13	14		
2	1	2	3		
	4	5	6	7	
	8	9	10	11	
	12	13	14		
3	1	2	3		
	4	5	6	7	
	8	9	10	11	
	12	13	14		
4	1	2	3		
	4	5	6	7	
	8	9	10	11	
	12	13	14		
5	1	2	3		
	4	5	6	7	
	8	9	10	11	
	12	13	14		
TOTALI	12	13	14		

(1) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1993
(2) Nella colonna 13 va indicato l'ammontare degli utili della colonna 12 riscossi da ciascun socio nello stesso anno
(3) Nella colonna 14 vanno indicate le ritenute operate sugli utili della colonna 13

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

NUMERO D'ORDINE					
	1 CODICE FISCALE		2 DENOMINAZIONE		
	3 COMUNE (domicilio fiscale)	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO		6 NUMERO QUOTE
	12 UTILI SPETTANTI (1)		13 UTILI PAGATI (2)		14 RITENUTE OPERATE (3)
1	1		2		
	3	4	5		6
	12		13		14
2	1		2		
	3	4	5		6
	12		13		14
3	1		2		
	3	4	5		6
	12		13		14
4	1		2		
	3	4	5		6
	12		13		14
5	1		2		
	3	4	5		6
	12		13		14
6	1		2		
	3	4	5		6
	12		13		14
TOTALI	12		13		14

(1) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1993
(2) Nella colonna 13 va indicato l'ammontare degli utili della colonna 12 riscossi da ciascun socio nello stesso anno
(3) Nella colonna 14 vanno indicate le ritenute operate sugli utili della colonna 13

Data ____________________ Firma del dichiarante ________________________________

Mod. 770/G-1

UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1993
(Art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e art. 27, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE RITENUTE OPERATE

1 ANNI (1)	2 Utili corrisposti nel 1993	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA				7 Utili non assoggettati a ritenuta (2)
		3 Importo	4 Aliq. %	Ritenute		
				5 di acconto	6 di imposta	
18-12-1977/31-12-1993			10			
			30			
11-10-1976/17-12-1977			10			
			30			
			50			
1-1-1974/10-10-1976			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964			15			
TOTALI						

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Data ____________________ Firma del dichiarante ________________________________

AVVERTENZE

Il presente quadro va compilato dal soggetto residente incaricato del pagamento.

(1) Le varie date si riferiscono alle diverse epoche in cui sono riscossi i dividendi da parte dei soggetti incaricati dei pagamenti agli aventi diritto.
(2) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.

Mod. 770/H

CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1993

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE: NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE: COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP		

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Numero d'ordine	1 ENTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PERCETTORE	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE
H1			
H2			
H3			
H4			
H5			
H6			
H7			
H8			
H9			
H10			
H11			
H12			
H13			
H14			
H15			
H16			
H17			
H18			
H19			
H20			
H21	TOTALI		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI (aggiuntivo) FOGLIO N.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

Codice concessione | | | Codice tesoreria | | |

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE / ANNO	2 RITENUTE EFFETTUATE	3 IMPORTO VERSATO	MODALITÀ VERSAM. 4 (2)	MODALITÀ VERSAM. 5 (3)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 6 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	ESTREMI DEI VERSAMENTI 7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO / MESE / ANNO	ESTREMI DEI VERSAMENTI 8 SERIE - N°. QUIETANZA O N°. BOLLETTINO O ATTESTAZIONE	9 R.S.S.	10 NOTE (1)
L27	RIPORTO									
L28										
L29										
L30										
L31										
L32										
L33										
L34										
L35										
L36										
L37										
L38										
L39										
L40										
L41										
L42										
L43										
L44										
L45										
L46										
L47										
L48	TOTALI									

(1) Vedere istruzioni quadro L.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per il versamento in c/c postale; B per il versamento in banca.

Data ______________________ Firma del dichiarante ______________________________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA **FOGLIO N.**

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

QUADRO N - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI (aggiuntivo)

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE	ANNO	2 IMPOSTE RIMBORSATE	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE	ANNO	2 IMPOSTE RIMBORSATE	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA
N9					N13				
N10					N14				
N11					N15				
N12					N16				

QUADRO P - PROSPETTO DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE (aggiuntivo)

N. ord.	1 IMPOSTE VERSATE	2 MODALITÀ VERS. (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI: 3 CODICE TRIBUTO	4 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	5 SERIE - N°. QUIETANZA O N°. BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
P8							
P9							
P10							
P11							
P12							
P13							
P14							
P15							
P16							
P17							
P18							
P19							
P20							
P21							

QUADRO Q - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S (aggiuntivo)

N. ord.	1 IMPORTO	2 CODICE REGIONE	N. ord.	1 IMPORTO	2 CODICE REGIONE	N. ord.	1 IMPORTO	2 CODICE REGIONE
Q4			Q7			Q10		
Q5			Q8			Q11		
Q6			Q9			Q12		

QUADRO R - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI (aggiuntivo)

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE	ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE	ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA
R3					R7				
R4					R8				
R5					R9				
R6					R10				

QUADRO S - PROSPETTO DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA (aggiuntivo)

N. ord.	1 IMPOSTA O SOPRATTASSA VERSATA	2 INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE	3 INTERESSI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	4 MODALITÀ VERS. (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI: 5 CODICE TRIBUTO	6 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	7 SERIE - N°. QUIETANZA O N°. BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
S5									
S6									
S7									
S8									
S9									
S10									
S11									
S12									
S13									
S14									
S15									
S16									

QUADRO T - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S (aggiuntivo)

N. ord.	1 IMPORTO	2 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	3 CODICE REGIONE	N. ord.	1 IMPORTO	2 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	3 CODICE REGIONE
T5				T9			
T6				T10			
T7				T11			
T8				T12			

(1) Vedere Istruzioni del quadro L.
(2) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per il versamento in c/c postale; B per il versamento in banca.

Data ________________ Firma del dichiarante ________________________

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle imposte di ______
oppure ______ } N. ......
Centro di Servizio di ______

Presentata al Comune di ______
______
il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/bis-94

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

RELATIVA AGLI INTERESSI E AD ALTRI REDDITI DI CAPITALE (da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE	CODICE ATTIVITÀ	REGIONE A STATUTO SPECIALE
		VA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)

STATO	NATURA GIURIDICA	SITUAZIONE	EVENTI ECCEZIONALI	TELEFONO (prefisso e numero)
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B	VEDERE TAB. C		

ANNO 1993

OPPURE ESERCIZIO

dal (giorno mese anno) ______ al (giorno mese anno) ______

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	CODICE CARICA
	1			

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
Compilare solo in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1993	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A — INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI (art. 26, 1° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e art. 1 della legge 27 aprile 1989, n. 154; art. 2 del D.L. 21 giugno 1993, n. 198, convertito dalla legge 9 agosto 1993, n. 292) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				
A5	TOTALI			

PROSPETTO C — INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 20, 8° comma della legge 7 giugno 1974, n. 216)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				
C5	TOTALI			

PROSPETTO D — INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (**)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
D1				
D2				
D3				
D4				
D5	TOTALI			

PROSPETTO E — ALTRI INTERESSI O REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (***)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
E1				
E2				
E3				
E4				
E5	TOTALI			

PROSPETTO F — PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
F1				
F2				
F3				
F4				
F5	TOTALI			

PROSPETTO G — PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni) (****)

1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(**) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - art. 41, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(***) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - art. 41, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.
(****) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili, nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta.

(1) Indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei detti titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.
(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti nei confronti dei soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

B8	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
B9	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

B10	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	
B11	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo B8, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1993. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo B9.

PROSPETTO H

RIEPILOGO DELLE RITENUTE E RELATIVI VERSAMENTI (2)

Codice concessione | | | Codice tesoreria | | |

N. ord.	1 Periodo di riferimento (3) Mese	Anno	2 Ritenute effettuate	3 Importo versato	Modalità versam. 4 (4)	5 (5)	Estremi dei versamenti 6 Codice tributo o capitolo	7 Data di versamento Giorno	Mese	Anno	8 Serie - N° quietanza o N° bollettino o attestazione	9 Prospetto (6)	10 Note (7)
H1													
H2													
H3													
H4													
H5													
H6													
H7													
H8													
H9													
H10													
H11													
H12													
H13													
H14													
H15													
H16													
H17													
H18													
H19													
H20													
H21	TOTALI												

(1) Indicare gli interessi, premi ed altri frutti addebitati al conto economico dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.
(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento. In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 6 il relativo codice tributo. In caso di versamento effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e distintamente l'articolo di bilancio.
(3) Per le somme di cui al prospetto B, per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d'imposta (art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792), in luogo del mese di pagamento indicare il mese di chiusura del periodo d'imposta; per il versamento delle ritenute previste dall'art. 2, ultimo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 628, si deve parimenti indicare, in luogo del mese di pagamento, il mese di chiusura del periodo d'imposta.
(4) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(5) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per il versamento in c/c postale; B per il versamento in banca.
(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento.
(7) I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno:
— A" se hanno fruito dei benefici previsti dal D.L. n. 471 del 1992;
— B" se hanno fruito dei benefici di cui al D.L. n. 186 del 1993;
— C" se hanno fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-*bis* del D.L. n. 382 del 1993.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI
DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ____________________

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta — modello 770-bis — relativa all'anno 1993 si deve tenere presente quanto segue.

Tutti gli importi da indicare nel modello 770-bis, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Siffatto troncamento riguarda tutti gli importi da indicare nel mod. 770-bis relativamente ai vari prospetti in esso contenuti.

FRONTESPIZIO

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti.

Codice fiscale

È utile ricordare che per la nuova società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte dirette, negli altri casi.
La data di approvazione del bilancio o rendiconto ed il relativo termine legale o statutario per l'approvazione devono essere indicati solo dai soggetti obbligati al bilancio o rendiconto.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione al periodo d'imposta precedente.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Regioni a statuto speciale

La casella interessa unicamente i sostituti d'imposta tenuti alle distinte contabilizzazioni previste dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 spettanti alla Regione Valle d'Aosta.

Le aziende e gli istituti di credito destinatari della predetta normativa devono barrare la casella (VA) e compilare i righi B10 e B11 del prospetto B.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuto in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:
– i soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale con le modalità di cui al decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527;
– i sostituti d'imposta che hanno fruito dei benefici previsti dal decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito senza modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, recante «Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche»;
– i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte professione, *ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura* estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione.
Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare **1** se si tratta di ***Rappresentante legale*** o ***di fatto***, **2** se ***Curatore fallimentare***, **3** se ***Liquidatore*** ed infine **4** se si tratta di ***rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero***.
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicurazioni
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) *Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto*
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

Interessa le cooperative e loro consorzi

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.		N. iscrizione all'albo
	Domicilio fiscale – Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.

Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome	Nome
	Data di nascita (gg mm aa)	Comune di nascita	Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 *dicembre 1991*, n. 413 e successive *modificazioni* e *integrazioni*

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico
del C.A.A.F. o del professionista ______________

Firma del direttore tecnico
del C.A.A.F. o del professionista ______________

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle Imposte di ______ oppure Centro di Servizio di ______ N.

Presentata al Comune di ______ il ______ n ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-94

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1993 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1993 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154.

PERSONA FISICA

CODICE FISCALE			CODICE ATTIVITÀ
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	CAP
Compilare solo in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1993	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)	

SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE				CODICE ATTIVITÀ
DENOMINAZIONE				
SEDE LEGALE				PROVINCIA (sigla) / CAP
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)				PROVINCIA (sigla) / CAP
STATO VEDERE TAB A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B	SITUAZIONE VEDERE TAB C	EVENTI ECCEZIONALI	TELEFONO (prefisso e numero)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE			CODICE CARICA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	CAP
Compilare solo in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1993	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)	

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP	TELEFONO (prefisso e numero)
SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI				

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME	
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP	CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO A — PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata

PROSPETTO B — DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	3 Prezzo della precedente operazione	4 Differenza soggetta a ritenuta (col. 2 — col. 3)	5 Aliquota	6 Ritenuta operata

PROSPETTO C — DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 10 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1993 ....

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1993..........

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1993 (a—b)..........

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1992..........

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1992 ....

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1993..........

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) ....

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa)..........

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1992 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1993 ....

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1994 ....

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1994 (h + i ovvero i—h secondo che h sia negativo o positivo)..........

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1992 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data..........

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1993 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data..........

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) AVVERTENZE: Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ______________________ Codice tesoreria |_|_|_|

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESE DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		RITENUTA VERSATA
		ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N ord	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	CODICE QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti e dal riepilogo

Data ______________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare,

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati,

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati,

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione, nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, semprechè tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1993, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica.

3) *Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte.*

Per il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, a partire dal 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina:

a) la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento;

b) la ritenuta di cui alla precedente lett *a)* è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

c) nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett. *b)* la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta

4) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento.*

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 512 del 1983, dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti — qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata — ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1993, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1993, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1992 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1993.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1993, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1992, calcolato secondo i criteri sopra esposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1994.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1994, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1993 ed al 31 dicembre 1992 Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1992 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1993.

5) *Modalità di compilazione dei riquadri.*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es Programma X-interessi) Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2) Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2)

Relazioni di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1992 ed al 31 dicembre 1993 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1993, si osservano le seguenti indicazioni

1) dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione,
2) tutti gli importi da indicare nel presente modello compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1994 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente (di Milano per i comuni della relativa provincia, di Roma per i comuni della Regione Lazio, di Bari per i comuni delle Regioni Puglia e Basilicata, di Pescara per i comuni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, di Venezia per i comuni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, di Genova per i comuni della Regione Liguria, di Bologna per i comuni della Regione Emilia-Romagna, di Palermo per i comuni della Regione Sicilia, di Salerno per i comuni delle Regioni Campania e Calabria, e di Torino per i comuni delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e di Trento per i comuni della Regione Trentino-Alto Adige)

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri il primo è destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi alle società ed enti che hanno emesso o che sono incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA

Codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, negli altri casi

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale
La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale, in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale

Codici statistici

Stato il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A

Natura giuridica. il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B

Attività il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuto in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali
– i soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale con le modalità di cui al decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527,
– i sostituti d'imposta che hanno fruito dei benefici previsti dal decreto-legge 4 dicembre 1992, n 471, convertito senza modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n 25, recante «Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche»,
– i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente
Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante, nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1993, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C A P ed il numero di telefono Se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D L n. 512

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella terza pagina Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Azienda coniugale
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

RACCOMANDATA

DICHIARANTE [| | | | | | | | | |]
CODICE FISCALE

____
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE MODELLI COMPILATI** [A] [B] [B1] [C] [D]

[D1] [E] [E1] [E2] [F] [F1] [F1] [G] [G1] [H] [I] [L] [M] [N] [P] [Q] [R] [S] [T]

● **SE ALLA DICHIARAZIONE SONO ALLEGATI I MOD. 730, MOD. 730-3 E BUSSTE 730-1, BARRARE LA CASELLA** [ ]

● **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** [ ]

MINISTERO DELLE FINANZE
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
MODELLO 770

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________________

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE **IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL** MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta

al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N CIVICO

C.A.P COMUNE PROV

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE MODELLI COMPILATI** A B C D E F G H

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa agli interessi ed altri redditi di capitale)

MODELLO 770 *bis*

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP CITTA

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | |
CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE MODELLI COMPILATI** A B C

MINISTERO DELLE FINANZE
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa ai proventi dei titoli atipici di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512 legge 25 novembre 1983, n. 649)

MODELLO 770 *ter*

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ________________

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE. VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta.
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 15 febbraio 1994.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1993 e delle relative istruzioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 1993 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 1993, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato;

Ritenuta l'opportunità che la dichiarazione sia presentata al comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1993 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1993, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art. 2.

La dichiarazione per l'anno 1993 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il modello è formato da unico foglio. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, e si compone di tre esemplari: l'originale per il comune; la copia per l'elaborazione meccanografica e la copia per il contribuente.

Art. 4.

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 5.

Le caratteristiche dei modelli da utilizzare per la stampa anche meccanografica della dichiarazione di cui all'art. 1 saranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura «Dichiarazione ICI 1993», a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art. 7.

Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1103

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 1993

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI GENERALI

1. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
2. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
3. COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
4. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
5. PAGAMENTO DELL'ICI

MODALITA DI COMPILAZIONE

6. GENERALITA
7. FRONTESPIZIO
8. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
   - 8 1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile
   - 8 2. Come compilare i singoli campi
   - 8.3 Modelli aggiuntivi
   - 8.4. Firma

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (modalità e termini)

APPENDICE

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

Modello ICI

I. ISTRUZIONI GENERALI

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione Ici - che a partire da quest'anno è completamente separata da quella dei redditi - deve essere presentata solo se gli immobili posseduti hanno registrato variazioni nel corso del 1993.

In particolare vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel '93 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (al diritto di abitazione e equiparato, sotto certe condizioni, quello degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o delle cooperative edilizie: v. in Appendice, la voce «Assegnatari»);
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del '93); costruzione rurale dal 1°.1.'93 che ha perso tale caratteristica nel corso del '93.

ATTENZIONE

La dichiarazione va fatta anche se le variazioni sopra elencate sono avvenute dopo il 15 dicembre (e quindi non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per il '93, ma solo su quella dovuta per il '94).

Nota:

Oltre agli immobili per i quali nel corso del '93 non sono intervenute variazioni, non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno 1993, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione (per informazioni sui casi di esenzione ed esclusione dall'Ici, anche con riferimento ai terreni inutilizzati o adibiti ad attività non agricole, v. in Appendice le voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli");
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale (ovvero dalla sua rettifica ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568).

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata da chi è stato proprietario dell'immobile nel corso del '93. Se sull'immobile è stato costituito un diritto reale di godimento come l'usufrutto, l'uso o l'abitazione, la dichiarazione deve essere presentata dal titolare di questo diritto.

Per il trattamento ai fini dell'Ici dei casi di costituzione del diritto di superficie v. la voce "Superficie (diritto di - ");

Nota bene:

1. Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione Ici è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici.
2. Anche il «nudo proprietario» non ha alcun obbligo agli effetti dell'Ici, in quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto di usufrutto.
3. Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante (sempreché, naturalmente, questa sia stata oggetto di variazioni nel corso del '93). Tuttavia è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari (pertanto per l'Ici la dichiarazione congiunta non è, come per l'Irpef, quella fatta dai coniugi, ma quella dei contitolari. Anche in caso di dichiarazione congiunta, peraltro, ciascuno dei contitolari sarà tenuto ad effettuare un separato versamento).
4. La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n. 2 dell'art. 1117 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

Le parti comuni indicate dal codice civile, eventualmente da dichiarare da parte dall'amministratore, sono: i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, i locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce.

Per il pagamento della prima rata dell'Ici relativa al '94, che dovrà essere effettuato nel mese di giugno '94, saranno fornite apposite istruzioni.

II. MODALITA' DI COMPILAZIONE

GENERALITA'

La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè - si ripete - non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del '93).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente. Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei dati alle singole voci:

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazioni per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

7 FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto, a titolo di proprietà oppure di usufrutto, uso, od abitazione, nel corso dell'anno 1993, gli immobili denunciati. Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomìni, ecc.

Le persone non residenti in Italia, devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

La percentuale di possesso e l'importo della detrazione per abitazione principale vanno indicati nella misura spettante a ciascun contitolare. Inoltre va specificato, indicando [SI] o [NO], se la quota di titolarità è rimasta tale o non alla data del 31 dicembre 1993 e, sempre indicando [SI] o [NO] va precisato se alla predetta data al contitolare spetta o non la detrazione per abitazione principale.

Per gli immobili per i quali un contitolare ha presentato dichiarazione congiunta non deve essere resa alcuna dichiarazione dagli altri contitolari, limitatamente, si intende, al periodo di possesso che è coperto dalla dichiarazione congiunta.

8 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di due settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 1993; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 1993.

La compilazione di questo secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 1993"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 1993, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso dell'anno 1994, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 1995, va verificata con riferimento allo situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 1993.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 1993 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1993 evidenziando così di non avere l'obbligo di dichiararlo nel 1995.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso ed un ammontare di detrazione pari a lire 120.000, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31/12/1993 evidenziando così (a meno che non intervengano variazioni nell'anno 1994) che non gli incombe l'obbligo di dichiararlo nel 1995.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi quadri.

8.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al primo gennaio 1993, diventato area edificabile dal 20 settembre 1993.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1993" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al primo gennaio 1993, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1993.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 1993" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al primo gennaio 1993, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 1993.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato, vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno") con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 1993" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se nel 1993 l'area interessata alla costruzione è stata dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 1993.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1993" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1993 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1993

Il contribuente compilerà due quadri nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso, nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1993" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità

8.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo, va indicato 2, se il quadro si riferisce ad un'area fabbricabile, va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato, va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1993

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero, se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8 1)

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione

Nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune,

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata,

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata,

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie (si veda il quadro generale delle categorie dei fabbricati riportato in Appendice alla voce "Gruppi e categorie catastali")

Nota

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1993

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e successive modificazioni

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno E' sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno

Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio se il valore è di 250 milioni, scriverà 250 000)

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI"

Nel **campo 14** va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore è stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso, nel corso dell'anno 1993, a titolo di proprietà oppure di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione Il mese nel quale la predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0 Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal primo gennaio 1993 che sia stato venduto il 20 dicembre 1993 In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli" Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n 504, e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio

- abitazione di proprietà, per l'intero anno 1993, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%, il fratello B, per il 30%, il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal primo gennaio 1993 fino al successivo 20 maggio

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 1993 I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione esistente al primo gennaio 1993, il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale (180 000 annue diviso 12 mesi = 15 000 lire al mese x 5 mesi = 75 000, 75 000 diviso 2 = 37 500), il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale

Se il fratello B vuole dichiarare l immobile anche per gli altri fratelli indichera, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale Compilera, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale non solo del fratello C ma altresi del fratello A, pur non essendosi per la quota di quest'ultimo verificata alcuna variazione nell'anno 1993 Accanto al codice fiscale del fratello C dovrà essere indicata la quota di possesso del 20% e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale,accanto al codice fiscale del fratello A dovrà essere indicata la quota di possesso del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale

ATTENZIONE

Per indicazioni di carattere più generale in merito alle detrazioni per l'abitazione principale si veda in Appendice la voce "Abitazione principale (detrazione)"

Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1993
nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non al la predetta data del 31 dicembre 1993 Se non e posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi Se non è escluso ne esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti

Nel **campo 23**, infine, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale

8.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi e sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente

8.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante) Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante

III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio (e cioè a quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati) il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta

La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1993", in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo dal primo maggio al 30 giugno 1994

Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1993

Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1993 si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI In tal caso va indicato, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la condizione che legittima il differimento

APPENDICE

Abitazione principale (detrazione)

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta Per il 1993 la detrazione è pari a lire 180 000 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale

Condizione essenziale affinche possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima, pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, nè per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare

La detrazione (oltre che rapportata al tempo di destinazione, computandosi anche qui come mese intero la frazione di mese eccedente i 14 giorni) deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante

La detrazione trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità

ATTENZIONE

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende

- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali,

- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione», la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale,

- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli")

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su area «vergine» dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera, similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario

Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione, pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, e soltanto l'assegnatario

Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, e di quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria (per i quali si verifica immediatamente il trasferimento della proprietà piena)

Soggetto passivo dell'Ici diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto

Esenzioni

Sono esenti dall'Ici, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge (v , in particolare, il decreto legislativo 30 12 1992, n 504, art 7)

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali,

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (v in Appendice, voce "Gruppi e categorie dei fabbricati"),

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601, e successive modificazioni,

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze,

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n 810,

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,

g) I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette,

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n 984,

Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, v la voce "Terreni agricoli " in Appendice,

i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *Decreto del Presidente della Repubblica* 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n 222

Gruppi e Categorie catastali dei Fabbricati

Gruppo A

categoria A/1 - Abitazioni di tipo signorile

» A/2 - Abitazioni di tipo civile

» A/3 - Abitazioni di tipo economico

» A/4 - Abitazioni di tipo popolare

» A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare

» A/6 - Abitazioni di tipo rurale

» A/7 - Abitazioni in villini

» A/8 Abitazioni in ville

» A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

» A/10 - Uffici e studi privati

» A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Gruppo B

Categoria B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme

» B/2 - Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro)

» B/3 Prigioni e riformatori

» B/4 - Uffici pubblici

» B/5 - Scuole, laboratori scientifici

» B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

» B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti

» B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate

Gruppo C

Categoria C/1 - Negozi e botteghe

» C/2 Magazzini e locali di deposito

» C/3 - Laboratori per arti e mestieri

» C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro)

» C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro)

» C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

» C/7 - Tettoie chiuse od aperte

Gruppo D

Categoria D/1 Opifici

» D/2 - Alberghi e pensioni

» D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili

» D/4 Case di cura ed ospedali

» D/5 Istituti di credito, cambio, ed assicurazione

- D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

Gruppo E (Esenti da ICI)

Categoria E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei

- E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
- E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
- E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
- E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
- E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
- E/7 Fabbricati destinati nell'esercizio pubblico dei culti
- E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
- E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

"Orticelli" e piccoli appezzamenti

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici v in Appendice, voce "Terreni agricoli"

"Quadri descrittivi (compilazione)"

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 1993 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 1993, indichera, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1993, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui in assenza di variazioni nel corso dell'anno 1994, non sarà dichiarato nel 1995 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 marzo 1993

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 30 000 mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 12 '93 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 1994 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 1995

Esempio 3

Fabbricato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 1993

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato -non ha, alla data del 31/12/1993, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 1994 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 1995

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono solo sull'ammontare dell'imposta dovuta a partire dal 1994 Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1993 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso od esente al 31/12/1993, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 1994, non sarà presentata la dichiarazione nel 1995

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 1993 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1993, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 1994 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 1995

Superficie, diritto di - (trattamento fiscale)

Come è noto, per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile, obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta e, per detto periodo, il proprietario del suolo, il quale può rivalersi dell'imposta pagata sul soggetto cui è stato concesso il diritto di superficie

A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato, soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, diventa il proprietario del fabbricato A decorrere dalla data stessa il proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata non è più soggetto passivo Ici per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno agricolo (e come tale, quindi, escluso dall'Ici)

Gli stessi criteri vanno seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, che ne è proprietaria

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art 4 del Decreto Legislativo n 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n 9 del 14/6/93 predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 504

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale, all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati)

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo" in Appendice) in quanto tali terreni indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e

sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sia realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile)

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge (v in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'Ici

Terreni incolti

Esclusi dal campo di applicazione dell'Ici v in Appendice, voce "Terreni agricoli"

Valore degli immobili agli effetti dell'Ici

1 Fabbricati

Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc), con esclusione delle categorie A/10 e C/1,
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati),
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe)

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari

Le rendite da assumere per l'anno 1993 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 In questa dichiarazione non possono essere assunte le minori rendite disposte con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n 568, avendo esse effetto, ai fini ICI, per l'anno 1994, salva restando la possibilità per il contribuente di farle valere anche nei riflessi dell'ICI versata per l'anno 1993 secondo le modalità che saranno successivamente stabilite

Nota

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, nè il reddito effettivo Così ad esempio se la rendita catastale di una abitazione è di 2 000 000, il valore sarà sempre di 200 000 000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno)

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1993 Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti

2 Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

3 Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75 Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1993 è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D M 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988

ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

1993

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di

Codice fiscale (obbligatorio)

TELEFONO PREFISSO NUMERO

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO

SESSO M F

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov

Domicilio Fiscale (o Sede Legale)
FRAZIONE, VIA, PIAZZA, N CIVICO, SCALA, INT

C.A.P. COMUNE PROV

Codice fiscale

Natura della carica

Cognome e nome
(ovvero denominazione o ragione sociale)

Domicilio fiscale
FRAZIONE VIA, PIAZZA, N CIVICO SCALA, INT

C.A.P. COMUNE PROV

N d'ordine (1)	Codice fiscale	% possesso	importo detrazione abitaz. princ	Situazione al 31-12-1993 % possesso	Situazione al 31-12-1993 Abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità

Annotazioni

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni.**

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | 2 INDIRIZZO

Partita catastale terreni 3

Dati identificativi catastali fabbricati

sezione	foglio	numero	subalterno	n. protocollo	anno	Categoria	Classe
4	5	6	7	8	9	10	11

Immobile storico	Valore	Valore provvisorio	% possesso	Mesi possesso
12	13 .000	14	15	16

Mesi esclusione o esenzione	Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	Importo detrazione abitazione principale
17	18	19

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993

Posseduto	Escluso o esente	Riduzione	Abitazione principale
20	21	22	23

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | 2 INDIRIZZO

Partita catastale terreni 3

Dati identificativi catastali fabbricati

sezione	foglio	numero	subalterno	n. protocollo	anno	Categoria	Classe
4	5	6	7	8	9	10	11

Immobile storico	Valore	Valore provvisorio	% possesso	Mesi possesso
12	13 .000	14	15	16

Mesi esclusione o esenzione	Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	Importo detrazione abitazione principale
17	18	19

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993

Posseduto	Escluso o esente	Riduzione	Abitazione principale
20	21	22	23

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | 2 INDIRIZZO

Partita catastale terreni 3

Dati identificativi catastali fabbricati

sezione	foglio	numero	subalterno	n. protocollo	anno	Categoria	Classe
4	5	6	7	8	9	10	11

Immobile storico	Valore	Valore provvisorio	% possesso	Mesi possesso
12	13 .000	14	15	16

Mesi esclusione o esenzione	Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	Importo detrazione abitazione principale
17	18	19

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993

Posseduto	Escluso o esente	Riduzione	Abitazione principale
20	21	22	23

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | 2 INDIRIZZO

Partita catastale terreni 3

Dati identificativi catastali fabbricati

sezione	foglio	numero	subalterno	n. protocollo	anno	Categoria	Classe
4	5	6	7	8	9	10	11

Immobile storico	Valore	Valore provvisorio	% possesso	Mesi possesso
12	13 .000	14	15	16

Mesi esclusione o esenzione	Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	Importo detrazione abitazione principale
17	18	19

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1993

Posseduto	Escluso o esente	Riduzione	Abitazione principale
20	21	22	23

(*) Indicare 1, se si tratta di terreno agricolo, 2, se si tratta di area fabbricabile, 3, se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale, 4, se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili

MODELLO N. ☐ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N ☐ *Data* *Firma*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale,* inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189